



Rivista del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Periodico semestrale

Viene spedito agli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna; ai Consiglieri del C.N.F.; a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati italiani; ai delegati dell'O.U.A.; ai delegati della Cassa Forense; ai magistrati in servizio nel Foro di Bologna; alle istituzioni; ai consiglieri e assessori comunali; agli organi di stampa locali.

Direzione e redazione:
presso il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Bologna
(Palazzo di Giustizia)
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna.
Autorizzazione del Tribunale di Bologna
n. 5365 del 6 maggio 1986.

Direttore responsabile: Sandro Callegaro

Direttore editoriale: Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Comitato di redazione:

Annalisa Atti, Federico Canova, Guido Clausi-Schettini, Gino Martinuzzi, Antonio Spinzo

Hanno collaborato a questo numero:

avv. Annalisa Atti, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Segretario della Fondazione Forense Bolognese

avv. Sandro Callegaro, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

avv. Federico Canova, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

prof. avv. Federico Carpi, già ordinario di diritto processuale civile alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna

avv. Giovanni Cerri, Delegato alla Cassa Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

avv. Guido Clausi-Schettini, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

avv. Manlio D'Amico, Presidente dell'Associazione "Jus Bologna Ciclismo"

avv. Giovanni Delucca, Segretario dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna

dott. Donato Gaito, Foro di Bologna

Federico Gandolfi, addetto all'Ufficio restituzione fascicoli di parte dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

avv. Giuseppe "Puccio" Germano, Foro di Bologna

avv. Stefano Goldstaub, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Roberto Gualandi, addetto all'Ufficio restituzione fascicoli di parte dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

avv. Saverio Luppino, Presidente dell'Associazione "Jus Bologna Tennis"

avv. Bruno Micolano, Componente del Consiglio Direttivo dell'Union Internationale des Avocats, Foro di Bologna

avv. Antonio Mumolo, Presidente dell'associazione "Avvocato di strada", Foro di Bologna

avv. Bruno Sazzini, Delegato nazionale dell'Associazione Nazionale Forense, Foro di Bologna

avv. Lucio Strazziari, Componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Bologna

avv. Lorenzo Turazza, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

avv. Christina Varoutsikou, Foro di Bologna

Chiuso in redazione nel luglio 2014 Tiratura 5350 copie. *Grafica e stampa: Grafiche A&B - Bologna*



Rivista del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

EDITORIALE DEL PRESIDENTE:

Sandro Callegaro

4 - Relazione all'assemblea annuale degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bologna

PRESENTAZIONE DEL DIRETTORE EDITORIALE

Giovanni Berti Arnoaldi Veli

8 - In questo numero di Bologna Forense

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli 10 - Estratti dai verbali del periodo luglio-dicembre 2013

Sandro Callegaro

49 - Intervento del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014

Roberto Gualandi e Federico Gandolfi

52 - L'attività dell'Ufficio restituzione fascicoli di parte gestito dal Consiglio dell'Ordine

STATISTICHE

a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli

- 53 Dati degli avvocati e praticanti iscritti all'Ordine di Bologna al 31 dicembre 2013
- 54 Presenze dei Consiglieri alle adunanze e alle udienze disciplinari nel periodo dal 7 gennaio al 31 dicembre 2013
- 57 Presenze dei Consiglieri ai turni di ricevimento nel periodo dal 7 gennaio al 21 dicembre 2013
- 58 Rilevamento statistico di metà mandato: l'attività del Consiglio nel periodo dal febbraio 2012 all'agosto 2013

SPECIALE AVVOCANTO

Giovanni Berti Arnoaldi Veli

62 - Una festa di beneficenza degli avvocati di Bologna per l'associazione "Libera - contro le mafie"

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Stefano Goldstaub

71 - Avvocato: utente qualificato o risorsa del sistema giustizia? La riorganizzazione della Cancelleria dei decreti ingiuntivi e il Protocollo sui decreti ingiuntivi telematici



• FORMAZIONE CONTINUA:

Giovanni Berti Arnoaldi Veli

79 - La verifica dell'assolvimento dell'obbligo di formazione continua degli avvocati dell'Ordine di Bologna nel primo triennio formativo

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

Giovanni Delucca 83 - I

83 - Il Protocollo per il procedimento di convalida di sfratto o finita locazione dell'Osservatorio sulla giustizia civile di

Bologna

Lorenzo Turazza 98 - Associazione Auxilium: una grande opportunità

per l'avvocatura bolognese

ATTUALITÀ FORENSI

Giuliano Berti Arnoaldi Veli 100 - Un decalogo per il curatore dell'eredità giacente

SENZA SCHERMI

Donato Gaito 104 - Relazione sul primo anno di pratica forense

DEONTOLOGIA

Annalisa Atti 106 - Questioni attuali in materia di pubblicità dell'avvocato:

il caso del "negozio giuridico"

GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

a cura di

Giovanni Berti Arnoaldi Veli 113 - Decisioni passate in giudicato

DALLE ISTITUZIONI FORENSI

Federico Canova e Guido Clausi-Schettini 130 - L'Intermediate Meeting-Stage 2013 della Fédération des Barreaux d'Europe a Cluj-Napoca (Romania),

17-19 ottobre 2013

Giovanni Cerri 138 - Assistenza e dintorni

DALLE ASSOCIAZIONI FORENSI

Bruno Micolano - U.I.A. 140 - Il 57° Congresso dell'U.I.A. a Macao

Giovanni Delucca - A.N.F. 142 - Partire dai diritti

Bruno Sazzini - A.N.F. 144 - Avvocati al tempo della crisi, perplessi

Antonio Mumolo - 148 - Avvocato di strada Onlus: difendere i diritti degli ultimi Avvocato di Strada significa difendere i diritti di tutti

IN MEMORIA:

Sandro Callegaro 153 - Ricordo del prof. Enrico Redenti nel 50° anniversario della

morte: Enrico Redenti avvocato

Federico Carpi 157 - Ricordo del prof. Enrico Redenti nel 50° anniversario della

morte: Enrico Redenti maestro del diritto processuale civile

Lucio Strazziari 160 - Ricordo dell'avv. Luigi Maria Rogari

Puccio Germano 162 - Ricordo dell'avv. Giuliano Artelli:

storia di un colpo di fulmine

Lucio Strazziari 166 - Ricordo dell'avv. Salvatore d'Errico

NON SOLO DIRITTO

Christina Varoutsikou 168 - Gian Franco Fusco, Muore l'artista ma non del suo amor

la poesia, Pendragon, 2013

JUS BOLOGNA SPORT

Manlio D'Amico 169 - Jus Bologna Ciclismo

Saverio Luppino 172 - Jus Bologna Tennis

NOTIZIE UTILI

a cura di 174 - Tabella del Tribunale di Bologna per la liquidazione Giovanni Berti Arnoaldi Veli dei danni non patrimoniali

177 - Orientamenti del Tribunale in materia di a.t.p. e c.t.u.

preventive

180 - Nuove tabelle delle spese legali d'ingiunzione

in Tribunale

DULCIS IN FUNDO

a cura di Sandro Callegaro 183 - Palazzo di giustizia e umanità limitrofe





RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

SANDRO CALLEGARO

L'8 giugno 1874 il Senato e la Camera dei Deputati del Regno d'Italia approvarono la prima legge che regolava l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore e il 28 agosto 1874 si tenne il primo Consiglio del nostro Ordine.

Così si esprimeva al tempo Zanardelli nel compiacersi per questa legge: "Mezzo efficace, sicura guarentigia di tale indipendenza fu mai sempre considerata l'autonomia dell'Ordine, che è quanto dire il diritto di reggersi da sé stesso, senza alcuna ingerenza amministrativa di estranee autorità, per guisa che l'Ordine stesso sia veramente signore del suo albo e della sua disciplina".

Quest'anno celebriamo i 140 anni dalla nostra nascita. 140 anni nei quali l'avvocato si è sempre distinto e si è sempre speso nella vita sociale e in difesa delle libertà. "Le idee liberali di diritto e di ordine costituivano il fondamento di nuove rivendicazioni di funzione, di posizione e di status sociale degli avvocati, che si consideravano indipendenti, garanti del diritto, tutori della libertà, del cittadino e della società civile."

Così scrivono gli storici: "L'orgoglio e il senso di appartenenza al corpo professionale della classe forense, assieme alla convinzione di autonomia rispetto al potere, è sempre stata posta come condizione indispensabile per l'esistenza stessa della categoria."

L'entusiasmo, la forza e i sacrifici di coloro che ci hanno preceduto ci devono essere di aiuto e di forte stimolo per proseguire lungo la nostra strada in un momento come quello attuale, assai difficile. Ricordo di avere iniziato la relazione dell'anno scorso facendo cenno all'invasività subita da un'ondata di norme che hanno sconvolto il mondo professionale, che da sempre si manteneva in equilibrio: il decreto "Salva Italia", il decreto liberalizzazione, l'abolizione delle tariffe e l'introduzione dei parametri, la riforma delle professioni, il decreto "Sviluppo bis" (o "Crescitalia"), la legge di stabilità.

Provvedimenti fin troppo noti, purtroppo, a tutti noi e sui quali non mi soffermerò. Riforme pessime e comunque sempre a costo zero, per lo Stato, ma non per l'avvocato e non per il cittadino!

Dopo avere assestato questo colpo da vero campione, un "destro/sinistro" da KO, il 2013 è stato per noi un anno nel quale abbiamo vanamente cercato di riprendere i sensi.

Il 2013 infatti è stato un anno duro, durissimo, che ha visto abbattere il nostro fatturato del 20-30%; colleghi che si sono cancellati dall'albo, studi che hanno lasciato a casa impiegati e collaboratori, che non prendono più praticanti, che non hanno pagato la Cassa di previdenza e l'illegittimo acconto IVA perché non avevano le necessarie provviste, colleghi che fanno le pulizie dello studio da soli. Avvocati umiliati nello spirito e nella carne.

Ma, volendo chiudere in bellezza, i nostri politici ci hanno presentato a fine anno un disegno di legge che hanno voluto definire, forse con cattiva ironia, "per l'efficienza del processo civile". Un disegno di legge che la dice lunga su ciò che ci aspetta, se passerà, in questo 2014.

Infatti, dopo avere compresso a più non posso il diritto di difesa con i vari filtri in appello e in cassazione, la reintroduzione della media/conciliazione, l'abbreviazione dei termini a difesa, l'aumento esponenziale del contributo unificato, l'introduzione del contributo unificato anche nelle materie finora esenti, l'aumento del versamento forfettario (la marca da bollo) che accompagna il contributo unificato, da 8 a 27 euro (aumento superiore al 300%); dopo tutto questo, e mi fermo qui perché sono un ottimista, con il nuovo disegno di legge il governo propone:

- la motivazione della sentenza a pagamento: proposta indecente e comunque improponibile, non solo contraria al dettato costituzionale (art. 111, che testualmente recita al 6° comma: "tutti i provvedimenti devono essere motivati"), ma contraria anche al buon senso: è mai possibile che un cittadino possa perdere una causa, peraltro dopo avere atteso per anni e speso quello che ha speso, senza neppure sapere il perché?
- la condanna solidale dell'avvocato in caso di pronuncia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ipotesi per la quale si è espressa in maniera assai critica anche l'Associazione Nazionale Magistrati: essa "tradisce un pregiudizio negativo, contrasta col carattere professionale della prestazione legale e confonde la posizione dell'avvocato con quella della parte assistita";
- l'obbligo dell'a.t.p. a pena di improcedibilità in materia di r.c.a. e responsabilità medica, caricando ancora una volta di costi e senza risultato il cittadino;



- il giudice unico in appello per alcune materie per nulla secondarie;
- il rinvio alla motivazione del provvedimento impugnato;
- il passaggio d'ufficio al rito sommario.

Le conseguenze prodotte in questi ultimi anni da una tale trasformazione del processo e della giustizia sono sotto gli occhi di tutti. Le più gravi sono sicuramente la disaffezione del cittadino verso la giustizia, e un intollerabile e pericoloso divario tra chi è economicamente più forte e chi è culturalmente ed economicamente più debole. Conseguenze che vanno rimediate con urgenza assoluta.

Da un altro punto di vista, possiamo certamente affermare che la nostra libera professione ha sicuramente perso *appeal*. Essere iscritti a un albo non è più considerato un traguardo prestigioso.

Del resto, e anche qui è dramma, i giovani hanno perso interesse anche per gli studi universitari: per la prima volta dal dopoguerra nell'anno accademico 2011/2012 vi sono stati più laureati che nuove iscrizioni nelle università italiane.

C'è una fuga dei più meritevoli. I giovani percepiscono un eccesso di sacrificio a fronte di un modesto compenso economico, che comunque arriva dopo troppo tempo.

Politici e opinione pubblica ci considerano, quando va bene, corporativi, comunque tutti evasori, in alcuni casi inutili.

Eppure:

- dal mondo del professioni arriva il 16% del PIL italiano:
- la ricchezza prodotta dall'avvocatura si aggira tra i 7,5 e gli 8 milioni di euro all'anno;
- gli avvocati italiani sono 220.000 circa e i liberi lavoratori iscritti agli Ordini professionali sono circa 2 milioni e 300 mila, e danno lavoro a circa 2 milioni di persone.

Non possiamo tacere; non riusciranno a farci tacere. Sono certo che tutti noi, avvocati e cittadini di questa nostra vecchia Europa, vogliamo:

- un processo in tempi ragionevoli, con regole semplici e celebrato dal giudice naturale precostituito per legge e non da un giudice onorario;
- sentenze motivate e comprensibili;
- un accesso alla giustizia alla portata di tutti e per tutti;
- rispetto e dignità della funzione difensiva;
- un accesso agli albi regolamentato;
- sostegno ai giovani meritevoli che intendono intraprendere la professione;
- l'abbattimento dei tempi, morti e improduttivi, dedicati a inutili adempimenti burocratici gestionali, contabili e fiscali.

Vogliamo infine che siano abbattuti i pregiudizi che politici e governanti hanno nei confronti della nostra professione, che deve tornare a essere valutata come un importante valore aggiunto all'economia del nostro Paese.

Sul tema della giustizia siamo consapevoli delle responsabilità che abbiamo; sul fatto che se non ci battiamo noi per i diritti dei nostri clienti e dei cittadini, nessuno lo farà.

Abbiamo splendidi esempi di avvocati come Ghandi. Più recenti come Mandela. Ma anche tanti altri, ignoti; ma al pari loro esempi di uno spirito che non muta nel tempo, come gli avvocati turchi che nel giugno scorso sono stati brutalmente trattati e arrestati per avere manifestato per la libertà di espressione e sono stati prelevati e trascinati fuori dal palazzo di giustizia di Istanbul.

Vorrei concludere questa parte con una bellissima frase di un nostro ispirato e illuminato collega, l'avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli: "crediamo di non ingannarci se pensiamo che al fondo di tutto, proprio nei moti e nei conflitti del vivere civile sia immanen-

te e riconoscibile la ragione storica ed eterna che dell'avvocato fa un cittadino con un'aggiunta che è sua propria e peculiare: quella di dover essere sempre portatore di quella prudentia (che è conoscenza, sapienza, e fedeltà etica) di cui ha istituzionalmente bisogno lo Stato da quando il processo è sceso tra i mortali come mezzo per risolvere nella iustitia la ferina realtà del bellum omnium contra omnes."

. . .

Ciò detto, la nostra assemblea annuale è anche il momento più significativo della nostra partecipazione all'Ordine forense. E'l'assemblea nella quale si fanno le valutazioni sull'operato svolto e su quello da svolgere, offrendo contributi e idee di cui tutti noi siamo e dobbiamo essere portatori nell'interesse comune.

L'attività di Consiglio è stata intensa: tutti i lunedì pomeriggio si sono tenute le adunanze e tutti i mercoledì pomeriggio si sono celebrati procedimenti disciplinari, ed è proseguita l'attività di opinamento, nonché quella quotidiana di ricevimento allo sportello; momenti impegnativi, preceduti da adeguata preparazione e da istruttorie da parte dei Consiglieri e delle relative Commissioni, costretti a operare in spazi, purtroppo, inadeguati.

A tale proposito, comunico che i 140 anni verranno celebrati anche all'insegna di nuovi e ampi spazi ottenuti per il nostro Consiglio. A giorni ci verranno consegnati, infatti, i locali attigui che si snodano nel prolungamento del corridoio che porta alle aule della Corte d'Appello; ci verranno consegnati i locali posti all'ammezzato dello scalone principale, destinati ad archivio; e ci sono già stati consegnati ampi locali in via Sant'Isaia, di fronte alla sede dell'Organismo di mediazione, destinati al Consiglio di Disciplina, istituito con la nuova legge professionale e che diverrà operativo all'inizio dell'anno prossimo.

Pochi numeri, ma significativi; qualche altra statistica la farà il nostro Consigliere Segretario:

- avvocati iscritti al 31 dicembre 2013: 4.538, di cui 944 cassazionisti;
- praticanti iscritti al 31 dicembre 2013: 1.052, di cui 437 con patrocinio e 389 iscritti nell'anno.

Ringrazio sentitamente e con riconoscenza, a nome di tutta l'avvocatura, tutti i Consiglieri, per l'impegno profuso anche in questo anno. So che non sempre appare il nostro lavoro, e siamo consapevoli che non sempre si riesce a fare ciò che andrebbe fatto, ma vi prego di credere che il lavoro svolto ha dell'incredibile e che l'attività del Consiglio andrebbe svolta a tempo pieno.

Dal 1999 essa è sostenuta anche dall'attività della Fondazione Forense Bolognese, e dall'anno 2013 da "Auxilium", associazione senza scopo di lucro, inizialmente pensata per risolvere il problema venutosi a creare per le trascrizioni dei trasferimenti immobiliari nell'ambito delle separazioni e divorzi, ma che si propone, più ampiamente, "di promuovere, coordinare e sostenere iniziative utili alla fruizione del servizio-giustizia e delle attività a essa connesse svolte dagli iscritti all'Albo degli Avvocati di Bologna, con particolare riferimento agli incarichi conferiti e/o conferibili dall'autorità giudiziaria civile, penale e amministrativa, allo scopo di elevare e qualificare la professionalità degli iscritti all'Albo e di consentire lo svolgimento delle attività connesse agli incarichi stessi, nel rispetto dei precetti giuridici e dei principi deontologici che sono posti a fondamento della professione di Avvocato, avendo riguardo anche a tutte quelle innovazioni di carattere tecnologico e informatico che possano risultare utili, e di contribuire a una più efficace gestione degli incarichi stessi".

Come noto, la legge di stabilità, tra l'altro, ha ridotto del 30% i compensi dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. E ciò a fronte di una forte richiesta di questo diritto, tenuto conto che

solo a Bologna la nostra Commissione ha ricevuto e lavorato 1.988 istanze di ammissione, delle quali 1.931 sono state ammesse e 57 respinte; le istanze più ricorrenti sono state quelle in materia di separazione, affidamento e mantenimento, in generale nel diritto di famiglia; sono aumentate a livello esponenziale le istanze in favore degli immigrati ex art. 35 del d.lgs. n. 25/2008 contro il diniego della protezione internazionale (390 istanze), sia avanti al Tribunale di Bologna sia avanti la Corte d'Appello di Bologna. Per questo lavoro va il nostro particolare ringraziamento ai Consiglieri avvocati Annalisa Atti, (responsabile della Commissione), Chiara Rigosi e Federico Canova, nonché alle nostre impiegate Mariafrancesca Pizzi e Cristina Pilotti.

Allo stesso ufficio fa riferimento anche la "Commissione per i pareri di congruità delle note penali per difese d'ufficio", alla quale partecipano i Consiglieri avvocati Antonio Spinzo (referente), Guido Clausi-Schettini, Marco D'Apote e Tiziana Zambelli. Nell'anno 2013 sono state depositate 389 richieste di opinamento per le difese d'ufficio.

L'Organismo di Mediazione, diretto dal Consigliere avv. Annalisa Atti, dopo la nota sentenza ha ripreso con vigore la sua attività.

Nel corso del 2013 si è intensificata l'attività dell'Osservatorio sulla giustizia civile, alla quale si è ora affiancata quella dell'Osservatorio sulla giustizia penale. Di ogni protocollo, così come del resto di ogni notizia ritenuta rilevante, gli avvocati sono sempre stati regolarmente e tempestivamente informati a mezzo della e-mail. Tra i nuovi protocolli sottoscritti nell'anno, rammento ad esempio quello con l'Agenzia delle Entrate, quello con Comune e Provincia sui servizi demografici, quello con il Comune, la Regione, la Prefettura e altri enti sull'esecuzione degli sfratti. E poi quello penale e quello con la Corte d'Appello.

Per il Consiglio partecipano all'Osservatorio civile i Consiglieri avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli (che ne è il referente), Annalisa Atti, Stefano Goldstaub, Alessandro Lovato, Gino Martinuzzi, Flavio Peccenini e Chiara Rigosi; ai suoi lavori partecipano e contribuiscono anche colleghi rappresentanti delle associazioni forensi A.N.F., A.I.A.F., Camera Civile "Alberto Tabanelli", A.G.E.R., AMI, Camera Minorile dell'Emilia-Romagna, A.I.G.A. Per l'Osservatorio sulla giustizia penale, i Consiglieri avvocati Marco D'Apote (referente), Guido Clausi-Schettini, Antonio Spinzo e Tiziana Zambelli.

I sette componenti del "Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bologna", avvocati Rosa Lucente (Presidente), Angiola Vancini (Segretario), Katia Lanosa, Fausto Sergio Pacifico, Sergio Palombarini, Orietta Pasceri, Antonella Rimondi, ai quali vanno aggiunti i componenti designati dal Consiglio dell'Ordine, Consiglieri avvocati Annalisa Atti e Chiara Rigosi, proseguono nella loro opera tesa a promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori sul genere che limiti di diritto o di fatto la parità nell'accesso e nello svolgimento della professione forense, favorendo la cultura del rispetto verso le differenze e contrastando i comportamenti discriminatori.

Consiglieri avvocati Alessandro Lovato (referente) e Stefano Goldstaub per il civile, Marco D'Apote e Antonio Spinzo per il penale, stanno portando avanti una parte tanto importante quanto delicata di mutamento della nostra attività professionale, dedicata all'informatizzazione e al processo telematico.

L'organizzazione del piano formativo è assai articolata. Essa va dalla "Commissione accreditamento eventi formativi", composta dai Consiglieri Antonio Spinzo (referente), Annalisa Atti, Chiara Rigosi e Lorenzo Turazza, che ha curato gli accreditamenti di 418 eventi for-



mativi non promossi dal Consiglio o dalla Fondazione, alla "Commissione verifica assolvimento dell'obbligo formativo" affidata all'Ufficio di Presidenza e il cui referente è il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti, mentre agli avvocati Marco D'Apote (referente), Fausto Sergio Pacifico e Maria Grazia Tufariello è affidato il "Corso di aggiornamento e perfezionamento in diritto minorile penale".

L'attività del Consiglio è in parte supportata anche dalla Fondazione Forense Bolognese, che organizza la formazione per gli avvocati, la scuola per i praticanti e svolge un'importante funzione di aggregazione promuovendo, organizzando e coordinando attività ludiche, di solidarietà e sportive. Al suo Direttore avv. Stefano Dalla Verità rivolgo un particolare e sincero ringraziamento per l'attività prestata con ammirabile passione e senza risparmio di energie fisiche e mentali; al consiglio di amministrazione composto dagli avvocati Antonio de Capoa, Flavio Peccenini, Bruno Sazzini e Lorenzo Turazza, al Segretario avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, al Tesoriere avv. Gino Martinuzzi, al Comitato scientifico e al Collegio dei revisori dei conti, un sentito e altrettanto sincero ringraziamento per il lavoro svolto.

La nostra Fondazione, nel corso del 2013, ha organizzato:

- 14 eventi di deontologia, previdenza e ordinamento forense, per un totale di 40 crediti, svolti gratuitamente e con un'affluenza di 5.960 partecipanti;
- 173 eventi di aggiornamento professionale gratuiti e a pagamento, per un totale di 693 ore e con un'affluenza di 25.981 partecipanti.

Oltre a questo impegno, non indifferente, vanno segnalate alcune particolari iniziative culturali, quali ad esempio il "progetto libro" e i cineforum, nonché iniziative ludiche e di solidarietà come la festa di Sant'Ivo, il Festival di Santo Stefano, il coordinamento dello Jus Bologna Sport sotto il quale si sono riunite, in una sorta di federazione, le varie anime sportive forensi: attualmente sono nove le specialità sportive organizzate che vengono praticate dai nostri colleghi e più specificamente: il calcio, lo sci, il ciclismo, l'equitazione, il tennis, il basket, il nuoto, il podismo, il golf. I risultati? Splendidi. Grande armonia e amicizia, campioni italiani di calcio, campioni italiani di ciclismo, sul podio nel podismo. Hanno dato prova non solo di indubbie qualità atletiche, ma anche di grande sensibilità umana e sociale, partecipando ad esempio alla "colletta alimentare" (tutti gli sportivi si sono dati il cambio presidiando un supermercato dalle ore 8 alle 20, raccogliendo oltre nove quintali di generi alimentari destinati a famiglie bolognesi bisognose.

Un'ottima immagine del nostro Foro portata anche in giro per l'Italia. A questi colleghi va la nostra riconoscenza.

Numerosi avvocati e praticanti abilitati si sono rivolti al "Servizio di consulenza della Cassa Forense", istituito presso il Consiglio dell'Ordine, per chiedere informazioni circa l'iscrizione alla Cassa Forense, l'utilizzo del proprio accesso personalizzato, la trasmissione del Modello 5, informazioni sul trattamento pensionistico. Il servizio viene svolto dai nostri due Delegati alla Cassa Forense, gli avvocati Michelina Grillo e Giovanni Cerri, nella giornata di lunedì, nei locali del Consiglio posti all'ammezzato. Tale servizio si affianca alla storica iniziativa dello "Sportello Previdenza" organizzato dal Sindacato Avvocati presso la propria sede.

Ora ci alziamo in piedi, per ricordare, in un minuto di raccoglimento, i colleghi iscritti al nostro Albo che sono mancati nel corso dell'anno 2013, rinnovando ai loro famigliari le nostre condoglianze e i nostri più sinceri sentimenti di solidarietà: avvocati Salvatore d'Errico, Luciano Golinelli, Giorgio Lo Munno, Piero Puppini, Luigi Maria Rogari, Mario Sarzani, Giorgio Stegani, Carlo Emanuele Traina Chiarini. Ricordiamo anche quei colleghi e ci stringiamo intorno alle loro famiglie che, pur non più iscritti e per quanto ci può essere noto, sono mancati nel corso del 2013: avvocati Giuliano Artelli, Vittorio Conti, Francesco Grillo, Teresa Pierantoni, Donatella Venturoli.

Volgendo al termine di questa mia relazione di fine anno, non possono mancare i ringraziamenti a tutti i dipendenti e collaboratori del Consiglio, per la loro professionalità, disponibilità e pazienza.

Ringrazio anche l'avv. Patrizio Trifoni, presidente del Conservatorio G.B. Martini di Bologna, per l'ospitalità offerta e per averci dato l'opportunità di tenere la nostra assemblea annuale in questo tempio della musica. Un'occasione che ci consente, oggi, anche di ricordare il grande maestro Claudio Abbado, al quale la città di Bologna darà domani l'estremo saluto.

E ringrazio infine tutti i colleghi che con il loro sostegno, il loro lavoro, le loro idee e la loro partecipazione a questa assemblea, ci hanno aiutato nello svolgimento del nostro incarico, dando maggiore significato a quei sacrifici ai quali sono chiamati i Consiglieri per poter svolgere il compito loro affidato e corrispondere alla fiducia accordata.

Grazie anche per la vostra attenzione e pazienza e mi scuso per le eventuali omissioni, non volute.





IN QUESTO NUMERO DI BOLOGNA FORENSE

Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Il periodo trascorso fra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 è stato, per l'attività del Consiglio dell'Ordine, molto intenso. La progressiva emanazione dei regolamenti e dei decreti attuativi della nuova legge forense ha impegnato il Consiglio nel dare, a propria volta, esecuzione al nuovo assetto ordinamentale, ad esempio predisponendo quanto necessario all'istituzione dello Sportello per il cittadino e del Consiglio distrettuale di disciplina, dei quali entrambi parleremo nel dettaglio nel prossimo numero.

Di tutta tale attività, come di tutta quella che ha – in generale – impegnato il Consiglio, si trova riferimento e rendicontazione nei consueti estratti dai verbali delle adunanze del Consiglio, che vengono tradizionalmente pubblicati sulla nostra Rivista, in ossequio al principio di più ampia trasparenza delle decisioni che vengono adottate dal Consiglio.

Oltre alla consueta attività amministrativa istituzionale, il Consiglio ha chiuso il 2013 e aperto l'anno nuovo con due eventi ai quali ha inteso dare la più ampia pubblicità, per favorirne la maggiore partecipazione possibile da parte dei propri iscritti. Si tratta di due occasioni che, seppure diverse nei contenuti, hanno coltivato la medesima finalità: quella di un Ordine aperto e partecipativo, sia nei confronti dei propri iscritti sia rispetto alla comunità cittadina.

Per la prima volta, il Consiglio dell'Ordine si è fatto promotore di una grande festa di Natale, che si è svolta in un Teatro Duse gremito non solo di avvocati, con i presenti tutti accomunati nell'intento di raccogliere fondi di beneficenza che sono stati destinati all'associazione "Libera – contro le mafie" di don Luigi Ciotti; la seconda occasione è stata l'annuale assemblea ordinaria degli iscritti, che – anche in questo caso, per la prima volta - non si è tenuta come di tradizione negli angusti locali del Consiglio, ma si è aperta a una più ampia partecipazione grazie al fortunato connubio con il Conservatorio "G.B. Martini" di Bologna, che ha anche consentito a coloro che vi hanno partecipato di scoprire uno dei luoghi più preziosi e nascosti della nostra città.

Di entrambi questi eventi, che hanno richiesto un importante sforzo organizzativo (ampiamente ripagato dalle tante manifestazioni di adesione e di gradimento che sono pervenute), è possibile leggere nelle pagine di questo numero di Bologna Forense: rispettivamente, nello speciale che abbiamo inteso dedicare alla riuscita manifestazione "Avvocanto", anche quale sentito ringraziamento ai colleghi che vi si sono esibiti con sorprendente professionalità, e nell'editoriale del Presidente avv. Sandro Callegaro, che ripercorre la relazione dallo stesso svolta in occasione dell'assemblea annuale, nella quale ricorda anche come il 2014 sia un anno importante per l'avvocatura bolognese, che festeggia il 140° anniversario dalla costituzione del proprio Ordine forense, ricorrenza che abbiamo voluto salutare in copertina.

Il 2014 verrà anche ricordato come l'anno del processo civile telematico, tematica che il Consiglio segue da sempre con grande attenzione e con costanti investimenti, di impegno ed economici. Il Consigliere avv. Stefano Goldstaub ha svolto alcune interessanti riflessioni sul ruolo dell'avvocato che cambia, in un processo che si rinnova nella modernità delle scelte organizzative che lo sorreggono.

Un'altra attività particolarmente intensa è stata, nel periodo documentato da questo numero, quella disciplinare; in particolare, come abbiamo voluto raccontare, è stato dato inizio alla celebrazione dei procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti che non hanno assolto l'obbligo di formazione continua nel primo triennio formativo, circostanza che il Consiglio - nel rispetto della stragrande maggioranza degli iscritti che hanno puntualmente assolto tale obbligo, così come nell'affermazione del proprio dovere di vigilanza deontologica non intende assolutamente lasciare priva della dovuta attenzione.

È poi proseguita la continua e consolidata attività dell'Osservatorio sulla giustizia civile, cui si è aggiunto il neocostituito Osservatorio sulla giustizia penale. Alcuni protocolli sottoscritti in anni recenti hanno già incontrato la necessità del loro aggiornamento, e di ciò diamo conto con gli articoli di commento dell'avv. Giovanni Delucca e del

PRESENTAZIONE DEL DIRETTORE EDITORIALE



Consigliere avv. Lorenzo Turazza, segnalando in particolare la prosecuzione dell'innovativa esperienza dell'associazione "Auxilium".

Continua la particolare attenzione che, su queste pagine, viene dedicata alla materia deontologica e disciplinare, con un'allargata pubblicazione di alcune significative decisioni emesse dal Consiglio dell'Ordine e con anche un'approfondita analisi del Consigliere avv. Annalisa Atti sugli aspetti deontologici della pubblicità dell'avvocato.

I "ministri degli esteri" del nostro Ordine, Consiglieri avvocati Federico Canova e Guido Clausi-Schettini, ci relazionano – con la consueta esaustività – sull'annuale consesso internazionale della F.B.E. (il C.N.F. europeo), al quale il nostro Consiglio sempre partecipa.

Ringraziamo poi l'avv. Giovanni Cerri, Delegato per l'Ordine di Bologna alla Cassa Forense, e gli avvocati Giovanni Delucca, Bruno Sazzini e Bruno Micolano per le preziose testimonianze del proprio impegno nel mondo forense istituzionale ovvero associativo, delle quali hanno inteso generosamente mettere a parte l'intera avvocatura bolognese. Una menzione particolare spetta al collega (oltre che Consigliere della Regione Emilia-Romagna) Antonio Mumolo, da tanti anni impegnato nella meritoria associazione "Avvocato di strada", fondata a Bologna ma oramai diffusa in tutta Italia, che raccoglie continui attestati di apprezzamento, anche nella prestigiosa sede del Parlamento Europeo, e la cui storia ci è parso doveroso raccontare su queste pagine.

Alcuni grandi avvocati ci hanno purtroppo lasciati negli ultimi mesi; in particolare, nel breve volgere di tempo, tre valorosi penalisti del nostro Foro: Franco Maria Rogari, Giuliano Artelli e Salvatore d'Errico, i cui ricordi – a firma di Giuseppe "Puccio" Germano e di Lucio Strazziari – abbiamo idealmente unito a quelli pronunciati dal prof. avv. Federico Carpi e dal Presidente avv. Sandro Callegaro a ricordo del prof. avv. Enrico Redenti nel 50° anniversario della sua morte.

La prima parte del 2014 è stata purtroppo segnata anche dalla prematura scomparsa di Peppino Di Risio, da lungo tempo collaboratore del Consiglio dell'Ordine e degli avvocati del Foro di Bologna, da ultimo nella Biblioteca del Consiglio. Peppino ci ha lasciati con la serenità e la dolcezza d'animo che lo distinguevano, al termine di un percorso di malattia affrontato sempre con dignità e coraggio. Di lui ricorderemo la mitezza e le doti di inesauribile gentilezza e disponibilità: qualità che lo avevano reso amico di tutti gli avvocati, dei colleghi e di tutti coloro che avendolo conosciuto - non hanno potuto che volergli bene. Lo ricorderemo anche come colui che ha materialmente curato la stampa di Bologna Forense, dal 1993 sino al 2005.

Una delle rubriche più seguite è "Non solo diritto", dove vengono recensiti i libri scritti da avvocati del nostro Ordine, di contenuto non giuridico. In un Foro ricco di scrittori, presentiamo la recensione del bel libro del collega Gian Franco Fusco, ottimamente recensito dalla collega Christina Varoutsikou, referente della rassegna "Progetto libro" della Fondazione Forense Bolognese.

Non potevano certo mancare le epiche gesta degli avvocati dello Jus Bologna Sport; in questo numero ci soffermiamo in particolare sulle ultime prodezze dei colleghi ciclisti e tennisti, ringraziando i Presidenti dei rispettivi gruppi sportivi, i colleghi Manlio D'Amico e Saverio Luppino.

Come sempre, conclude il numero la rubrica "Dulcis in fundo", nella quale cerchiamo sempre di dare un tocco di benaugurante leggerezza. Il Presidente avv. Callegaro ci segnala alcune divertenti – e, insieme, profonde – poesie di due colleghi torinesi: Mario Napoli (Presidente del Consiglio dell'Ordine di Torino) e Paolo Berti.

Questo e altro troverete nelle pagine che seguono, e che vi affidiamo con la rinnovata speranza che possano incontrare la vostra curiosità e il vostro interesse. Buona lettura.

BOLOGNAFORENSE

Chuno1874 Regno d'Italia

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli

(periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2013)

- 1) Edilizia giudiziaria
- 2) Funzionamento degli uffici giudiziari
- 3) Informatizzazione e processo telematico
- 4) Osservatori sulla giustizia
- 5) Organismo di Mediazione Forense
- 6) Congressi, convegni, corsi e altre iniziative
- 7) Congresso Nazionale Forense
- 8) Nomine e incarichi
- 9) Praticanti e patrocinatori avvocati
- 10) Iscrizioni all'Albo, ai Registri o ad Elenchi
- 11) Autorizzazioni
- 12) Deontologia
- 13) Opinamento note, tariffa e parametri
- 14) Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato
- 15) Consiglio Nazionale Forense
- 16) Cassa di Previdenza e Assistenza Forense
- 17) Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia-Romagna
- 18) Associazione "Auxilium"
- 19) Associazioni forensi
- 20) Pari opportunità
- 21) Jus Bologna Sport
- 22) Varie

1) EDILIZIA GIUDIZIARIA Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla riunione della Commissione di manutenzione del 18 luglio 2013.

Nella riunione è stato affrontato il problema dell'individuazione di ulteriori spazi attigui a Palazzo Legnani-Pizzardi per le esigenze del Tribunale. L'Ing. Raffaela Bruni del Comune di Bologna ha illustrato l'attuale situazione, in esito alla pubblicazione del bando per il reperimento dei nuovi spazi per uffici giudiziari: il bando è scaduto l'11 luglio 2013 e sono

pervenute cinque offerte in busta chiusa, attualmente custodite in una cassaforte del Comune, in attesa della costituzione della Commissione di Gara, per l'apertura delle buste e la valutazione delle offerte.

Il Presidente Avv. Callegaro ha chiesto che in tale Commissione possa essere prevista anche la partecipazione di un rappresentante dell'Avvocatura, ed è tornato a segnalare – come già in precedenti riunioni – la necessità che nel calcolo delle superfici necessarie venga tenuto conto delle esigenze di spazi anche per l'Avvocatura.

All'esito di ampia discussione, la Commissione di Manutenzione ha espresso parere favorevole alla costituzione della Commissione di Gara con cinque membri: il Comune di Bologna, in persona della stessa Ing. Bruni, con funzione di Presidente, e dell'Ing. Anna Caputo, Dirigente del settore Patrimonio, l'Arch. Leonardo Scarcella in rappresentanza del Ministero della Giustizia, e due rappresentanti degli uffici giudiziari che saranno destinatari degli immobili.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento, rimanendo in attesa dei successivi sviluppi.

(adunanza del 22 luglio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione della Commissione di Manutenzione del 19 settembre 2013**.

Nella riunione si è trattato dello stato di manutenzione del Palazzo Baciocchi, sede della Corte d'Appello, e dei tempi di consegna dei nuovi locali attualmente ancora in via ristrutturazione e adeguamento.

L'Ing. Raffaela Bruni, per il Comune di Bologna, ha illustrato le ragioni economiche che hanno causato i ritardi nella consegna. Su sollecitazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine, è stato steso un programma di lavoro e di spese con scadenze precise, che dovrebbero portare, alla fine di novembre 2013, alla consegna al Consiglio dell'Ordine dei tre locali che si estendono in contiguità con la Biblioteca dell'Ordine.

Inoltre, è emerso che l'Ufficio del Giudice di Pace lamenta la impossibilità di continuare a gestire l'archivio dei fascicoli di parte delle cause concluse, e chiede la disponibilità del Consiglio dell'Ordine a farsi carico delle restituzioni, come già avviene per il Tribunale e la Corte d'Appello.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per la partecipazione e il riferimento, rimanendo in attesa di conoscere i successivi sviluppi.

(adunanza del 23 settembre 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione della Commissione di Manutenzione del 16 ottobre 2013**.

Nel corso della riunione la rappresentante del Comune di Bologna Ing. Raffaela Bruni ha comunicato l'esito della procedura di manifestazione d'interesse per il reperimento di ulteriori spazi idonei per le necessità degli Uffici Giudiziari. Sono pervenute cinque offerte di spazi, di cui quattro sono state dichiarate inammissibili per carenza del requisito richiesto di vicinanza alle attuali sedi degli Uffici Giudiziari; l'unica domanda che è stata dichiarata ammissibile è quella della Max Immobiliare s.r.l., relativa all'immobile della ex Maternità in via d'Azeglio, per circa 6.800 mq. (pari a circa tre quarti dell'intero immobile), all'interno del quale il Comune ha identificato, a una prima analisi, la possibilità di collocare 92 uffici e 130 dipendenti.

Per la valutazione sulla distribuzione all'interno dell'immobile della ex Maternità degli ulteriori spazi per gli Uffici Giudiziari è stato costituito un "comitato tecnico ristretto", al quale il Presidente Avv. Callegaro ha chiesto venisse ammessa a partecipare anche l'Avvocatura, al fine di garantire che nel nuovo immobile vengano previsti spazi adeguati per gli Avvocati, anche per l'attesa. La partecipazione dell'Avvocatura non è stata tuttavia prevista, ancorchè sia stato garantito che delle esigenze espresse si terrà adeguato conto nella sede della Commissione di Manutenzione, che comunque dovrà valutare i lavori del comitato tecnico ristretto.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento, rimanendo in attesa dei successivi sviluppi.

(adunanza del 21 ottobre 2013)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sul **sopralluogo**, eseguito il 6 novembre 2013 per delega della Commissione di Manutenzione, **all'edificio della ex Maternità in via D'Azeglio**, per una presa visione ai fini della valutazione, a opera della Commissione di Manutenzione, della compatibilità e adeguatezza dello stesso a ospitarvi uffici giudiziari.

Al sopralluogo hanno partecipato, per il Consiglio dell'Ordine, il Presidente Avv. Sandro Callegaro e il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli; per il Tribunale, il Presidente Avv. Francesco Scutellari e la Dirigente Dott. Elena Barca; per l'Ufficio del Giudice di Pace, il Coordinatore

Avv. Antonio Pederzoli e la Dirigente Dott. Anna Rita Capodieci; per l'U.N.E.P., il Dirigente Dott. Gianfranco Corona e la Dott. Ivana Capobianco; per il Ministero della Giustizia, l'Arch. Leonardo Scarcella; per la proprietà, l'Arch. Franco Ghedini; per il Comune, il Geom. Sandro Sacchini.

Nel corso del sopralluogo sono stati visitati i locali, attualmente liberi (a parte quelli occupati dall'asilo) e da ristrutturare, che verrebbero presi in affitto dal Comune per essere destinati a uffici giudiziari, per poter così liberare i locali attualmente presi in affitto per l'U.N.E.P. e per l'Ufficio del Giudice di Pace, oltre che per decongestionare gli uffici che oggi sono ospitati all'interno del Tribunale.

L'Arch. Ghedini ha comunicato che la proprietà, nonostante il bando del Comune sia per una struttura di 6.500 mq., metterebbe a disposizione la maggiore superficie di 7.500 mq., riservandosi di tenere per sé una superficie di 1.500 mq., da destinare ad attività commerciali compatibili con gli uffici giudiziari. Nel sottosuolo verrebbero poi ricavati tre piani interrati adibiti a parcheggi, dei quali uno verrebbe riservato agli uffici giudiziari e gli altri due mantenuti dalla proprietà, che li destinerebbe al pubblico allo stesso costo orario dei parcheggi sulla pubblica via, a seguito di un accordo in tal senso con il Comune. La presenza dell'asilo, a detta dell'Arch. Ghedini, non costituirebbe ostacolo né all'avvio dei lavori di ristrutturazione, né al successivo utilizzo dell'immobile quale sede di uffici giudiziari, poiché si tratterebbe di aree totalmente indipendenti

Sono state esaminate, nel corso del sopralluogo e nella riunione a seguire che si è tenuta nella stanza del Presidente del Tribunale, le varie possibilità di collocazione nell'edificio della ex Maternità di uffici giudiziari, precisando che ogni decisione sul punto è comunque prematura e in ogni caso riservata alla Commissione di Manutenzione.

A un primo esame, è apparso che l'edificio della ex Maternità sarebbe inidoneo a ospitare tutto il comparto civile del Tribunale, che attualmente, nella sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi, occupa una superficie di gran lunga maggiore dei 7.500 mq. disponibili. Una soluzione che appare invece praticabile potrebbe essere quella di trasferire nella ex Maternità tutti gli uffici giudiziari del Tribunale Penale, che attualmente occupano a Palazzo Legnani-Pizzardi una superficie di 6.200 mq. A questi potrebbe aggiungersi l'U.N.E.P., che nella attuale sede di vicolo Monticelli occupa una superficie di 860 mq.

In questo modo si libererebbero 6.200 mq. all'interno di Palazzo Legnani-Pizzardi, che potrebbero essere utilizzati in parte per ospitare l'Ufficio del Giudice di Pace (che nella sede attuale di via Barontini occupa una superficie di circa 3.600 mq.) e in parte per redistribuire e meglio organizzare gli uffici giudiziari civili del Tribunale, che sono in sofferenza.

Infine, l'Arch. Ghedini ha dichiarato che, dal momento in cui venisse firmato il contratto con il Comune, la proprietà sarebbe in grado di garantire la consegna dell'immobile completamente ristrutturato nel termine di un anno e mezzo.

Il Consiglio, ringraziato il Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli per il riferimento, delibera di mandare al Presidente di porre all'ordine del giorno la questione dell'adeguatezza dell'immobile della ex Maternità a ospitare uffici giudiziari in prossima adunanza, comunque prima della prossima riunione della Commissione di Manutenzione, riservando ogni valutazione ed eventuale determinazione.

(adunanza dell'11 novembre 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione della Commissione di Manutenzione del 12 dicembre 2013**, dedicata all'individuazione dei nuovi spazi da destinare all'edilizia giudiziaria cittadina.

Va preliminarmente rammentato che il Comune di Bologna aveva sottoposto alla Commissione di Manutenzione la necessità di ottemperare alle recenti normative di contenimento della spesa pubblica (cd. *spending review*), che impongono la riduzione del 15% dei canoni di locazione per gli immobili destinati a uffici giudiziari. Conseguentemente, sommando gli attuali costi per le locazioni (Palazzo Legnani-Pizzardi per il Tribunale, Ufficio del Giudice di Pace, U.N.E.P., D.G.S.I.A., ecc.) e detratta la percentuale del 15%, si è ricavato l'importo che il Comune potrà destinare all'edilizia giudiziaria di Bologna.

Ciò comporta la disdetta di tutti i contratti di locazione in corso, a eccezione di quello per Palazzo Legnani-Pizzardi.

Il totale della superficie ritenuta necessaria a soddisfare le esigenze degli uffici ha dovuto trovare soddisfazione, quindi, nell'ambito di detto importo.

Il Comune ha dato corso conseguentemente a un bando di evidenza per il quale sono pervenute alcune offerte non conformi ai requisiti previsti dal bando e un'unica offerta rispondente ai requisiti del bando, relativa al complesso immobiliare della ex Maternità di via d'Azeglio.

Il rappresentante del Ministero della Giustizia, Arch. Leonardo Scarcella, ha provveduto

a redigere uno studio di fattibilità che ricomprende una ridistribuzione complessiva dei vari uffici giudiziari, con l'esclusione di quelli ubicati a Palazzo Baciocchi in Piazza dei Tribunali.

Tre sono le ipotesi distributive risultate possibili:

- 1) all'ex Maternità: Tribunale penale (tutto), Tribunale di Sorveglianza e U.N.E.P.; a Palazzo Legnani-Pizzardi: Tribunale civile e Ufficio del Giudice di Pace;
- 2) all'ex Maternità: Tribunale penale (tutto), Tribunale di Sorveglianza; a Palazzo Legnani-Pizzardi: Tribunale civile, Ufficio del Giudice di Pace e U.N.E.P.;
- 3) all'ex Maternità: Tribunale di Sorveglianza, Ufficio del Giudice di Pace, U.N.E.P. e parte del Tribunale Civile; a Palazzo Legnani-Pizzardi: parte del Tribunale civile e Tribunale penale (tutto).

Tali ipotesi hanno trovato studio, argomentazione e motivazione nelle ipotesi progettuali del rappresentante del Ministero, che sono state depositate agli atti nella riunione della Commissione di Manutenzione. Il Presidente dà atto di avere consegnato una copia di tale incartamento a ciascun Consigliere.

Alla riunione della Commissione di Manutenzione, l'Arch. Scarcella ha dichiarato che la superficie in metri quadrati offerta dalla ex Maternità è idonea per le esigenze degli uffici giudiziari di Bologna, offrendo le tre ipotesi di ridistribuzione degli spazi come sopra illustrate.

Una volta operata la scelta di una delle tre ipotesi documentate, si dovrà poi procedere all'elaborazione dei relativi progetti esecutivi.

Il rappresentante del Ministero ha concluso, quindi, comunicando al Comune l'idoneità della ex Maternità, anche al fine di consentire al Comune di chiudere il bando di evidenza con l'assegnazione di detto immobile, procedendo poi, in un secondo tempo, alla sottoscrizione del contratto con la società proprietaria dell'immobile, all'esito della scelta distributiva.

La Commissione di Manutenzione ha deliberato conseguentemente sull'idoneità della ex Maternità, riservandosi la scelta di un'opzione fra le tre diverse come sopra illustrate.

Nel corso della riunione, inoltre, il Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini ha riferito che fra le fine dell'anno corrente e i primi giorni del gennaio 2014 saranno consegnati al Consiglio dell'Ordine i primi due locali attigui alla Biblioteca, mentre per il terzo locale (attuale stanza della Dirigente amministrativa della Corte d'Appello Dott. Marilena Cerati), a motivo di alcuni problemi logistici dovuti all'insediamento di tre nuovi Presidenti di sezione nonché ai lavori non ancora ultimati da parte del Comune, la consegna avverrà successivamente.

Il Presidente riferisce che riprenderà i contatti con le ditte che già hanno presentato preventivi per le necessarie spese di risistemazione e arredamento dei nuovi locali, riservandosi di riferire in prossima adunanza al riguardo.

Il Presidente riferisce inoltre di avere ottenuto l'assegnazione definitiva, da parte della Commissione di Manutenzione, anche della seconda parte dei locali di Via Sant'Isaia 20, da destinare al Consiglio di Disciplina, nonché dei locali di Palazzo Baciocchi posti al piano ammezzato (di fronte a quelli occupati dall'Ufficio del patrocinio a spese dello Stato), da destinare ad archivio dal momento che gli spazi attualmente a disposizione del Consiglio dell'Ordine sono assolutamente insufficienti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, ringraziato il Presidente per l'importante e lungamente atteso risultato dell'assegnazione di nuovi spazi per il Consiglio dell'Ordine, delibera di mandare al Presidente di esprimere alla prossima riunione della Commissione di Manutenzione il parere del Consiglio dell'Ordine sull'impraticabilità della terza opzione predisposta dal rappresentante del Ministero della Giustizia, nonché di comunicare in tale sede che il Consiglio si riserva di esprimere la preferenza fra la prima e la seconda opzione nel momento in cui verranno approfonditi gli aspetti della distribuzione degli spazi per l'utenza e per l'Avvocatura.

(adunanza del 19 dicembre 2013)

2) FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI
GIUDIZIARI

Riferisce il Consigliere Avv. Marco D'Apote, quale referente della "Commissione Penale", su varie lamentele pervenute da Colleghi su episodi di mancate nomine, da parte del Tribunale per i Minorenni e del C.I.E. (Centro di identificazione ed espulsione), quali difensori d'ufficio.

In particolare, il Consigliere Avv. D'Apote riferisce che sono pervenute al Consiglio ripetute lamentele circa il fatto che le nomine dei difensori d'ufficio da parte del Tribunale per i Minorenni di Bologna, della Procura della Repubblica presso quel Tribunale e della Polizia Giudiziaria, quando operi in procedimenti di competenza di tali organi giudiziari, non garantirebbero la rotazione fra gli iscritti nel relativo elenco.

Nonostante vi sia, da parte del Consiglio dell'Ordine, un costante aggiornamento dell'elenco dei difensori d'ufficio presso l'Autorità Giudiziaria minorile, e la regolare trasmissione dello stesso alla medesima Autorità, accadrebbe pertanto che la nomina del difensore d'ufficio ricada su

un numero limitato di iscritti, e comunque non su tutti, con pari frequenza.

Per comprendere come un tale fenomeno possa, in effetti, verificarsi è necessario un breve riferimento al sistema che regola l'assegnazione degli incarichi di difesa d'ufficio nei procedimenti innanzi a organi diversi dal Tribunale per i Minorenni. Si comprende in tale modo che le garanzie previste da tale sistema non sono per nulla assicurate nella sede processuale minorile.

In ottemperanza al disposto dell'art. 97 co. 2 c.p.p., nella sua attuale formulazione (introdotta dall'art. 1 co. 1 della legge n. 63 del 6 marzo 2001), il Consiglio dell'Ordine distrettuale di Bologna, in collaborazione con la Cassa Forense, ha istituito l'Ufficio Centralizzato previsto dalla norma, con il "Call-Center" disponibile 24 ore su 24.

Inoltre, a partire dall'aprile 2002, è fruibile il sito www.difensoridiufficio.it, al quale gli operatori accedono con la "userid" e con la password che il Consiglio dell'Ordine provvede ad assegnare agli Uffici (dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria) che ne facciano richiesta.

I nominativi dei difensori d'ufficio vengono inseriti nel sito dal Consiglio dell'Ordine. A ogni nominativo è associata una scheda, che resta permanentemente registrata sul sito. Il sistema organizza le schede in ordine alfabetico. Esso garantisce la rotazione delle nomine in maniera tale per cui il difensore che riceva un incarico potrà riceverne uno nuovo solamente dopo la nomina di tutti i difensori successivi (e, esauriti questi ultimi, di quelli precedenti) rispetto a lui in ordine alfabetico.

In pratica, il sistema indica i difensori da nominare rispettando l'ordine alfabetico, senza salti, dalla A alla Z.Terminato l'elenco con l'ultimo nominativo della lettera Z, il sistema ricomincia a indicare quelli con la lettera A.

Le modalità di nomina così descritte, va precisato, vengono utilizzate per i casi non urgenti (ad esempio in sede di avviso *ex* art. 415 *bis* c.p.p., di emissione del decreto di citazione a giudizio o, più in generale, in occasione del compimento degli atti richiamati dall'art. 369 *bis* c.p.p., ecc).

Per le situazioni che richiedano la reperibilità immediata di un difensore d'ufficio (ad esempio, arresti, udienze di convalida, giudizi direttissimi, perquisizioni), il sistema opera diversamente: ogni tre mesi, il Consiglio dell'Ordine elabora i turni trimestrali dei difensori d'ufficio prontamente reperibili, estraendo i nominativi dall'elenco. L'estrazione è generata da un'applicazione del programma di gestione dell'Albo. Essa garantisce la rotazione degli iscritti, nel senso che l'inserimento di un nominativo in un turno ne impedisce l'inserimento in un turno successivo, fino a quando non vengano esauriti tutti gli altri nominativi dell'elenco.

Il Call-Center, e il sito internet di cui sopra si è detto, garantiscono a loro volta che, nell'ambito dello stesso turno, non vi possa essere duplicazione di incarichi fino a quando non siano stati incaricati tutti i difensori del turno stesso.

I due elenchi rimangono attivi contemporaneamente e entrambi utilizzabili, tramite Call-Center o sito internet.

Attraverso la ricostruzione che precede si sono volute porre in luce le caratteristiche di un meccanismo, piuttosto complesso invero ma certamente efficace per garantire la rotazione imparziale delle nomine di difesa d'ufficio e in tale modo, secondo l'intendimento del legislatore, una effettività del diritto di difesa maggiore di quella che si avrebbe ove la rotazione stessa non fosse assicurata.

Orbene, nel procedimento penale minorile non è previsto né, quindi, istituito, un metodo di scelta del difensore analogo a quello sopra riassunto: l'Autorità Giudiziaria effettua la nomina semplicemente attingendo dall'elenco predisposto (su base distrettuale) dal Consiglio dell'Ordine e fatto pervenire agli Uffici Giudiziari.

Tale meccanismo, ovviamente, lascia spazi di discrezionalità nella scelta del difensore cui conferire l'incarico e, non essendo governato da automatismi, non impedisce che lo stesso soggetto riceva più incarichi rispetto ad altri.

Per porre rimedio all'inconveniente e pur tenendo conto che, per addivenire a un sistema paragonabile a quello di cui all'art. 97 c.p.p., occorre iniziare un percorso che potrebbe non consentire un immediato conseguimento dell'obiettivo, sarebbe quanto mai opportuno e, si confida, utile promuovere al più presto un dialogo con l'Autorità Giudiziaria minorile, per individuare in modo condiviso gli strumenti idonei a risolvere la situazione oggetto delle segnalazioni pervenute dai Colleghi.

Il Consiglio, ringraziato il Consigliere Avv. D'Apote per il riferimento e all'esito della discussione, delibera di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di richiedere un incontro al Procuratore Capo presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, al fine di porre all'attenzione dello stesso le tematiche oggetto del riferimento, riservando all'esito ogni ulteriore valutazione ed eventuale determinazione.

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail pervenuta in data 23 settembre 2013 dalla Dott. Rita Capodieci, Dirigente amministrativa dell'Ufficio del Giudice di Pace, la quale, in considerazione dello **stato di criticità degli archivi dell'Ufficio del Giudice di Pace**, chiede di poter consegnare all'Ufficio "Restituzione fascicoli di parte" dell'Ordine degli Avvocati di Bologna i fascicoli di parte delle cause definite a far data dal 1° ottobre 2013.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di esporre la richiesta in sede di Commissione di Manutenzione, esprimendo la disponibilità del Consiglio ad assumersi l'onere di restituzione agli Avvocati dei fascicoli di parte delle cause concluse anche presso l'Ufficio del Giudice di Pace, a condizione che venga assegnata al Consiglio anche la stanza contigua a quelle già assegnate e costituenti l'"Ufficio restituzione fascicoli", per il suo necessario ampliamento.

(adunanza del 7 ottobre 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail pervenuta in data 11 ottobre 2013 dalla Dirigente dell'Ufficio del Giudice di Pace Dott. Rita Capodieci con la quale informa di avere ricevuto lagnanze da parte della proprietà della struttura che ospita l'Ufficio del Giudice di Pace in relazione al comportamento di alcuni Avvocati che, parcheggiando le motociclette fuori dagli spazi consentiti, danneggiano e sporcano la facciata dell'immobile, per cui a breve l'Ufficio del Giudice di Pace sarà costretto a chiedere la **rimozione dei veicoli parcheggiati fuori dagli spazi consentiti**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di dare riscontro respingendo ogni ipotesi di riduzione degli spazi per i parcheggi dei motorini degli Avvocati e, anzi, chiedendo che vengano aumentati gli stalli per i parcheggi.

(adunanza del 14 ottobre 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro, in vista di una riunione che avrà in argomento il 29 ottobre 2013 con il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, sulle preannunciate richieste del Sindacato Avvocati di Bologna (A.N.F.) e della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna di poter installare, all'interno del Tribunale, **macchine fotocopiatrici e/o scanner, a disposizione dei soli Avvocati iscritti alle associazioni forensi**; riferisce inoltre di una fotocopiatrice già installata dall'A.G.E.R. presso la Sezione Lavoro del Tribunale, a seguito di accordi direttamente intervenuti fra la detta associazione e il Presidente del Tribunale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente Avv. Callegaro di richiedere al Presidente del Tribunale che venga mantenuta e riconosciuta la prerogativa esclusiva del Consiglio dell'Ordine di poter installare, a propria cura e spesa, negli spazi aperti al pubblico in Tribunale macchine fotocopiatrici o abilitate alla scansione, nell'interesse e a servizio dell'intera Avvocatura bolognese, senza limitazioni riservate ad appartenenti ad associazioni forensi.

(adunanza del 28 ottobre 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta in data 18 novembre 2013 dalla Presidente dell'Associazione Avvocati Camera Minorile dell'Emilia-Romagna Avv. Stefania Tonini con la quale, a seguito di colloquio Avv. Stefania Tonini avuto con il Presidente del Tribunale per i Minorenni Dott. Giuseppe Spadaro, recentemente insediato, segnala l'opportunità di promuovere un proficuo confronto con lo stesso, con il coinvolgimento delle locali associazioni forensi più rappresentative nell'ambito della materia familiare, al fine di agevolare un'erogazione più efficace ed efficiente della giurisdizione minorile e di favorire la realizzazione degli interessi perseguiti da quanti vi operano.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di confermare le delibere assunte in data 5 dicembre 2011 e 1° ottobre 2012 che mandavano al Presidente di prendere contatto con il nuovo Presidente del Tribunale dei Minorenni, non appena insediato, anche per organizzare un incontro nel corso del quale presentare un dossier sulle inefficienze e criticità del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi minorili, riservando all'esito ogni valutazione e determinazione.

(adunanza del 25 novembre 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sull'incontro avuto il 13 dicembre 2013 con il Procuratore della Repubblica Dott. Roberto Alfonso, da quest'ultimo convocato e con la partecipazione anche del Presidente della camera Penale "Franco Bricola" di Bologna Prof. Avv. Nicola Mazzacuva, nel corso del quale è stata illustrata la **proposta del Procuratore di chiudere, per un giorno della settimana, i servizi di Cancelleria della Procura**, tranne che per il deposito degli

atti urgenti, al fine di consentire al personale di Cancelleria di procedere all'iscrizione delle notizie di reato, che soffrono di grave arretrato.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di dare riscontro alla richiesta del Procuratore Dott. Alfonso comunicando che il Consiglio dell'Ordine, in linea generale, non può avallare scelte organizzative che comprimano il diritto di difesa ma che, pur tuttavia, è disponibile – in un'ottica generale di collaborazione fra Avvocatura, Magistratura e Dirigenza amministrativa che preveda il recupero di altri spazi di funzionalità della difesa – a rimettere la valutazione della proposta nell'ambito della sede propria dell'Osservatorio sulla giustizia penale.

(adunanza del 19 dicembre 2013)

3) INFORMATIZ-ZAZIONE E PROCESSO TELEMATICO Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'istanza presentata in data 30 settembre 2013 dall'Avv. * di autorizzazione "per effettuare le notifiche a mezzo PEC ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53".

Il Consiglio, all'esito del riferimento; rilevato che con il d.m. n. 48/2013 il legislatore ha dettato le regole tecniche per la notifica in proprio via PEC, così come disciplinata dall'art. 16 quater della legge n. 221/2012, modificata dalla legge n. 228/2012; ritenuto che per le notifiche in via telematica l'Avvocato notificante deve utilizzare il proprio indirizzo PEC "pubblico", ovvero quello comunicato al proprio Consiglio dell'Ordine, e che nell'oggetto della PEC deve essere indicato "notificazione ai sensi della legge n. 53/1994", cosicchè l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza a potersi avvalere delle facoltà di notificazione previste dalla legge n. 53/1994 costituisce presupposto necessario per poter eseguire le notificazioni tramite PEC; verificato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico dell'istante ovvero che lo stesso non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; delibera di autorizzare l'Avv.*, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge, disponendo che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo foglio del registro cronologico dell'istante di cui all'art. 8 della legge n. 53/1994 (per le notifiche non telematiche).

(adunanza del 30 settembre 2013)



Fondazione Forense Bolognese

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

SEGRETERIA:

Via Marsili, 8 – 40124 Bologna Tel. **051-3399239** – Fax. **051-3391800** E-mail: **fondazioneforensebo@libero.it** Sito: **www.fondazioneforensebolognese.it**

ORARIO DI APERTURA DELL'UFFICIO AL PUBBLICO:

DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail pervenuta in data 11 ottobre 2013 pervenuta dal Direttore dell'I.R.S.I.G.-C.N.R.-Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche con la quale si chiede di poter organizzare un **incontro con una delegazione del Ministero di Giustizia del Cile**, e più precisamente del Dipartimento che si occupa della digitalizzazione della giustizia civile (Direcciòn de Gestiòn y Modernizaciòn de la Justicia) presso la sede del C.N.R. nel pomeriggio del 22 ottobre 2013, al fine di far conoscere sia le attività che il Consiglio dell'Ordine ha messo in atto per sostenere l'adozione del processo civile telematico, sia l'impatto che l'informatizzazione della giustizia ha sul lavoro degli Avvocati.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di partecipare all'incontro unitamente ai Consiglieri della Commissione "Informatizzazione e Processo Civile Telematico" Avvocati Stefano Goldstaub e Alessandro Lovato.

(adunanza del 14 ottobre 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Alessandro Lovato, quale referente della Commissione "Informatizzazione e Processo Telematico", richiamato quanto deliberato all'adunanza del 28 ottobre 2013, sulla richiesta, pervenuta dal Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, di parere sulla anticipazione al 1° gennaio 2014 dell'obbligatorietà del deposito telematico dei decreti ingiuntivi.

Il Consigliere Avv. Lovato rammenta che il Consiglio dell'Ordine ha da sempre attivamente cooperato con il Tribunale ai fini dello sviluppo del PCT, facendosi promotore di ogni iniziativa volta a facilitarne la diffusione nell'interesse degli Avvocati, delle parti assistite e, in definitiva, del migliore funzionamento della giustizia.

L'istituzione dello sportello informativo sul PCT e il presidio dell'Avvocatura all'interno dello stesso nonchè le fattive collaborazione e disponibilità che si sono riscontrate da parte della Presidenza e della Dirigenza amministrativa del Tribunale e dei Magistrati referenti hanno consentito un sensibile aumento dei depositi telematici non solo per le memorie, ma anche e soprattutto per i ricorsi per decreto ingiuntivo telematico, che hanno raggiunto soglie ormai vicini al 50%, con tempi di emissione assolutamente apprezzabili, in quanto contenuti in una media che va dai cinque ai quindici giorni.

Ciò si è reso possibile anche per una serie di iniziative concordate con il Presidente e la Dirigente del Tribunale, come ad esempio lo sportello dedicato ai decreti ingiuntivi telematici, che consente, con un unico accesso, di ritirare le copie del decreto, e le iniziative di carattere divulgativo per gli Avvocati organizzate dal Consiglio dell'Ordine e dalla Fondazione Forense, che hanno via via stimolato gli Avvocati a cimentarsi con soddisfazione con tali modalità di deposito.

Molto si potrà ancora fare ma è certo che ormai una grande parte dell'Avvocatura ha preso confidenza con il PCT, apprezzandone le potenzialità in termini di risparmio di tempo e di costi.

Venendo a esaminare la richiesta, pervenuta dalla Presidenza e dalla Dirigenza del Tribunale, di anticipazione al 31 dicembre 2013 dell'obbligo di deposito telematico dei ricorsi per decreto ingiuntivo, rispetto alla prevista scadenza del 30 giugno 2014, non si può che vedere con grande favore ogni iniziativa che vada nel senso di migliorare l'efficienza del sistema.

E' sotto agli occhi di tutti che, con l'avvio del deposito telematico dei ricorsi, si è potuta riscontrare una velocizzazione dei tempi di lavorazione dei ricorsi, con tempi di emissione dei decreti che, in alcuni casi virtuosi, si sono ridotti a 24/48 ore: tempi che, se paragonati a quelli ben maggiori con cui, in un recente passato, ci si trovava a confrontarsi, costituiscono un grande miglioramento certamente apprezzato da tutta l'Avvocatura.

Con l'obbligatorietà del deposito dei ricorsi si avrebbe poi la possibilità, per la Cancelleria, di liberare risorse in termini di personale e così, auspicabilmente, di assicurare un servizio più efficiente anche nei servizi di Cancelleria non telematici.

A tale proposito pare opportuno segnalare che, da un'indagine svolta ponendo a confronto i dati relativi ai decreti ingiuntivi telematici tra i Tribunali di Bologna e Modena (sede, quest'ultima, dove i depositi telematici costituiscono la quasi totalità, a seguito di una serie di iniziative volte a disincentivare il deposito dei ricorsi cartacei), si è potuto accertare che, a fronte di un numero di depositi corrispondente a quello del Tribunale felsineo, il personale di Cancelleria destinato a tale incarico è presente nella misura di due unità contro le sette attualmente impiegate a Bologna.

Fatte tali premesse e ribadito l'atteggiamento di assoluto favore nei confronti di iniziative volte allo sviluppo del PCT e del miglioramento dell'efficienza del sistema, questo Consiglio ritiene che l'adesione alla richiesta di anticipazione debba essere condizionata, per prima cosa, alla fissazione di una data che consenta di organizzare adeguatamente il funzionamento del sistema e di garantire agli Avvocati un congruo periodo di preavviso, cosicchè appare più prudente indicare la data del 28 febbraio 2014 come possibile termine finale per il deposito dei ricorsi per

ingiunzione cartacei.

Inoltre, il parere favorevole all'anticipazione viene condizionato alla contestuale riorganizzazione della Cancelleria dei decreti ingiuntivi, così da poter garantire un efficiente riscontro per tutti i soggetti coinvolti nell'operazione. E' infatti impensabile, allo stato, che le sole risorse dell'Avvocatura – come avviene ora per l'apertura di tutte le buste telematiche – possano farsi carico anche dei ricorsi per decreto ingiuntivo telematici.

Altre iniziative potrebbero essere suggerite, pur esulando dalle competenze dell'Avvocatura, anche per quanto riguarda i criteri di assegnazione dei ricorsi per decreti ingiuntivi telematici ai singoli Magistrati, così evitando gli squilibri che spesso si verificano con l'attuale sistema dei turni settimanali, che potrebbe essere eventualmente mutato con un criterio di assegnazione su base giornaliera.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di dare riscontro favorevole alla proposta di anticipazione dell'obbligatorietà del deposito telematico dei ricorsi per decreto ingiuntivo, alle condizioni e con le specificazioni esposte, indicando comunque un termine più adeguato che potrebbe essere ipotizzato al 1° marzo 2014, così da consentire di informare e preparare adeguatamente tutti i soggetti coinvolti e segnatamente gli Avvocati, i Magistrati e i funzionari di Cancelleria.

(adunanza del 25 novembre 2013)

4) OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA

Riferisce il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub sulla riunione, cui ha partecipato unitamente al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, del 19 giugno 2013 presso la Presidenza della Corte d'Appello, convocata dal Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini per la costituzione dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso la Corte d'Appello.

Alla riunione erano presenti anche la Dirigente della Corte d'Appello Dott. Marilena Cerati, i Presidenti delle quattro sezioni civili della Corte e rappresentanti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto (assenti solamente i rappresentanti dei Consigli di Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini).

Nel corso della riunione tutti i presenti hanno concordato sulla utilità di costituire l'Osservatorio, essendosi tuttavia riservati i rappresentanti dei vari Ordini presenti di raccogliere formale delibera di adesione da parte dei rispettivi Consigli. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Modena Avv. Uber Trevisi ha assunto l'incarico di prendere contatto con i Presidenti dei tre Consigli dell'Ordine assenti, per verificare e sollecitare l'adesione dei rispettivi Ordini alla costituzione dell'Osservatorio.

Nell'incontro si è proceduto già a una prima disamina collegiale delle problematiche di ordine pratico e organizzativo che potrebbero essere oggetto dell'attività d'intervento dell'Osservatorio.

Il Consigliere Avv. Goldstaub prospetta dunque la necessità di deliberare la formale adesione alla partecipazione all'Osservatorio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di rinviare l'argomento alla prossima adunanza, dopo avere condiviso la bozza dell'atto costitutivo dell'Osservatorio, predisposta dalla Presidenza e Dirigenza della Corte d'Appello sulla scorta dell'atto costitutivo a suo tempo predisposto per la costituzione dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale.

(adunanza del 1° luglio 2013)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'incontro tenutosi il 9 luglio 2013 presso la Presidenza della Corte d'Appello di Bologna, cui ha partecipato unitamente al Consigliere Avv. Stefano Goldstaub, per la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso la Corte d'Appello.

L'incontro è stato presieduto dal Presidente della III Sezione civile della Corte d'Appello Dott. Giuseppe Colonna, in assenza del Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini per un improvviso impegno, e ha visto la partecipazione anche della Dirigente della Corte d'Appello Dott. Marilena Cerati, del Presidente della Sezione Lavoro Dott. Stefano Brusati e dai rappresentanti di tutti gli altri otto Consigli dell'Ordine Forensi del Distretto.

Nel corso della riunione si è proceduto ad approvare e sottoscrivere l'atto costitutivo dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso la Corte d'Appello, modellato su quello sottoscritto in data 19 maggio 2009 per la ricostituzione dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna.

Per lo svolgimento delle successive riunioni è stata concordata la superfluità di deleghe formali (che alcuni avevano predisposto) per la partecipazione dei delegati dei Consigli dell'Ordi-

ne del Distretto. E' stato stabilito che le riunioni dell'Osservatorio si terranno, in linea di massima, il terzo venerdì di ogni mese, alle ore 15, presso l'anticamera della Presidenza della Corte d'Appello; la prossima riunione è stata fissata al 20 settembre 2013, alle ore 15.

Si è convenuto sulla necessità di valutare il contenuto dei vari Protocolli già esistenti presso altre sedi di Corte d'Appello, per ricavarne spunti in vista della predisposizione di un Protocollo per la Corte d'Appello di Bologna. Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha assunto l'impegno di raccogliere i Protocolli esistenti e di trasmetterli ai partecipanti all'Osservatorio; il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub ha assunto l'impegno di estrarre dai Protocolli così reperiti e divulgati un primo elenco di tematiche che potranno essere oggetto di possibili regole protocollari, che verranno collegialmente analizzate nel prossimo incontro dell'Osservatorio.

Il Consiglio, ringraziati i Consiglieri Avvocati Berti Arnoaldi Veli e Goldstaub per la partecipazione e il riferimento, delibera di mandare al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di dare comunicazione agli iscritti mediante circolare e-mail della costituzione dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso la Corte d'Appello.

(adunanza del 15 luglio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail pervenuta in data 11 luglio 2013 dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze Avv. Sergio Paparo, con la quale informa che in questi giorni di astensione dalle attività processuali, molti Colleghi hanno segnalato **rinvii anomali delle udienze in caso di astensione**, e propone di valutare l'opportunità di inviare una circolare agli iscritti di ciascun Ordine con la quale chiedere di comunicare le date dei rinvii anomali e il nominativo dei Magistrati che li abbiano disposti, per intervenire presso i Dirigenti degli Uffici al fine di richiedere chiarimenti, nel caso in cui dalle risposte emergesse una prassi di differimenti eccessivamente penalizzante.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente Avv. Callegaro di dare riscontro comunicando che, salvo casi sporadici, non sono stati riportati, nei processi celebrati innanzi alle Curie di Bologna, casi di rinvii eccessivamente lunghi, e ciò anche in virtù della regola protocollare concordata nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna riguardo ai criteri che i Magistrati delle Sezioni civili devono adottare nel fissare i rinvii a seguito di adesione da parte degli Avvocati ad astensioni dalle udienze proclamate dall'O.U.A., la quale in particolare prevede che "i rinvii in questione debbano essere contenuti in un termine non superiore a sei mesi, sia che il giudice istruttore ritenga di rinviare l'udienza 'in blocco' a una successiva udienza straordinaria sia che preferisca, invece, scaglionare il rinvio in più udienze successive; fermo restando, in quest'ultima ipotesi, che le cause già fissate per precisazione delle conclusioni dovranno avere comunque, sotto il profilo temporale, priorità assoluta rispetto alle altre".

(adunanza del 15 luglio 2013)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione plena**ria dell'Osservatorio sulla giustizia civile del 10 ottobre 2013.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Avvocatura, gli Avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Stefano Goldstaub, Gino Martinuzzi, Flavio Peccenini e Chiara Rigosi (per il Consiglio dell'Ordine), Sabina Bonazzelli (per l'A.I.A.F.), Giovanni Delucca e Vittorio Paolucci (per il Sindacato Avvocati), Stefania Tonini e Chiara Dore (per l'A.C.M.-Associazione Avvocati Camera Minorile Emilia-Romagna, già A.D.M.e.F.-Camera Minorile dell'Emilia-Romagna), Arianna Pettazzoni e Barbara Vancini (per la Camera Civile "Alberto Tabanelli"), Katia Lanosa (per l'AMI), Renzo Cristiani (per l'A.G.E.R.) e Francesca Cutrupi (per l'A.G.I.); per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo, la Presidente della II Sezione Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, la Presidente della III Sezione Dott. Anna Maria Drudi, il Presidente della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Benassi, il Dott. Filippo Palladino e la Dott. Daria Sbariscia; per la Cancelleria, la Dott. Rosalba Palazzi, la Dott. Maria Antonietta Castriotta, la Dott. Emanuela Biotti, la Dott. Alessandra Benazzi, la Dott. Carla Regazzi e la Dott. Barbara Candotti.

La riunione era stata convocata con il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del verbale della riunione precedente;
- 2) trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio: aggiornamenti;
- 3) approvazione del nuovo Protocollo per le udienze della Sezione lavoro del Tribunale civile;
- 4) illustrazione e approvazione del Protocollo sui procedimenti di locazione;
- 5) aggiornamento della tabella 2011 per la liquidazione dei danni alla persona;
- 6) relazione di aggiornamento dei gruppi di lavoro;
- 7) segnalazione di eventuali problemi applicativi dei protocolli;
- 8) varie ed eventuali.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno hanno avuto la seguente trattazione:

1) E' stato approvato il verbale della riunione del 9 maggio 2013.

2) Il Presidente del Tribunale Dott. Scutellari ha dato atto di avere ricevuto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e dell'associazione "Auxilium" Avv. Sandro Callegaro lettera in data 13 settembre 2013, con la quale sono stati trasmessi copia dello statuto dell'associazione e il primo elenco di Avvocati che, a termini di statuto, sono stati ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo provvisorio dell'associazione a ricoprire l'incarico di ausiliari del Giudice nei procedimenti di separazione e divorzio che prevedano trasferimenti immobiliari.

Il Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli ha aggiornato sullo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo provvisorio e sulla convocazione, all'indomani 11 ottobre 2013, della prima assemblea dei soci dell'associazione.

Il Consigliere Avv. Goldstaub ha riferito sull'incontro avuto, insieme al Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Callegaro, con il Presidente del Collegio Notarile Dott. Fabrizio Sertori e con il Notaio Dott. Alberto Valeriani, nel corso del quale si è discusso della natura dell'incarico da conferire all'ausiliare del Giudice; in particolare, se esso debba essere di mero controllo della clausola che dispone il trasferimento immobiliare, come redatta dai difensori sulla scorta delle indicazioni contenute nel Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio (opportunamente aggiornato) ovvero di sua integrale redazione.

Il Consigliere Avv. Goldstaub ha anche riferito che l'Avvocatura sostiene che la natura dell'incarico debba essere di mero controllo e non di integrale redazione della clausola che dispone il trasferimento, sia perché altrimenti si frusterebbero le indicazioni analitiche fornite con il Protocollo sui procedimenti di separazione e divorzio, sia perché in questo modo si conterrebbero le spese che le parti dovranno sostenere per l'attività dell'ausiliare del Giudice. La Presidente della I Sezione Dott. De Meo ha dichiarato di concordare nel ritenere che l'incarico da conferire all'ausiliare debba essere limitato al controllo della clausola che dispone il trasferimento, e non debba essere esteso alla redazione della stessa.

L'Osservatorio ha concordato di attendere, prima di procedere all'aggiornamento del Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio, la conclusione del confronto in atto con il Collegio Notarile per la redazione del prontuario delle attività da demandare all'ausiliare nominato dal Giudice, nonché la imminente conversione in legge del d.l. n. 104/2013, sul punto specifico del trattamento fiscale dei trasferimenti immobiliari disposti all'interno dei procedimenti di separazione e divorzio.

E'stata introdotta alla riflessione comune la necessità di coinvolgere gli ausiliari – e i c.t.u. in generale – quali soggetti da censire nei vari procedimenti che utilizzano la PEC e gli strumenti del Processo Civile Telematico, al fine di gestire efficacemente i flussi di comunicazione con gli stessi e i loro depositi telematici. Dopo ampia discussione, l'Osservatorio ha demandato al gruppo di lavoro sul Processo Civile Telematico di approfondire la tematica, per ogni futura valutazione.

3) Il Presidente della Sezione Lavoro Dott. Benassi ha dichiarato che alcune delle osservazioni alla bozza del nuovo "Protocollo per le udienze della Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Bologna" fatte pervenire dal Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli meritano un approfondimento e un rinnovato confronto fra i Magistrati della Sezione lavoro e all'interno del gruppo sul diritto del lavoro dell'Osservatorio, che dunque tornerà a riunirsi per licenziare il testo definitivo della bozza del Protocollo, che verrà illustrata e sottoposta per l'approvazione alla prossima riunione plenaria dell'Osservatorio.

4) La Presidente della II Sezione Dott. Candidi Tommasi ha illustrato le osservazioni fatte pervenire dal Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli alla bozza di Protocollo per i procedimenti di locazione predisposta dal gruppo di lavoro sulle locazioni dell'Osservatorio.

In merito alla condivisa necessità di una più efficace regolamentazione delle udienze di sfratto del lunedì, che possa consentire di assorbire gli attuali tempi lunghi di attesa per il loro svolgimento, l'Osservatorio ha concordato di non collocare tale regolamentazione all'interno del Protocollo, poiché essa potrebbe periodicamente mutare anche alla luce dell'esperienza, ma di riservarla a un autonomo provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale e della Presidente della Il Sezione, che verrà illustrato congiuntamente al Protocollo nell'incontro di pubblico di sua presentazione.

Il Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli ha riferito un'osservazione formulata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Callegaro in merito alla necessità di precisazione del fatto che gli orientamenti giurisprudenziali esposti nel Protocollo rappresentano orientamenti propri della Il Sezione del Tribunale, che non necessariamente impegnano i difensori nelle rispettive attività di difesa.

L'Osservatorio, all'esito di ampia discussione, ha concordato di inserire nel testo del Protocollo una premessa nella quale rendere noto il percorso che ha portato all'approvazione del Protocollo e le finalità di chiarezza dello stesso, anche con la esplicitazione di alcuni orientamenti

giurisprudenziali della Sezione su questioni processuali nella fase sommaria dei procedimenti di sfratto e finita locazione.

La bozza del Protocollo è stata così approvata, con l'inserimento della suddetta premessa e con modifica, rispetto alla bozza in precedenza distribuita, degli articoli 12, 18 e 21 u.c., mandando alla Presidente della II Sezione Dott. Candidi Tommasi e all'Avv. Delucca di confezionarne il testo definitivo e sottoporlo per la sottoscrizione al Presidente e alla Dirigente del Tribunale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

L'Avv. Delucca ha riferito che, nell'ambito del gruppo di lavoro sulle locazioni, è già stato predisposto il programma dell'incontro pubblico di presentazione del nuovo Protocollo; l'Osservatorio ha mandato al Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli di prendere contatto con il Teatro Duse per fissare la data, a fine novembre, di presentazione del Protocollo.

5) La Presidente della III Sezione Dott. Drudi ha comunicato che la Sezione ha integralmente recepito la tabella 2013 per la liquidazione dei danni alla persona predisposta dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano.

L'Osservatorio ha concordato sulla opportunità di una comunicazione ufficiale in tal senso da parte Presidente della III Sezione, al fine di poterne fare oggetto di circolare informativa agli Avvocati del Foro.

6) La Dott. Sbariscia ha illustrato i lavori del gruppo costituito per l'aggiornamento del testo del "Protocollo generale per le udienze civili" con riferimento alle novità del Processo Civile Telematico, che ha prodotto una prima bozza, oramai in via di completamento, di regole protocollari integrative o sostitutive delle attuali regole, che – come d'intesa – dovranno essere previamente approvate prima di passare all'aggiornamento del Protocollo nelle parti non direttamente interessate dagli aspetti del PCT (parte che è affidata a un distinto gruppo di lavoro).

Il Consigliere Avv. Goldstaub ha riferito dell'incoraggiante aumento – dal 27% al 42% – dei decreti ingiuntivi depositati telematicamente, cui corrisponde un generale accorciamento dei tempi di emissione dei decreti.

Il Presidente del Tribunale Dott. Scutellari ha dichiarato di avere appena inviato al Consiglio dell'Ordine lettera con la quale esprime parere favorevole all'anticipazione, al 1° gennaio 2014, dell'obbligatorietà del deposito telematico dei decreti ingiuntivi.

7) La Presidente della III Sezione Dott. Drudi ha segnalato la necessità che i documenti allegati ai ricorsi per ingiunzione depositati telematicamente, per praticità di lettura da parte del Giudice assegnatario del ricorso, abbiano una numerazione che corrisponda a quella dei files contenenti i relativi documenti.

Il Consigliere Avv. Martinuzzi ha segnalato che nei decreti ingiuntivi telematici non è possibile depositare, come è stato previsto in sede di Osservatorio per i decreti ingiuntivi cartacei, i moduli dei decreti nella duplice versione (con e senza la provvisoria esecuzione), e che l'attuale testo standard di decreto ingiuntivo che viene emesso a seguito di ricorso inviato telematicamente non porta il campo, che era stato previsto dalle intese già raggiunte dall'Osservatorio, per la indicazione delle spese di estratto conto notarile, che non vengono dunque attualmente liquidate.

L'Osservatorio ha concordato di mandare al gruppo di lavoro sul Processo Civile Telematico di tenere conto delle suddette osservazioni nella prosecuzione dei propri lavori, in vista della predisposizione del Protocollo per il Processo Civile Telematico.

8) Il Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli ha riportato la richiesta formulata da alcuni Avvocati di chiarimento sulla natura – o meno – riconvenzionale della eventuale domanda del convenuto di condanna della controparte per la responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., al fine di chiarire se una tale domanda debba – o meno – comportare il versamento di un autonomo contributo unificato.

L'Osservatorio ha concordato di ritenere che la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., ove non venga espressamente qualificata come "riconvenzionale" nella comparsa che la contiene, non comporta la necessità di versamento di un autonomo contributo unificato, e ha mandato al Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli di dare di ciò comunicazione agli Avvocati del Foro mediante circolare e-mail

La prossima riunione plenaria è stata fissata al 14 novembre 2013, alle ore 17,30.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento.

(adunanza del 14 ottobre 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sulla opportunità di integrare, con l'indicazione di altri Consiglieri, il **gruppo di lavoro sulla mediazione delegata costituito in sede di Osservatorio sulla giustizia civile**, al quale attualmente partecipano per l'Avvocatura, oltre allo stesso Consigliere Avv. Atti, gli Avvocati Pier Francesco Zappoli (designato dalla Camera Civile di Bologna

"Alberto Tabanelli"), Maria Anna Alberti e Augusto Ferrari (designati dal Sindacato Avvocati), Letizia Faldella (designata dall'A.I.A.F.), Donatella Pizzi (designata dalla Camera Minorile dell'Emilia-Romagna), Pasquale Potenza (designato dall'AMI), Giuseppe De Cinque (designato dall'A.I.G.A.), Luigi Dati e Renato Rimondini (designati dai mediatori dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine Forense di Bologna).

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di designare per la partecipazione al gruppo di lavoro il Presidente Avv. Sandro Callegaro e il Consigliere Avv. Lorenzo Turazza, che si affiancheranno al già designato Consigliere Avv. Atti.

(adunanza del 14 ottobre 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub sulla riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso la Corte d'Appello di Bologna tenutasi il 14 ottobre 2013.

Così come nella riunione precedente, si è esaminata la bozza del Protocollo per i procedimenti civili innanzi alla Corte, approvando via via i singoli articoli. In particolare, si è trovato l'accordo sulle modalità di costituzione delle parti, sul servizio di prenotazione delle copie di atti e sentenze, sulle modalità di deposito delle copie scambio degli atti dei documenti fra le parti in causa e sulle modalità delle comunicazioni dalla Cancelleria ai difensori.

Si è anche discusso sulla modalità della redazione degli atti e sulle modalità di gestione delle udienze. Rispetto al primo argomento, pur esprimendo i rappresentanti dell'Avvocatura presenti forti perplessità sulla possibilità di limitare la libertà nella redazione degli atti di causa, si è giunti all'accordo che la Magistratura presenterà proposte che verranno poi vagliate nell'ambito dei singoli Ordini, anche in relazione a eventuali possibili modalità grafiche da utilizzare. Rispetto alla trattazione delle udienze civili di contenzioso ordinario, ferma restando la divisione per tipologia, è stata formulata dal Consigliere Avv. Goldstaub la proposta di invertire l'attuale modalità di gestione delle udienze, che prevede la trattazione dapprima delle prime udienze e successivamente delle udienze di precisazione delle conclusioni.

Rispetto a quest'ultimo punto, se i Consigli dell'Ordine del Distretto saranno d'accordo, alla prossima riunione si formalizzerà la proposta e la Magistratura si è detta già disponibile ad accettare l'inversione di orario.

Rispetto alle prime udienze si è confermato che le stesse verranno trattate per anzianità di Consigliere relatore. Le udienze di discussione ex artt. 281 *sexies*, 342 e 348 c.p.c. verranno trattate a orari fissi.

Il Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini ha ritenuto di rendere ostensibili i criteri che le singole sezioni adottano per eventuali anticipazioni d'udienza, che dovrebbero essere divulgati onde evitare istanze inammissibili.

Il Presidente della III Sezione Dott. Giuseppe Colonna ha ribadito l'opportunità di costituire presso la Corte un punto PCT di assistenza sia alla Cancelleria che agli Avvocati e Magistrati. I costi del personale dovrebbero essere sostenuti da tutti gli Ordini del Distretto, con contributo eguale. La questione dovrà essere discussa in sede U.R.C.O.F.E.R.

La prossima riunione dell'Osservatorio è fissata al 14 novembre 2013, alle ore 14.30.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 21 ottobre 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Marco D'Apote sulla **riunione dell'Osservatorio sulla giustizia penale tenutasi il 12 novembre 2013**, nell'aula "Primo Zecchi" del Tribunale.

Alla riunione, la prima dalla costituzione dell'Osservatorio sulla giustizia penale, convocata dal Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, erano presenti, in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine e delle componenti associative locali dell'Avvocatura, gli Avvocati Marco D'Apote (per il Consiglio dell'Ordine), Prof. Nicola Mazzacuva, Roberto d'Errico e Gian Luca Malavasi (per la Camera Penale "Franco Bricola"), Antonella Rimondi e Francesco Paolo Colliva (per il Sindacato Avvocati), Pietro Giampaolo e Salvatore Santagata (per l'A.I.G.A.).

Erano altresì presenti, per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Scutellari e i magistrati Michele Leoni (Presidente della II Sezione penale), Rita Zaccariello (Presidente della I Sezione penale), Aldo Resta (Giudice della I Sezione penale), Maurizio Millo (Presidente dell'Ufficio G.I.P.), Bruno Giangiacomo (Presidente aggiunto dell'Ufficio G.I.P.), Mirko Margiocco (Giudice per le indagini preliminari), Alberto Albiani (Presidente del Tribunale della libertà), Massimiliano Serpi (Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica), Morena Plazzi (sostituto Procuratore della Repubblica), Giuseppe Di Giorgio (sostituto Procuratore della Repubblica), Massimiliano Rossi (sostituto Procuratore della Repubblica).

Erano anche presenti, in rappresentanza degli Uffici di Cancelleria e amministrativi, la Di-

rigente del Tribunale Dott. Elena Barca e i funzionari Elisabetta Bovi, Francesco Fonzi, Stefano Brunetti, Franca Masserelli, Irene Zaffina e Marco Zuccheri.

I lavori sono stati introdotti dai saluti del Presidente del Tribunale, il quale ha ringraziato i presenti per la loro partecipazione e per sottolineare le prime e immediate esigenze di organizzazione del neocostituito Osservatorio; ha evidenziato la necessità di redigere un verbale dettagliato di tutte le riunioni, ancorchè in forma riassuntiva, destinato a rappresentare lo svolgimento dei lavori e dei risultati degli stessi.

Si è deciso pertanto, all'esito della disponibilità manifestata dal Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna Prof. Avv. Mazzacuva a provvedere all'incombente, che la verbalizzazione delle riunioni e la tenuta dei verbali stessi venga effettuata dalla medesima Camera Penale, nella persona del suo Segretario Avv. Gian Luca Malavasi.

Nella propria relazione introduttiva il Presidente del Tribunale ha ricordato che il Tribunale di Bologna è stato uno dei primi a dare vita, nel 1994, a un Osservatorio sulla giustizia civile e che tale Osservatorio, dopo un periodo di inattività, ha ripreso la sua opera raggiungendo innegabili risultati positivi; ha richiamato l'esperienza nella materia civile, pur nella diversità delle materie, per la sua validità a costituire un termine di riferimento adeguato, da estendere anche all'Osservatorio sulla giustizia penale, per individuare metodo di lavoro e approcci utili per conseguire obiettivi e risultati concreti; ha precisato che l'intendimento dell'Osservatorio deve prioritariamente essere quello di costituire un tavolo permanente di confronto per lo studio e l'approvazione di prassi comuni, volte a risolvere problemi quotidiani, al fine di rendere un migliore servizio ai cittadini, in un clima di positiva collaborazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'esercizio della giurisdizione, pur nel rispetto del ruolo di ciascuno.

Sul piano metodologico, così come avvenuto per l'Osservatorio sulla giustizia civile, il Presidente del Tribunale ha richiamato la necessità di individuare alcuni obiettivi prioritari e di istituire i relativi gruppi di lavoro/commissioni, così come da atto costitutivo dell'Osservatorio, che successivamente riferiranno al *plenum*.

Ha poi preso la parola il Dott. Serpi, il quale, dopo avere ringraziato il Presidente del Tribunale, ha prospettato la necessità, per il migliore funzionamento dell'Osservatorio, di costituire una *mailing-list* dei partecipanti, al fine di fare circolare i documenti su cui verteranno le riunioni e anche per poter analizzare preventivamente gli argomenti da trattare nell'ambito delle commissioni che saranno istituite.

Il Consigliere Avv. D'Apote, quale rappresentante del Consiglio dell'Ordine, ha a sua volta ringraziato il Presidente del Tribunale, ricambiando i saluti e presentando ai presenti quelli del Consiglio tutto e del suo Presidente, esprimendo l'interesse sia l'attenzione con cui il Consiglio seguirà i lavori dell'Osservatorio sia la massima considerazione che il Consiglio stesso riserva alle potenzialità del neocostituito soggetto; ha espresso il convincimento che i lavori dell'Osservatorio possano, soprattutto nella fase iniziale, prioritariamente dirigersi verso alcuni obiettivi, che attengono a miglioramenti nella operatività del servizio-giustizia condivisi fra tutte le componenti dell'Osservatorio; ha fatto riferimento all'auspicio che si possa conseguire un risultato concreto in termini di informatizzazione del fascicolo delle indagini e dei fascicoli del Tribunale.

In accordo con l'indicazione, formulata dal Presidente del Tribunale, di costituire gruppi di lavoro su alcuni temi di maggiore rilevanza e urgenza, il Consigliere Avv. D'Apote ha poi prospettato l'opportunità di costituire un gruppo di lavoro sul tema dell'informatizzazione del processo e del fascicolo delle indagini e del processo, e un gruppo diretto alla conclusione di un protocollo condiviso sulla liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio, sia per il caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia per il caso dei crediti irrecuperabili, situazione, quest'ultima, invero più complessa e che assorbe risorse notevoli in termini di tempo e d'impegno professionale sia dei Giudici, sia del personale di Cancelleria, sia del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Prof. Avv. Mazzacuva, ringraziando anch'egli il Presidente del Tribunale, ha espresso la propria condivisione per le prime iniziative prospettate e sulla necessità di costituire gruppi di lavoro; ha evidenziato come la Camera Penale consideri il dialogo tra tutti i soggetti che concorrono all'esercizio della giurisdizione, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo, uno strumento di fondamentale importanza e, a nome del Consiglio Direttivo, si è impegnato a garantire l'impegno e la convinta partecipazione dell'associazione ai lavori dell'Osservatorio.

A questo punto, il Presidente del Tribunale ha invitato i presenti a indicare i gruppi di lavoro da costituire. Sono così stati, d'accordo fra i presenti e recependo le indicazioni provenienti da tutte le componenti rappresentate, costituiti i quattro seguenti gruppi di lavoro:

1) gruppo di lavoro per la redazione di protocolli per lo svolgimento delle udienze;

2) gruppo di lavoro sul patrocinio a spese dello stato e per la liquidazione degli onorari dei difensori d'ufficio degli imputati irreperibili e dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato nonchè per la redazione di un protocollo per lo svolgimento dei lavori di pubblica

utilità;

3) gruppo di lavoro sull'informatizzazione del processo penale e sull'utilizzo delle nuove tecnologie;

4) gruppo di lavoro per la redazione di protocolli per disciplinare lo svolgimento delle udienze e/o quant'altro sarà ritenuto di utilità per il miglior svolgimento della giurisdizione.

Il Presidente del Tribunale ha poi invitato i presenti a indicare, con possibilità di integrazioni e/o modificazioni da effettuare in corso d'opera delle commissioni stesse, da formalizzare nel corso delle prossime riunioni dell'Osservatorio, i nominativi di coloro che opereranno nei gruppi di lavoro, e a fissarne le date e i luoghi di convocazione.

I gruppi e le rispettive composizioni sono stati così impostati:

1) gruppo di lavoro per la redazione di protocolli per disciplinare lo svolgimento delle udienze e/o quant'altro sarà ritenuto di utilità per il miglior svolgimento della giurisdizione: Dott. Massimiliano Serpi, Dott. Morena Plazzi, Dott. Rossella Poggioli, Dott. Marco Zuccheri, Dott. Elena Barca, Avv. Antonella Rimondi, Prof. Avv. Nicola Mazzacuva, Avv. Roberto d'Errico, Avv. Gian Luca Malavasi, Avv. Pietro Giampaolo, Dott. Michele Leoni, Dott. Rita Zaccariello, Dott. Bruno Giangiacomo, Dott. Francesco Fonzi.

La prima riunione di tale gruppo di lavoro si terrà il 5 dicembre 2013, alle ore 16.30, presso la Sala Riunioni della Procura della Repubblica.

2) gruppo di lavoro sul patrocinio a spese dello stato e per la liquidazione degli onorari dei difensori d'ufficio degli imputati irreperibili e dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato nonchè per la redazione di un protocollo per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità: Dott. Alberto Ziroldi, Dott. Valentina Tecilla, Dott. Sandro Pecorella, Dott. Massimiliano Serpi, Dott. Marco Zuccheri, Avv. Federico Fischer, Avv. Gian Luca Malavasi.

La prima riunione del gruppo di lavoro si terrà il 3 dicembre 2013, alle ore 17, presso l'Aula G.I.P. al piano terra.

3) gruppo di lavoro sull'informatizzazione del processo penale e sull'utilizzo delle nuove tecnologie: Avv. Marco D'Apote, Dott. Giuseppe Di Giorgio, Dott. Massimiliano Rossi, Dott. Aldo Resta, Dott. Mirko Margiocco, Dott. Elena Barca, Dott. Silvia Migliori, Dott. Franca Masserelli, Dott. Roberto Pichetti, Dott. Stefano Brunetti, Avv. Salvatore Santagata, Avv. Francesco Paolo Colliva, Avv. Gian Luca Malavasi.

La prima riunione del gruppo di lavoro si terrà il 4 dicembre 2013, alle ore 17, presso l'aula "Primo Zecchi" in Tribunale.

4) gruppo di lavoro volto a individuare regole condivise e concretamente applicate al fine di disciplinare i rapporti tra avvocati, operatori professionali e uffici giudiziari: Dott. Alberto Albiani, Dott. Franca Masserelli, Dott. Massimiliano Serpi, Dott. Valentina Tecilla, Dott. Sandro Pecorella, Dott. Elisabetta Bovi, Dott. Elena Barca, Dott. Francesco Fonzi, Dott. Maurizio Millo, Avv. Francesco Paolo Colliva, Avv. Antonella Rimondi, Avv. Roberto d'Errico, Prof. Avv. Nicola Mazzacuva, Avv. Gian Luca Malavasi.

La prima riunione di tale quarto gruppo di lavoro si terrà l'11 dicembre 2013, alle ore 16, presso l'Aula G.I.P. al piano terra.

In conclusione della riunione, è stato ribadito che la composizione delle commissioni resterà elastica, anche se, in prospettiva, dovrebbe tendere a stabilizzarsi, precisato altresì che, per quanto riguarda il Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo offre il proprio apporto partecipando a tutte le commissioni e che a tale fine saranno forniti i nominativi dei Consiglieri che avranno manifestato la propria disponibilità alla partecipazione ai lavori.

Il Consiglio, ringraziato il Consigliere Avv. D'Apote per la partecipazione e il riferimento, delibera di partecipare ai lavori di tutte le commissioni dell'Osservatorio sulla giustizia penale, tramite la partecipazione dei Consiglieri Avvocati Marco D'Apote (terza commissione), Guido Clausi-Schettini (prima commissione), Antonio Spinzo (seconda commissione) e Tiziana Zambelli (quarta commissione), invitando i Consiglieri medesimi a coordinarsi fra di loro onde far giungere, in seno alle riunioni dell'Osservatorio sulla giustizia penale, la posizione unitaria del Consiglio dell'Ordine, la quale sarà esposta, nel *plenum*, dal referente della "Commissione Penale" del Consiglio, Consigliere Avv. D'Apote.

(adunanza del 18 novembre 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub sulla **riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso la Corte d'Appello tenutasi il 14 novembre 2013**, presenti il Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini, i Presidenti della II e III Sezione civile Dott. Roberto Aponte e Dott. Giuseppe Colonna, il Presidente della Sezione lavoro Dott. Stefano Brusati, la Dirigente della Corte d'Appello Dott. Marilena Cerati, il Direttore della Cancelleria civile Dott. Marisa Bossalini e i rappresentanti dei nove Consigli dell'Ordine del Distretto; per il Consiglio dell'Ordine di Bolo-

gna erano presenti il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e il Consigliere Avv. Goldstaub.

Nell'incontro è proseguita la disamina della bozza di protocollo e, in particolare, degli articoli che disciplineranno le modalità e i tempi della gestione delle udienze e l'eventuale possibilità di prevedere una redazione, in parte, standard degli atti di causa.

Rispetto al primo argomento, tutti i rappresentanti dei Consigli dell'Ordine presenti hanno convenuto sull'opportunità di anticipare alle ore 9,30 le udienze di precisazione delle conclusioni, prevedendo l'inizio della trattazione delle prime udienze alle ore 10. Le udienze di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. saranno trattate a ora fissa, al termine della trattazione delle prime udienze.

Il Consigliere Avv. Goldstaub ha consegnato al Presidente della Sezione lavoro Dott. Brusati le osservazioni e i suggerimenti formulati dall'A.G.E.R. in ordine alle udienze innanzi alla Sezione lavoro.

Rispetto al secondo argomento, il Presidente della III Sezione Dott. Colonna ha formulato l'ipotesi che di seguito si riporta: "Ho preso in esame quanto emerso da alcuni protocolli in tema di atti del processo e una proposta di 'adattamento' potrebbe essere questa: 'L'Osservatorio – premesso che indubbiamente la redazione degli atti costituisce espressione tra le più importanti della attività professionale dell'Avvocato civilista e che a essa va sempre riconosciuta la massima dignità nello specifico ambito processuale – ritiene indispensabile, ai fini della semplificazione e speditezza dell'intero qiudizio d'appello, anche in vista della prossima informatizzazione, che le comparse difensive siano redatte in forma essenziale e sintetica, anche per evitare il rischio che non vengano colte le argomentazioni difensive rilevanti, evitando, se possibile, la riproduzione ripetitiva di precedenti difese e la duplicazione di argomentazioni in fatto e in diritto, fermo restando che esse debbono comunque consentire anche al Presidente e al terzo componente del Collegio, che normalmente non hanno a disposizione il fascicolo, di comprendere appieno la materia del contendere. Ai fini indicati pare utile comunque imprimere carattere diverso (ad es. corsivo) alle parti ripetitive di altri atti, indicati specificamente, cosicché il lettore possa essere avvertito della ripetizione, come per altro verso utili sono l'abstract iniziale o finale, la numerazione e la evidenziazione grafica dei concetti rilevanti. Nella comparsa di risposta è utile che i motivi di contestazione seguano lo stesso ordine e suddivisione risultanti dall'atto introduttivo".

E' stato deciso di mandare ai rappresentanti dei Consigli dell'Ordine del Distretto di illustrare tale proposta nei rispettivi Consigli, per le valutazioni del caso e le successive determinazioni.

Sono stati poi esaminati alcuni articoli che disciplinato le modalità di conferimento ed espletamento dell'incarico al c.t.u. nonchè l'espletamento delle prove, che si è deciso di regolamentare con modalità analoghe a quelle previste dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna, se e in quanto compatibili.

Il Presidente della Corte d'Appello Dott. Lucentini e il Presidente della III Sezione Dott. Colonna hanno comunicato di avere assunto la decisone di soprassedere a richiedere l'autorizzazione al deposito in Corte degli atti di parte in via telematica, in considerazione della necessità preliminare di attrezzare la Corte con il necessario *hardware* e di proseguire nella formazione dei Magistrati.

In quest'ottica è stata reiterata la richiesta di disponibilità dell'Avvocatura a contribuire alla creazione di un "Punto PCT" in Corte d'Appello, che possa assistere ed effettuare formazione alla Cancelleria e alla Magistratura, nonchè, se richiesta, all'Avvocatura.

Si è ribadita la necessità di discutere della questione in sede U.R.C.O.F.E.R. e il Segretario del Consiglio dell'Ordine di Modena Avv. Daniela Dondi si è impegnata affinché la questione sia messa all'ordine del giorno della prossima riunione dell'Unione.

La prossima riunione dell'Osservatorio è stata fissata al 20 gennaio 2014.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Goldstaub, rimanendo in attesa degli ulteriori sviluppi.

(adunanza del 18 novembre 2013)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile tenutasi il 14 novembre 2013**, nell'aula "Primo Zecchi" del Tribunale.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Avvocatura, gli Avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Stefano Goldstaub, Gino Martinuzzi e Flavio Peccenini (per il Consiglio dell'Ordine), Lorenza Bond (per l'A.I.A.F.), Giovanni Delucca (per il Sindacato Avvocati), Stefania Tonini (per l'A.C.M.), Arianna Pettazzoni (per la Camera Civile "Alberto Tabanelli"), Katia Lanosa (per l'AMI), Renzo Cristiani (per l'A.G.E.R.) e Carla Nassetti (per l'A.G.I.); per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Presidente della I

Sezione Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, la Presidente della III Sezione Dott. Anna Maria Drudi, il Presidente della IV Sezione Dott. Pasquale Liccardo; per la Cancelleria, la Dirigente Dott. Elena Barca, la Dott. Rosalba Palazzi, la Dott. Emanuela Biotti, la Dott. Alessandra Benazzi e la Dott. Carla Regazzi.

La riunione era stata convocata con il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del verbale della riunione precedente;
- 2) trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio: aggiornamenti;
- 3) nuovo Protocollo per le udienze della Sezione lavoro del Tribunale civile: aggiornamenti;
- 4) eventuale aggiornamento del quesito standard al c.t.u. in materia di danno alla persona;
- 5) orientamenti processuali uniformi in tema di a.t.p. e di consulenza tecnica preventiva;
- 6) relazione di aggiornamento dei gruppi di lavoro;
- 7) segnalazione di eventuali problemi applicativi dei protocolli;
- 8) varie ed eventuali.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno hanno avuto la seguente trattazione:

- 1) E' stato approvato il verbale della riunione del 10 ottobre 2013.
- 2) Il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha riferito del completamento formale del percorso costitutivo dell'associazione "Auxilium", con la recente formazione del Consiglio Direttivo, la nomina delle varie cariche previste statutariamente e l'attivazione del Comitato Scientifico; ha riferito anche che un gruppo di lavoro costituito in seno all'associazione ha svolto alcune riflessioni sull'attività da demandare all'ausiliare del Giudice e predisposto proposte per l'aggiornamento del Protocollo sui procedimenti di separazione e divorzio, nella parte che regolamenta i trasferimenti immobiliari, nonché per il testo del quesito che dovrà essere posto all'ausiliare: tali proposte verranno sottoposte al gruppo di lavoro sul diritto di famiglia dell'Osservatorio, per la loro elaborazione comune con le altri componenti dell'Osservatorio.

L'Osservatorio ha deliberato di mandare alla Presidente della I Sezione Dott. De Meo di convocare il gruppo di lavoro dell'Osservatorio sul diritto di famiglia, per l'elaborazione delle proposte di modifica e integrazione del Protocollo sui procedimenti di separazione e divorzio, e la loro successiva approvazione in sede di riunione plenaria.

Il Consigliere Avv. Goldstaub ha aggiornato sul confronto in corso fra il Consiglio dell'Ordine Forense e il Collegio Notarile di Bologna per la determinazione dei compensi per le attività da demandare agli ausiliari del Giudice in relazione al contenuto del Protocollo sui procedimenti di separazione e divorzio, alla luce delle modifiche che vi verranno introdotte.

3) E' stato dato atto che il Presidente della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Benassi, assente per impedimento alla riunione, aveva nei giorni precedenti inviato e-mail comunicando che il confronto sulle proposte di aggiornamento del "Protocollo per le udienze della Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Bologna" è tuttora in corso, e che pertanto l'approvazione del nuovo testo del Protocollo non potrà avvenire prima del gennaio 2014.

L'Osservatorio ha preso atto, rimanendo in attesa dei successivi sviluppi.

4) E' stata esaminata la possibilità di eventualmente aggiornare il testo del quesito standard al c.t.u. per la valutazione dei danni alla persona, come già predisposto dall'Osservatorio, alla luce delle recenti modifiche apportate al testo standard del quesito da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, a seguito della riforma dell'art. 139 cod. ass.

L'Osservatorio ha deliberato di mandare alla Presidente della III Sezione Dott. Drudi di convocare il gruppo di lavoro dell'Osservatorio sui criteri di valutazione e liquidazione dei danni alla persona, sia per l'eventuale aggiornamento del testo standard del quesito al c.t.u. sia per l'elaborazione di un testo di formale recepimento dell'aggiornamento delle tabelle per la liquidazione dei danni predisposto dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano.

5) Il Presidente del Tribunale Dott. Scutellari ha riferito su una riunione fra lo stesso e i Presidenti delle quattro Sezioni civili del Tribunale, all'esito della quale sono stati identificati alcuni orientamenti processuali uniformi in tema di a.t.p. e di consulenza tecnica preventiva, dei quali dà lettura preannunciandone l'invio al Consiglio dell'Ordine per la loro divulgazione nel Foro.

L'Osservatorio ha preso atto, mandando al Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli di divulgare il documento sui suddetti orientamenti del Tribunale mediante circolare e-mail agli iscritti dell'Ordine Forense di Bologna.

6) Il Consigliere Avv. Goldstaub e la Dirigente del Tribunale Dott. Barca hanno aggiornato sui lavori, oramai conclusi, del gruppo costituito per l'aggiornamento del testo del Protocollo generale per le udienze civili, con riferimento alle novità del Processo Civile Telematico, e hanno preannunciato l'invio del testo definitivo delle proposte di aggiornamento del Protocollo per la parte di competenza del suddetto gruppo di lavoro.

L'Osservatorio ha preso atto, mandando al Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli di convocare, appena perverrà il testo con le suddette proposte di aggiornamento e modifica del Protocollo, il

distinto gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio per l'elaborazione delle ulteriori proposte di aggiornamento e modifica del Protocollo generale per le udienze civili.

Il Consigliere Avv. Goldstaub, con riferimento all'attività del gruppo di lavoro sul Processo Civile Telematico, ha illustrato alcuni dati sui decreti ingiuntivi telematici emessi dal Tribunale di Modena, anche in raffronto con i dati del Tribunale di Modena, e ha comunicato che il Consiglio dell'Ordine si appresta a deliberare, in riscontro alla richiesta formulata dal Presidente del Tribunale Dott. Scutellari, esprimendo il previsto parere sulla proposta di anticipazione al 1° gennaio 2014 dell'obbligatorietà del deposito telematico dei ricorsi per ingiunzione.

7) Il Presidente del Tribunale Dott. Scutellari è tornato a segnalare che, di frequente, gli Avvocati non comunicano ai Giudici prima delle udienze, come è invece previsto debba avvenire nel Protocollo generale per le udienze civili, l'intervenuta transazione della causa, continuando a crearsi casi in cui il Giudice abbia inutilmente preparato la trattazione della causa studiando gli atti, per poi dover disporre rinvio per la mancata, e non preannunciata, comparizione delle parti.

Su proposta dell'Avv. Tonini, l'Osservatorio ha deliberato di predisporre un avviso standard agli Avvocati, da affiggere nelle bacheche poste fuori dalle aule d'udienza dei Giudici civili, per rammentare tale regola protocollare, mandando al Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli di predisporre tale avviso.

8) Il Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli ha riferito sulla richiesta, pervenuta in data 7 giugno 2013, di partecipazione dell'A.D.G.I.-Associazione Donne Giuriste Italia ai lavori dell'Osservatorio.

L'Osservatorio ha deliberato di dare riscontro segnalando i criteri approvati nelle proprie "regole di funzionamento" per l'ammissione nell'Osservatorio di altre associazioni forensi, mandando al Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli di richiedere chiarimenti in tal senso alla Presidente della suddetta associazione Avv. Vania Giullori, riservando ogni valutazione e determinazione alla prossima riunione plenaria.

La prossima riunione plenaria è stata fissata al 23 gennaio 2014, alle ore 17. Il Consiglio ringrazia il Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli per il riferimento. (adunanza del 18 novembre 2013)

5) ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, quale Direttore dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine, che il 26 settembre 2013 l'Avv. Donatella Pizzi ha partecipato, delegata dallo stesso Consigliere Avv. Atti, alla **giornata di confronto organizzata dal Coordinamento della Conciliazione Forense** e dal Consigliere del C.N.F. Avv. Fabio Florio, che si è svolta a Roma presso la sede del C.N.F., alla quale hanno partecipato anche i responsabili e i delegati di numerosi organismi di mediazione forense nonché i rappresentanti di alcune associazioni forensi.

L'Avv. Pizzi ha fatto pervenire relazione scritta sullo svolgimento dei lavori, che è stata distribuita dal Consigliere Avv. Atti a tutti i Consiglieri. Nella relazione dell'Avv. Pizzi, si dà atto che nel corso dei lavori sono state esaminate le novità salienti e alcune fra le numerose criticità che la nuova normativa sulla mediazione obbligatoria ha introdotto quali la competenza territoriale, il primo incontro, la validità dell'accordo, l'assistenza tecnica della parte in mediazione, le spese di avvio, i regolamenti degli organismi, la professionalità e i requisiti per gli Avvocati mediatori.

All'esito dell'incontro, la "Commissione mediazione" istituita presso il C.N.F. predisporrà una circolare di indirizzo, e altro approfondimento degli argomenti trattati avverrà in occasione della prossima assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, che è fissato al 17 e 18 ottobre 2013 a Pesaro, dove saranno probabilmente assunte alcune determinazioni che saranno successivamente inviate al C.N.F.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Avv. Atti di esprimere all'Avv. Donatella Pizzi il ringraziamento del Consiglio per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 14 ottobre 2013)

6) CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro di avere partecipato, insieme al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e al Consigliere Avv. Vincenzo Florio, all'**Assemblea Nazionale dell'Unione delle Camere Civili che si è tenuta a Taormina il 18 e 19 ottobre 2013**, con titolo "Le proposte dell'U.N.C.C. contro la deriva economicistica della giustizia civile".

Il convegno, oltre al suo contenuto strettamente congressuale dell'associazione forense (con approvazione del bilancio e relazione conclusiva del Presidente Avv. Renzo Menoni), è stato molto interessante sotto vari profili, essendo stati trattati argomenti di vario genere. Di particolare interesse è stato il filmato che è stato proiettato in apertura di un'inchiesta giornalistica della

trasmissione televisiva "Report", che si segnala essere reperibile sul sito internet del C.N.F., sui costi esorbitanti dei corsi di formazione per mediatori, organizzati da familiari di politici che hanno approvato la legge sulla obbligatorietà della mediazione.

Nel corso del convegno è stato distribuito il libro sul terzo rapporto sull'Avvocatura italiana, che contiene le relazioni svolte al precedente Congresso annuale dell'associazione, fra le quali anche l'intervento svolto dal Presidente Avv. Callegaro. Il Presidente deposita una copia del libro, per la sua conservazione nella Biblioteca del Consiglio.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento.

(adunanza del 21 ottobre 2013)

7) CONGRESSO NAZIONALE FORENSE


Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sul secondo **incontro del Comitato Organizzatore del XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia** che si è svolto a Roma il 19 giugno 2013 presso il C.N.F.

Il Presidente richiama quanto già riferito all'adunanza del 3 giugno 2013 sulla precedente riunione e sul dibattito che l'intervento dello stesso Presidente ha suscitato in merito alla sopravvivenza o meno, ai sensi della nuova legge ordinamentale forense n. 247/2012, dell'O.U.A. e sulla sua legittimazione a convocare il Congresso Nazionale Forense e a dare esecuzione ai suoi deliberati.

Il Presidente prospetta la possibilità che, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 247/2013, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense debba convocare un Congresso Nazionale straordinario per fissare le regole per la celebrazione del primo Congresso Nazionale Forense da svolgere secondo le regole della nuova legge professionale forense.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di rinnovare le perplessità già espresse al Comitato Organizzatore e di invitare il C.N.F. ad anticipare la discussione sulla tematica della legittimazione dell'O.U.A. rispetto alla sede congressuale nazionale, in modo che il prossimo Congresso Nazionale ordinario possa svolgersi sulle tematiche di concreto interesse dell'Avvocatura, e a predisporre la bozza dei nuovi Regolamento e Statuto del Congresso insieme alle Unioni Distrettuali degli Ordini e alle associazioni forensi, con eventuale organizzazione a tale fine di un Congresso Nazionale straordinario o di una Assemblea Nazionale dell'Avvocatura.

(adunanza dell'8 luglio 2013)



Piazza San Domenico ante 1874, anno di demolizione del portico

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail pervenuta il 26 settembre 2013 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura di aggiornamento sullo **stato dei lavori di organizzazione del XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia**, con individuazione dei temi congressuali e recante la richiesta che il Congresso sia dedicato, con apposita sessione e correlativa indicazione anche nel titolo ovvero con una sessione preliminare straordinaria "costituente", alle modifiche statutarie del Congresso e dell'organismo di rappresentanza politica dell'Avvocatura italiana, come legislativamente riconosciuto e previsto dall'art. 39 della legge n. 247/2012.

Il Presidente Avv. Callegaro ricorda che permane il problema di comprendere come sia possibile andare al prossimo Congresso Nazionale con un regolamento congressuale che prevede l'O.U.A., varato diciotto anni prima dell'entrata in vigore della legge n. 247/2012, atteso peraltro che non vi sono delibere che regolamentino l'attuale periodo transitorio.

Il Consiglio prende atto.

(adunanza del 7 ottobre 2013)

8) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla circolare n.17-C-2013 pervenuta il 5 settembre 2013 dal Consiglio Nazionale Forense con la quale si trasmette in allegato la nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia sulla **composizione delle sottocommissioni per l'esame di Avvocato 2013**, con invito a inviare con urgenza le proposte di nomina dei commissari.

Il Presidente dà quindi lettura dei nominativi dei 51 Colleghi che hanno proposto la propria candidatura, rispondendo alla circolare e-mail inviata dal Presidente il 5 agosto 2013, con la quale gli interessati in possesso dei requisiti specificamente elencati, sono stati invitati a proporre la propria candidatura.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di porre in votazione le candidature pervenute, escludendo dalla possibilità di essere indicati gli Avvocati che hanno svolto la funzione di commissario d'esame negli ultimi anni.

All'esito delle operazioni di voto, a scrutinio segreto, risultano avere conseguito indicazioni di voto i seguenti Avvocati: Manlio D'Amico (8), Simona Cardillo, Cinzia Ceccolini e Silvia Salvati (6), Pietro salituro, Cristina Saccani e Chiara Dore (5), Andrea Bucci, Patrizia Carli, Annamaria Ciampa e Stefano Gualandi (4), Antonella Trentini e Giovanni Genova (3), Antonio Gambetti, Michele Arnone, Pierpaolo Groppoli, Livio Lantino, Giuseppe Arturo, Angela Labanca, Marilisa Rogolino e Salvatore Caliano (2), Stella Mancuso, Walter Ferrandino, Carla Belvederi, Ilaria Schiavi Tessitore, Augusto Ferrari e Maurizio Benedetti (1).

Il Consiglio, all'esito della votazione, delibera di indicare al C.N.F. i nominativi dei seguenti Avvocati: Manlio D'Amico, Simona Cardillo, Cinzia Ceccolini, Silvia Salvati, Pietro Salituro, Cristina Saccani, Chiara Dore e Andrea Bucci (quest'ultimo, a parità di voti con altri Avvocati, avendo maggiore anzianità di iscrizione), riservando ulteriori ed eventuali indicazioni, a richiesta del C.N.F., secondo la graduatoria formata con la votazione.

(adunanza del 9 settembre 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro che il Consigliere Distrettuale del Consiglio Nazionale Forense Avv. Giuseppe Picchioni ha inviato in data 29 ottobre 2013 e-mail con la quale informa che occorre procedere alla **nomina dell'ispettore ministeriale per la prossima sessione dell'esame da Avvocato**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di indicare l'Avv. Giovanni Giorgi, con studio via della Zecca n.1 a Bologna.

(adunanza del 28 ottobre 2013)

9) PRATICANTI E PATROCINATORI AVVOCATI

Riferisce il Consigliere Avv. Federico Canova, referente della "Commissione Pratica", sul parere n. 62 del 22 maggio 2013 del C.N.F., inviato per e-mail in data 10 ottobre 2013, avente a oggetto la **durata del tirocinio forense presso l'Avvocatura dello Stato**, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 247/2012.

Il C.N.F. si è espresso nei seguenti termini: "l'art. 41 prescrive, al comma 6, che il tirocinio può svolgersi: a) presso un Avvocato, con anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni; b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente. Al successivo comma 7 del medesimo articolo, poi, si legge: 'in ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un Avvocato iscritto all'Ordine presso l'Avvocatura dello Stato'. Orbene, poiché il tirocinio presso l'Avvocatura di Stato potrà al massimo protrarsi per dodici mesi e in ragione del fatto che tale limite non è previsto per il tirocinio che si potrà effettuare presso l'Avvocato del libero Foro, l'interpretazione dell'Avvocatura

Generale, che trae dal comma 7 sopra riportato la convinzione che il legislatore abbia inteso equiparare le figure dell'Avvocato del libero Foro e quella dell'Avvocato dello Stato, non è condivisibile. Di conseguenza è errato ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime, presso l'Avvocatura di Stato per l'intero periodo."

Il Consigliere Avv. Canova richiama l'interpretazione fornita dell'Avvocatura Generale dello Stato con circolare n. 6/2013, secondo la quale il combinato disposto dei commi 6 lett. b) e 7 dell'art. 41 della legge n. 247/2012 consente di ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime (ovverosia allorquando sarà decorso il periodo transitorio prescritto dall'art. 48 della legge anzidetta), "presso l'Avvocatura dello Stato per l'intero periodo del tirocinio"; segnala inoltre che, l'Avvocatura Generale ha anche richiamato, a sostegno del proprio orientamento, il parere n. 64 del 24 ottobre 2012 del C.N.F., trasmessole in data 18 febbraio 2013, concernente la "possibilità in via transitoria di riconoscere validità alla pratica forense iniziata presso l'Avvocatura prima dell'entrata in vigore della norma limitativa e fino al compimento del periodo di diciotto mesi", reso alla luce di quanto previsto dagli artt. 6 e 10 del d.p.r. n. 137/2012, con il quale si era ritenuto che ai tirocini in corso si applicava solo la riduzione da 24 a 18 mesi, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 14 del citato art. 6, e che tutte le altre disposizioni erano invece applicabili ai soli tirocini iniziati dopo l'entrata in vigore del decreto.

Il Consigliere Avv. Canova rammenta che quindi C.N.F. aveva poi conclusivamente ritenuto che i tirocini in corso presso l'Avvocatura dello Stato avrebbero potuto continuare presso la medesima fino al compimento del diciottesimo mese, con ciò consentendo al tirocinante di avvalersi sia della disposizione sulla durata immediatamente applicabile, sia del principio di continuità della pratica già in corso, così ritenendo che ammettere la continuazione per diciotto mesi del tirocinio presso l'Avvocatura di Stato per i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del d.p.r. n. 137/2012 non fa venire meno il requisito richiesto indefettibilmente dall'art. 10 comma 2 citato.

Oggi, invece, con riguardo esclusivo al tirocinio che si effettuerà ai sensi dell'art. 41 della legge n. 247/2012, al termine del periodo transitorio prescritto dal successivo art. 48, il C.N.F. si è così espresso: "l'art. 41 prescrive, al comma 6, che il tirocinio può svolgersi: a) presso un Avvocato, con anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni; b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi. Al successivo comma 7 del medesimo articolo, poi, si legge: 'In ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato'. Orbene, poiché il tirocinio presso l'Avvocatura di Stato potrà al massimo protrarsi per dodici mesi e in ragione del fatto che tale limite non è previsto per il tirocinio che si potrà effettuare presso l'Avvocato del libero Foro, l'interpretazione dell'Avvocatura Generale, che trae dal comma 7 sopra riportato la convinzione che il legislatore abbia inteso equiparare le figure dell'Avvocato del libero Foro e quella dell'Avvocato dello Stato, non è condivisibile. Di conseguenza, è errato ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime, presso l'Avvocatura di Stato per l'intero periodo".

Il Consigliere Avv. Canova dichiara di non ritenere condivisibile il parere espresso dal C.N.F. nella parte in cui prevede la limitazione della durata a soli dodici mesi del tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato sul presupposto che il legislatore non ha parimenti limitato il periodo di tirocinio presso lo studio di un Avvocato, con ciò pertanto dovendosi implicitamente ricavare, a parere del C.N.F., la diversa condizione temporale. Tale interpretazione non appare condivisibile sia in quanto è evidente che il legislatore non avrebbe mai potuto limitare il periodo di tirocinio tradizionale, sia perché il comma 7 dell'art. 41 della legge n. 247/2012 stabilisce che, in ogni caso, il tirocinante deve svolgere il periodo di pratica per almeno sei mesi presso lo studio di un Avvocato o presso l'Avvocatura dello Stato, giungendo così a equiparare di fatto la natura delle due diverse modalità di tirocinio.

Tale rapporto di equivalenza sembra peraltro rispondere, coerentemente, alla normativa di cui al precedente d.p.r. n. 137/2012. I commentatori ne avevano tratto il principio della cd. "circolarità" della norma, nel senso di ritenere che il tirocinio può svolgersi per dodici mesi presso l'Avvocatura dello Stato e poi, ancora, indifferentemente presso l'Avvocatura dello Stato o presso lo studio di un Avvocato, con l'effetto che tutti i diciotto mesi potevano essere svolti presso l'Avvocatura dello Stato. Decisamente più logica e lineare appare pertanto una interpretazione oggettiva in tal senso.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, fatte proprie le osservazioni critiche espresse dal Consigliere referente della "Commissione Pratica" Avv. Federico Canova ma comunque recepite, per ragioni di opportuna omogeneità, le conclusioni del parere espresso dal C.N.F., delibera di adeguarsi, per il futuro, alle conclusioni espresse nel parere del C.N.F., e di inviare al C.N.F. l'estratto del presente verbale, al fine di una possibile rimeditazione delle conclusioni prese dallo stesso nel proprio parere.

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla comunicazione pervenuta il 21 ottobre 2013 dal Ministero della Giustizia – Ufficio III, Reparto Esame Avvocato, in merito alla questione del **termine del deposito da parte dei candidati dell'autocertificazione con la quale essi attestano l'avvenuto compimento della pratica professionale** ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso, e in particolare con riguardo alla posizione di quei candidati che abbiano terminato il tirocinio il 10 novembre 2013, ovvero il giorno prima della scadenza del termine di presentazione della domanda (o nei giorni di poco precedenti), segnalando che gli stessi, ove il Consiglio dell'Ordine di appartenenza non provveda con immediatezza a certificare il compiuto tirocinio, potrebbero essere impossibilitati a presentare la domanda entro il termine dell'11 novembre 2013.

Il Ministero evidenzia che, in casi del genere, soccorre la previsione dell'art. 16 comma 2 del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934, tuttora vigente in ragione della disciplina transitoria di cui all'art. 49 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, per cui conferma che l'autocertificazione della compiuta pratica deve essere prodotta "dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte".

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di comunicare la data della compiuta pratica ai praticanti Avvocati esclusivamente mediante consegna del relativo certificato, previo pagamento del relativo diritto.

(adunanza del 28 ottobre 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail pervenuta in data 14 dicembre 2013 dalla Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, Agenzia 16 di Bologna, con la quale si comunica la disponibilità a proporre un contributo finalizzato a sostenere, in parte e nel tempo, **borse di studio per i praticanti più meritevoli**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli di prendere contatto con la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna per predisporre un progetto di borsa studio per lo svolgimento del tirocinio come da convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Tolosa, per riferire all'esito in prossima adunanza.

(adunanza del 19 dicembre 2013)

10) ISCRIZIONI ALL'ALBO, AI REGISTRI O AD ELENCHI Riferisce il Consigliere Avv. Chiara Rigosi sulla richiesta pervenuta in data 15 aprile 2013 dall'Avv. * di parere in merito alla possibilità di poter partecipare come socia, senza poteri di amministrazione, decisionali, di rappresentanza o di gestione (pertanto senza rivestire la carica di amministratore e/o consigliere di amministrazione della società), a una **cooperativa di produzione a r.l.** nella quale svolgerebbe unicamente attività di consulenza.

All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio

- richiamata la sentenza n. 11151 del 12 novembre 1997 della Cassazione Civile, a Sezioni Unite, secondo la quale "l'art. 3 comma terzo del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934 n. 36, che prevede l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato o procuratore con impieghi privati retribuiti, anche se consistenti nella prestazione di assistenza o consulenza legale (che non abbia carattere scientifico o letterario), si riferisce alle attività svolte in regime di subordinazione. Tale incompatibilità, pertanto, non è ravvisabile in relazione alla opera di assistenza e consulenza legale, che venga espletata da un avvocato o procuratore in qualità di socio di una cooperativa di produzione e lavoro, qualora difetti il presupposto per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato coesistente con il rapporto sociale e cioè, qualora si tratti di prestazioni che, indipendentemente dalla coincidenza con gli scopi sociali, si inseriscano nella comune attività economica, restando così inquadrabili, nell'ambito del rapporto societario, fra gli apporti occorrenti alla realizzazione della causa sociale (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la decisione del Consiglio nazionale forense che ha respinto la domanda di iscrizione all'albo di un soggetto che prestava la sua attività nell'ufficio legale di una società cooperativa di produzione e lavoro; il Consiglio lo definiva, infatti, come lavoro subordinato, in quanto la prestazione resa era estranea all'oggetto sociale, per essa era percepita una retribuzione mensile, il dipendente timbrava il cartellino d'ingresso al lavoro, era inquadrato nel settimo livello, percepiva un rimborso forfetario per il lavoro straordinario e dipendeva dall'ufficio servizi della società stessa)";
- richiamate inoltre le sentenze del Consiglio Nazionale Forense n. 126 del 9 ottobre 1996 e n. 129 del 10 ottobre 1996, in forza delle quali "deve escludersi la possibilità di iscrizione nell'Albo degli Avvocati del socio professionista che presti la sua opera in via esclusiva presso la cooperativa, percependo una retribuzione con corresponsione fissa e mensile (nella specie rileva particolarmente la continuità retributiva e la residualità dell'attività legale rispetto agli scopi sociali, circostanze che configurano tale rapporto come di lavoro subordinato)";

- osservato pertanto che l'attività di consulenza prospettata possa ritenersi astrattamente non incompatibile con l'esercizio della professione forense, a condizione che la prestazione di consulenza non venga svolta, nella concreta fattispecie, con modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato;

P.O.M.

delibera di comunicare quanto sopra all'Avv. *.

(adunanza del 1° luglio 2013)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta di parere pervenuta in data odierna dall'Avv. * sulla possibilità di **iscrizione nell'Elenco speciale degli uffici legali degli enti pubblici**, per trasferimento dall'Albo ordinario, poiché la stessa svolge, con contratto di collaborazione a progetto, attività di consulenza legale presso la * s.c.r.l., società interamente pubblica, partecipata da diversi enti pubblici tra i quali, come socio di maggioranza, la Regione Emilia-Romagna.

All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio

- premesso che "la natura di istituzione pubblica è configurabile allorché la società, le cui azioni siano possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico ... costituisca lo strumento per la gestione di un servizio pubblico e, quindi, rientri in una nozione allargata di pubblica amministrazione" (parere del Consiglio Nazionale Forense n. 15 del 20 febbraio 2013);
- rilevato che gli uffici legali degli enti pubblici come sopra identificati, e gli Avvocati chiamati a farne parte, devono tuttavia rispondere ai requisiti, sia formali che sostanziali, previsti all'art. 23 della legge n. 247/2012;
- precisato che "non è ammessa l'iscrizione alla Cassa per gli Avvocati che, quali iscritti agli Elenchi speciali, esercitano la professione nell'ambito di un rapporto di impiego" (art. 22 della legge n. 576/1980); P.Q.M.

delibera di dare riscontro all'istante segnalando i suddetti richiamati criteri, la cui positiva e documentata ricorrenza nel concreto potrebbe consentire l'iscrizione nell'Elenco speciale degli addetti agli uffici legali degli enti pubblici.

(adunanza del 9 dicembre 2013)

11) AUTORIZZAZIONI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta pervenuta in data 8 novembre 2013 dal Dott.* di autorizzazione a procedere all'iscrizione di un'impresa individuale a suo nome presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di * al fine di svolgere **attività di produzione di aceto balsamico**, "esclusivamente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia, stanti le dimensioni modeste dell'acetaia".

All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio

- richiamati e condivisi i pareri del C.N.F. n. 44/2009 e n. 1/2011 sulla compatibilità tra l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore agricolo e l'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- rilevato che, nella fattispecie oggetto della richiesta, l'attività imprenditoriale appare potersi inquadrare in quella del "piccolo imprenditore agricolo", quale prevista all'art. 2083 c.c., similmente alla coltivazione, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, di fondo di proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi, in assenza di "organizzazione aziendale molto articolata, o dello smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo o, anche, di una rilevante trasformazione del prodotto naturale, da cui si possa arguire che il carattere predominante dell'attività intrapresa è l'esercizio del commercio, anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere" (parere del C.N.F. n. 1/2011);
- ritenuto, tuttavia, che non rientra fra i poteri del Consiglio dell'Ordine quello di autorizzare un iscritto "all'iscrizione di un'impresa individuale presso il Registro delle Imprese", potendo al più il Consiglio esprimere un parere sull'iscrizione, o sul mantenimento della stessa, nel proprio Albo degli Avvocati ovvero nell'allegato Registro dei Praticanti;

PO M

delibera di esprimere parere favorevole al mantenimento dell'iscrizione dell'istante nel Registro dei Praticanti Avvocati, pur in presenza di iscrizione di un'impresa individuale a nome dello stesso presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, con finalità di svolgimento dell'attività di produzione di aceto balsamico con le caratteristiche e i limiti come sopra evidenziati.

(adunanza del 18 novembre 2013)

12) DEONTOLOGIA

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla opportunità di fissare una regola generale di comportamento per il caso in cui pervengano **esposti disciplinari nei confronti di Consiglieri dell'Ordine**, prospettando la opportunità – o meno – che essi, al pari degli esposti che pervengono nei confronti degli altri Avvocati iscritti all'Ordine di Bologna, possano venire sottoposti al vaglio di eventuale manifesta infondatezza, con conseguente archiviazione senza apertura di fascicolo disciplinare, come previsto all'art. 2 del vigente Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera a maggioranza che, in tutti i casi in cui pervenga un esposto disciplinare nei confronti di un Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, esso venga direttamente trasmesso, a cura del Presidente, al Consiglio dell'Ordine competente a decidere sullo stesso, senza operare alcuna preliminare delibazione di eventuale manifesta infondatezza dell'esposto, dandone comunque formale comunicazione al diretto interessato.

(adunanza del 21 ottobre 2013)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta in data 25 ottobre 2013 dall'Avv.*, inviata in nome e per conto del padre Notaio Dott.* di recente andato in pensione per raggiunto limite d'età, per il quale richiede "parere e/o autorizzazione" all'apposizione di una targa marmorea al di fuori dello studio professionale sulla quale il Dott.* - dando atto che, pur avendo a suo tempo ("alla fine degli anni '60") conseguito il titolo di Avvocato, non intende iscriversi all'Albo degli Avvocati - vorrebbe anteporre il titolo di "Avvocato". All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio

- richiamato e condiviso il parere n. 41 del 16 marzo 2011 del Consiglio Nazionale Forense, con il quale è stato chiarito che "l'inserimento nella carta intestata della dicitura 'studio legale' (e/o l'esposizione della targa recante tale dicitura) costituisce atto idoneo a ingenerare nei terzi il convincimento di potersi riferire a un soggetto abilitato a esercitare la professione forense nelle sue varie connotazioni inducendo quindi il cliente in errore sui titoli del professionista: circostanza quest'ultima idonea a configurare la violazione dell'art. 21 c.d.f.; . . . dichiararsi 'titolare' di uno studio legale da parte di chi non sia professionalmente qualificato per svolgere tutte quelle attività che la legge attribuisce esclusivamente all'Avvocato iscritto all'Albo porta nella sostanza a prospettare, proprio in virtù dell'ampio significato della locuzione usata, una situazione diversa da quella reale dando un'informazione che non risulta 'coerente con la finalità della tutela e dell'affidamento della collettività' (art. 17 c.d.f.). . . . Deve quindi concludersi per la non liceità deontologica dell'utilizzazione della dicitura 'studio legale' da parte di chi non sia abilitato alla professione legale e non iscritto all'Albo degli Avvocati . . . ";
- richiamato e condiviso anche il parere n. 44 del 21 luglio 2010 del Consiglio Nazionale Forense, con il quale è stato precisato che occorre "prestare particolare attenzione a evitare comunicazioni all'esterno che creino equivoci sulla natura dello 'studio', poiché la spendita del titolo di Avvocato, del nome 'studio legale' e la messa in atto di ogni altra tecnica idonea a indurre la clientela in errore (portandola cioè a ritenere di avere a che fare con un professionista abilitato in via definitiva), si configurano come illecito deontologico e sussistendone i presupposti di legge anche come reato";
- considerato l'art. 2 n. 6 della legge n. 247/2012, il quale prevede che "... l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, [solamente se] se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli Avvocati"; considerato l'art. 10 della legge n. 247/2012, il quale prescrive che "la pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente [dagli Avvocati] con qualunque mezzo ... debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere ... equivoche, ingannevoli ... o suggestive";
- ritenuto pertanto che l'apposizione di una targa con la qualifica di Avvocato da parte di un soggetto che, pur avendo conseguito il titolo di Avvocato in epoca risalente, non sia all'attualità iscritto all'Albo degli Avvocati costituisca circostanza oggettivamente idonea a indurre in errore il pubblico circa la supposta, ma in realtà inesistente, possibilità del professionista di prestare assistenza e consulenza legale senza alcuna limitazione, il che è escluso dalla mancanza d'iscrizione all'Albo; P.O.M.

delibera di dare riscontro negativo alla richiesta.

(adunanza del 4 novembre 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Federico Canova, richiamata la delibera assunta alla precedente adunanza, sulla richiesta di parere pervenuta in data 5 aprile 2013 dall'Avv. *, con la quale chiede autorizzazione a produrre in giudizio la corrispondenza, anche riservata, intercorsa con il difensore di controparte, al fine di provare, tramite la stessa, l'avvenuto perfezionamento di un accordo transattivo.

In data 5 aprile 2013 l'Avv.*, quale legale della * s.r.l., depositava presso il Consiglio dell'Ordine istanza volta a ottenere l'autorizzazione alla produzione in un giudizio, avente a oggetto una richiesta di danni, di tutta la corrispondenza, anche di natura riservata, intercorsa con l'Avv.*, legale della controparte ditta *.

L'istante esponeva che l'Avv.*, in nome e per conto del Sig.*, titolare della ditta *, in data 21 dicembre 2012 proponeva di definire le vertenze pendenti tra le parti alle condizioni descritte nel documento allegato *sub* n. 3, dichiarato riservato e non producibile.

In data 2 gennaio 2013 l'Avv. *, con comunicazione indicata come riservata personale, sollecitava la risposta della * s.r.l. su quanto proposto nella precedente sua del 21 dicembre 2012.

In data 7 gennaio 2013 l'Avv.* manifestava la disponibilità della propria assistita ad aderire alla proposta avanzata dalla ditta *, non concordando tuttavia per il profilo economico della controversia, rispetto al quale formulava controproposta.

Seguivano ulteriori scambi di proposte tra i Legali in data 8 e 9 gennaio 2013, con lettere dichiarate entrambe riservate e non producibili.

In data 10 gennaio 2013, a fronte dell'ulteriore proposta formulata in pari data dall'Avv. *lamigni, con comunicazione dichiarata riservata e non producibile l'Avv. * comunicava l'accettazione della proposta.

Stante il mancato riscontro dell'invio della transazione da parte dell'Avv.*, l'Avv.* in data 16 gennaio 2013 sollecitava un riscontro, evidenziando l'urgenza, per dare corso agli accordi già conclusi.

L'Avv. * inviava all'Avv. *, su richiesta dello stesso, la bozza dell'atto di transazione predisposto secondo gli accordi raggiunti.

Nelle more dello scambio degli atti transattivi, il Sig. * ripristinava spontaneamente il servizio informatico a favore del terzo * s.r.l., come previsto e formalizzato nella scrittura di transazione, al punto 7.

In data 31 gennaio 2013 l'Avv. * richiedeva all'Avv. * riscontro sulla bozza, ricevendo da quest'ultimo scuse per il ritardo e garanzia che avrebbe fatto pervenire la scrittura "in giornata". Analoga comunicazione veniva inviata dall'Avv. * all'Avv. * il 6 febbraio 2013.

L'8 febbraio 2013, dopo ulteriore sollecito da parte dell'Avv.*, l'Avv.* riferiva che avrebbe convocato il cliente per il giorno sequente.

Perdurando il silenzio e falliti i tentativi di contatti telefonici, l'Avv. * inviava ulteriore sollecito al Collega invocando anche il rispetto del dovere di colleganza.

In data 18 marzo 2013 l'Avv.*, dopo oltre un mese dagli accordi raggiunti, inviava all'Avv. * due scritture private, la seconda delle quali, a detta dell'Avv.*, afferente ad argomenti mai accennati nel corso delle precedenti trattative.

In pari data l'Avv. * evidenziava come il Sig. * aveva dato corso ad alcuni servizi previsti dagli accordi, così dimostrando, per *facta concludentia*, l'adesione all'accordo raggiunto il 10 gennaio 2013.

Successivamente, il 19 marzo 2013 la ditta * provvedeva a sospendere l'operatività delle macchine virtuali, di talché seguiva diffida da parte dell'Avv. *.

Il 20 marzo 2013 l'Avv.* ribadiva la disponibilità a sottoscrivere la transazione secondo gli accordi raggiunti. L'Avv.* richiedeva di sottoscrivere, invece, una seconda scrittura privata avente a oggetto anche questioni diverse.

L'istante ha formulato la richiesta di cui in principio, ritenendo l'intervenuto perfezionamento di un accordo che, anche se non firmato, sarebbe stato attuato parzialmente con comportamento concludente, e ha motivato la necessità di produzione in giudizio della corrispondenza intercorsa e qualificata riservata e non producibile per dimostrare le circostanze e il contenuto della reciproca manifestazione di volontà negoziale tra le parti coinvolte.

La richiesta di autorizzazione è stata formalizzata e precisata con riferimento all'art. 28 c.d.f.

Questo il fatto e i termini dell'istanza formulata.

Ciò esposto e premesso, il Consiglio osserva quanto segue.

È necessario premettere che il Consiglio dell'Ordine non versa nelle condizioni – né oggettive né soggettive – per rilasciare l'autorizzazione richiesta dall'istante.

Ciò sia in quanto la natura del provvedimento invocato, per il profilo oggettivo, non rientra nell'ambito di disponibilità del Consiglio, posto che né le funzioni né le prerogative istituzionali prevedono o ammettono il rilascio di tale autorizzazione, sia in quanto, per il profilo soggettivo, il Consiglio non può pronunciarsi allorquando il proprio intervento possa interferire, anche solo astrattamente e potenzialmente, con lo svolgimento della propria funzione disciplinare.

Quanto sopra doverosamente premesso, il Consiglio ritiene che non possa prescindersi dalla considerazione della *ratio* sottesa all'art. 28 c.d.f.

La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il Collega è evidentemente quella di garantire all'Avvocato in qualsiasi fase della controversia, sia giudiziale che stragiudiziale, di poter interloquire anche per iscritto con il Collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso Collega possano essere utilizzate – con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita: se non sussistesse siffatta garanzia, ne verrebbe limitata o addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa che pure costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell'attività professionale dell'Avvocato.

L'Avvocato, quale arbitro della conduzione della lite, deve cioè svolgere la propria attività consentendo al Collega avversario di svolgere del pari la sua funzione, senza ritorcere (l'uno nei confronti dell'altro) proposte conciliative, ammissioni o consapevolezze; ciò che si ottiene, appunto, con la riservatezza della corrispondenza tra i Colleghi.

Sia sufficiente tale riflessione, che conferma che in sede di codificazione delle regole deontologiche si è ritenuto necessario esplicitare con tanta chiarezza il predetto divieto, per evidenziare la rilevanza di un precetto sul quale si fonda la possibilità stessa degli Avvocati di svolgere la propria fondamentale funzione di mediatori tra soggetti in lite; se la corrispondenza fosse sempre producibile, le trattative tra Avvocati diverrebbero pressoché impossibili.

Peraltro, all'atto della redazione del codice deontologico si è ritenuto di prevedere che debbano essere considerate come riservate, pur in assenza di un'espressa indicazione del mittente, tutte le missive che contengono proposte transattive.

È pur vero che, a volte, ci si potrebbe sentire indotti a produrre lettere qualificate espressamente come riservate e non producibili, per documentare al Giudice, per esempio, gli sforzi profusi per raggiungere un accordo transattivo e ottenere così una pronuncia favorevole in relazione alla produzione di danni derivanti dall'inadempimento dei patti.

Così facendo, tuttavia, ci si esporrebbe al pericolo che l'avversario faccia altrettanto, in una progressione che, certamente, non renderebbe buoni servigi all'immagine dell'Avvocatura.

In effetti, si finirebbe per portare all'attenzione del Giudice una corrispondenza che era stata predisposta con tutt'altri fini, sconfessando l'originario orientamento assunto quando si era qualificata tale lettera come riservata; ragioni anche di onestà intellettuale vorrebbero, dunque, che quel che era nato riservato tale rimanesse.

A tacere, poi, di quelle lettere riservate o personali che, a volte, tali vengono qualificate in maniera troppo disinvolta e meramente strumentale, non potendo così costituire prova e neppure indizio di alcunché in relazione causale rispetto al diritto fatto valere in giudizio.

Vale a dire che non sempre la produzione in giudizio di corrispondenza dichiarata riservata, con riferimento a transazioni concluse e accordi raggiunti, di per sé e automaticamente integra il presupposto determinante per la prova di un danno e, dunque, del suo riconoscimento, ove difetti il nesso causale sottostante.

Diverso è il caso in cui la produzione della corrispondenza risulti espressamente consentita dal codice deontologico e cioè, nelle ipotesi in cui:

a) fra le parti si sia perfezionato un accordo, di cui la corrispondenza risulti attuazione. In tale ipotesi il dato letterale appare di difficile interpretazione e, dunque, pone anche problemi applicativi, sembrando che il codice deontologico, con tale espressione, intenda riferirsi soltanto alla corrispondenza che costituisce attuazione di un accordo, e non anche a quella di natura preparatoria, in funzione di un accordo da raggiungere. Secondo il Danovi, tuttavia, non potrebbe sostenersi che la riservatezza venga meno nel solo caso in cui venga in considerazione l'attuazione di un accordo già intercorso fra le parti. In effetti, la valutazione più restrittiva priverebbe di senso la norma, la cui finalità appare, invece, proprio quella di evitare abusi della clausola di riservatezza che, in mancanza, potrebbe essere utilizzata come grimaldello per scardinare trattative ormai concluse. La parte in mala fede, infatti, potrebbe avvalersene, anche a pregiudizio del proprio difensore, revocando l'assenso a un accordo sostanzialmente concluso, nella consapevolezza che tale assenso, essendo stato manifestato in via riservata, non potrebbe essere documentato all'autorità giudiziaria;

b) la corrispondenza dell'Avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste. Anche in questa ipotesi il canone deontologico assolve a una finalità di trasparenza, in quanto l'impegno ad adempiere non consente di resistere poi in giudizio – si presume pretestuosamente – confidando sul fatto che l'iniziale ammissione o riconoscimento fosse stato velato dalla clausola di riservatezza.

I canoni *sub* a) e b) possono, pertanto, essere classificati come canoni complementari dell'art. 28 c.d.f.

Tutto ciò precisato, il Consiglio, pur ribadendo l'impossibilità nel concreto di rilasciare il provvedimento autorizzativo richiesto dall'istante, per i motivi dedotti, ritiene tuttavia di poter

esprimere un parere in termini generali, fatta salva la propria autonomia nella verifica delle circostanze di specie, oggettive e soggettive, che permane integra nell'eventuale ambito disciplinare.

Se, dunque, da un lato il canone complementare di cui alla lettera a), secondo un'interpretazione restrittiva, non parrebbe applicabile allorquando la documentazione che si vorrebbe produrre risulti preordinata e preliminare rispetto a un accordo, piuttosto che costituirne la sua attuazione, d'altro lato il termine "attuazione", per come espresso dall'art. 28 c.d.f., potrebbe equivalere a perfezionamento o prova dell'accordo intercorso, e quindi la relativa corrispondenza potrebbe costituirne documentazione.

Tuttavia, non compete di certo al Consiglio dell'Ordine la valutazione, dell'avvenuto – o meno – perfezionamento di un accordo, essendo evidentemente tale determinazione rimessa all'esclusiva sede giurisdizionale, deputata a tale ambito.

Occorre in ogni caso valutare, ai fini della producibilità della relativa corrispondenza, se essa tenda alla transazione della lite, e non all'attuazione in senso stretto di un accordo (anche a prescindere da una sua conclusione o meno), e cioè se essa debba ritenersi di carattere preparatorio, piuttosto che attuativo di un accordo, non formalmente stipulato.

Giova rilevare che, con il proprio parere n. 69 del 22 maggio 2013, il Consiglio Nazionale Forense ha dato risposta negativa al seguente quesito: "è consentita nel giudizio in cui sia stato eccepito l'inadempimento alla transazione stipulata, la produzione della corrispondenza preparatoria intercorsa tra i legali che sia ritenuta necessaria per la miglior delimitazione dell'oggetto della transazione?".

Il C.N.F. ha così inteso confermare l'orientamento secondo il quale, ai sensi dell'art. 28, canoni 1 e 2, c.d.f., è producibile in giudizio solo la corrispondenza intervenuta successivamente alla stipula dell'accordo transattivo, di cui la corrispondenza costituisce attuazione, con esclusione, pertanto, della corrispondenza preparatoria.

Invece, l'attuazione dell'accordo, in genere, deve essere documentabile, perché esso non solo rappresenta il superamento della lite e il nuovo assetto dei rapporti tra le parti, ma risponde alle esigenze per cui è stata prevista, appunto, l'eccezione alla regola.

Anche a prescindere dal parere espresso dal C.N.F., peraltro condiviso da questo Consiglio che vi si uniforma, occorre comunque valutare l'incidenza e la pertinenza della produzione, sotto il profilo della sua effettiva rilevanza giuridica, in funzione del risultato legato alla domanda risarcitoria.

Un aspetto è, infatti, la producibilità di corrispondenza, altro è la sua efficacia e portata causale rispetto al *petitum* e alla *causa petendi*.

P.O.M.

Il Consiglio rigetta l'istanza di autorizzazione per i motivi che precedono e rilascia parere nei termini come sopra precisati.

(adunanza del 18 novembre 2013)



Piazza San Domenico con il porticato e la facciata della chiesa senza ancora il grande rosone (foto ante 1874)

13) OPINAMENTO NOTE, TARIFFA E PARAMETRI Riferisce il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi in merito alla possibilità, per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, di dare corso all'**opinamento di compensi professionali su istanza di Avvocati iscritti ad altri Ordini Forensi**.

Il problema si è posto a seguito di istanze pervenute in tal senso soprattutto da parte di Colleghi che in precedenza avevano chiesto e ottenuto il trasferimento dall'Ordine di Bologna a quello di altre città, a volte, ma non sempre, facendo riferimento al criterio territoriale del luogo di esecuzione delle prestazioni professionali.

La ricerca condotta non ha portato al reperimento di precedenti significativi, né sotto forma di regolamenti adottati da altri Consigli dell'Ordine, né di pareri espressi dal Consiglio Nazionale Forense.

Nel senso della competenza a opinare unicamente le note degli iscritti si esprimono i regolamenti dell'Ordine degli Architetti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di inoltrare al C.N.F. richiesta di parere formulata come segue, riservandosi, all'esito, di adottare una delibera di rango regolamentare in conformità al parere che verrà espresso dal C.N.F.:

"Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna,

premesso che

- sono pervenute istanze di opinamento di compensi da parte di Avvocati non iscritti o non più iscritti all'Ordine Forense di Bologna, sia in ragione del criterio del luogo di compimento delle prestazioni giudiziali o stragiudiziali, sia in ragione della precorsa iscrizione a questo Ordine, poi cancellata a seguito di trasferimento ad altro Ordine Forense;
- le ricerche condotte sul punto non hanno portato al reperimento di precedenti significativi, per quanto consta, né sotto forma di regolamenti adottati da altri Consigli dell'Ordine, né di pareri espressi dal C.N.F.;
- nel senso della competenza a opinare unicamente le note degli iscritti si esprimono i regolamenti ordinistici di altre professioni, come quello dell'Ordine degli Architetti;
- un elemento di valutazione sembra potersi trarre, nella nuova legge professionale n. 247/2012, dall'art. 13, comma 9, il quale, disciplinando le conseguenze del mancato accordo tra Avvocato e cliente, consente al solo 'iscritto' (oltre che al cliente) di chiedere il rilascio del parere di congruità sulla pretesa economica dell'Avvocato;
- il problema si pone anche in relazione all'eventuale ampliamento della facoltà di opinamento agli Avvocati domiciliati, stabiliti o iscritti negli elenchi previsti per legge in allegato all'Albo ordinario;
- ciò premesso, rivolge al Consiglio Nazionale Forense richiesta di parere in merito alla questione prospettata, anche al fine di consentire l'emanazione di conseguente delibera di rango regolamentare".

(adunanza del 4 novembre 2013)

14) DIFESE D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, quale referente della Commissione "Patrocinio a spese dello Stato", richiamata la delibera adottata all'adunanza del 1° luglio 2013, sulla circostanza descritta nell'articolo apparso il 26 giugno 2013 su Il Sole-24 Ore, con riferimento al fatto che il Consiglio e, in particolare, l'Ufficio del patrocinio a spese dello Stato, avrebbe **comunicato al ricorrente con un ritardo di trenta giorni l'autorizzazione a beneficiare del patrocinio richiesto**.

Il caso riguarda la vicenda di un cittadino rumeno, peraltro domiciliato in Qatar, che lamentava la sottrazione (meglio: la mancanza di sua autorizzazione al trasferimento definitivo, ma solo a occasionale soggiorno, in Italia con la madre) del figlio minore a opera della madre, cittadina moldava con lavoro in Italia.

Tralasciata la narrazione dei fatti riguardanti la vicenda specifica e delle argomentazioni addotte dalle parti, della lettura della sentenza si apprende che il ricorrente il 2 aprile 2007 aveva promosso ricorso davanti al Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, tramite l'autorità romena, ex Convenzione Hague, per il rientro in Romania del proprio figlio. L'udienza si svolse, alla presenza del ricorrente, il 18 giugno 2007. Il Tribunale decise, con provvedimento del 6-9 luglio 2007, di respingere il ricorso.

La decisione venne comunicata (*notified*) al P.M. il 13 agosto 2007. L'autorità italiana informò le autorità romene delle decisione del Tribunale per i minorenni il 25 luglio 2007. Il 30 luglio l'autorità romena informò il ricorrente dell'esito, comunicandogli altresì di avere richiesto informazione sui mezzi di impugnazione. Il 6 agosto l'autorità italiana informò l'autorità romena che avverso il provvedimento era possibile proporre ricorso per cassazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dall'udienza (se pronunciata in udienza), o alternativamente ricorso, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 64/1994 (ratifica convenzione Hague).

Il 13 settembre 2007 l'autorità romena inviò alla competente autorità italiana la richiesta

di assegnazione di un difensore. La richiesta venne inviata dal Ministero al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, anticipandola con fax del 25 ottobre 2007. Il 29 ottobre 2007 l'istanza venne esaminata e accolta; la delibera di ammissione, anticipata via fax al Ministero il 30 ottobre, venne inviata in originale allo stesso il 7 novembre 2007.

L'istanza venne presentata con la dizione "per ricorrere in Cassazione" avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni. La delibera di ammissione venne concessa "per proporre appello avanti la Corte d'Appello di Bologna", rilevandosi che, in assenza del provvedimento e in assenza della notizia della eventuale notifica/comunicazione dello stesso, risultava impossibile accertare se il termine per impugnare fosse già decorso e dunque l'ammissione veniva concessa "se fosse ancora possibile".

Ad ogni modo, la notizia dell'ammissione al beneficio venne inviata dalla autorità italiana a quella romena solo il 22 novembre 2007, ma poi solo il 17 gennaio 2008 ciò venne comunicato al ricorrente. Egli tramite le autorità preposte chiese di poter avere nominativi di legali abilitati a difenderlo. Il 15 febbraio 2008 il Ministero chiese al Consiglio dell'Ordine di Bologna di inviare una lista degli avvocati abilitati; non è certo quando tale lista venne inviata, ma è certo che ciò avvenne ben prima del 19 marzo 2008, data in cui il Ministero inviò l'elenco alle competenti autorità romene, le quali lo trasmisero al ricorrente il 24 aprile 2008.

Egli scelse un difensore il 6 maggio 2008, inviando direttamente al Consiglio dell'Ordine di Bologna anche uno scritto per il legale, ignorando che il Consiglio è estraneo a qualsiasi rapporto tra ammesso al beneficio e suo difensore.

Ad ogni modo, il difensore prescelto, con lettera datata 23 giugno 2008 ma spedita tra il 2 e l'8 luglio 2008, comunicò al ricorrente che unico rimedio avverso la decisione era il ricorso per cassazione ex art. 11 della legge n. 94/1994, che il termine per impugnare era di sessanta giorni dalla notifica, o comunicazione se avvenuta in udienza, o di un anno ("e 45 giorni") se non notificata ed emessa fuori udienza (come in questo caso), nonché di non essere abilitata all'esercizio davanti alle Corti superiori.

Il 15 luglio 2008 il ricorrente chiese al Consiglio dell'Ordine di Bologna, sempre direttamente, l'elenco dei difensori abilitati alla difesa in Cassazione (cosa indicata con un asterisco nell'elenco esistente, e già a sue mani). Ricevette comunque detto elenco, e il 23 luglio 2008 fu in grado di designare un nuovo difensore.

Pare che il 12 agosto 2008 egli abbia scritto una e-mail al Consiglio dell'Ordine, lamentando di non riuscire a raggiungere il difensore prescelto ai recapiti indicati in elenco, e che la e-mail sia rimasta senza risposta.

Ad ogni modo egli riuscì a contattare il nuovo difensore, al quale il 23 settembre 2008 chiese se fosse stato informato della nomina; alla ovvia risposta negativa (il Consiglio dell'Ordine non comunica ai difensori la scelta del beneficiato, essendo, si ripete, estraneo al rapporto tra loro), egli trasmise allo stesso la documentazione interessante la vicenda, e ottenne in risposta – il 25 settembre 2008 – la notizia che il termine per impugnare la decisione era ormai scaduto.

Ciò premesso, si rileva che il cumulo di ritardi imputabili ad altri soggetti, nelle comunicazioni e trasmissioni di documenti, esiti, delibere, ecc., è preponderantemente incidente sull'esito negativo, mentre risulta in atti che il Consiglio dell'Ordine è stato sempre solerte e tempestivo in ogni suo adempimento, se si eccettua – sempre che la circostanza sia vera – la mancata risposta alla richiesta di maggiori informazioni sul legale prescelto inviata via e-mail (all'indirizzo info@ordineavvocatibologna.net e non formazione@ ordineavvocatibologna.net) il 12 agosto 2008; dove però la data dice tutto sulle rappresentate difficoltà di raggiungere un difensore, e sulla mancata risposta da parte del Consiglio dell'Ordine; il legale peraltro risulta avere sempre avuto studio – sino al 2011 – nel medesimo luogo e con gli stessi recapiti inseriti in elenco e reperibili su internet.

Inoltre, l'indicazione contenuta nella delibera di ammissione (impugnare davanti alla Corte d'Appello, anziché davanti alla Corte di Cassazione) è errata; tuttavia, in assenza di copia della decisione impugnata, era estremamente difficile appurare se l'istanza (per un ricorso per cassazione) rappresentasse un rimedio effettivamente esperibile (come effettivamente era), o una (frequente nella pratica) errata indicazione del richiedente.

L'anno dal deposito della decisione del Tribunale per i minorenni (9 luglio 2007), computando i periodi feriali intercorrenti, scadeva l'8 ottobre 2008 ("Il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c. - nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla novellazione per effetto della legge 18 giugno 2009. n. 69 - per l'impugnazione di una decisione non notificata è soggetto, a norma della legge n. 742 del 1969, alla sospensione di diritto nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre, la quale può operare due volte, nell'ipotesi, quale quella di specie, in cui, dopo una prima sospensione, il termine annuale non sia decorso interamente al sopraggiungere del successivo periodo"; Cass., n. 13973 del 24 giugno 2011), dunque l'affermazione che il termine era scaduto al 25 settembre 2008 è errata.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Atti per l'ampio e documentato riferimento e delibera di inviare estratto del presente verbale a Il Sole-24 Ore.

(adunanza del 9 settembre 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub, richiamata la delibera assunta all'adunanza del 7 ottobre 2013, di avere verificato presso gli uffici di Segreteria del Consiglio l'effettiva procedibilità di entrambe le nuove prospettate **modalità di comunicazione agli iscritti dei turni delle difese d'ufficio**, vale a dire sia mediante invio agli stessi di PEC con allegati i turni sia mediante pubblicazione dei turni, in formato depurato dei dati sensibili dei difensori, nel sito internet dell'Ordine.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione; ringraziato il Consigliere Avv. Goldstaub per il proficuo interessamento; ritenuta superata, alla luce delle sopravvenute legislazione e regolamentazione deontologica, la problematica dell'effetto astrattamente pubblicitario di cui avrebbero potuto giovarsi, secondo il precedente orientamento di questo Consiglio, i difensori in elenco in virtù della pubblicazione dello stesso nel sito internet dell'Ordine; delibera di procedere alla comunicazione ai difensori d'ufficio trimestralmente designati, a partire dal gennaio 2014 e a cura del personale addetto all'informatica del Consiglio dell'Ordine, sia mediante invio di PEC agli stessi con allegato l'intero elenco dei turni del trimestre, sia mediante pubblicazione nell'area "Difese d'ufficio" del sito internet dell'Ordine degli elenchi dei turni trimestrali, con depurazione dei dati sensibili dei difensori, mandando al Presidente Avv. Sandro Callegaro di inviare sin d'ora circolare e-mail agli iscritti per preannunciare le nuove modalità di invio e pubblicazione dei turni. (adunanza del 14 ottobre 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo, in vista della prossima riunione periodica convocata ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 273/1989 dal Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini al 6 novembre 2013, sul fatto che all'ordine del giorno della stessa il Presidente della Corte d'Appello ha messo, dando così riscontro a quanto richiesto dal Presidente Avv. Sandro Callegaro in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio all'adunanza del 6 maggio 2013, la necessità di revisione, in virtù dell'entrata in vigore del d.m. n. 140/2012 sui parametri, del protocollo sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine con la Corte d'Appello sulla liquidazione dei compensi ai difensori d'ufficio e con patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Consigliere Avv. Spinzo di convocare il gruppo di lavoro di Avvocati che aveva partecipato alla predisposizione del protocollo con la Corte d'Appello per una riunione preparatoria da tenersi prima della riunione convocata dal Presidente della Corte d'Appello al 6 novembre 2013, e di riferirne gli esiti in prossima adunanza.

(adunanza del 14 ottobre 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo di avere partecipato, su delega del Presidente Avv. Sandro Callegaro, in data 6 novembre 2013 alla riunione periodica indetta ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 273 del 28 luglio 1989 dal Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini.

Alla riunione erano presenti, oltre al Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello Dott. Emilio Ledonne, il Presidente vicario della III Sezione Penale Dott. Francesco Maddalo, il Presidente della II Sezione Penale Dott. Pierleone Fochessati, la Dirigente della Corte d'Appello Dott. Marilena Cerati.

Nel corso della riunione, il Presidente della Corte d'Appello ha dato atto della richiesta del Consiglio dell'Ordine di **chiarimenti sull'applicazione del Protocollo per la liquidazione dei compensi ai difensori d'ufficio o con patrocinio a spese dello Stato**. Il Consigliere Avv. Spinzo ha ribadito le ragioni che hanno determinato il Consiglio a tale richiesta, fondata sul fatto che dopo l'abrogazione del sistema tariffario di liquidazione dei compensi degli Avvocati, in alcuni casi era accaduto che alcuni Consiglieri della Corte d'Appello si erano discostati dal menzionato Protocollo, nonchè sul fatto che era stata, di fatto, data unilateralmente applicazione al sistema di liquidazione con riferimento ai nuovi parametri.

Il Consigliere Avv. Spinzo ha dato atto dell'adeguamento al Protocollo da parte di tutti i Consiglieri della Corte d'Appello, ribadendo comunque la necessità di procedere a una modifica concordata dello stesso sulla base dei nuovi parametri. Stante la ritenuta imminenza dell'emanazione del decreto ministeriale di aggiornamento dei parametri, che andrebbe a incidere sulla percentuale di abbattimento degli stessi parametri nei procedimenti con patrocinio a spese dello Stato e con difese d'ufficio, tra tutti gli intervenuti si è concordato di differire la disamina della questione a un prossimo incontro, da fissarsi immediatamente dopo l'emanazione del decreto ministeriale in materia.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Spinzo per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza dell'11 novembre 2013)

15) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Riferisce il Consigliere Avv. Alessandro Lovato sull'incontro che si è tenuto presso il Consiglio Nazionale Forense, a Roma, il 15 novembre 2013 sull'assicurazione obbligatoria per gli Avvocati.

Ha introdotto il tema il Presidente del C.N.F. Prof. Avv. Guido Alpa, fornendo un primo resoconto e alcune considerazioni su quanto già fatto dal C.N.F. in relazione alle disposizioni della nuova legge professionale forense e su quanto è attualmente allo studio e in corso di perfezionamento, secondo un prospetto distribuito che il Consigliere delegato Avv. Lovato ha consegnato al Presidente Avv. Sandro Callegaro.

In particolare, il Presidente Avv. Alpa ha rilevato che l'Avvocatura italiana è in ritardo nell'istituzione delle Camere Arbitrali presso gli Ordini Forensi territoriali, essendone attualmente state istituite solamente sedici, e ha esposto i suoi dubbi e le sue perplessità su tale mancanza di iniziativa da parte degli Ordini Forensi.

Secondo il Presidente Avv. Alpa, una ragione può essere costituita dal fatto che già esistono le Camere Arbitrali delle Camere di Commercio e così pure alcune private, come quelle di Milano o Roma. Sarebbe tuttavia auspicabile che anche altre sedi provvedessero all'istituzione delle camere Arbitrali, perché esse costituiscono una grande occasione che porterebbe senz'altro risalto al ruolo dell'Avvocatura; inoltre, costituirebbe un'interessante opportunità, a ben riflettere, per quelle sedi giudiziarie ove i Tribunali sono stati soppressi.

L'Ufficio Studi del C.N.F. – ha infine riferito il Presidente Avv. Alpa – é a disposizione dei Consigli dell'Ordine interessati per fornire consulenza per l'istituzione di Camere Arbitrali.

Il Presidente Avv. Alpa ha poi rinnovato l'invito a far pervenire al C.N.F. le osservazioni sui vari progetti di regolamenti di attuazione della legge professionale, che sono stati trasmessi ai Consigli dell'Ordine per il loro parere, poiché le osservazioni che pervengono sono sempre utili e apprezzate.

Si è dato atto della costituzione dell'Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione. Questo progetto costituisce un'iniziativa di grande rilievo ed evidenzia il ruolo importante dell'Avvocatura nella funzione giurisdizionale.

Si è poi passati a parlare della questione assicurativa all'ordine del giorno della riunione. Appena il Ministero emanerà il proprio decreto con le condizioni minime di polizza, come previsto all'art. 12 della nuova legge professionale, l'obbligo di assicurazione entrerà in vigore e l'Avvocatura dovrà decidere come affrontare il problema.

Tre sono le soluzioni ipotizzate:

- a) una polizza collettiva stipulata dal C.N.F. a favore di tutti gli Avvocati;
- b) una convenzione-quadro stipulata dal C.N.F. e polizze collettive stipulate dai Consigli dell'Ordine;
- c) la sottoscrizione di una o più convenzioni a disposizione dei singoli Avvocati.

Il precedente più specifico é quello dei Notai, dove è già stato emesso il decreto ministeriale. I Notai hanno stipulato una polizza collettiva a carico del Consiglio Nazionale del Notariato, con vantaggi evidenti in termini di economia e rispetto della legge.

Con riguardo alla soluzione prospettata *sub* a) è stato osservato che la polizza collettiva comporterebbe per il C.N.F. problemi di riscossione dei contributi, poiché alcuni Ordini contestano addirittura di dover versare al C.N.F. la quota per le iscrizioni all'Albo; anche se con la nuova legge professionale tale problema dovrebbe essere risolto, alcuni problemi tuttavia permangono. E' chiaro che una tale soluzione avrebbe il vantaggio di ridurre grandemente i costi, almeno per la polizza base (si è ipotizzato un costo di euro 70,00).

Riguardo alla soluzione *sub* b) – convenzione-quadro del C.N.F. con polizze collettive dei singoli Consigli dell'Ordine con assicuratori selezionati con bando europeo – essa è apparsa forse la migliore, ma si è posto il problema della sorte delle singole polizze attualmente in essere. E ancora, e soprattutto, è stato osservato che anche i Consigli dell'Ordine incontrano problemi a riscuotere i contributi, sicchè non è chiaro chi garantirebbe il recupero delle somme.

Riguardo alla soluzione *sub* c) – sottoscrizione di una o più convenzioni a disposizione dei singoli Avvocati – si è evidenziato il problema di effettività della garanzia assicurativa per i cittadini nella *ratio* della legge e, quindi, ci si è chiesto se vi può essere un dovere di controllo da parte dei singoli Consigli dell'Ordine e, in tale caso, chi e come dovrebbe effettuare il controllo.

Le soluzioni *sub* b) e c) sarebbero comunque le meno vantaggiose economicamente.

E' intervenuto l'Avv. Nunzio Luciano, Vice Presidente della Cassa Forense, ipotizzando il fatto che la Cassa forse potrebbe farsi carico della sottoscrizione delle convenzioni, in luogo del

C.N.F. Tale possibilità sarà oggetto di valutazione.

Ha poi preso la parola il Direttore del broker AON, vincitore del concorso indetto dal C.N.F. ai fini della consulenza assicurativa, osservando in sintesi che la polizza collettiva é la scelta che tutti gli Ordini professionali stanno valutando, poiché le singole polizze creerebbero un problema di controllo da parte degli Ordini, mentre la polizza collettiva risolve a monte i singoli problemi.

Altro vantaggio sarebbe costituito dal fatto che non esiste una statistica dei sinistri dell'Avvocatura italiana: così, ad esempio, non si conoscono i dati del riservato, del pagato, del numero dei sinistri, del tipo di sinistri, dei costi di gestione del sinistro.

E' stata sottolineata l'importanza della conoscenza delle statistiche anche per far valere, nella contrattazione con le assicurazioni, il costo del premio che, come è noto, è sostanzialmente dato dalla somma degli esborsi più le spese di gestione dei sinistri più l'utile sperato dall'assicurazione.

E' quindi intervenuto il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Firenze Avv. Sergio Paparo, rilevando che non c'è possibilità per i Consigli dell'Ordine di stipulare una polizza collettiva, poiché essi non ne hanno il potere né tale attività rientra nei loro fini istituzionali. I Consigli potrebbero eventualmente stipulare solamente convenzioni. La Cassa Forense, invece, può stipulare una polizza collettiva. Oltre al problema istituzionale, vi sarebbe anche un problema pratico di riscossione.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Genova è intervenuto per riferire che almeno il 20% degli iscritti non ha pagato la propria quota di iscrizione all'Albo.

L'Unione degli Ordini del Triveneto si è detta contraria alla soluzione *sub* b) e favorevole invece alla soluzione *sub* c), precisando che a suo parere, comunque, il comma 3 dell'art. 29 della nuova professionale legittimerebbe la stipulazione di polizze collettive anche da parte dei Consigli dell'Ordine.

Rispetto al problema del rapporto con singola polizza esistente, il Direttore del broker AON si è pronunciato affermando che la nuova polizza sarebbe a primo rischio se l'Avvocato non sia già coperto da una polizza individuale, e a secondo rischio se già una polizza non esiste (e comunque a primo rischio per le ipotesi non coperte dalla prima polizza).

In sintesi le altre posizioni emerse: il Consiglio dell'Ordine di Bari si è detto favorevole alla soluzione *sub* c); quello di Trani favorevole alla soluzione *sub* a); l'O.U.A., con una propria commissione, sta studiando la situazione e ha dichiarato che intende proporre al Ministero i minimi contrattuali; il Consiglio dell'Ordine di Torino si è detto favorevole alla stipulazione di singole convenzioni; l'Unione Centro Adriatica degli Ordini ha dichiarato che sarebbe meglio che venisse stipulata una convenzione nazionale dal C.N.F. o dalla Cassa Forense, perché gli Ordini non hanno i soldi.

In conclusione, tutte le strade sono ancora aperte. La polizza collettiva sarebbe l'ideale ma costituisce un problema per il C.N.F. a farla istituzionalmente e per gli Ordini economicamente, di talchè si punta alla sua stipulazione da parte della Cassa Forense.

Gli Ordini distrettuali sono stati invitati a sentire il parere degli altri Ordini del Distretto sulle tre possibili soluzioni. Successivamente, saranno organizzati ulteriori incontri per fissare i contenuti della polizza, ai fini del bando.

Il Consiglio, ringraziato il Consigliere Avv. Lovato per la partecipazione e il riferimento, delibera di esprimere il proprio orientamento favorevole alla soluzione *sub* a), ma con stipulazione a carico della Cassa Forense e non del C.N.F., e subordinatamente per la soluzione *sub* c); delibera inoltre di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di raccogliere in sede U.R.C.O.F.E.R. gli orientamenti al riguardo degli altri Consigli dell'Ordine del Distretto.

(adunanza del 18 novembre 2013)

16) CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro che gli Avvocati Giovanni Cerri e Michelina Grillo, candidati iscritti all'Ordine Forense di Bologna, sono stati eletti quali **Delegati distrettuali alla Cassa Forense** nelle recenti elezioni di rinnovo del Comitato dei Delegati.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di esprimere ai Colleghi confermati quali Delegati le più vive congratulazioni dell'intero Consiglio dell'Ordine, e di ringraziare i componenti della Commissione Elettorale per il lavoro svolto.

(adunanza del 23 settembre 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sull'appello, pervenuto con lettera del 13 dicembre 2013 dell'Avv. Aurelia Barna del Foro di Pordenone, a favore di quei Colleghi che al 31 dicembre 2013 non saranno in grado di onorare la scadenza della Cassa Forense, con la conseguenza di incorrere in sanzioni gravose non solo di tipo economico ma anche disciplinare.

L'Avv. Barna informa che l'ultima riunione utile della Cassa Forense nella quale potrà venire

esaminato il problema si terrà il 19 dicembre 2013 e chiede agli iscritti di inviare segnalazione sul personale disagio vissuto e sulla necessità dell'assunzione di provvedimenti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di fare proprio l'appello pervenuto, mandando al Presidente di scrivere al Consiglio Nazionale Forense e alla Cassa Forense manifestando il sostegno del Consiglio all'iniziativa.

(adunanza del 19 dicembre 2013)

17) UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE FORENSE DELL'EMILIA ROMAGNA

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro che alla scorsa riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. è stata decisa, alla luce della nuova legge professionale n. 247/2012, la **costituzione di una commissione di lavoro distrettuale per lo studio e la predisposizione dei regolamenti di competenza dei Consigli**. Coordinatore di tale commissione è stato nominato lo stesso avv. Callegaro, mentre si pone ora la necessità di nominare un referente, da indicare all'U.R.C.O.F.E.R., per la predisposizione dei regolamenti di competenza consigliare previsti dalla legge n. 247/2012.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di designare quale referente da indicare all'U.R.C.O.F.E.R. il Consigliere Avv. Antonio Spinzo.

(adunanza del 9 settembre 2013)

18) ASSOCIAZIONE "AUXILIUM"

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sull'odierna riunione del Consiglio Direttivo provvisorio dell'Associazione "Auxilium", nel corso della quale, con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le associazioni forensi cofondatrici, insieme al Consiglio, dell'Associazione: a) è stata determinata la quota di adesione all'Associazione, prevista dall'art. 17 lett. A dello Statuto e costituente il fondo di dotazione, nella misura di euro 1.200,00 per il Consiglio dell'Ordine e di euro 200,00 per ogni associazione forense cofondatrice; b) è stato deliberato che il versamento delle quote suddette dovrà avvenire entro il 30 settembre 2013, e a tale fine è stato nominato il Consigliere Avv. Lorenzo Turazza quale Tesoriere provvisorio dell'Associazione, mandando allo stesso di procedere all'apertura di un conto corrente bancario intestato all'Associazione "Auxilium"; c) è stata approvata la differenziazione tra le quote annuali d'iscrizione nei seguenti termini: per i soci fondatori, euro 180,00 per il Consiglio dell'Ordine ed euro 30,00 per le associazioni forensi cofondatrici; per i soci ordinari, euro 200,00 per l'anno 2013/14 (sino al 31 dicembre 2014); d) si è mandato al Presidente Avv. Sandro Callegaro di ufficializzare la costituzione dell'Associazione con formale comunicazione al Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, trasmettendo anche il primo elenco degli Avvocati identificati quali possibili ausiliari del Giudice come identificati nella precedente riunione del Consiglio Direttivo provvisorio del 25 giugno 2013; e) il Presidente Avv. Callegaro ha distribuito copia del documento intitolato "Attività del Notaio Ausiliario del Giudice" ricevuto dal Presidente del Consiglio Notarile di Bologna nell'ambito degli accordi con il medesimo intercorsi, assunti alla presenza del Presidente del Tribunale di Bologna, e da ritenersi quale bozza di lavoro per l'individuazione di un unico prontuario, comune agli ausiliari Avvocati e Notai, anche per i compensi professionali, con invito ai componenti del Consiglio Direttivo a far pervenire le proprie osservazioni entro la prossima riunione dell'Associazione, che è stata fissata al 26 settembre 2013; f) è stata sollecitata la convocazione del Comitato Scientifico dell'Associazione, per poter dare inizio, tra le varie attività, alla pianificazione dei corsi di formazione per gli ausiliari in collaborazione con la Fondazione Forense Bolognese.

Il Presidente Avv. Callegaro, rilevata e motivata l'opportunità di dotare l'Associazione di una maggiore riserva finanziaria, propone che il Consiglio dell'Ordine corrisponda all'Associazione un versamento straordinario una tantum nella misura di euro 5.000,00.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli di versare all'Associazione "Auxilium", in aggiunta all'importo di euro 1.200,00 quale quota di adesione prevista dall'art. 17 lett. A dello Statuto dell'Associazione e all'importo di euro 180,00 quale quota annuale 2013/2014 di iscrizione, un contributo straordinario di euro 3.800,00; delibera inoltre di mandare al Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli e/o al Consigliere Avv. Lorenzo Turazza di procedere all'apertura di un conto corrente bancario intestato all'Associazione "Auxilium".

(adunanza del 22 luglio 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Lorenzo Turazza, quale Segretario e Tesoriere provvisorio dell'associazione "Auxilium", che la prossima riunione del Consiglio Direttivo provvisorio è convocata al 25 settembre 2013.

L'associazione sta prendendo forma e struttura, con varie iniziative quali l'apertura del

conto corrente, la fissazione delle quote da versare, ecc. Nel prossimo Consiglio Direttivo sarà individuato l'ordine del giorno per la successiva assemblea dei soci, fissata all'11 ottobre 2013.

Riferisce il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub sulla riunione tenutasi il 18 settembre 2013 presso lo studio del Notaio Dott. Fabrizio Sertori, Presidente del Collegio Notarile di Bologna, cui ha partecipato unitamente al Presidente Avv. Sandro Callegaro, alla presenza anche del Notaio Dott. Alberto Valeriani.

Nella riunione è stata esaminata la bozza predisposta dal Dott. Valeriani sull'attività del nominando ausiliario nell'ambito dei procedimenti per separazione contenenti disposizioni per trasferimento immobiliare e sui relativi possibili compensi.

Il Presidente Avv. Callegaro ha sottolineato la necessità di prevedere un'ipotesi in cui il difensore del ricorrente predisponga un atto conforme al redigendo protocollo, dovendo in tale caso l'ausiliario limitarsi a un'attività di mero controllo.

Sono state formulate diverse ipotesi su come gestire la procedura e ci si è riservati di formulare, in un successivo incontro, un'ipotesi definitiva sia in ordine all'attività dell'ausiliario sia relativamente ai suoi compensi.

Il Consiglio ringrazia i Consiglieri Avvocati Turazza e Goldstaub per i riferimenti, rimanendo in attesa di conoscere i successivi sviluppi.

(adunanza del 23 settembre 2013)

19) ASSOCIAZIONI FORENSI

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione del Comitato Italiano dell'U.I.A.-Union Internationale des Avocats che si è svolta il 5 ottobre 2013 presso la sede del Consiglio**, alla quale ha partecipato il Consigliere Avv. Federico Canova, nonché sulla richiesta pervenuta per e-mail in data 3 ottobre 2013 dall'Avv. Bruno Micolano, Presidente organizzativo del Congresso mondiale dell'U.I.A. che si terrà a Firenze dal 29 ottobre al 2 novembre 2014, di un contributo economico per tale evento.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di concedere un contributo di euro 5.000,00.

(adunanza del 7 ottobre 2013)

Riferisce il Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli, richiamata la delibera assunta nell'adunanza del 21 ottobre 2013, di avere preso contatto con la Camera Penale "Franco Bricola" in merito alla **partecipazione del Consiglio dell'Ordine all'organizzazione del convegno sulla "Procura Europea"** che si terrà a Bologna il 6 e 7 dicembre 2013.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di contribuire economicamente all'iniziativa con l'importo di euro 5.000,00.

(adunanza del 28 ottobre 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail pervenuta in data 21 novembre 2013 dal Segretario della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna Avv. Gian Luca Malavasi, con la quale invia copia del documento redatto dal Coordinamento Distrettuale delle Camere Penali dell'Emilia-Romagna sulla situazione del Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera a maggioranza di mandare al Presidente di inviare, alla Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna e a tutti gli enti destinatari del documento del Coordinamento delle Camere Penali dell'Emilia-Romagna, lettera di adesione e sostegno al documento.

(adunanza del 25 novembre 2013)

20) PARI OPPORTUNITÀ

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sul **progetto di "Protocollo per le sostituzioni** in udienza" predisposto dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Il progetto è stato elaborato dal Comitato in considerazione del fatto che rientra tra i propri scopi istituzionali realizzare azioni positive volte a garantire pari opportunità nello svolgimento dell'attività professionale e che, in particolare, appare necessario realizzare azioni positive volte a conciliare i tempi della professione con le esigenze personali e familiari, in ogni caso garantendo il buon funzionamento della giustizia e l'effettivo diritto di difesa degli assistiti. Si tratta di un servizio peraltro già in atto presso altri Ordini (fra i quali Firenze, Milano e Pistoia), con gradimento dei Colleghi, anche offendo una opportunità in più ai giovani.

Segue ampia discussione, nel corso della quale viene esaminato analiticamente il conte-

nuto della bozza di Protocollo.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Consigliere Avv. Atti di illustrare al Comitato Pari Opportunità le osservazioni del Consiglio, in merito alla possibilità di scegliere il sostituto d'udienza, alla necessità di organizzare dal punto di vista pratico il servizio, alla opportunità di determinare il compenso del sostituto con un importo modellato sui diritti della abrogata tariffa forense, con loro aggiornamento, evitando in ogni caso che l'importo così determinato possa attivare fenomeni di concorrenza al ribasso rispetto all'attività procuratoria che gli Avvocati dell'Ordine di Bologna svolgono ordinariamente quali domicilia tari, mandando al Consigliere Avv. Atti anche di prendere contatto con i Consigli dell'Ordine di Firenze e Milano per verificare le modalità organizzative e operative del servizio approntate in tale sedi, riservando all'esito ogni ulteriore valutazione ed eventuale determinazione.

(adunanza dell'8 luglio 2013)

21) JUS BOLOGNA SPORT

Riferisce il Consigliere Avv. Lorenzo Turazza sulla **serata di gala dello Jus Bologna Sport** che si è svolta il 18 luglio 2013.

La serata ha avuto un ottimo successo, grazie all'impegno dei direttivi dei vari gruppi dello Jus Bologna Sport, e vi hanno partecipato circa 340 persone, fra i quali anche molti non Avvocati. Lo spettacolo è stato organizzato e condotto dal Consigliere Avv. Vincenzo Florio, con grande impegno.

Grazie agli sponsor che hanno permesso di realizzare l'iniziativa, è residuato un margine di ricavo di quasi 1.000,00 euro, che è stato trattenuto dalla Fondazione Forense Bolognese.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Turazza per il riferimento, compiacendosi per la riuscita della serata e congratulandosi con gli organizzatori dell'evento.

(adunanza del 22 luglio 2013)

22) VARIE

Riferiscono i Consiglieri Avvocati Federico Canova e Flavio Peccenini sull'**incontro avvenuto il 26 giugno 2013 presso l'Hotel Baglioni con la delegazione dell'Australian Bar Association**, composta da circa 40 Avvocati con famiglie al seguito.

L'incontro è stato costruttivo e ha riguardato il confronto tra le diverse strutture della professione forense.

Il Consiglio ringrazia i Consiglieri Avvocati Federico Canova e Flavio Peccenini per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 1° luglio 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, richiamata la delibera assunta all'adunanza del 17 dicembre 2012, sulla **pubblicità diffusa sui media da parte del C.E.P.U. per la promozione di un servizio "per diventare Avvocato" tramite ottenimento del titolo di Abogado**, senza nemmeno dover andare in Spagna.

Con provvedimento del 23 marzo 2011, su segnalazione del Consiglio Nazionale Forense, l'Autorità Garante ha già sanzionato il C.E.P.U. per ingannevolezza di una comunicazione commerciale analoga a quella oggetto di riferimento. L'Autorità ha rilevato che "i messaggi in esame devono considerarsi idonei a indurre in errore i consumatori in merito alle caratteristiche e alla natura della prestazione fornita dal professionista, alla validità e alle modalità di conseguimento del titolo pubblicizzato, falsandone in misura apprezzabile il comportamento economico. La pratica deve, inoltre, ritenersi non conforme al normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si poteva attendere dal professionista che, nel caso di specie, avrebbe richiesto, da parte di quest'ultimo, una maggiore cura in merito alla chiarezza e completezza delle proprie comunicazioni commerciali, con particolare riguardo alle informazioni relative alle caratteristiche dell'attività svolta e all'effettiva natura del titolo pubblicizzato. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame, costituita dalla diffusione del messaggio pubblicitario descritto, deve ritenersi scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla natura dei servizi offerti dal professionista".

Sul messaggio del 2012, dalla circolare del C.N.F. n. 3 del 1° febbraio 2013 si apprende che il C.N.F. ha nuovamente segnalato all'Autorità Garante i messaggi pubblicitari del C.E.P.U., come quello oggetto di attenzione di questo Consiglio, nella più complessa serie di iniziative poste in essere nei confronti degli *Abogados* italiani contro l'abusivo esercizio del diritto di libertà di stabilimento.

Il C.N.F., infatti, con propria ordinanza del 30 gennaio 2013 di rinvio pregiudiziale *ex* art. 267 TFUE, ha rimesso all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea quesiti di interpretazione pregiudiziale sulla problematica concernente l'iscrizione all'Albo degli Avvocati stabiliti in presenza di *fumus* di abuso del diritto di libertà di stabilimento.

Pertanto, una qualsiasi iniziativa autonoma del Consiglio dell'Ordine di Bologna sarebbe una duplicazione di quelle già adottate dal C.N.F.; tanto più che l'Autorità Garante è già stata investita della valutazione di ingannevolezza del messaggio. La pronuncia della Corte UE è attesa per i primi mesi del 2014.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Atti per il riferimento.

(adunanza del 9 settembre 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi, richiamate le delibere adottate alle adunanze del 26 marzo 2012 e 3 giugno 2013, che in data 28 agosto 2013 è pervenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate il parere relativo all'interpellanza inviata dal Consiglio dell'Ordine alla Direzione Regionale delle Entrate sul problema della doppia tassazione dei decreti ingiuntivi in materia di compensi professionali, con il quale la Direzione Regionale ha confermato la correttezza dell'operato dell'Agenzia delle Entrate e ritenuto infondate le osservazioni formulate dal Consiglio dell'Ordine.

La risposta fornita all'interpellanza formulata dal Consiglio non appare persuasiva, ritenuto che il decreto ingiuntivo viene pronunciato a seguito di domanda che non si basa sul contratto verbale di patrocinio, bensì sul compimento delle relative prestazioni, mentre la Direzione Regionale ha risposto che, comunque, le obbligazioni inadempiute avrebbero fonte contrattuale ed è tale fonte che assumerebbe la veste di "disposizione" nel senso voluto dall'art. 22 co. 1 del d.p.r. n. 131/1986.

L'argomento appare forte solamente in apparenza, poiché, così posto, dovrebbe trovare applicazione in ogni caso di accertamento e/o di condanna all'adempimento di qualsiasi obbligazione che non sia di natura extracontrattuale. Invece, non è questo che si riscontra: al contrario, è di comune esperienza che il decreto ingiuntivo richiesto, ad esempio, per il pagamento di una fornitura di merci non meno che di una prestazione di servizi eseguita da un'impresa, dia luogo alla tassazione del solo provvedimento giudiziale, nella misura, molto spesso solo residua, dell'obbligazione inadempiuta.

In effetti, il principio della tassabilità dell'atto "enunciato" postula l'esistenza di un diverso atto enunciante: ma se l'atto giudiziario si limita a liquidare un'obbligazione derivante da un unico rapporto contrattuale, ciò che l'imposta di registro dovrebbe colpire è solamente l'atto giudiziario, a meno che l'obbligazione non trovi la fonte in un contratto che avrebbe dovuto essere (ma non fu) registrato in termine fisso. Il che non è nel caso della prestazione d'opera intellettuale.

Al rilievo che il decreto ingiuntivo relativo al compenso di prestazioni professionali non fa menzione alcuna del sottostante rapporto contrattuale di patrocinio, la Direzione Regionale ha risposto che "affinché si concretizzi una enunciazione è sufficiente che il contenuto negoziale sia chiaramente identificabile".

Tuttavia, in un contributo dottrinale del Consiglio Nazionale del Notariato del 2010 si legge testualmente: "Per enunciazione deve intendersi l'espresso richiamo dei contraenti al negozio, contenuto in un atto scritto o un contratto verbale, dagli stessi posto in essere. Nell'enunciazione, quindi, devono essere evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell'atto cui si fa riferimento, con una fedele ricostruzione conforme al suo contenuto e alla sua struttura originali, di modo che l'imposta possa essere applicata anche sul negozio enunciato, secondo gli effetti che è idoneo a produrre. L'enunciazione deve cioè contenere tutti gli elementi essenziali del contratto enunciato che servono a identificarne la natura e il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante. La tassazione per enunciazione, dunque, non può operare nelle ipotesi in cui l'esistenza di un negozio sia desumibile solo da elementi indiretti e non in maniera certa e diretta per il richiamo espresso a tutti i suoi elementi fatto dalle parti. È tradizionalmente riconosciuto, infatti, che non possano considerarsi integranti l'ipotesi dell'enunciazione i richiami meramente storici o esplicativi. È stato infatti rilevato, ancorché in tempi risalenti, come non sia sufficiente che le parti enuncino circostanze dalle quali possa solo dedursi che esiste tra di esse il rapporto giuridico non denunciato, ma occorrerà sempre che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto a dare certezza di quel rapporto giuridico".

Resta inoltre il fatto che la "enunciazione" di un atto contrattuale, per assumere rilievo ai fini dell'imposta di registro, dovrebbe essere attuata in un diverso atto parimenti contrattuale intercorso fra le stesse parti, e che solo per tale via potrebbe entrare in un atto giudiziario a norma del terzo comma del menzionato art. 22. Del resto, quella che l'Ufficio liquida due volte di fatto

non è frutto di una distinta tassazione di un atto giudiziario e di un contratto che non doveva essere registrato: bensì, è sempre la stessa imposta di registro sull'atto giudiziario che viene addebitata due volte, di cui una volta su un rapporto contrattuale meramente presupposto, non enunciato da alcuno e non soggetto a registrazione.

Infine, era stato esposto dal Consiglio il rilievo che la doppia tassazione dovrebbe escludersi in virtù della norma secondo la quale "l'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione", posto che la domanda giudiziale di pagamento del compenso postula la cessazione dell'incarico.

A quest'ultima eccezione, la Direzione Regionale delle Entrate replica, dopo una perplessa valutazione di possibile fondatezza, che in realtà ciò che viene tassata è la "parte dell'atto enunciato non ancora esequita", ai sensi del terzo comma del menzionato art. 22.

Neppure questo passo della risposta sfugge alla critica, anzi vi sfugge ancora meno dei passi precedenti, perché sembra incorrere in contraddizione. Infatti, se il presupposto della doppia tassazione va colto in una distinzione fra "obbligazione inadempiuta", che viene tassata con l'imposta sugli atti giudiziari, e "rapporto contrattuale" sottostante, che si pretende tassare in quanto contratto (ancorché non soggetto a tassazione) il concetto di "parte dell'atto enunciato non ancora eseguita" non si distingue affatto dall'obbligazione inadempiuta e può avere un autonomo significato solo se riferita, ancora una volta, a un contratto altro e diverso da quello che dà origine alla condanna giudiziale: perché, diversamente ragionando, si confermerebbe proprio ciò che il Consiglio aveva rilevato: vale a dire una duplicazione di tassazione dell'atto giudiziario gravante sulla stessa obbligazione inadempiuta.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringraziato il Consigliere Avv. Martinuzzi per l'approfondita disamina, delibera di mandare al Presidente di richiedere un parere all'Associazione degli Avvocati Tributaristi di Bologna, riservando all'esito ogni ulteriore valutazione ed eventuale determinazione.

(adunanza del 16 settembre 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail pervenuta in data 14 ottobre 2013 dall'Avv. Giuseppe Carfagna, responsabile nazionale delle comunicazioni esterne dell'A. Gi.For.-Associazione Giovanile Forense, con la quale viene trasmessa, con preghiera di darne ampia diffusione, copia del comunicato stampa avente a oggetto la raccolta di firme di dissenso avverso l'obbligatorietà, prevista dal d.lgs. n. 179/2012, dell'installazione negli studi professionali dell'apparecchio "Point of Sale" (P.O.S.), con allegato relativo modulo per la raccolta delle firme di dissenso.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera a maggioranza di sostenere l'iniziativa, mandando al Presidente di prendere contatto con i promotori dell'iniziativa e per la diffusione nel Foro della stessa.

(adunanza del 21 ottobre 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro di avere, il 16 ottobre 2013, insieme al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e al Consigliere Avv. Vincenzo Florio, visitato la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, per verificare le condizioni logistiche che hanno consentito a tale Ordine, primo e unico in Italia, di svolgere le ultime **elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine con modalità totalmente informatiche**.

La delegazione del Consiglio dell'Ordine di Bologna è stata accolta dal Presidente e dal Tesoriere del Consiglio dell'Ordine di Catania, Avvocati Maurizio Magnano di San Lio e Antonino Ciavola, i quali hanno illustrato il funzionamento del programma e delle apparecchiature informatiche, insieme al tecnico programmatore Sig. Francesco Rizzo, amministratore unico della Cepa s.r.l., società proprietaria del software "Cybervoto".

Il programma illustrato e le relative modalità di voto sono parsi molto semplici ed efficaci, e al tempo stesso in grado di garantire la piena regolarità delle operazioni di voto e di spoglio delle schede. All'esito, è stato avviato un contatto esplorativo con la Cepa s.r.l., per valutare la possibilità di utilizzare tale software, con le apparecchiature necessarie, nelle elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine che si terranno nel gennaio 2015 presso l'Ordine di Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di prendere contatto con gli altri Consigli dell'Ordine del Distretto per verificare, in via preliminare, l'eventuale disponibilità di uno o più degli stessi a suddividere le spese necessarie per la fornitura, in condivisione, del software e delle relative apparecchiature, nonché per l'assistenza tecnica ne-

cessaria, riservando all'esito ogni valutazione ed eventuale determinazione.

(adunanza del 21 ottobre 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario che si terrà nel gennaio 2014**, proponendo di ricambiare nell'occasione l'invito, ricevuto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tolosa Avv. Frédéric Douchez e dall'Avv. Annamaria Tripicchio Rogier del medesimo Ordine, di presenziare a Tolosa alla sottoscrizione della convenzione di gemellaggio fra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tolosa e quello di Bologna.

Il Presidente propone quindi di interpellare il Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini per consentire all'Avv. Frédéric Douchez di partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario porgendo i saluti dell'Ordine di Tolosa alle autorità italiane presenti, nonchè di organizzare, dopo la cerimonia, un pranzo di accoglienza per gli ospiti francesi, estendendo l'invito, come di tradizione, anche ai Presidenti degli Ordini Forensi del Distretto presenti all'inaugurazione e, per l'occasione, anche alle autorità giudiziarie apicali locali.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di formalizzare richiesta al Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini per consentire all'Avv. Frédéric Douchez di partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, e di esporre la proposta anche nella prossima riunione dell'U.R.C.O.F.E.R.; delibera inoltre, in caso di partecipazione di una delegazione dell'Ordine degli Avvocati di Tolosa all'inaugurazione dell'anno giudiziario, di organizzare un pranzo di accoglienza per gli ospiti francesi, da tenersi dopo la cerimonia, estendendo l'invito ai soli rappresentanti istituzionali dell'Avvocatura del Distretto.

(adunanza del 4 novembre 2013)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'evento, svolto il 7 novembre 2013 nell'aula "Primo Zecchi" in Tribunale, in ricordo della figura dell'Avv. Giorgio Ambrosoli, organizzato dal Presidente Avv. Sandro Callegaro, con anche la posa di una lapide marmorea all'ingresso di un'aula d'udienza del Tribunale del Riesame.

L'evento ha avuto una riuscita di straordinaria intensità e tensione morale, grazie agli interventi introduttivi del Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Sandro Callegaro, del Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini, del Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, del Presidente del Tribunale del Riesame Dott. Alberto Albiani, alla appassionata relazione dell'Avv. Achille Melchionda, che ha ripercorso la vita dell'Avv. Ambrosoli con l'ausilio della proiezione di estratti dal film "Un eroe borghese" e della recitazione, da parte del Direttore della Scuola di Teatro dei Colli Dott. Emanuele Montagna, della lettera alla moglie lasciata dall'Avv. Ambrosoli, e infine con l'intervento, di alto profilo morale, dell'Avv. Giorgio Ambrosoli, figlio dell'Avv. Umberto Ambrosoli.

La riuscita dell'evento ha ricevuto diffuso consenso e apprezzamento, come comprova la lettera indirizzata dall'Avv. Lucio Strazziari al Presidente Avv. Callegaro, della quale il Segretario dà lettura su incarico del Presidente.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di esprimere il proprio compiacimento per la riuscita dell'evento, tributando un caloroso ringraziamento al Presidente Avv. Callegaro per l'impeccabile organizzazione.

(adunanza dell'11 novembre 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub, richiamato quanto deliberato all'adunanza del 21 ottobre 2013, sulla proposta di **informatizzazione della Biblioteca del Consiglio dell'Ordine**.

Attualmente, la gestione della Biblioteca comporta costi a bilancio 2012 per circa euro 21.000,00 e costi sostenuti nel corso dell'anno 2013 per circa euro 25.000,00. A fronte di tali costi, è abbonato alle riviste di cui all'elenco che il Consigliere Avv. Goldstaub illustra, nonchè alla banca dati della Giuffrè con possibilità di un'unica postazione e consultazione di quindici riviste on-line.

La proposta di informatizzazione prevede la creazione di cinque postazioni a computer e la sottoscrizione di due banche dati: la "Pluris" della Utet e la "De Jure" della Giuffrè.

La prima prevede la possibilità di consultare 31 riviste, i codici, la giurisprudenza, i digesti civile e penale nonchè l'intera biblioteca della Utet, ovvero tutti i testi pubblicati da tale casa editrice. Con l'abbonamento alla banca dati "De Jure" è possibile la consultazione di 42 riviste, oltre che dei testi pubblicati dalla editrice Giuffrè.

Il totale delle riviste fruibili con l'abbonamento alle due banche dati è dunque di 73 rivi-

ste on-line, alle quali debbono ulteriormente aggiungersi altre tre riviste della Utet fruibili con la banca dati "Pluris", per un totale complessivo di 76 riviste.

Il costo dell'abbonamento triennale ammonta a euro 15.240,00, oltre a i.v.a. al 22%, per un totale complessivo di euro 18.592,80, pari a un costo annuale di euro 6.197,00.

Dall'elenco delle riviste attualmente presenti in Biblioteca risultano escluse dalle due banche dati le riviste de Il Sole 24 Ore (Diritto e pratica Amministrativa, Ventiquattrore Avvocato e Guida al Diritto), della Zanichelli (Foro Italiano e Massimario del Foro Italiano), della Maggioli (Appalti e contratti), e un altro paio di riviste.

Complessivamente, i costi per queste riviste ammontano a euro 2.243,00, al lordo d'i.v.a. Sia le riviste de Il Sole 24 Ore che della Zanichelli sono anche *on-line* e quindi si potrà, per una sola postazione, sottoscrivere l'abbonamento.

Per quanto concerne i costi delle cinque postazioni, il Consigliere Avv. Goldstaub illustra un preventivo, predisposto dalla fornitrice Connettendo s.r.l., che espone il costo di euro 468,00, oltre i.v.a, per ciascuna postazione.

Per l'operatività delle stampe, il Consigliere Avv. Goldstaub propone la soluzione di una stampante unica in rete, con utilizzazione di una carta a scalare per ogni stampa.

L'eventuale necessario incremento della potenza della rete potrà essere valutata a fronte degli eventuali problemi che dovessero sorgere.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, ringraziato il Consigliere Avv. Goldstaub per il proficuo interessamento, delibera di approvare la proposta illustrata di abbonamento alle banche dati "Pluris" e "De Jure" e di acquisto delle cinque postazioni computer, come da preventivo illustrato, mandando al Tesoriere per quanto di competenza.

(adunanza del 25 novembre 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla riunione che si terrà in Prefettura il 27 novembre 2013 per il **rinnovo del** "Protocollo d'intesa promosso dalla Prefettura di Bologna, tra Tribunale di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comuni della Provincia di Bologna, Ordine degli Avvocati di Bologna, Sindacati e associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, istituti di credito e fondazioni bancarie, recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo", sottoscritto in data 30 ottobre 2012.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente per la sottoscrizione del rinnovato Protocollo e, all'esito, per la sua divulgazione agli iscritti mediante circolare e-mail.

(adunanza del 25 novembre 2013)

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro segnala che nell'anno 2014 ricorrerà il **140° anniversario dalla fondazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna**, essendosi la prima adunanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna tenuta il 28 agosto 1874.

Il Presidente propone di celebrare la ricorrenza con una serie di eventi da tenersi lungo tutto l'arco dell'anno e con la pubblicazione di un libro sulle personalità dell'Avvocatura bolognese e su altri aspetti di importanza e di interesse per l'Ordine, per il quale invita tutti i Consiglieri a contribuire con un proprio scritto; propone di affidare incarico ufficiale per curare la pubblicazione alla Prof. Maria Malatesta, che ha già collaborato con il Consiglio dell'Ordine e con il C.N.F. per alcune pubblicazioni di storia forense. Quali altre possibili iniziative celebrative, il Presidente propone di curare una pubblicazione sul valore storico-artistico dei locali che ospitano il Consiglio dell'Ordine e sul fondo storico della Biblioteca del Consiglio, nonché di organizzare un concerto con gli allievi del Conservatorio di Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare le proposte del Presidente, mandando allo stesso di predisporre un primo programma di massima delle iniziative celebrative, raccogliendo anche le proposte che potranno pervenire dai Consiglieri interessati, e di riferire all'esito in prossima adunanza.

(adunanza del 19 dicembre 2013)



INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2014

SANDRO CALLEGARO

Signor Presidente della Corte d'Appello, signor Procuratore Generale, Eminenza, autorità civili e militari, magistrati del distretto, colleghi, signore e signori, porgo il saluto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna a nome della quale ho l'onore di prendere la parola in questa solenne cerimonia.

Porgo i saluti anche dell'avvocatura regionale dell'Emilia-Romagna, i cui Presidenti, come si potrà notare, sono assenti dai banchi di questa assise in quanto gli avvocati sono fortemente critici nei confronti delle scelte del Governo e del Parlamento in tema di giustizia e manifestano così la loro protesta, come meglio verrà illustrato dal rappresentante dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

La presenza e l'intervento dell'avvocatura bolognese vuole quindi essere un segno di rispetto a questa solenne cerimonia e alle autorità civili che vi partecipano, e di correttezza nei confronti della magistratura presente.

140 anni fa, l'8 giugno 1874 il Senato e la Camera dei Deputati del Regno d'Italia approvano la prima legge che regolava l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore, e il 28 agosto 1874 si è tenuto il primo Consiglio dell'Ordine di Bologna.

Da allora sono trascorsi 140 anni nei quali l'avvocato si è sempre distinto e si è sempre speso nella vita sociale e in difesa delle libertà.

L'entusiasmo, la forza e i sacrifici di coloro che ci hanno preceduto ci vengono in aiuto e sono per noi un forte stimolo per proseguire lungo la nostra strada in un momento, come quello attuale, assai difficile.

Difficile per l'avvocatura. Duro anche per i cittadini. Devastante per la giustizia italiana.

Da anni andiamo ripetendo che la giustizia è in crisi, ma nulla è stato fatto di veramente serio; nessuna riforma organica, nessuna visione programmatica se non un continuo decretare d'urgenza.

Alla scorsa cerimonia di inaugurazione denunciavamo la inumana situazione carceraria. È trascorso un anno e molto si è parlato, ma niente è stato fatto, mentre in quei luoghi terribili si continua a sopravvivere in condizioni disumane e alcune volte a morire. A guesta tragica realtà fa riscontro un'altra realtà che, pur non volendo offendere la dignità e la sacralità della vita umana, definirei altrettanto tragica: dai dati depositati presso l'Ufficio 9° del Ministero dell'Economia e delle Finanze risulta che dal 1991 a oggi 22.323 persone

hanno ottenuto dallo Stato italiano a titolo di riparazione per ingiusta detenzione e indennizzi per gli errori giudiziari la folle somma di 575.698.145 euro. Indubbiamente una ragione in più per non perdere altro tempo e porre rimedio alle ingiustizie.

Accade invece che la cd. legge di stabilità, tra l'altro, ha ridotto del 30% i compensi dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in controtendenza alla forte richiesta di accesso a questo diritto, tenuto conto che solo a Bologna la nostra Commissione del Patrocinio a spese dello Stato nel 2013 ha ricevuto e lavorato 1988 istanze di ammissione, delle quali 1931 sono state ammesse e 57 respinte. Le istanze più ricorrenti sono state quelle in materia di separazione, affidamento e mantenimento; in generale diritto di famiglia. Sono anche aumentate a livello esponenziale le istanze in favore degli immigrati ex art. 35 d.lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008, contro il diniego della protezione internazionale, sia avanti al Tribunale di Bologna sia avanti la Corte d'Appello di Bologna: le istanze presentate nel 2013 sono state 390.

Il codice di procedura civile, poi, negli ultimi sette anni è stato mo-

dificato diciassette volte, ma la durata media dei procedimenti di cognizione ordinaria in primo e secondo grado è aumentata di circa due anni (da 5,7 anni nel 2005 a 7,4 nel 2011).

Purtroppo però non è aumentata solo la durata dei processi: è aumentato anche il loro costo, divenuto davvero insopportabile e inaffrontabile per il cittadino.

Il contributo unificato dal 2002 al 2012 è cresciuto del 55,62% per il primo grado, del 119,15% in appello e del 182,67% in Cassazione.

E infine il versamento forfettario (la marca da bollo) che accompagna il contributo unificato, da 8 euro è passato d'un colpo a 27 euro: un aumento superiore al 300%.

Tutto ciò, peraltro, è stato accompagnato da una forte compressione del diritto di difesa con i vari filtri in appello e in cassazione, dalla reintroduzione della mediaconciliazione, dall'abbreviazione dei termini a difesa, dall'introduzione del contributo unificato anche nelle materie finora esenti.

Un modo di operare affannoso con provvedimenti inefficaci quando non dannosi.

Qualche esempio macroscopico di legislazione schizofrenica: il processo societario, istituito nel 2003 con l'obiettivo di assicurare un rito snello e veloce a disposizione delle imprese, è stato esteso alle parti private che ne facessero istanza con il cd. d.l. Competitività nel 2005, per poi essere definitivamente abrogato sia per le imprese che per i privati con il d.l. collegato al decreto sviluppo nel 2009; le comunicazioni di Cancelleria: l'art. 136 c.p.c. è stato modificato sei volte dal

2005 al 2012; il comma 4 (relativo alle modalità di trasmissione tra le parti) è stato aggiunto nell'agosto 2011, modificato nel settembre 2011 e poi abrogato nel novembre 2011; la riduzione e la semplificazione dei riti civili, introdotta con la legge delega n. 69/2009, doveva ricondurre tutti i riti previsti dal codice di procedura civile ai tre modelli principali di processo (ordinariolavoro-sommario di cognizione): in realtà permangono ben 28 procedimenti con forme e termini autonomi e differenti, con l'aggravante che le vecchie norme abrogate o modificate dalla delega continuano ad applicarsi alle cause pendenti alla data di entrata in vigore del decreto delegato; l'istanza di trattazione in appello e/o Cassazione a cura della parte interessata: introdotta nel novembre 2011 tra le misure "straordinarie" per lo smaltimento dell'arretrato, è stata modificata nel dicembre 2011e abrogata nel gennaio 2012.

E dopo tutto questo, e mi fermo qui perché sono un ottimista, con il disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre scorso (ancora non depositato alle Camere), battezzato "Per l'efficienza del processo civile", viene proposto:

- la motivazione della sentenza a pagamento: proposta indecente e comunque improponibile, non solo contraria al dettato costituzionale (l'art. 111 testualmente recita, al 6° comma: "tutti i provvedimenti devono essere motivati"), ma anche al buon senso: è mai possibile che un cittadino possa perdere una causa, peraltro dopo avere atteso per anni e speso quello che ha speso, senza neppure sapere il perché?
- viene poi proposta la condanna solidale dell'avvocato in caso di pronuncia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.: ipotesi per la quale è intervenuta in

maniera assai critica anche l'Associazione Nazionale Magistrati, che così si esprime: essa "tradisce un pregiudizio negativo, contrasta con il carattere professionale della prestazione legale e confonde la posizione dell'avvocato con quella della parte assistita";

- l'obbligo dell'a.t.p. a pena di improcedibilità in materia di r.c.a. e responsabilità medica, caricando ancora una volta di costi e senza risultati il cittadino;
- il giudice unico in appello per alcune materie per nulla secondarie;
- la possibilità di rinvio, nel giudizio di appello, alla motivazione del provvedimento impugnato;
- il passaggio d'ufficio al rito sommario.

Ancora una volta ribadiamo con forza che l'accesso alla giustizia è un diritto dei cittadini e non un optional a pagamento. Le conseguenze prodotte in questi ultimi anni da una tale trasformazione del processo e della giustizia sono sotto gli occhi di tutti.

Le più gravi sono sicuramente la disaffezione del cittadino verso la giustizia, come attestano anche i recentissimi dati Istat, e un intollerabile e pericoloso divario tra chi è economicamente più forte e chi è culturalmente ed economicamente più debole. Conseguenze che vanno rimediate con urgenza assoluta anche perché tale situazione della giustizia, da troppo tempo in crisi, porta con sé gravi tensioni sociali e la storia insegna che l'uomo, per sua natura, ha un forte senso di ribellione verso l'ingiustizia e la tirannia.

Guardando la situazione da un altro punto di vista, possiamo anche affermare che la nostra libera professione ha sicuramente perso *appeal*. Essere iscritti a un Albo non è più considerato un traguardo prestigioso. Del resto, e anche qui è dramma, i giovani

hanno perso interesse anche per gli studi universitari: per la prima volta dal dopoguerra, nell'anno accademico 2011/2012 vi sono stati più laureati che nuove iscrizioni nelle università italiane. C'è una fuga dei più meritevoli. I giovani percepiscono un eccesso di sacrificio a fronte di un modesto compenso economico, che comunque arriva dopo troppo tempo.

Ciò nonostante, noi avvocati proseguiremo lungo la nostra strada riaffermando la nostra disponibilità a collaborare e a dare il nostro contributo per risolvere questi problemi, consapevoli che il grado di cultura e di civiltà di una nazione si misura sulla base dell'efficienza della giustizia.

Una cosa però non possiamo fare: tacere. Nessuno riuscirà a farci tacere.

Ciò che vogliamo tutti noi, avvocati e cittadini di questa vecchia Europa è assai modesto: un processo in tempi ragionevoli, con regole semplici e celebrato dal giudice naturale precostituito per legge e non da un giudice onorario; sentenze motivate e comprensibili; un accesso alla giustizia alla portata di tutti e per

tutti; rispetto e dignità della funzione difensiva; un accesso agli albi regolamentato; sostegno ai giovani meritevoli che intendono intraprendere la professione. Vogliamo infine che siano abbattuti i pregiudizi che politici e governanti hanno nei confronti della nostra professione, che deve tornare a essere valutata come un importante valore aggiunto all'economia del nostro Paese.

Sul tema della giustizia siamo consapevoli delle responsabilità che abbiamo: le idee liberali di diritto e di ordine costituivano -140 anni fa, ma ancora oggi - il fondamento di nuove rivendicazioni di funzione, di posizione e di status sociale degli avvocati, che si consideravano indipendenti, garanti del diritto, tutori della libertà, del cittadino e della società civile. Nel tempo abbiamo avuto splendidi esempi di avvocati, come Ghandi e come Mandela, per citare i più noti, ma ne abbiamo avuti anche tanti altri, ignoti, che al pari dei primi sono esempi di uno spirito che non muta nel tempo. Come gli avvocati turchi che nel giugno scorso sono stati brutalmente picchiati e arrestati per avere manifestato per la libertà di espressione e sono stati prelevati e trascinati fuori dal palazzo di giustizia di Istanbul.

Concludo questo intervento, riportando il pensiero di un nostro ispirato e saggio collega bolognese ancora vivente: "Crediamo di non ingannarci se pensiamo che al fondo di tutto, proprio nei moti e nei conflitti del vivere civile sia immanente e riconoscibile la ragione storica ed eterna che dell'avvocato fa un cittadino con un'aggiunta che è sua propria e peculiare: quella di dover essere sempre portatore di quella prudentia (che è conoscenza, sapienza, e fedeltà etica) di cui ha istituzionalmente bisogno lo Stato da quando il processo è sceso tra i mortali come mezzo per risolvere nella iustitia la ferina realtà del bellum omnium contra omnes"1.

Ed è con questi auspici che, a nome del Consiglio distrettuale e degli Avvocati dell'Ordine di Bologna, che oggi ho l'onore di rappresentare, formulo gli auguri più fervidi per un nuovo anno giudiziario.

Sei già iscritto alla mailing list del Consiglio dell'Ordine?

Se vuoi ricevere tempestivamente comunicazioni e notizie, comunica al Consiglio il tuo indirizzo di post@ elettronica. Troverai il modulo nella home page del sito del Consiglio:

www.ordineavvocatibologna.net

compilalo e invialo per fax al n. 051 583702

¹ Francesco Berti Arnoaldi Veli, nella prefazione a Eleonora Proni, *Bologna, la nascita dell'Ordine degli Avvocati*, Fondazione Forense Bolognese, 2006, p. 11.

L'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO RESTITUZIONE FASCICOLI DI PARTE GESTITO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Federico Gandolfi Roberto Gualandi

L'Ufficio restituzione fascicoli di parte è stato preso in gestione dal Consiglio dell'Ordine il 28 novembre 2010, in previsione del trasferimento del Tribunale nella nuova sede a Palazzo Legnani-Pizzardi. Il carico iniziale di fascicoli è stato di circa 30.000 (fascicoli del solo Tribunale civile, esclusa la Sezione lavoro).

Il carico prevedeva i fascicoli delle cause civili definite dopo l'agosto 2010, mentre tutti i fascicoli precedentemente archiviati avrebbero dovuto continuare a essere gestiti e smaltiti dal Tribunale. Tuttavia, dopo appena due settimane gli incaricati del Tribunale abbandonarono il precedente archivio (situato al terzo piano, nel sottotetto, nella vecchia sede del Tribunale in via Garibaldi), che venne di fatto – anch'esso – gestito dagli addetti del Consiglio dell'Ordine, con presa in carico di ulteriori 50.000 fascicoli circa (archivio storico) aggiuntivi.

In occasione del trasloco del Tribunale sono state ritrovate svariate cataste di fascicoli abbandonati in sottotetti e in ex aule di udienza; anche questi fascicoli sono stati acquisiti dall'Ufficio gestito dal Consiglio dell'Ordine e così restituiti agli avvocati rispettivamente titolari dei fascicoli di parte.

Nel febbraio 2011 l'Ufficio si è trasferito nei locali della Corte d'Appello a Palazzo Baciocchi (ex Casellario penale), dove si trova tuttora, riordinando insieme gli archivi storico e corrente del Tribunale civile.

Dopo breve tempo l'Ufficio ha preso in carico anche i fascicoli di parte delle Sezioni civili (esclusa la Sezione lavoro) della Corte d'Appello (archivi sia storico che corrente), con un carico approssimativo di circa 15.000 fascicoli aggiuntivi; dal maggio 2011 si sono sommati anche i fascicoli delle Sezioni lavoro – sia del Tribunale che della Corte d'Appello – in numero di circa 4.000 fascicoli complessivi, fra archivi corrente e storico.

L'Ufficio ha portato a pieno regime il servizio in soli due mesi, ordinando tutti i fascicoli per nome dell'avvocato e per Fori (se di avvocati di Fori diversi da quello di Bologna).

Attualmente l'Ufficio ha una giacenza media costante di circa 40.000 fascicoli.

Alla fine del mese di febbraio 2014 l'Ufficio aveva restituito in totale ben 111.962 fascicoli di parte, senza considerare tutti quei fascicoli comprendenti numerosi allegati o i fascicoli con documenti ingombranti.

Negli anni dal 2010 al 2013, la media mensile di restituzione di fascicoli agli avvocati è stata di 2.790 (punta massima: 5.523 nel settembre 2011); la media settimanale è stata di 871 fascicoli (punta massima: 1.924, dal 12 al 16 settembre 2011); la media giornaliera è stata di 178 fascicoli (punta massima: 738, il 20 settembre 2013).

AVVOCATI E PRATICANTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BOLOGNA

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2013)

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	944	30	1	0	975
Avvocati	3433	59	63	8	3563
Totale	4377	89	64	8	4538

Praticanti

Praticanti	615
Praticanti abilitati al patrocinio	437
Totale	1052

Totale Avvocati	4538
Totale Praticanti	1052
Totale	5590

	Età mi ugual		Età tra	31 e 50	Età mag ugual	ggiore o e a 51	Totali			
	M	F	M	F	M	F	M	F		
Cassazionisti	0	0	212	150	441	172	653	322		
Avvocati	78	116	1181	1691	298	199	1557	2006		
Praticanti	177	333	44	56	3	2	224	391		
Praticanti abilita	111	180	56	89	0	1	167	270		
Totale	366	629	1493	1986	742	374	2601	2989		

Dettaglio iscritti uomini e donne

Avvocati

	Ord	inari	Spe	ciali	Profe	essori	Stal	oiliti	Totali		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Cassazionisti	641	303	11	19	1	0	0	0	653	322	
Avvocati	1493	1940	24	35	37	26	3	5	1557	2006	
Totale	2134	2243	35	54	38	26	3	5	2210	2328	

Praticanti

ti Totale Avvocati e Praticanti

	M	F
Praticanti	224	391
Praticanti		
abilitati al		
patrocinio	167	270
Totale	391	661

	M	%	F	%
Totale Avvocati	2210	48,7	2328	51,3
Totale Praticanti	391	37,3	661	62,7
Totale	2601	46,5	2989	53,5

PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE E ALLE UDIENZE DISCIPLINARI

(periodo dal 7 gennaio al 31 dicembre 2013)

ADUNANZE	7	9 *	14	16 *	21	23 *	28	30 *	4	6 *	11	18	20 *
ADUNANZE	gen.	feb.	feb.	feb.	feb.	feb.							
Annalisa Atti	-	NO	•	•	•	NO	•	-	•	NO	-	NO	NO
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	-	-	•	-	•	NO	-	-	-	NO	-	-	NO
Sandro Callegaro	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	NO
Federico Canova	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•	NO
Guido Clausi-Schettini	•	NO	•	•	NO	NO	•	•	•	NO	NO	•	NO
Marco D'Apote	•	NO	•	•	•	NO	NO	•	•	NO	•	NO	NO
Vincenzo Florio	•	NO	NO	•	NO	NO	NO	•	•	NO	NO	NO	NO
Stefano Goldstaub	•	NO	•	•	•	•	•	NO	•	•	NO	•	•
Alessandro Lovato	•	NO	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•	•	-
Gino Martinuzzi	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•	•	•
Flavio Peccenini	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•	•	-
Chiara Rigosi	•	•	•	NO	•	NO	•	•	•	•	•	•	-
Antonio Spinzo	•	NO	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•	•	•
Lorenzo Turazza	-	-	•	NO	-	•	-	NO	-	NO	NO	•	•
Tiziana Zambelli	•	•	•	NO	•	•	NO	NO	•	•	•	•	•

ADUNANZE	25	4	6 *	11	11 *	18	20 *	25	27 *	8	10 *	15	17 *
ADONANZE	feb.	mar.	apr.	apr.	apr.	apr.							
Annalisa Atti	-	-	NO	NO	NO	NO	NO	-	-	•	-	-	NO
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	•	•	NO	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	NO
Sandro Callegaro	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	NO
Federico Canova	•	NO	NO	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	NO
Guido Clausi-Schettini	•	NO	•	•	•	NO	•	•	NO	NO	NO	•	-
Marco D'Apote	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	NO	•	•	•
Vincenzo Florio	NO	•	NO	NO									
Stefano Goldstaub	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	NO	•	NO
Alessandro Lovato	•	•	•	NO	NO	NO	NO	•	•	•	NO	•	•
Gino Martinuzzi	•	•	•	•	•	•	NO	•	NO	NO	NO	•	•
Flavio Peccenini	•	•	NO	NO	•	NO	•	•	•	•	NO	•	-
Chiara Rigosi	•	•	•	•	•	•	•	NO	NO	•	NO	•	•
Antonio Spinzo	-	-	-	-	-	-	NO	-	•	•	-	•	•
Lorenzo Turazza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiziana Zambelli	-	-	NO	•	NO	NO	-	-	NO	•	NO	•	•

ADUNANZE	22 apr.	24 * apr.	29	6 mag.	6 * mag.	10 mag.	13 mag.	15 *	20	22 *	27	29 * mag.	3
	apı.	apı.	apr.	mag.	mag.		mag.	mag.	mag.	mag.	mag.	mag.	giu.
Annalisa Atti	-	-	-	-	-	NO	-	NO	-	-	-	-	NO
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	•	-	-	-	-	-	-	NO	-	NO	NO	NO	-
Sandro Callegaro	•	NO	-	-	-	NO	-	-	-	NO	-	NO	-
Federico Canova	-	•	•	•	•	•	•	NO	•	NO	•	NO	-
Guido Clausi-Schettini	•	•	•	•	NO	•	•	NO	•	NO	•	NO	•
Marco D'Apote	•	NO	•	•	•	•	•	NO	NO	NO	•	-	NO
Vincenzo Florio	•	•	NO	NO	•	NO	NO	NO	NO	NO	•	NO	NO
Stefano Goldstaub	•	•	•	•	NO	•	•	•	•	NO	•	•	•
Alessandro Lovato	•	NO	•	•	NO	NO	•	•	•	•	•	NO	-
Gino Martinuzzi	•	NO	•	•	NO	NO	•	•	•	•	•	•	•
Flavio Peccenini	•	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•	•
Chiara Rigosi	•	NO	•	•	NO	NO	•	NO	•	•	•	-	NO
Antonio Spinzo	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•
Lorenzo Turazza	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiziana Zambelli	•	•	NO	•	NO	•	•	•	•	•	NO	NO	•

2 | BOLOGNAFORENSI

Statistiche

ADUNANZE	5 *	10	17	19 *	24	26 *	1	3 *	8	10 *	15	15 *	17 *	22
ADUNANZE	giu.	giu.	giu.	giu.	giu.	giu.	lug.							
Annalisa Atti	NO	NO	•	NO	•	•	-	NO	-	-	•	NO	-	•
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	NO	•	•	•	•	NO	NO	•	•	NO	-	•	NO	•
Sandro Callegaro	NO	•	•	NO	•	NO	-	•	•	NO	•	NO	NO	•
Federico Canova	•	•	NO	NO	•	•	-	NO	•	•	•	NO	•	•
Guido Clausi-Schettini	NO	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	-	NO	NO	•
Marco D'Apote	NO	•	•	NO	-	•	-	NO	•	-	-	NO	-	•
Vincenzo Florio	•	•	NO	NO	•	NO	•	NO	NO	-	-	NO	NO	•
Stefano Goldstaub	NO	•	•	NO	•	•	-	•	•	•	•	•	NO	•
Alessandro Lovato	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	NO	NO	NO	NO	•
Gino Martinuzzi	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	NO	•	-	-	•
Flavio Peccenini	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	-	NO	•	•	•
Chiara Rigosi	•	•	•	•	•	•	•	NO	•	-	-	•	•	•
Antonio Spinzo	NO	•	•	•	•	NO	NO	•	•	NO	•	•	•	•
Lorenzo Turazza	•	•	•	•	•	•	-	NO	NO	NO	NO	•	•	•
Tiziana Zambelli	-	•	NO	•	-	•	•	NO	•	NO	•	-	NO	-

ADUNANZE	24 *	9	11 *	16	18 *	23	23 *	25 *	30	2 *	7	9 *	14	16 *
ADUNANZE	lug.	set.	ott.	ott.	ott.	ott.	ott.							
Annalisa Atti	•	•	NO	•	•	•	•	-	-	-	-	NO	•	•
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	•	•	•	NO	NO	NO	NO	NO	-	-	-	-	•	•
Sandro Callegaro	NO	•	NO	•	NO	•	NO	NO	-	NO	•	NO	•	NO
Federico Canova	•	•	NO	•	•	•	•	NO	-	NO	-	NO	•	NO
Guido Clausi-Schettini	•	•	NO	•	•	•	•	NO	•	•	•	•	-	NO
Marco D'Apote	NO	•	NO	•	•	•	•	NO	-	NO	-	-	-	
Vincenzo Florio	•	•	NO	•	•	•	•	NO	-	-	NO	NO	NO	•
Stefano Goldstaub	•	•	NO	•	•	•	•	-	•	•	•	NO	•	NO
Alessandro Lovato	NO	NO	•	•	NO	•	NO	-	•	NO	NO	NO	NO	•
Gino Martinuzzi	NO	•	•	•	NO	•	NO	-	•	•	•	NO	-	NO
Flavio Peccenini	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•
Chiara Rigosi	NO	•	•	•	NO	•	NO	-	•	NO	•	•	•	NO
Antonio Spinzo	NO	•	•	•	NO	•	NO	-	•	•	•	•	•	•
Lorenzo Turazza	•	•	•	•	•	•	•	-	•	NO	•	•	•	•
Tiziana Zambelli	NO	•	•	•	NO	•	NO	NO	•	NO	•	•	•	NO

ADUNANZE	23 *	28	28 *	30	4	6 *	-11	11 *	13 *	18	25	27 *	2
ADUNANZE	ott.	ott.	ott.	ott.	nov.	dic.							
Annalisa Atti	NO	•	NO	NO	•	•	•	NO	•	•	•	-	•
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	-	-	-	•	-	NO	-	-	•	-	•	NO	•
Sandro Callegaro	NO	•	NO	NO	•	NO	NO	NO	NO	•	•	NO	•
Federico Canova	•	•	NO	-	•	NO	•	NO	•	•	-	•	•
Guido Clausi-Schettini	NO	•	NO	NO	•	NO	•	•	NO	•	•	•	•
Marco D'Apote	•	NO	NO	NO	•	NO	•	•	•	•	-	•	•
Vincenzo Florio	NO	NO	NO	•	NO	NO	•	NO	NO	NO	NO	•	NO
Stefano Goldstaub	NO	•	NO	•	•	•	•	NO	•	•	•	•	•
Alessandro Lovato	•	•	•	NO	•	•	•	NO	NO	NO	•	NO	•
Gino Martinuzzi	•	•	•	NO	•	•	•	•	NO	•	•	NO	•
Flavio Peccenini	NO	•	•	•	NO	•	•	•	•	NO	•	•	•
Chiara Rigosi	NO	•	•	•	•	•	•	•	NO	NO	•	•	•
Antonio Spinzo	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	NO	•
Lorenzo Turazza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	NO	•
Tiziana Zambelli	•	•	•	•	NO	NO	NO	NO	NO	•	NO	NO	•

ADUNANZE	4	9	16	31	totale	
ADUNANZE	dic.	dic.	set.	dic.	presenze	
Annalisa Atti	NO	-	-	-	58 su 84 (64%)	
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	NO	-	-	•	61 su 84 (73%)	
Sandro Callegaro	•	•	•	•	55 su 84 (66%)	
Federico Canova	NO	-	-	NO	60 su 84 (71%)	
Guido Clausi-Schettini	NO	-	NO	•	55 su 84 (66%)	u
Marco D'Apote	NO	-	•	NO	57 su 84 (68%)	Č
Vincenzo Florio	NO	•	-	NO	30 su 84 (36%)	
Stefano Goldstaub	-	•	•	-	67 su 84 (80%)	p
Alessandro Lovato	•	•	•	NO	53 su 84 (63%)	P
Gino Martinuzzi	NO	•	-	•	64 su 84 (76%)	
Flavio Peccenini	-	•	•	-	71 su 84 (85%)	
Chiara Rigosi	-	•	•	-	65 su 84 (77%)	
Antonio Spinzo	-		•	NO	69 su 84 (82%)	
Lorenzo Turazza	•	•	•	NO	72 su 84 (86%)	
Tiziana Zambelli	•	•	•	-	55 su 84 (66%)	

La tabella, elaborata
a puri fini statistici,
rileva la presenza
alle adunanze e alle
udienze disciplinari dei
Consiglieri che abbiano
presenziato ai lavori
per un periodo superiore
alla metà della durata
di ogni seduta

(delibera del 17 febbraio 2003)

 $* = udienza\ disciplinare$





Arca di Rolandino Passeggeri, nella Piazza di S. Domenico,

PRESENZE DEI CONSIGLIERI AI TURNI DI RICEVIMENTO

(periodo dal 7 gennaio al 21 dicembre 2013)

Consigliere	presenze	turni assegnati	percentuale rispetto ai turni assegnati
avv. Stefano Goldstaub (lunedì)	42	22	191%
avv. Gino Martinuzzi (lunedì)	37	21	176%
avv. Annalisa Atti (venerdì)	23	21	109%
avv. Antonio Spinzo (giovedì)	23	22	104%
avv. Chiara Rigosi (martedì)	23	23	100%
avv. Guido Clausi-Schettini (sabato)	22	22	100%
avv. Alessandro Lovato (martedì)	22	22	100%
avv. Flavio Peccenini (mercoledì)	21	22	95%
avv. Lorenzo Turazza (giovedì)	20	21	95%
avv. Federico Canova (mercoledì)	18	21	86%
avv. Marco D'Apote (venerdì)	16	21	76%
avv. Vincenzo Florio (sabato)	0	22	0%

I due Consiglieri insieme assegnatari del turno di ricevimento nello stesso giorno della settimana possono assicurare la propria presenza a turni alternati: in una settimana un Consigliere, nella settimana seguente l'altro Consigliere, salvi gli accordi interni che possano di volta in volta intervenire fra i due Consiglieri (delibera del 13 febbraio 2012)

Il Presidente avv. Sandro Callegaro, il Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e il Tesoriere avv. Tiziana Zambelli sono esonerati dai turni di ricevimento



RILEVAMENTO STATISTICO DI METÀ MANDATO: L'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NEL PERIODO DAL FEBBRAIO 2012 ALL'AGOSTO 2013

OPINAMENTI ORDINARI

Consigliere	Note opinate	Note assegnate	Note pendenti *	* fra le note pendenti sono comprese anche quelle as- segnate nel mandato precedente
MARTINUZZI	140 *	139	7	* comprese 5 note origina- riamente assegnate a Florio
RIGOSI	45	44	2	
TURAZZA	36	37	1	
CANOVA	26	26	5	
SPINZO	26	27	5	
GOLDSTAUB	21	24	3	
ZAMBELLI	21	33	13	
LOVATO	20	24	20	
PECCENINI	20	21	1	
ATTI	17	18	2	
CLAUSI	14	17	17	
D'APOTE	12	27	14	
FLORIO	9	9	3	
I COMMISSIONE		17	16	fascicoli assegnati alla Com- missione e non ancora assegnati ai singoli relatori
II COMMISSIONE			0	
III COMMISSIONE		3	3	fascicoli assegnati alla Com- missione e non ancora assegnati ai singoli relatori
IV COMMISSIONE		7	5	fascicoli assegnati alla Com- missione e non ancora assegnati ai singoli relatori
DA ASSEGNARE		36	34	
TOTALE	407	509	151 *	* è stato opinato l'80% del numero delle note assegnate

(I Commissione: Consiglieri avvocati Federico Canova ref., Annalisa Atti; II Commissione: Consiglieri avvocati Gino Martinuzzi ref., Vincenzo Florio, Stefano Goldstaub, Alessandro Lovato; III Commissione: Consiglieri avvocati Chiara Rigosi ref., Flavio Peccenini, Lorenzo Turazza; IV Commissione: Consiglieri avvocati Guido Clausi-Schettini ref., Marco D'Apote, Antonio Spinzo, Tiziana Zambelli; il Presidente avv. Sandro Callegaro, il Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e il Tesoriere avv. Tiziana Zambelli sono esonerati dagli opinamenti)

OPINAMENTI PER DIFESE D'UFFICIO

Consigliere	Note opinate	Note assegnate	Note pendenti	Appunti
ZAMBELLI	103	179	76	
D'APOTE	102	144	42	
CLAUSI	85	144	59	
SPINZO	56	150	94	
TOTALE	346 *	617	271	* è stato opinato il 56% del numero delle note assegnate

FASCICOLI DISCIPLINARI

(comprese le istanze di conciliazione, esclusi gli esposti archiviati senza aprire fascicolo e i cautelari)

Consigliere	Fascicoli trattati	Fascicoli assegnati	Fascicoli pendenti	Appunti
RIGOSI	43	29	19	
TURAZZA	41	38	22	
MARTINUZZI	31 *	37	37	* compresi 3 fascicoli originaria- mente assegnati a Florio
ATTI	29	24	17	
PECCENINI	23	27	42	
SPINZO	18	26	42	
CANOVA	18	21	48	
GOLDSTAUB	17	29	40	
D'APOTE	16	42	49	
LOVATO	9	27	45	
CALLEGARO	8	3	8	
CLAUSI	5	28	70	
FLORIO	2	23	49	
BERTI	1*	35	34	* si devono sommare 134 pro- cedimenti aperti d'ufficio per mancato assolvimento obblighi formativi e per mancato invio Modello 5
ZAMBELLI	0 *	0	0	* si devono sommare 65 proce- dimenti aperti d'ufficio per man- cato versamento quota annuale d'iscrizione
I COMMISSIONE		5 *	5 *	* fascicoli assegnati alla Com- missione e non ancora assegna- ti ai singoli relatori
II COMMISSIONE		5 *	5 *	* fascicoli assegnati alla Com- missione e non ancora assegna- ti ai singoli relatori
III COMMISSIONE		4 *	4 *	* fascicoli assegnati alla Com- missione e non ancora assegna- ti ai singoli relatori

TOTALE	261 *	403	536	* è stato trattato il 65% del numero dei fascicoli assegnati (senza contare i procedimenti aperti d'ufficio)
I COMMISSIONE	68	115		
II COMMISSIONE	59	116		
III COMMISSIONE	125	120		

(I Commissione: Consiglieri avvocati Federico Canova ref., Annalisa Atti, Guido Clausi-Schettini, Marco D'Apote; II Commissione: Consiglieri avvocati Gino Martinuzzi ref., Vincenzo Florio, Stefano Goldstaub, Alessandro Lovato; III Commissione: Consiglieri avvocati Chiara Rigosi ref., Flavio Peccenini, Antonio Spinzo, Lorenzo Turazza)

PRESENZE AI TURNI DI RICEVIMENTO

Consigliere	Presenze	Turni assegnati	Percentuale rispetto ai turni assegnati
GOLDSTAUB	63	33	190%
MARTINUZZI	52	32	162%
LOVATO	43	34	126%
D'APOTE	40	34	118%
ATTI	38	34	111%
SPINZO	38	33	115%
PECCENINI	37	33	112%
TURAZZA	36	32	112%
RIGOSI	35	32	109%
CANOVA	30	31	97%
CLAUSI	29	32	91%
FLORIO	3	33	9%

(il Presidente avv. Sandro Callegaro, il Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e il Tesoriere avv. Tiziana Zambelli sono esonerati dai turni di ricevimento)



PRESENZE ALLE ADUNANZE DI CONSIGLIO E ALLE UDIENZE DISCIPLINARI

Consigliere	Presenze totali	Presenze alle adunanze	Presenze alle udienze
TURAZZA	105	65	40
GOLDSTAUB	100	68	32
PECCENINI	98	63	35
CALLEGARO	97	64	33
RIGOSI	93	63	30
SPINZO	93	65	28
BERTI	91	65	26
D'APOTE	90	62	28
MARTINUZZI	89	60	29
CANOVA	87	62	25
CLAUSI	84	63	21
LOVATO	84	59	25
ZAMBELLI	83	61	22
ATTI	82	54	28
FLORIO	57	39	18
TOTALE	120	70	50

ESITI DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CELEBRATI

ASSOLUZIONE	14
AVVERTIMENTO	9
CENSURA	7
SOSPENSIONE PER DUE MESI	4
SOSPENSIONE PER UN ANNO	1
SOSPENSIONE A TEMPO INDE- TERMINATO	3
CANCELLAZIONE	1
RADIAZIONE	0
TOTALE	39
ASSOLUZIONI	36%
CONDANNE	64%

"AVVOCANTO": UNA FESTA DI BENEFICENZA DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

per l'associazione "Libera - contro le mafie"

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI



Il 19 dicembre 2013 si è svolta al Teatro Duse la serata di beneficenza "Avvocanto", organizzata dal Consiglio dell'Ordine e dalla Fondazione Forense Bolognese in favore dell'associazione "Libera - contro le mafie" di don Luigi Ciotti, in una vasta cornice di pubblico e in un clima di grande festa. Tutti gli obiettivi dell'iniziativa sono stati brillantemente raggiunti: la serata ha avuto un'ottima riuscita e ha incontrato diffuso gradimento fra i tantissimi partecipanti, non solo avvocati, facendo concretamente percepire alla cittadinanza la sensibilità alle tematiche sociali mostrata dagli avvocati di Bologna e dal Consiglio dell'Ordine. Soprattutto, sono stati raccolti € 7.560,00 a fronte di 731 biglietti e relative offerte, importo che è stato interamente devoluto a Libera. Nel corso della serata, dopo la presentazione del Presidente avv. Sandro Callegaro e l'intervento della rappresentante di Libera avv. Vincenza Rando, si sono esibiti sul palco alcuni ardimentosi e preparatissimi colleghi, in diverse formazioni musicali; altri avvocati hanno rivelato le proprie insospettate doti esibendosi in riuscitissimi sketch teatrali di vita forense.

Ha inaugurato le esibizioni musicali l'avv. Andrea Bolognini, per nulla intimorito dall'importante sede teatrale, che con la sua chitarra ha intonato alcune bellissime canzoni di repertorio sia italiano che internazionale, anche accompagnato dalle due colleghe cantanti Anna Bonetti e Annalisa Todaro, che insieme ad Andrea hanno ricevuto dal pubblico una vera e propria ovazione, a tributo della loro esibizione.

Si sono poi esibiti i "Lex Pistols" gruppo rock formato per l'occasione e composto interamente da avvocati: "slowhand" Andrea Pennesi alla chitarra e voce, il "texano" Luca Pagliani all'altra chitarra, il metronimico Guido Reni al basso, il chirurgico Andrea Bucci alle tastiere e il funambolico Federico Rigosi alla batteria, i quali hanno scaldato la platea con i









loro solidi arrangiamenti di brani italiani di non banale scelta e di grandi classici della storia del rock'n'roll.

Grandissimo successo hanno avuto gli esilaranti sketch di vita forense proposti dai colleghi "I Contributi Unificati": il capobanda Federico Alzona, Simone Addario Solieri, Grazia Gamberini, Vittorio Casali e il Presidente Sandro Callegaro, di cui è già passata alla storia la riuscitissima interpretazione – in ciabatte zoomorfe – del cliente renitente al pagamento.

Nel finale, hanno suonato i "Siepelong", gruppo musicale d'esperienza, composto da altri professionisti assortiti – il notaio Andrea Errani, la Direttrice della Fondazione Gualandi (nonché consorte dell'avv. Giovanni Delucca) avv. Chiara Sanfelici, il commercialista Bruno Baroni, l'arch. Fabio Conato, l'amministratore condominiale Domenico Paone, il geom. Alberto Ragazzo, l'ing. Antonio Sodre - che ha concluso in bellezza la serata con una dosata miscela di disco music e canzone italiana, con anche la partecipazione straordinaria dell'avv. Salvatore Pignanelli, chitarrista di grande classe e tocco funky.

Su tutti ha vigilato, con vera professionalità, il presentatore Franz Campi.

Il Consiglio dell'Ordine desidera rinnovare il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla festa, condividendone lo spirito e dando un segno tangibile della propria generosità; così come desidera ringraziare i Consiglieri Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Chiara Rigosi, che hanno organizzato la serata con grande impegno.



A ricordo del riuscito evento, pubblichiamo alcune fotografie scattate dal compianto collaboratore e amico del Consiglio Peppino Di Risio.







I Contributi Unificati – avvocati Simone Addario Solieri, Vittorio Casali, Federico Alzona, Sandro Callegaro e Grazia Gamberini – con il presentatore Franz Campi





















AVVOCATO: UTENTE QUALIFICATO O RISORSA DEL SISTEMA GIUSTIZIA?

LA RIORGANIZZAZIONE DELLA CANCELLERIA DEI DECRETI INGIUNTIVI E IL PROTOCOLLO SUI DECRETI INGIUNTIVI TELEMATICI

STEFANO GOLDSTAUB

La risposta alla domanda non è certo semplice. È innegabile però che, tenuto conto delle scarse risorse e della carenza di un "centro" decisionale ministeriale, solo se l'avvocatura si ritiene ed è considerata una risorsa, il sistema giustizia può sperare di fornire quelle risposte che il paese richiede.

Per essere considerata e ritenersi una risorsa, è necessario che i protagonisti del sistema, ovvero gli avvocati, i magistrati e il personale amministrativo, nel rispetto dei rispettivi ruoli, abbattano quelle barriere e quei luoghi comuni reciproci che troppo spesso hanno diviso.

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna, nel corso di questo mandato, ha cercato, non sempre riuscendovi, di trovare con gli altri interlocutori un dialogo costruttivo, conscio che solo con la condivisione anche di decisioni prettamente amministrative si potevano migliorare le condizioni in cui si operava, con ovvie positive ripercussioni sul sistema giustizia, almeno quello bolognese.

La sfida e la rivoluzione epocale che il legislatore ha imposto, allorquando ha fissato al 30 giugno 2014 l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti civili, ha imposto una netta accelerazione a questo processo di condivisione.

Il primo reale test che si è voluto affrontare è stato quello della riorganizzazione dello sportello dei decreti ingiuntivi, in vista della ormai prossima scadenza. Il gruppo di lavoro sul PCT dell'Osservatorio sulla giustizia civile, composto da avvocati, personale amministrativo, dopo un attento esame dei flussi, ha ritenuto ai primi di febbraio di quest'anno che la Cancelleria dei decreti ingiuntivi fosse pronta a essere trasformata da cartacea a telematica.

Il personale di Cancelleria era stato infatti formato dai migliori insegnanti possibili: i nostri imprescindibili Elvis Agassi e Mila Bonini, addetti al processo telematico del Consiglio dell'Ordine. Per quel 50% circa di avvocati che non era ancora aduso al deposito telematico, è stato programmato un autentico tour de force di incontri, per formare i più irriducibili. Anche per la magistratura è stata incrementata la disponibilità del Punto PCT del Consiglio dell'Odine ad affiancare quei magistrati ancora in difficoltà a cimentarsi con i ricorsi telematici, ed è stata prevista una modifica delle modalità di distribuzione dei procedimenti fra i magistrati.

Per la trasformazione della Cancelleria è stato sufficiente ridurre l'orario di apertura dello sportello cartaceo a favore di quello telematico e in neppure due mesi si è passati dal 45-50% dei depositi telematici (nel gennaio 2014) all'80% (nell'aprile 2014).

Tradotte in numeri, queste percentuali significano che, attualmente, ogni giorno allo sportello cartaceo non vengono depositati più di una decina di ricorsi: una quantità che, pur tenendo conto dei maggiori accessi che il cartaceo impone rispetto al telematico, non crea più problemi di attese eccessive o, addirittura, l'impossibilità di accedere per chiusura dell'ufficio.

La recente modifica nel sistema di distribuzione dei ricorsi fra i magistrati certamente contribuirà a migliorare il servizio: non più turni settimanali, che mal si conciliavano con i depositi telematici che impongono al magistrato un onere superiore a quello abituato ad affrontare in sede cartacea, ma una distribuzione giornaliera che impone al magistrato quotidiani, ma accettabili, flussi di lavoro.

La distribuzione giornaliera, peraltro, risolverà anche il problema dei diversi carichi di lavoro fra i magistrati e permetterà agli stessi un migliore apprendimento del programma che gestisce il PCT, lato magistratura, che dovrà essere uti-

lizzato giornalmente e non già, come accadeva prima, a distanza di tempo.

È prevedibile che dal settembre 2014 il sistema esca dall'iniziale rodaggio per raggiungere livelli di efficienza pari a quelli raggiunti dal Tribunale di Modena, dove questo sistema è già operativo da tempo, con piena soddisfazione di tutti.

In questo periodo abbiamo affrontato, risolvendole, diverse questioni che inizialmente non erano state prese in considerazione. Una su tutte, quella relativa all'emissione di decreti ingiuntivi ex art. 664 c.c. (successivi a convalida di sfratto), che necessariamente non possono, allo stato, che essere emessi in via cartacea, così come è stata introdotta una nuova modalità di richiesta di decreto di esecutorietà in via telematica.

Per ogni passaggio c'è stata un'assoluta condivisione con la parte amministrativa e la magistratura, che ha portato, in sede di Osservatorio sulla giustizia civile, alla sottoscrizione del Protocollo per i decreti ingiuntivi telematici che è pubblicato di seguito.

Il Protocollo (che non si applica ai decreti ingiuntivi della Sezione Lavoro, che ne predisporrà uno autonomo) – oltre a regolamentare i tanti aspetti pratici relativi al processo civile d'ingiunzione telematica – costituisce anche un pratico vademecum operativo che ripercorre le principali questioni operative per l'avvocato, con riferimento alla redazione del ricorso, della procura, della nota di iscrizione a ruolo, all'allegazione dei documenti; temi e aspetti che sono comunque det-

tagliati nella guida pubblicata nel sito internet dell'Ordine, nell'area Processo Civile Telematico (oltre che, naturalmente, nella normativa di settore).

In particolare, tra le questioni trattate, si segnalano le tematiche relative all'allegazione dei documenti al ricorso, che potrà avvenire per singolo allegato oppure - ma solo se riguarda fatture, documenti di trasporto ed estratti autentici – per gruppi omogenei, con previsione di indicazione degli allegati corrispondente al numero indicato nell'elenco documenti di cui al ricorso. Ciò faciliterà la consultazione da parte del magistrato e auspicabilmente una più celere emissione del provvedimento; inoltre, agevolerà l'attività del Punto PCT del Consiglio dell'Ordine e dei colleghi, allorguando occorrerà ottenere le copie della documentazione prodotta, in ipotesi di eventuale opposizione.

Altre particolarità che si segnalano sono le modalità di richiesta delle copie, già peraltro da tempo operative (punto 7 del Protocollo), nonchè la delicata fase della richiesta del decreto di esecutorietà (punto 8), con impegno da parte dei difensori a non procedervi prima che siano decorsi almeno sette giorni dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, con le relative e molto pratiche modalità di richiesta in via telematica, anche laddove il decreto sia stato notificato a mezzo PEC con notifica in proprio da parte dell'avvocato.

Sono inoltre disciplinate le modalità di accesso al fascicolo telematico da parte del difensore dell'ingiunto (punto 9) e le allegazioni che sarà opportuno fare in sede di costituzione da parte dell'opposto (punto 10) con deposito anche del fascicolo monitorio, altrimenti tecnicamente non consultabile dal magistrato del giudizio di opposizione, che dovrà decidere sulla eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà.

Sono e siamo consci che dovremo affrontare altri problemi, in primis la cronica carenza di personale qualificato in Cancelleria e le obiettive difficoltà che i magistrati incontreranno nel gestire questa nuova modalità di lavoro, almeno sino a quando non verrà costituito per ogni magistrato un Ufficio del Processo.

Con ogni probabilità sarà questa la nuova sfida che l'avvocatura sarà chiamata ad affrontare. La "grande opera" – ovvero il PCT – esiste. Ora devono essere costruite le infrastrutture. La costruzione avrebbe dovuto andare di pari passo: ciò non è stato, ma è inutile dolersene.

Sono certo che il Consiglio dell'Ordine, nella persona dell'avv. Alessandro Lovato e del sottoscritto, o di chi in un futuro ci sostituirà, sarà presente, posto che la scelta di essere una risorsa e non un'utenza è, a mio avviso, irreversibile.



TRIB	m_d.g. UNALE DI BOLO 03700602201	OGNA	
v. 22°	82		
	2 1 MAG 2014		
UOR	CC	RUO	1
Funzione	Macroattivita	Attivita	1
Fascicol	6 90	Hofsoelesk	-

ORDINE BOL	AVVOCATI OGNA
DATA ARRIVO	21 HVG, 2011
PROT. N. Z 4 8 DATA PROT.	2 1 MAG. 2014

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

PROTOCOLLO PER IL PROCEDIMENTO CIVILE D'INGIUNZIONE TELEMATICO

Per effetto dell'art. 16 *bis* comma 5 del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche in legge n. 221 del 17 dicembre 2012, a far data dal 30 giugno 2014 sarà obbligatorio il deposito telematico di tutti gli atti processuali e dei documenti di parte.

Nel comune convincimento che la cooperazione fra i diversi attori del processo civile contribuisca all'efficacia del sistema giustizia e che la definizione di alcune regole pratiche possa agevolare la funzionalità del settore dei decreti ingiuntivi, utilizzando al meglio le opportunità dell'obbligatorietà della gestione telematica, nella sede dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, in previsione di una più organica disciplina protocollare sul Processo Civile Telematico, sono state concordemente adottate le seguenti regole relative al procedimento sommario d'ingiunzione telematico, che superano e sostituiscono quelle oggetto dell'intesa adottata in data 2 gennaio 2012 e pubblicata nell'area "Osservatorio sulla giustizia civile" del sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

1) Redazione del ricorso

Il ricorso dovrà essere redatto secondo le regole tecniche di cui all'art. 11 del d.m. n. 44/2011 e, dunque, l'atto dovrà essere convertito e/o salvato in formato pdf e firmato digitalmente. Infatti, differentemente dagli allegati, il formato pdf del ricorso dovrà essere "editabile" (essendo così modificabile, in particolare consentendo le funzioni "copia" e "incolla") e non potrà pertanto derivare dalla scansione di un documento cartaceo.

Al ricorso non dovrà essere allegato in calce il provvedimento del giudice, così com'era prassi per i ricorsi depositati in forma cartacea.

La Cancelleria è autorizzata a rifiutare i depositi che non rispettano le indicazioni di cui ai commi precedenti.

2) Redazione della procura

La procura dovrà essere redatta su atto separato e dovrà contenere elementi che la individuano e la collegano al ricorso, salvo che non si tratti di procura (notarile) generale alle liti.

Qualora venga allegata una procura priva di elementi identificativi, sarà richiesta al difensore l'integrazione della procura stessa, con l'indicazione di detti elementi.

Saranno accettate e ritenute valide anche le procure in calce o a margine dei ricorsi presentati. In tale ipotesi dovrà semplicemente essere scansionata la pagina su cui è stata redatta la procura, che potrà anche essere priva degli elementi identificativi.

La procura dovrà essere sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore, scansionata e, controfirmata digitalmente dal difensore, allegata al ricorso, unitamente ai documenti.

3) Modalità di allegazione dei documenti

Il ricorrente avrà cura di scansionare i documenti che allega al ricorso in modo che siano facilmente individuabili e visibili da parte del magistrato.

La scansione potrà avvenire quindi per singolo allegato oppure – solo se riguarda fatture, documenti di trasporto ed estratti autentici – per gruppi omogenei; gli allegati saranno identificati attraverso il numero indicato nell'elenco documenti di cui al ricorso.

Qualora un documento scansionato non sia leggibile, il magistrato richiederà un nuovo deposito telematico o, in ipotesi di impossibilità di una scansione leggibile, il deposito cartaceo presso la Cancelleria dei decreti ingiuntivi, ex art. 16 bis comma 9 del d.l. n. 179/2012.

Il deposito telematico non potrà essere effettuato in caso di superamento del limite di 30 mega byte complessivi.

Laddove fosse necessario effettuare depositi che comportino il superamento di detto limite, il ricorrente potrà:

- a) esportare la busta su chiavetta USB e prendere contatto con il Punto PCT al fine di "caricare" direttamente da chiavetta. In questa ipotesi la dimensione massima non dovrà comunque essere superiore a 50 mega byte;
- b) inviare una prima busta con parte della documentazione (entro il limite dei 30 mega byte), precisando nell'elenco atti che l'ulteriore documentazione sarà inviata

successivamente. Una volta conosciuto il nominativo del giudice, il difensore potrà, utilizzando il modello "Integrazione documentazione", inviare la restante documentazione, anche attraverso più invii.

4) Nota d'iscrizione a ruolo

La nota d'iscrizione a ruolo è generata in modo automatico selezionando l'apposita voce (N.I.R.), che la inserisce nella busta telematica unitamente alla procura, ai documenti allegati e al ricorso.

La nota d'iscrizione a ruolo dovrà essere sottoscritta digitalmente. Si raccomanda la completa redazione della nota d'iscrizione al fine della corretta lettura e acquisizione dei dati al sistema.

In ipotesi di mancata allegazione o di sottoscrizione digitale della nota d'iscrizione a ruolo o di incompleta redazione della stessa, la Cancelleria è autorizzata a rifiutare il deposito.

5) Tempistica del deposito

I depositi effettuati telematicamente entro le ore 14 dei giorni lavorativi saranno accettati e registrati dalla Cancelleria con data del giorno in cui è avvenuto il deposito, mentre i depositi successivi saranno accettati e registrati il giorno lavorativo seguente, a condizione che siano effettuati entro le ore 14 di quest'ultimo.

L'orario di riferimento non è quello della prima ricevuta di consegna al sistema (check verde di consegna), ma quello della seconda ricevuta di accettazione da parte del sistema (check verde di accettazione) e, comunque, solo con la terza ricevuta (check verde dell'esito dei controlli automatici di deposito) si avrà la certezza della corretta accettazione dell'invio da parte del sistema.

6) Emissione del decreto

Secondo le indicazioni operative del Presidente del Tribunale, i giudici provvederanno celermente e in via prioritaria all'emissione dei decreti ingiuntivi telematici, solamente ultimati i quali verranno esaminati, entro il termine di legge, i ricorsi depositati in modalità cartacea.

7) Richiesta copie

Il difensore che ritiene necessario estrarre un numero di copie di ricorso e decreto superiore a due dovrà allegare ai documenti, in sede di deposito telematico del ricorso, la richiesta scansionata di ordinazione del numero di copie di cui necessita, ivi comprese quelle a uso iscrizione ipotecaria.

La Cancelleria renderà così disponibili le copie dal terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ingiuntivo, senza diritto di urgenza.

Ulteriori copie necessarie al difensore, richieste successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, sconteranno gli importi dei diritti di copia con urgenza se richieste entro i due giorni, senza urgenza dal terzo giorno.

Per calcolare l'ammontare dei diritti di copia, nel calcolo delle pagine dovrà essere ricompresa anche quella della procura.

In sede di accesso alla Cancelleria per il ritiro delle copie, il difensore avrà cura di consegnare, oltre alle marche per i diritti di copia, il contributo unificato e quello forfettario.

8) Richiesta del decreto di esecutorietà

A seguito di richiesta di emissione del decreto di esecutorietà inoltrata in via telematica, la Cancelleria verificherà preventivamente l'avvenuto decorso del termine per l'opposizione di cui agli artt. 641 ss. c.p.c. e, in ipotesi di verifica negativa, provvederà a rifiutare la richiesta.

Qualora, viceversa, la verifica abbia esito positivo, la richiesta telematica sarà accettata e il giudice emetterà telematicamente il decreto di esecutorietà, verificando dalla propria Consolle l'assenza di opposizione.

La Cancelleria provvederà con immediatezza a scaricare a sistema l'evento "Consegna avviso di opposizione" non appena ricevuto l'avviso di notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. dal difensore che ha notificato in proprio ai sensi della legge n. 53/1994 o dall'Ufficiale Giudiziario.

I difensori s'impegnano a inoltrare la richiesta di esecutorietà telematica dopo avere verificato che non sia stata notificata l'opposizione e comunque non prima che siano decorsi almeno sette giorni dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, onde evitare disguidi e/o emissioni di provvedimenti errati. Alla richiesta dovrà essere allegata la scansione del ricorso, del decreto ingiuntivo, della relata di notifica e, in ipotesi di notifica avvenuta tramite l'Ufficio Postale, dello statino della raccomandata e

dell'avviso di ricevimento (cartolina verde). Si raccomanda in particolare modo che la scansione di questi ultimi due documenti sia leggibile, con controllo a video da parte del difensore.

Nel caso di notifica ex art. 145 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta la società ingiunta, dovrà essere depositata telematicamente, oltre ai documenti indicati sopra, la visura camerale aggiornata.

Qualora si sia proceduto alla notifica del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto in via telematica, ai sensi dell'art 3 bis della legge n. 53/1994 (notifica in proprio via PEC), il difensore dovrà allegare alla richiesta di esecutorietà, al fine di documentare il perfezionamento della notifica, la copia scansionata della documentazione prevista all'art. 9 comma 1 bis della legge n. 53/1994, e dunque:

- 1) il messaggio di PEC il cui oggetto dovrà essere "notifica ai sensi della legge n. 53/1994";
- 2) tutti gli atti allegati al messaggio (ricorso monitorio, decreto ingiuntivo, relata di notifica redatta ex art. 3 bis comma 5 della legge n. 53/1994 e sottoscritta con firma digitale);
- 3) la ricevuta di accettazione del gestore PEC del notificante;
- la ricevuta di avvenuta consegna del gestore PEC del destinatario;
- le relative attestazioni di conformità di cui al comma 1 bis dell'art. 9 della legge n.
 53/1994.

9) Richiesta di accesso al fascicolo monitorio di decreto ingiuntivo telematico

La richiesta di accesso al fascicolo e di copia della documentazione depositata in via telematica, al fine di procedere all'eventuale opposizione, dovrà essere formulata dal difensore dell'opponente al difensore del ricorrente opposto, il quale dovrà trasmettere i documenti richiesti in via telematica (via e-mail o via PEC) entro congruo termine, onde permetterne il tempestivo esame al fine di redigere l'atto di opposizione.

Qualora ciò non fosse possibile (ad esempio per scadenza di termine, assenza del difensore, documentazione non inviabile via e-mail o PEC), il difensore dell'opponente potrà inviare la richiesta all'indirizzo e-mail infopct@ordineavvocatibologna.net, allegando scansione della procura. L'Ufficio autorizzerà il difensore richiedente, per un tempo limite di 24 ore, ad accedere direttamente al fascicolo monitorio telematico, onde estrarre copia dei documenti avversari. L'accesso sarà disattivato decorso il predetto termine.

Qualora il difensore dell'opponente non fosse in grado di accedere al fascicolo informatico, potrà recarsi presso lo Sportello Polifunzionale della Cancelleria Civile ovvero presso la Cancelleria della Sezione Lavoro munito di procura e di supporto informatico, che dovrà consegnare al Cancelliere o all'addetto allo Sportello e che potrà ritirare il giorno successivo, una volta che l'Ufficio avrà portato a termine il caricamento sul supporto dei documenti prodotti telematicamente.

10) Costituzione dell'opposto

In sede di costituzione, l'opposto che ha depositato il ricorso per ingiunzione in via telematica, sia che la costituzione avvenga in via telematica sia che avvenga in via cartacea, avrà cura di allegare copia dei documenti già contenuti nel fascicolo monitorio, onde permetterne l'esame al giudice dell'opposizione, il quale non è abilitato ad accedere direttamente al fascicolo informatico monitorio.

In ipotesi di mancata allegazione, il giudice potrà rinviare ad altra udienza al fine di permettere il deposito di copia del fascicolo monitorio, laddove tale mancanza non consenta di discutere, in prima udienza, l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà.

Bologna, 15 maggio 2014

il Presidente del Tribunale, dott. Francesco Scutellari

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Sandro Callegaro

la Dirigente del Tribunale di Bologna, dott. Elena Barca

Ecco souce

LA VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA DEGLI AVVOCATI DELL'ORDINE DI BOLOGNA NEL PRIMO TRIENNIO FORMATIVO

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ha sempre posto una particolare attenzione alla formazione e all'aggiornamento dei propri iscritti, quali requisiti ritenuti necessari sia per il mantenimento della qualità dei servizi legali offerti dagli avvocati del Foro di Bologna, sia per la percezione da parte del cittadino e dell'opinione pubblica di una categoria forense attenta, consapevole e moderna.

È per questo motivo che, per esempio, il nostro Consiglio si è dotato – primo in tutta Italia – di una propria Fondazione Forense, capace di sfornare a getto continuo eventi formativi qualificati e per lo più gratuiti, grazie al grande impegno profuso dal suo attuale Direttore avv. Stefano Dalla Verità, succeduto a colui che storicamente è stato il vero e proprio deus ex machina della Fondazione, vale a dire l'avv. Sandro Callegaro, divenuto nel frattempo Presidente del Consiglio dell'Ordine (e, statutariamente, anche della stessa Fondazione).

In considerazione di tali presupposti e obiettivi, al termine del primo triennio di formazione continua obbligatoria (quello cioè ricompreso fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010), quando si è trattato di attivare il controllo e la vigilanza sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti, il Consiglio dell'Ordine ha operato la scelta – che è par-

sa doverosa anche se impegnativa dal punto di vista organizzativo – di procedere non già al controllo a campione (come pure sarebbe consentito dal Regolamento del C.N.F. sulla formazione continua) della regolare maturazione dei 50 crediti formativi da parte dei propri iscritti, bensì di eseguire la verifica capillare della posizione di ciascun iscritto.

A testimonianza dell'importanza che la materia, con anche le sue ricadute deontologiche, riveste per il Consiglio dell'Ordine, della verifica si è occupata una commissione *ad hoc*, emblematicamente costituita dai Consiglieri che ricoprono le tre cariche istituzionali: il Presidente avv. Sandro Callegaro, il Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli (che ne è il referente) e il Tesoriere avv. Tiziana Zambelli.

Preme dire che i controlli "a tappeto" operati dalla Commissione "Verifica assolvimento obblighi formativi" sono stati resi possibili solamente grazie all'attento lavoro condotto in prima battuta dalle addette del Consiglio Mariafrancesca Pizzi e Cristina Pilotti, che con grande impegno hanno classificato e verificato tutte le dichiarazioni d'onore pervenute dagli avvocati



iscritti all'Ordine di Bologna, sottoponendole a controllo incrociato con le risultanze dei fogli di presenza agli eventi formativi che si sono svolti nel triennio.

Il risultato delle lunghe e approfondite verifiche è stato il seguente:

a) dei 4.291 avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna alla data del 31 dicembre 2010, sono risultati soggetti all'obbligo formativo 3.686 iscritti, tenuto conto degli iscritti che sono stati esonerati e di coloro che non avevano ancora concluso il primo triennio, essendosi iscritti all'Albo a partire dal 1° gennaio 2008;

b) dei 3.686 iscritti tenuti all'obbligo formativo, 3.580 (pari al 97%) hanno depositato la dichiarazione d'onore richiesta dal Consiglio, che è stata sottoposta a verifica da parte degli uffici di Segreteria, mentre solamente 106 (pari al 3%) non la hanno depositata;

c) oltre ai 106 iscritti che non hanno depositato la propria dichiarazione d'onore, fra coloro che l'hanno depositata sono risultati non avere conseguito il numero minimo di crediti formativi – pari a 50 nel triennio – 286 iscritti;

e) pertanto, dalle verifiche eseguite è risultato che l'89,4% degli iscritti (3.294 su 3.686) ha regolarmente assolto l'obbligo formativo triennale, mentre il 10,6% (392 su 3.686) non lo ha assolto l'obbligo formativo o non ha adempiuto all'obbligo di deposito della propria dichiarazione d'onore.

Si tratta indubbiamente di un risultato di assoluto rilievo, andato oltre le migliori aspettative, tenuto conto della novità e della pervasività della disciplina regolamentare, nonché dell'alto numero di iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bologna, e che accredita il nostro Ordine di una grande maturità, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato e dell'importanza

del suo costante aggiornamento professionale, tanto nell'interesse dei propri assistiti quanto a presidio della dignità e professionalità dell'intera classe forense.

Anche per tale motivo il Consiglio dell'Ordine ritiene che non debbano essere lasciate cadere prive di adequata attenzione disciplinare le condotte di quei – percentualmente pochi, come detto - iscritti che non hanno curato il proprio obbligo di formazione continua, a dispetto dei tanti che invece, spesso vincendo con senso di responsabilità e anche con qualche sacrificio economico le difficoltà e le carenze di tempo, hanno con puntualità e correttezza seguito eventi formativi nella misura necessaria ad assolvere il proprio obbligo di formazione continua triennale.

Ed è così che, con riguardo ai 106 iscritti che, nonostante gli inviti al deposito formulati dal Consiglio dell'Ordine, non hanno depositato la propria dichiarazione d'onore per il primo triennio formativo, il Consiglio, nell'adunanza del 5 novembre 2012 – preliminarmente esprimendo compiacimento per il risultato ampiamente soddisfacente, in termini generali, della verifica condotta sull'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti nel primo triennio 2008-2010 – ha deliberato l'apertura di altrettanti procedimenti disciplinari, con il seguente capo d'incolpazione:

"Per avere violato i doveri di dignità (art. 5 c.d.f.), diligenza (art. 8 c.d.f.) e aggiornamento professionale (art. 13 c.d.f.), non avendo assolto il proprio obbligo formativo triennale di formazione continua professionale, riferito al triennio 2008-2010.

In Bologna, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010."

All'adunanza del 13 gennaio 2014 il Consiglio ha poi deliberato di aprire 23 ulteriori procedimenti disciplinari, riferiti al medesimo triennio formativo, nei confronti di quegli iscritti che, pur avendo depositato la propria dichiarazione d'onore e/o una memoria di chiarimenti, non hanno maturato alcun credito formativo nel triennio.

A oggi, quindi, sono stati aperti complessivi 129 procedimenti disciplinari nei confronti di avvocati iscritti che non hanno depositato la loro dichiarazione d'onore o che, pur avendola depositata, non hanno maturato nel primo triennio alcun credito formativo.

Come è noto, la nuova legge ordinamentale forense n. 247/2012 ha introdotto un'importante novità in materia di formazione continua, prevedendo – all'art. 11 n. 2 – che siano esonerati dagli obblighi formativi "gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'Albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche".

Soffermandoci solo sul requisito dell'anzianità anagrafica o di iscrizione all'Albo, la nuova norma di legge – come tale non derogabile dal Regolamento sulla formazione continua del C.N.F. – produce l'effetto, per il nostro Ordine, che risultano così esonerati, prendendo come riferimento di confronto i 4.516 iscritti alla data del 31 dicembre 2012, 707 avvocati: dunque una percentuale pari al 15% degli iscritti.

La nuova norma ha aperto un dibattito sull'eventuale applicazione retroattiva delle nuove ipotesi di esonero, con riferimento ai trienni formativi conclusi; dibattito che è alimentato dall'esistenza di orientamenti contrastanti del C.N.F., che in alcune occasioni si è pronunciato per l'inapplicabilità al procedi-

mento disciplinare del principio del *favor rei* in caso di normativa sopravvenuta più favorevole all'incolpato (con le sentenze n. 221 del 22 dicembre 2007, n. 169 del 19 dicembre 2008, n. 171 del 29 novembre 2012 e n. 196 del 27 dicembre 2012), mentre in altre ha enunciato il principio opposto (con le sentenze n. 127 del 27 ottobre 2008, n. 152 del 15 ottobre 2012 e n. 113 del 18 luglio 2013).

Inoltre, l'art. 65 n. 5 della nuova legge professionale forense prescrive che "l'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato".

In presenza di tale situazione d'incertezza, il Consiglio dell'Ordine, nell'adunanza del 4 marzo 2013, ha deliberato di rinviare la valutazione sull'eventuale revoca dei procedimenti disciplinari come sopra aperti nei confronti di quegli iscritti (in numero di 38) che, nel frattempo, avrebbero maturato le nuove condizioni d'esonero, in attesa dell'emissione, prevista dalla legge n. 247/2012, del d.m. sul nuovo codice disciplinare forense (ad oggi non ancora emesso), del nuovo regolamento del C.N.F. sulla formazione continua (anch'esso non ancora emesso) e del regolamento del C.N.F. sul procedimento disciplinare (emesso il 31 marzo 2014).

A parte i procedimenti disciplinari già aperti, il Consiglio dell'Odine ha attualmente in sospeso la decisione sull'apertura di procedimenti disciplinari nei confronti di quei 263 iscritti che, all'esito delle verifiche condotte, sono risultati avere maturato, nel triennio 2008-2010, crediti formativi inferiori al numero prescritto di 50; anche in

questo caso, andrà valutato se le nuove ipotesi di esonero introdotte dall'art. 11 n. 2 della legge n. 247/2012 possano, o meno, applicarsi retroattivamente a quegli iscritti (pari a 76) che, nel primo triennio formativo, non hanno conseguito i 50 crediti prescritti dal vigente Regolamento sulla formazione continua del C.N.F. ma che sarebbero esonerati secondo lo *ius superveniens*.

Al momento in cui questo scritto va in stampa, dei 129 procedimenti disciplinari sinora aperti, 13 sono stati revocati avendo i rispettivi incolpati provato - seppure tardivamente - di avere assolto l'obbligo formativo, e di uno è stata revocata l'apertura; dei 115 rimanenti, 38 sono tenuti in sospeso in attesa che si chiarisca la questione dell'eventuale retroattività dell'esonero dall'obbligo formativo introdotto dall'art. 11 n. 2 della legge n. 247/2012; dei residui 77, 41 sono già stati celebrati dal Consiglio dell'Ordine, mentre gli altri 36 sono calendarizzati per la celebrazione entro la fine del 2014: dal 1° gennaio 2015, come noto, si insedierà il Consiglio di Disciplina distrettuale, e la celebrazione dei procedimenti disciplinari passerà sotto la responsabilità e iniziativa del nuovo organo voluto dalla legge di riforma dell'ordinamento forense.

Dei 41 procedimenti a oggi celebrati, 37 si sono conclusi con l'applicazione di una sanzione disciplinare; fra queste, 21 sono stati gli avvertimenti, 9 le censure, 5 le sospensioni per due mesi, 1 sospensione per quattro mesi e 1 cancellazione. Va precisato che in cinque casi (fra i quali i due in cui sono state applicate le sanzioni più gravi) i procedimenti per la violazione dell'obbligo di formazione continua sono stati celebrati con riunione anche di altri procedimenti disciplinari, per condotte diverse, che erano pendenti a carico

del medesimo incolpato.

Volendo tentare una disamina delle prime decisioni disciplinari emesse dal Consiglio dell'Ordine per violazione dell'obbligo di formazione continua, possiamo enucleare i seguenti orientamenti, riportati in decisioni già depositate:

- non è stata ritenuta rilevante, a eventuale integrazione degli eventi formativi frequentati in misura insufficiente nel triennio, la frequentazione di eventi formativi svolti in epoca antecedente il 1° settembre 2007 o successiva al 31 dicembre 2010;
- il conseguimento di crediti formativi integrativi, rispetto a quelli maturati in misura insufficiente nel triennio 2008-2010, nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2011 (come consentita dal Consiglio Nazionale Forense con la propria delibera del 22 gennaio 2011), è stata ritenuta possibile esclusivamente per coloro che nel triennio 2008-2010 avevano maturato un numero di crediti inferiore a 50 ma di almeno 35 (come previsto dalla stessa delibera del C.N.F. richiamata);
- non è stata ritenuta rilevante la circostanza di avere dovuto, nel periodo triennale, ridimensionare l'attività professionale, posto che l'obbligo di formazione continua incombe parimenti sull'avvocato esercente quanto sul professionista che sia iscritto all'Albo pur senza esercitare la professione;
- non sono state ritenute circostanze scriminanti – in quanto non impeditive, in senso assoluto e permanente, della partecipazione a eventi formativi – l'avere dovuto affrontare nel periodo triennale traslochi di studio, l'avere smarrito alcuni attestati di eventi formativi frequentati (circostanza che – al contrario – è parsa confermativa di trascuratezza nella cura degli interessi e doveri che fanno carico all'avvocato), l'avere subito un incidente stradale non caratterizzato da gravità, l'avere dovuto sovrain-

tendere alla ristrutturazione di un proprio immobile, la mancata celebrazione del proprio programmato matrimonio;

- non è stata ritenuta circostanza scriminante l'avere svolto assiduamente nel triennio l'attività di Giudice di Pace, posto che la funzione giurisdizionale onoraria non fa venire meno - ma, semmai, accresce – la necessità di svolgimento di una continua attività di formazione e aggiornamento professionale, in quanto l'avvocato che si trovi a svolgere, oltre alla professione forense, anche tale funzione pubblica assume un'accresciuta responsabilità, di talchè la sua trascuratezza dell'obbligo formativo è potenzialmente lesiva non solo dell'immagine e del buon nome del singolo professionista ma anche dell'intera categoria forense;
- non è stato ritenuto scriminante uno stato di malattia certificato

in data successiva alla conclusione del primo triennio formativo, tenuto anche conto del mancato deposito, nel corso del triennio, di alcuna istanza di esonero parziale per ragioni di salute;

- non è stato ritenuto scriminante l'essersi trovato, nel triennio, all'estero, in assenza di tempestivo deposito di istanza di esonero per trasferimento dell'attività professionale all'estero;
- non è stata ritenuta scriminante la circostanza che l'avvocato, anche commercialista, avesse ottenuto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili l'esonero dal proprio obbligo formativo quale iscritto a tale Ordine, mentre alcuna istanza di esonero era stata formulata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (anzi, è stato ritenuto che tale circostanza abbia reso vieppiù evidente la trascuratezza

da parte dell'incolpato dei propri obblighi discendenti dalla qualifica di iscritto all'Albo degli Avvocati, non tenuta in doverosa pari considerazione rispetto a quelli che allo stesso incombono quale iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti).

Questo lo stato dell'arte; contiamo di dare conto su queste pagine dell'esito definitivo degli accertamenti e dei procedimenti per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo, nel primo triennio formativo 2008-2010, da parte degli avvocati dell'Ordine di Bologna. Nel frattempo sono in corso le verifiche relative al secondo triennio formativo 2011-2013, nonché quelle relative ai trienni 2009-2011 (solamente per coloro che si sono iscritti nell'anno 2008) e 2010-2012 (per gli iscritti nell'anno 2009).

FORMAZIONE CONTINUA

ELENCO AGGIORNATO DEGLI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI

Segnaliamo che nell'area "Formazione Professionale Continua" del sito internet del Consiglio dell'Ordine

www.ordineavvocatibologna.net

sono pubblicati, con aggiornamento costante,

tutti gli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine direttamente o tramite la Fondazione Forense Bolognese, ovvero accreditati dal Consiglio e dal C.N.F., che si svolgono nella provincia di Bologna

IL PROTOCOLLO PER IL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO O FINITA LOCAZIONE DELL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

GIOVANNI DELUCCA

Il nucleo essenziale dell'attività dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna è quello di creare un luogo di incontro, confronto, e a volte scontro tra le componenti del servizio giustizia: il Presidente del Tribunale e i Presidenti di Sezione; la Dirigente e i Direttori di Cancelleria; l'Avvocatura, nelle sue componenti istituzionale (il Consiglio dell'Ordine) e associativa (le associazioni forensi locali, specialistiche e non, fra le quali il Sindacato Avvocati).

In quel luogo spesso si affrontano novità, altre volte la faticosa ordinaria amministrazione, per cercare di migliorare la qualità del servizio e mettendo in campo le rispettive capacità, idee e intelligenze.

Spesso non solo il lavoro dell'Osservatorio, ma anche l'attività degli operatori è soffocata dalle novità, che raramente sono belle novità: normalmente se qualcosa cambia è per divenire più costoso, o più difficile, o per richiedere più tempo.

Ma sappiamo che, nella nostra normalità, più che di novità, abbiamo bisogno certamente di risorse, e soprattutto di stabilità, perché i diritti (che non sono merce) sono, e hanno bisogno di essere, stabili e non variabili.

Sono stati i giorni della legge di stabilità e davvero ne avremmo proprio necessità: a un recente incontro sul "decreto del fare" si invocava, per il legislatore, una sorta di fermo biologico, ed esattamente in questo senso servirebbe oggi una legge di stabilità.

Quella della quale il Parlamento si è occupata, purtroppo, è un'altra legge di stabilità, e da cittadini – perché siamo anche cittadini nonostante siamo avvocati, magistrati e cancellieri – sappiamo che si tratta di alcuni articoli, che in parte ci riguardano come operatori del diritto (la marca da 8 euro divenuta da 27 euro, i compensi per le difese d'ufficio ridotti di un terzo), sui quali sono stati presentati migliaia di emendamenti, e con gli emendamenti una possibile valanga di possibili spese non controllate.

Un tempo, quando c'erano le leggi finanziarie, che regalavano i debiti ai tempi futuri, e per essi, in concreto, alle generazioni future, si usava l'espressione "assalto alla diligenza".

L'assalto alla diligenza è però proprio quello che anche noi siamo chiamati a fare qui: faremmo bene anche noi a voler assaltare la diligenza, ma non quella che trasporta il bottino, quella diligenza del West, coi soldi dentro, ma quella con la "D" maiuscola: la Diligenza intesa come virtù.

Virtù non molto di moda, forse, ma è quella che fa fare le cose bene e una volta sola, quella che fa risparmiare tempo, quella che ci consente di impiegare il tempo sugli aspetti importanti e principali, e non su quelli accessori, che possono essere sbrigati presto e bene.

Attenzione a capirci però! Diligente non vuol dire perfettino, asettico, inodore, incolore e insapore! Se ci pensiamo bene, e guardiamo ai cartoni animati, quello è Beep Beep, che corre veloce, scappa da Wile Coyote, ma che è un po' fine a se stesso, non ha nerbo né sostanza: a ben vedere è inutile.

Noi, invece, per stare a quel cartone, a volte siamo e dobbiamo essere come Wile Coyote. Non per fare l'apologia di un cartone, ma quello può essere sotto certi aspetti un modello virtuoso per perseveranza e coraggio. Come lo sfortunato coyote, spesso proviamo e riproviamo, con cura, attenzione, pensandoci: mettendo tutte le nostre abilità e capacità in un obiettivo. Questa cura e questo atteggiamento costituiscono l'essere diligenti.

E per rimanere nelle previsioni protocollari, l'avvocato diligente è quello che avvisa preventivamente il giudice delle conciliazioni e dei rinvii *ex* art. 309 c.p.c., o che informa giudice e controparti che dichiarerà un evento introduttivo, quello il cui fascicolo è ordinato.

L'avvocato diligente è quello del quale il giudice e il sistema giusti-

zia hanno stima e considerazione, così come il magistrato che ha cura degli orari dei suoi fascicoli, e che li conosce, gode di eguale stima e considerazione.

Ma parlare di diligenza e precisione serve anche a dire che qui non si crea nuovo diritto o nuove regole – visto che il contesto molte ce ne offre già e mutevoli – ma si prova soltanto a fare tutti un po' meglio, per avere magari qualche tempo risparmiato, ad esempio anche per rincorrere i nostri debitori!

Se, quindi, in questo Protocollo c'è un po' più di diritto del solito, è perché si tratta di orientamenti consolidati e stabilizzati della fase sommaria, mentre numerose questioni aperte, o anche solo delicate, rimangono del tutto da discutere nella sede propria.

Che ci siano orientamenti conosciuti e messi a disposizione degli operatori, è per il Foro bolognese un fatto non nuovo e risalente, ad esempio, proprio in materia processuale e locatizia, alla primigenia esperienza di "Prassi Comune", a una Pretura dialogante e operosa, all'instancabile entusiasmo di Carlo Verardi, che di essa e in essa fu motore, lievito e talentscout.

È quindi necessario sottolineare che la chiarezza e la trasparenza di sapere che un orientamento esiste, e renderne note le fondamenta, non impedisce, né ha mai impedito, il sostenere tesi diverse, ma anzi consente all'avvocato di farlo conoscendolo e contrastandolo adequatamente.

E se come il coyote non abbiamo paura di provare e riprovare, la dialettica processuale è il mezzo principale per formarsi idee nuove o rinnovate.

Dobbiamo però entrare nel Protocollo.

L'art. 1 non introduce grandi novità, ma costituisce un utile pro memoria di dati noti. Sappiamo che il l'art. 447 bis c.p.c. e l'art. 657 c.p.c., pur presentando un'ampia sovrapposizione, non coincidono, visto che, come è noto nella previsione dell'art. 447 bis c.p.c. sono incluse in modo più ampio anche comodato, locazioni senza determinazione di tempo, edilizia residenziale pubblica e cooperativistica a proprietà indivisa, affitti di aziende, e possono rientrarvi le occupazioni senza titolo: tutte fattispecie che non accedono al rito sommario.

Di converso il perimetro di applicabilità dell'art.657 c.p.c.è invece molto più circoscritto e limitato, basandosi su tre dati di partenza:

a) è necessario vi sia un contratto di locazione, che deve essere valido, e dunque scritto; quel contratto occorre sia registrato, visto che l'incombente, oltre ad avere un valore fiscale, ha da tempo un rilevante valore sostanziale, anche in relazione all'esistenza stessa del documento contrattuale; del contratto scritto e (tempestivamente) registrato è poi necessaria la prova, essendo la verifica dell'esistenza del contratto uno degli elementi costitutivi della domanda, che il giudice deve verificare in sede di cognizione sommaria: perché è pur vero che è sommaria, ma resta cognizione: e d'altro canto, posto che tra gli elementi sui quali fa stato l'ordinanza di convalida vi sono proprio l'esistenza di un contratto e la sua validità, non può esservi dubbio circa la necessità e l'onere di offrire la produzione documentale della situazione sulla quale il giudice è chiamato ad intervenire;

b) il titolo della domanda di rilascio deve poi essere per "finita locazione" o per "morosità": quindi non è azionabile il procedimento in parola per fattispecie diverse (come ad esempio il recesso per necessità, la costanza di un inadempimento diverso dall'omesso pagamento di canoni e oneri accessori, l'intervenuta decadenza dall'assegnazione di alloggio ERP, ovvero l'operatività di una clausola risolutiva espressa per motivi diversi);

c) non sono ammissibili titoli diversi dalla locazione, anzi dalla locazione valida, con la consequenza che la domanda è quindi inammissibile se il contratto è invalido (non scritto), o nullo (non registrato) o inefficace (non tempestivamente registrato e trasformato per effetto della registrazione tardiva); si tratta per la verità di principi consolidati che è utile ricordare, chiarire e tutto sommato anche leggere e poter far leggere a quel cliente che dice che se c'è subaffitto si può fare lo sfratto, perché lo ha sentito dire, o lo ha visto in TV, o letto su internet.

Il tema dell'art. 2 è quello delle parti del procedimento. Sul lato dell'intimante la tradizionale interpretazione è che in presenza di più locatori l'azione ex art. 657 c.p.c. può proporsi da parte anche solamente di uno di essi, poiché si tratta di atto di ordinaria amministrazione per il quale deve presumersi il consenso degli altri, superabile solo dall'opposizione della maggioranza di essi. La tesi, come è noto, è fondata sulla reciproca rappresentanza dei comunisti nell'ipotesi tipica della comproprietà.

Quanto alla legittimazione passiva, il problema di maggiore portata si è focalizzato nella sussistenza o meno del litisconsorzio nell'ipotesi di pluralità di conduttori, contemporanea o in successione (per cessione nego-

ziale). La tesi prevalente assunta nel Protocollo è nel senso del litisconsorzio necessario passivo, non potendo utilmente rendersi la decisione di risoluzione del rapporto nei confronti di alcuni soltanto dei conduttori.

Alcune osservazioni pratiche sono comunque necessarie. Se un conduttore, semplicemente "se ne è andato", senza formalizzazione alcuna, ebbene rimane parte del contratto e parte del processo che è deputato a conoscere di quel contratto.

In un contesto di forma scritta obbligatoria e di elevazione della registrazione del contratto a requisito formale essenziale, è poi necessario avere contezza in ogni momento di chi sono esattamente le parti contrattuali. Quindi, la cessione del contratto o la risoluzione parziale esistono se e in quanto sono documentabili e documentate nel procedimento, con necessaria dimostrazione dell'estromissione dal rapporto di even-

tuali soggetti contraenti, ovvero dell'intervenuta successione nel contratto.

Rispetto alla figura del subconduttore, invece, è chiaro che esso non è parte del contratto destinato a risolversi, mentre lo può essere il terzo a favore del quale il contratto è stipulato.

Quanto alla cessione del contratto, in caso di liberazione del conduttore cedente *ex* art. 36 della legge n.392/1978, va da sé che per costui non vi è legittimazione né per il rilascio (non detenendo l'immobile), né per il pagamento (non essendo a ciò più tenuto).

Va comunque qui ricordato che, visto che l'ingiunzione della quale discutiamo consegue a una convalida, se un soggetto non ha titolo per essere parte del procedimento per convalida, nemmeno può esserlo per l'ingiunzione. Si badi, non per l'ingiunzione ordinaria in generale, certamente azionabile ove ne sussistano i requisiti, ma solo per quella specifica che consegue

alla convalida, e che presuppone un titolo esecutivo preventivamente ottenuto.

Venendo all'art. 3, si sa che da un biennio le prime udienze delle convalide si tengono in un giorno diverso da quello delle prime udienze ordinarie. Si può quindi dire che l'opzione per il lunedì è ormai consolidata.

È utile ricordare che si è trattato di una scelta assunta nel contesto di un tavolo più ampio, quello del Protocollo d'intesa promosso dalla Prefettura di Bologna, tra il Tribunale di Bologna, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna, i Comuni della Provincia di Bologna, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, sindacati e associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, istituti di credito e fondazioni bancarie, recante misure straordinarie d'intervento per la riduzione del disagio abitativo.

A tale proposito segnalo due considerazioni e un ragionamento. La



Piazza San Domenico nel 1880 ca.

scelta di un diverso giorno dedicato alle convalide serve a ottimizzare per prima cosa le altre udienze del giovedì. Si tratta di alleggerire di qualche migliaio di fascicoli le prime udienze dei procedimenti ordinari, la cui trattazione trova da ciò un indubbio giovamento.

Oltre a questo serve a (ri)creare un contesto di civiltà. Non è scontato per la storia delle convalide trattar-le una per volta, secondo un ordine, stando seduti avendo il giudice davanti, guardando i fascicoli e magari facendo bene i conteggi. Per molto tempo lo svolgimento delle udienze è stato, ricorrendo ad un eufemismo riduttivo, non molto ordinato.

Come abbiamo detto e scritto in sede di Protocollo generale per le udienze civili dell'Osservatorio, l'udienza è o deve essere un'attività utile: un luogo che deve consentire una decorosa disamina della causa. Non è casuale che questo venga ribadito con concretezza proprio per le convalide, ove dolorosamente si scontrano posizioni che involvono due diritti fondamentali: quello della proprietà, certo, ma pure quello essenziale di un'abitazione per sé e per la propria famiglia.

La valutazione dell'Osservatorio, dopo due anni, è che la scelta del lunedì è stata giusta. Va invece ottimizzata l'organizzazione di quell'udienza, e le variabili sulle quali si può modulare sono il numero dei magistrati (si iniziò con uno e ora sono tre, peraltro e motivatamente con la presenza, se non esclusiva di certo sempre prevalente, di giudici togati), e l'articolazione degli orari dell'udienza per fasce.

Tutte le volte che si ipotizza qualcosa di nuovo sembra sempre di fare bene, e qualche volta è anche vero. Ma è chiaro che osservare oggi il *trend* di un'udienza dove nella prima ora spesso succede poco, per ritardi, assenze, ore di contumacia, ecc. non va bene, soprattutto se poi si finisce molto tardi. È quindi corretto ripensare quell'organizzazione. Riproviamo! E ne parliamo tra un po'.

Occorre però avere presente che la migliore organizzazione possibile è quella nella quale ognuno fa bene la propria parte. Se quindi dopo due anni qualcuno cita ancora per il giovedì (o per i nostalgici della Pretura, addirittura il mercoledì), il rinnovo della citazione è coerente con la previsione dell'art. 663 c.p.c., che disciplina un potere molto più ampio del giudice di ordinare la rinnovazione dell'intimazione.

Ciò detto, va evidenziato che d'ora in avanti l'udienza del lunedì sarà organizzata in tre fasce:

a) dalle ore 9 alle 11 per le morosità a uso abitativo, anteponendo quelle ove sussistano i presupposti oggettivi (importo e risalenza della morosità) per poter aderire al già citato Protocollo prefettizio per i finanziamenti ai casi di morosità incolpevole; si noti che questo rende utile la presenza delle parti, consente di assorbire l'ora di contumacia, e anzi il difensore diligente – che avrà adottato gli accorgimenti descritti nel Protocollo, avendo dato puntuale informativa al conduttore intimato – finirà per fruire di una trattazione prioritaria e celere;

b) dalle ore 11 alle 12 per le convalide riferite alle locazioni commerciali, per le quali la morosità non è sanabile *banco iudicis*;

c) dalle ore 12 per la trattazione dei fascicoli rinviati da precedenti udienze per verifiche o altro.

Si badi, è un tentativo di miglioramento nel quale il Presidente del Tribunale – cui compete in via esclusiva il provvedimento di organizzazione dell'udienza - si è dimostrato disponibile a ragionare in modo concreto, aperto e partecipato, dando tra l'altro applicazione al principio protocollare generale per il quale "le parti interessate individuano nell'Osservatorio la sede privilegiata e propria per la trattazione preliminare di valutazioni a carattere generale demandate e di competenza di ciascuna componente".

In questo senso, la preventiva condivisione delle finalità rende l'articolazione dell'udienza di convalida non certo un dogma, o una norma, ma una soluzione organizzativa, e cioè il core business degli Osservatori.

Pubblichiamo di seguito il "Protocollo per il procedimento per convalida di sfratto" predisposto dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna e sottoscritto il 6 novembre 2013. I relativi allegati sono pubblicati nell'area "Osservatorio sulla giustizia civile" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Pubblichiamo inoltre il decreto del Presidente del Tribunale in pari data, di riorganizzazione delle udienze del lunedì nei procedimenti di convalida di sfratto e per finita locazione.

8 | Bologna Forense

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

PROTOCOLLO PER IL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO

Preambolo

La materia locatizia, assieme alle esecuzioni e al diritto processuale, ha costituito il nucleo originario dal quale è scaturita l'esperienza dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, avviatasi nel 1994 sotto la felice denominazione di "Prassi Comune".

Ormai a distanza di vent'anni dall'avvio di quel laboratorio, la materia locatizia ha nuovamente fornito l'occasione di un momento di riflessione collettiva e condivisione, per alleviare le gravi difficoltà che accomunano il settore giustizia e l'economia del Paese.

Nel contesto del Protocollo per l'emergenza abitativa promosso dalla Prefettura di Bologna, che ha visto l'inedito coinvolgimento attivo di un numero elevato di soggetti istituzionali e del settore, l'Osservatorio ravvisa l'opportunità di rendere noti, nel contesto del presente Protocollo, i principali orientamenti giurisprudenziali che attualmente il Tribunale ritiene di dover seguire su questioni processuali nella fase sommaria dei procedimenti di locazione, allo scopo di poter concentrare l'attenzione sulla delicatezza dei temi oggetto di controversia, offrendo nel contempo alle parti un contesto di chiarezza e di generale intellegibilità operativa.

1. Ambito di applicazione

Il procedimento di convalida di sfratto può avere luogo solo in relazione a contratto di locazione, del quale è necessaria la produzione con prova della relativa registrazione. Nel caso di titolo diverso (per es. locazione finanziaria, affitto di azienda, godimento di alloggio di cooperative o della

Società Mutua per il Risanamento), il giudice dichiarerà l'inammissibilità del procedimento provvedendo sulle spese.

2. Legittimazione

La legittimazione attiva spetta anche solo a uno dei comproprietari dell'immobile locato, mentre sono litisconsorti necessari tutti i conduttori, salva prova scritta che il contratto di locazione sia risolto per uno di loro.

In caso di cessione del contratto di locazione ex art. 36 della legge n. 392/1978, la legittimazione passiva spetta al solo cessionario in relazione sia alla richiesta di convalida che alla richiesta di decreto ingiuntivo (cfr. successivo art. 16).

3. Giorno di udienza

I procedimenti di convalida vengono trattati solo di lunedi dinanzi ai giudici di volta in volta di turno. In caso di citazione per giorno diverso, sarà ordinata la rinnovazione della citazione.

4. Luogo di notifica dell'atto introduttivo

L'elezione di domicilio contenuta nel contratto è valida solo se si tratta dell'immobile locato destinato ad abitazione principale del conduttore.

La notifica non andata a buon fine presso il luogo di residenza può essere eseguita presso l'immobile locato se destinato ad abitazione principale quale presumibile domicilio o dimora del conduttore.

5. Notifica dell'intimazione ex art. 143 c.p.c.

È incompatibile con il procedimento di convalida la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; in tale ipotesi il giudice dichiara inammissibile il procedimento e sarà necessario riproporre la domanda ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c.

6. Notifica dell'intimazione ex art. 140 c.p.c.

La notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è compatibile con il procedimento di convalida solo quando il destinatario è una persona fisica, anche quale legale rappresentante di persona giuridica; se l'avviso del deposito dell'atto non viene poi ritirato, è opportuna la produzione di certificato di residenza.

7. Notifica dell'intimazione alle persone giuridiche

Sono invalide le notificazioni alle persone giuridiche effettuate presso la loro sede ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nonché effettuate a mezzo posta se perfezionatesi per compiuta giacenza ex art. 8 della legge n. 890/1982. Sono invece valide le notificazioni così effettuate nei confronti della persona fisica, legale rappresentante dell'ente.

8. Avviso ex art. 660 c.p.c.

L'adempimento ex art. 660 c.p.c. è imprescindibile.

È sufficiente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere effettuato l'avviso.

Nella notifica a mezzo posta ex art. 7 della legge n. 890/1982 è sufficiente l'avviso ex art. 660 c.p.c., risultando superfluo l'invio della CAN di cui al comma 6 dell'art. 7 cit.

9. Notifica di citazione per udienza nel periodo feriale

In caso di udienza nel periodo di sospensione feriale, il giudice valuterà la sussistenza di elementi che inducano a ordinare la rinnovazione della citazione ex art. 663 co. 1 ultima parte c.p.c.

10. Rinnovazione della citazione

In caso di ordine di rinnovazione della citazione, si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo la notifica della precedente citazione unitamente a copia autentica del verbale di udienza.

11. Iscrizione a ruolo

È opportuna, per la migliore organizzazione delle udienze, l'iscrizione a ruolo della causa almeno entro il venerdì precedente l'udienza.

In caso di iscrizione a ruolo effettuata il giorno dell'udienza oltre le ore 9, nell'ipotesi di mancata comparizione dell'intimato verrà ordinata la rinnovazione della citazione.

12. Comparizione dell'intimato

L'intimato non comparso personalmente può essere rappresentato da un difensore munito di mero mandato scritto professionale o da persona, da identificarsi in udienza, munita del potere di rappresentarlo in virtù di procura anche non notarile scritta accompagnata da fotocopia del documento di identità dell'intimato; in mancanza di tale documentazione, potrà disporsi breve rinvio per la sua produzione o per la comparizione dell'intimato.

13. Rinvio fatti salvi i diritti di prima udienza

Può essere disposto rinvio dell'udienza su richiesta congiunta delle parti, o dell'attore in caso di mancata comparizione dell'intimato, salvi i diritti di prima udienza e dunque fermo il diritto dell'intimato di opporsi alla convalida o chiedere il termine di grazia all'udienza di rinvio.

14. Sanatoria della morosità nelle locazioni ad uso abitativo

In caso di pagamento delle somme indicate in citazione successivamente alla notificazione della citazione e anteriormente all'udienza, non esteso tuttavia alle spese legali, il giudice, non persistendo la morosità, non disporrà la convalida ma, se richiesto, dichiarerà cessata la materia del contendere e condannerà l'intimato al pagamento delle spese processuali con ordinanza avente valore di sentenza.

Il termine di grazia ex art. 55 della legge n. 392/1978, concedibile anche in virtù della mera esposizione delle ragioni di difficoltà di parte intimata, verrà concesso per sanare la morosità che,

per canoni e oneri accessori, interessi e spese legali, sarà maturata sino alla scadenza del termine medesimo.

In caso di sanatoria, non potrà pronunciarsi convalida in ragione di morosità maturata successivamente alla scadenza del termine ex art. 55 della legge n. 392/1978.

Se nel contratto è previsto il pagamento anticipato del canone senza indicazione del Morro di UZZI scadenza, il pagamento va inteso da effettuarsi entro il primo giorno del mese.

L'intimato, anche nel caso in cui contesti la morosità, potrà chiedere preliminarmente il termine di grazia al solo fine di evitare il provvedimento di rilascio, con riserva di ripetizione in altro giudizio delle somme versate. Non potrà invece avanzare richiesta di termine ex art. 55 della legge n. 392/1978 in via subordinata e condizionata all'accertamento dell'inesistenza in tutto o in parte del suo debito.

15. Sanatoria entro l'udienza della morosità indicata in citazione per le locazioni non abitative

Se il debitore sana la morosità indicata in citazione entro la prima udienza, il giudice non convalida
lo sfratto e, se richiesto, dispone il mutamento del rito per decidere sulla domanda di risoluzione del
contratto o sulle spese di lite.

16. Emissione del decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c.

Il difensore, se fa richiesta nell'atto di intimazione anche di emissione del decreto ingiuntivo, all'atto dell'iscrizione a ruolo deposita una ulteriore copia dell'atto di intimazione.

In questo caso dopo la convalida, se il difensore ha ribadito tale istanza, verrà emesso all'esito dell'udienza il richiesto decreto ingiuntivo, sulla base del **modulo allegato** (n. 1) al presente protocollo, per la morosità come maturata sino a quella data in relazione a canoni, oneri accessori ex art. 9 della legge n. 392/1978 e spese di registrazione, oltre che per i canoni a scadere.

L'ingiunzione può essere emessa solo nei confronti del conduttore e non anche dell'eventuale garante, né nel caso di cui all'art. 36 della legge n. 392/1978 nei confronti del cedente.

17. Spese processuali

In caso di licenza per finita locazione, le spese rimangono a carico dell'intimante.

Il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, è quello di una annualità di canone, in caso di sfratto per finita locazione, mentre, in caso di sfratto per morosità, è l'ammontare del debito esposto nell'atto di intimazione.

In caso di emissione di decreto ingiuntivo, lo stesso conterrà la liquidazione unitaria delle spese relative all'intero procedimento speciale.

In caso di convalida senza emissione del decreto ingiuntivo, il relativo provvedimento conterrà la condanna dell'intimato al pagamento delle spese.

I difensori sono invitati a indicare in udienza l'esatto ammontare delle anticipazioni.

La liquidazione delle spese sarà effettuata sulla base del tariffario allegato (n. 2) al presente protocollo.

Riflessi sul procedimento per convalida dell'applicazione del Protocollo Prefettizio

18. Sanatoria agevolata della morosità

Premesso che il Tribunale di Bologna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna hanno aderito all'allegato Protocollo d'intesa (n. 6) promosso dalla Prefettura, alla quale la Regione ha delegato la gestione di un fondo messo a disposizione per finanziare misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo, il suddetto Protocollo prevede un contributo economico a fondo perduto per provvedere alla sanatoria di cui all'art. 55 della legge n. 392/1978. Per consentire l'erogazione di tale contributo alla prima udienza del procedimento di convalida, verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi per l'accesso al Protocollo (periodo di morosità non superiore a 12 mesi e importo massimo della morosità non superiore a € 8.000,00 per immobili situati nel Comune di Bologna, € 6.500,00 per immobili situati negli altri comuni ad alta tensione

abitativa ed € 5.500,00 per tutti gli altri immobili), viene concesso, se l'intimato lo chiede e l'intimante è disponibile, un rinvio di un mese al fine di verificare in concreto la stipulazione di un accordo tra locatore e conduttore che prevede la rinuncia del locatore al 20% di quanto dovutogli, anche a titolo di spese legali liquidate in udienza, e l'erogazione al conduttore di un contributo a fondo perduto pari al 65% dell'ammontare residuo della morosità, qualora sussistano, oltre agli indicati requisiti oggettivi, anche i necessari requisiti soggettivi, tra cui il possesso documentato di una diminuzione della capacità reddituale del nucleo familiare residente nell'immobile locato.

Alla successiva udienza, alla quale devono comparire sia intimante che intimato, le parti comunicano se l'accordo è stato stipulato; in tale caso, viene disposto un rinvio per verificare l'adempimento delle parti agli obblighi assunti al fine di provvedere, in caso di verifica positiva, all'estinzione del giudizio.

Nell'ipotesi, invece, in cui l'accordo non venga stipulato, viene concesso all'intimato comparso in udienza il termine di grazia residuo, ottenuto detraendo dal termine di giorni 90 il numero dei giorni trascorsi dalla prima udienza.

19. Misura alternativa offerta dal Protocollo Prefettizio in sede di procedimento di convalida

Qualora l'intimato abbia reperito un nuovo immobile in locazione e abbia i requisiti soggettivi di cui sopra, può chiedere un finanziamento a fondo perduto nella misura pari a due terzi del deposito cauzionale previsto per il nuovo contratto di locazione, qualora prima della convalida pervenga a un accordo con il locatore in base al quale, a fronte del rilascio dell'immobile a data certa, il locatore rinuncia all'intero credito maturato nei confronti del conduttore; il contributo verrà erogato all'avvenuto rilascio dell'immobile.

20. Intese preliminari

Anche al fine di usufruire della misura alternativa di cui all'art. 19 che precede, le parti in udienza possono sottoscrivere intese preliminari come da modulo allegato (n. 3) al presente protocollo.

Le intese preliminari sono finalizzate a un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, da stipulare entro una data stabilita con apposita successiva scrittura la quale preveda contestualmente, da parte del locatore, la rinuncia ai propri crediti e, da parte del conduttore, il rilascio dell'immobile libero da cose.

L'udienza verrà rinviata a data immediatamente successiva alla scadenza prevista per la risoluzione consensuale di cui sopra.

In caso di intervenuta conciliazione nei termini descritti, il giudice dichiarerà cessata la materia del contendere dando atto dell'intervenuto rilascio e, ai fini fiscali per gli immobili adibiti a uso abitativo, della mancata percezione da parte del locatore dei canoni di cui all'intimazione e successivi.

Viceversa, in caso di mancata conciliazione, il giudice convalidera lo sfratto e, come previsto nel testo delle intese preliminari se la mancata conciliazione è imputabile al conduttore, fisserà per il rilascio termine non superiore a 30 giorni, salvi casi eccezionali, e autorizzerà il locatore a provvedere allo smaltimento in discarica di eventuali beni rinvenuti nell'immobile al momento dell'esecuzione dello sfratto, qualora non asportati dal conduttore entro il termine di 10 giorni dalla data dell'escomio forzato, considerandoli res derelictae.

21. Pubblicità del Protocollo Prefettizio

I difensori dei locatori intimanti promuoveranno la conoscenza del Protocollo Prefettizio, qualora ne sussistano i requisiti oggettivi, tramite la redazione dell'intimazione di sfratto per morosità sulla base del modello allegato (n. 4), in cui viene prevista la notifica all'intimato, unitamente all'atto di citazione per la convalida di sfratto per morosità, del depliant allegato (n. 5), elaborato dall'Osservatorio sulla giustizia civile, che illustra le misure previste dal Protocollo Prefettizio.

La trattazione dei procedimenti così introdotti avverrà in via prioritaria nel caso in cui dall'intestazione dell'atto di intimazione emerga l'adesione al presente Protocollo Sfratti.

BOLOGNAFORENSE

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

22. Misura alternativa offerta dal Protocollo Prefettizio in sede di esecuzione del provvedimento di convalida

Qualora l'intimato abbia reperito un nuovo immobile in locazione e abbia i requisiti soggettivi di cui sopra, può chiedere un finanziamento a fondo perduto nella misura pari a due terzi del deposito cauzionale previsto per il nuovo contratto di locazione anche dopo la convalida, prima della relativa esecuzione forzata; il contributo verrà erogato all'avvenuto rilascio dell'immobile.

Allegati:

- 1) modulo per ingiunzione;
- 2) tariffario per liquidazione spese legali;
- 3) modulo per istanza congiunta di rinvio in sede di prima udienza su intesa preliminare tra le parti;
- 4) estratto di atto di intimazione;
- 5) depliant illustrativo del Protocollo Prefettizio;
- 6) Protocollo Prefettizio.

Bologna, 0,6 Novembre 2013

il Presidente del Tribunale, dott. Francesco Scutellari

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, avv. Sandro Callegaro

la Dirigente del Tribunale di Bologna, dott. Elena Barca

 TRIBUNALE DI BOLOGNA
03700602201

N. 3869

- 6 NOV 2013

UOR CC RUO

Funzione Macroallività Attività
Fascicolo Sollofascicolo

9



DECR. 106

N. 190 PROL

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il Presidente

Letta la proposta del Presidente della II Sezione civile volta a dare attuazione all'art. 21, ultima parte, del Protocollo del procedimento per convalida di sfratto elaborato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna ed approvato in data 10.10.2013;

ritenuto che a tal fine occorre provvedere alla riorganizzazione dell'udienza dedicata ai procedimenti per convalida di sfratto ogni lunedì nella Sala del Risorgimento, intestata a Primo Zecchi, conosciuta anche come Sala delle colonne;

P.Q.M.

dispone

che l'udienza per la trattazione dei procedimenti per convalida di sfratto tenuta ogni lunedì nella Sala del Risorgimento detta anche delle Colonne con inizio alle ore 9 è così organizzata:

-alle ore 9.00 saranno consegnati i fascicoli relativi ai procedimenti per convalida di sfratto aventi ad oggetto locazioni ad uso abitativo; l'elenco redatto dalle addette del Comune e proiettato nella Sala delle Colonne dovrà prevedere per prime le convalide di sfratto per morosità in cui sussistono i presupposti oggettivi del protocollo prefettizio e in cui l'atto di citazione risulta

6 BOLOGNA FORENSE

intestato con riferimento al Protocollo Sfratti ai sensi del citato art.21;

in secondo luogo tale elenco dovrà prevedere le convalide di sfratto per morosità in cui sussistono i presupposti oggettivi del protocollo prefettizio, ma nel relativo fascicolo è inserito un atto di citazione non intestato ai sensi del citato art.21;

in terzo luogo l'elenco vedrà inserite le convalide di sfratto per morosità per cui non sussistono i presupposti oggettivi del protocollo prefettizio;

in quarto luogo le convalide delle locazioni abitative di sfratto o licenza per finita locazione;

-alle **ore 11.00** saranno consegnati i fascicoli relativi ai procedimenti per convalida di sfratto aventi ad oggetto **locazioni commerciali**; il suddetto elenco dovrà prevedere prima quelli per morosità e poi quelli per finita locazione;

-alle **ore 12.00** saranno fissati i **rinvii**, salvo che non riguardino la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione.

Bologna, 6/11/2013

Il Presidente del Tribunale

Dott. Francesco Scutellari

ASSOCIAZIONE AUXILIUM: una grande opportunità per l'avvocatura bolognese

LORENZO TURAZZA

Riprendendo il discorso iniziato dal Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli nel precedente numero di *Bologna Forense*, incentrato nel chiarire la genesi e le principali caratteristiche dell'associazione, proseguo l'approfondimento rivolgendo l'attenzione a quanto, sino a oggi, costruito e conseguito da Auxilium.

A poco più di un anno dalla sua costituzione, l'associazione Auxilium ha raggiunto importanti obiettivi ed è pronta ad affrontare il delicato compito di qualificazione e certificazione delle specifiche competenze professionali degli avvocati dell'Ordine di Bologna che, avendo i prescritti requisiti – tecnici e deontologici, come meglio si dirà in seguito – potranno essere nominati dal giudice quali suoi ausiliari.

Tutti gli organi dell'associazione sono stati costituiti e operano per garantire il perseguimento degli ambiziosi obiettivi previsti dall'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo, costituito l'8 novembre 2013, è composto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine avv. Sandro Callegaro, che lo presiede per statuto, dagli avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Lorenzo Turazza, Alessandro Lovato e Stefano Goldstaub, quali componenti indicati dal Consiglio dell'Ordine, dagli avvocati Giovanni Delucca e Daniela Abram, quali componenti indicati dalle associazioni forensi locali, e dagli avvoca-

ti Francesca Piazza e Giuseppe Fino, quali rappresentanti degli associati ordinari. In pari data sono poi state conferite le seguenti cariche: all'avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli quella di Vice Presidente, all'avv. Lorenzo Turazza quella di Segretario e all'avv. Giuseppe Fino quella di Tesoriere.

Il Comitato Scientifico, il cui compito principale è quello di progettare e gestire, d'intesa con la Fondazione Forense, i corsi specialistici di formazione e aggiornamento forense per gli avvocati ausiliari, è composto dai rappresentanti delle sei associazioni forensi locali che partecipano ad Auxilium quali soci fondatori: e così dall'avv. Katia Lanosa per l'AMI, dall'avv. Stefania Tonini per l'A.C.M., dall'avv. Daniela Abram per l'A.I.A.F., dall'avv. Arianna Petazzoni per la Camera Civile "Alberto Tabanelli", dall'avv. Giovanni Delucca per il Sindacato Avvocati, dall'Avv. Renzo Cristiani per l'A.G.E.R., nonché dall'avv. Stefano Dalla Verità, quale Direttore della Fondazione Forense. Alla riunione del 29 novembre 2013 l'avv. Katia Lanosa è stata eletta Direttore del Comitato Scientifico, e l'avv. Stefania Tonini Segretario.

Il Collegio dei Revisori è composto dal dott. Carlo Cantarelli (con funzione di Presidente), dall'avv. Giovanni Cerri (Delegato alla Cassa Forense per il distretto della Corte d'Appello di Bologna) e dall'avv. Erminio Retus (Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Bologna).

L'assemblea ordinaria degli associati è stata celebrata l'11 ottobre 2013 e ha permesso di deliberare la nomina dei due componenti non istituzionali del Consiglio Direttivo (come detto, gli avvocati Francesca Piazza e Giuseppe Fino), la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti (il dott. Carlo Cantarelli, l'avv. Giovanni Cerri e l'avv. Erminio Retus) e l'approvazione del rendiconto economico.

In data 27 febbraio 2014 è stato sottoscritto l'aggiornamento del "Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone" in sede di Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, al cui interno viene disciplinata la figura dell'ausiliario avvocato.

In particolare, l'art. 2.12 del Protocollo – che pubblichiamo di seguito nel suo testo rinnovato – prevede che il Presidente del Tribunale possa scegliere come ausiliario ex art. 68 c.p.c., nei procedimenti per separazione consensuale o per divorzio congiunto in cui debba attuarsi un trasferimento immobiliare, un avvocato iscritto in un'apposita lista predisposta dal Consiglio dell'Ordine.

Il citato articolo 2.12, testualmente, prevede che "qualora la previsione di trasferimento immobiliare sia contenuta nel ricorso introduttivo, il difensore dovrà espressamente richiedere nelle spiegate conclusioni la nomina di un ausiliario al fine di valutare la conformità della clausola di trasferimento e dei documenti allegati a quanto

previsto dal presente Protocollo. Il giudice, con il decreto di fissazione d'udienza di comparizione personale delle parti, nomina l'ausiliario conferendogli contestualmente l'incarico di verificare la conformità della clausola di trasferimento e dei documenti allegati a quanto previsto dal presente Protocollo. Qualora le parti giungano a un accordo successivamente al radicamento di un giudizio contenzioso e l'accordo preveda un trasferimento immobiliare, potranno richiedere al giudice designato la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, nonché la nomina dell'ausiliario al fine di valutare la conformità della clausola di trasferimento e dei documenti allegati a quanto previsto dal presente Protocollo. In entrambi i casi, all'ausiliario verrà comunicato ai sensi di legge il provvedimento di nomina e l'invito a presentarsi in Cancelleria per assumere l'incarico, prendere visione del fascicolo contenente i documenti di cui all'allegato A) e acquisirlo.

La scelta dell'ausiliario, ove avvocato, deve avvenire attingendo il nominativo dalla lista formata dal Presidente del Tribunale su indicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e distribuita ai Presidenti di Sezione, nonché ai giudici competenti tabellarmente per i giudizi aventi a oggetto lo stato delle persone di cui al libro I c.c. Tale lista potrà essere oggetto di modifiche e di integrazione, previa verifica da effettuarsi a cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'ausiliario ha il compito di verificare la corrispondenza formale tra quanto riportato nella clausola del ricorso relativa al trasferimento immobiliare e i documenti depositati e, almeno dieci giorni prima dell'udienza, di depositare in Cancelleria suo parere sulla fattibilità del trasferimento.

Dopo la pubblicazione della sentenza e/o la comunicazione dell'omologa, l'ausiliario procederà senza indugio a inviare ai legali costituito il modello F23 debitamente compi-

lato relativo alle tasse di trascrizione e voltura catastale. Ricevuti dai legali costituiti l'originale quietanzato del relativo versamento e la copia autentica 'a uso trascrizione' dell'atto giudiziario, l'ausiliario procederà entro dieci giorni dal ricevimento della quietanza a richiedere al trascrizione, contenente anche la domanda di voltura, dell'atto di trasferimento, con la precisazione che, nel caso in cui la Conservatoria competente non sia quella di Bologna, entra detto termine dovrà spedire all'Ufficio competente plico postale contenete atti e documenti necessari all'incombente. Entro trenta giorni dai predetti incombenti, qualora già restituita dalla Conservatoria competente, produrrà al Tribunale il duplo della nota di trascrizione e la visura catastale aggiornata, unitamente alla nota del suo compenso, che dovrà essere liquidato dal giudice."

Il 27 marzo 2014 l'associazione Auxilium è stata ufficialmente presentata nel contesto di un importante convegno formativo, organizzato dal Consiglio dell'Ordine d'intesa con la Fondazione Forense, per la presentazione del Protocollo aggiornato per i procedimenti in materia di famiglia e persone, che si è svolto al Teatro Duse alla presenza di 900 avvocati e con la partecipazione del Presidente del Tribunale di Bologna dott. Francesco Scutellari e della Presidente della I Sezione civile del Tribunale di Bologna dott. Angela De Meo.

Il 29 maggio 2014 è iniziato il primo "corso di specializzazione per avvocati ausiliari incaricati di occuparsi dei trasferimenti immobiliari volontari", composto da quattro lezioni frontali, un'esercitazione pratica e una prova finale scritta. Per ragioni organizzative il numero dei partecipanti è stato individuato in un massimo di 35 avvocati. La quota di partecipazione è stata determinata in euro 250,00 per gli avvocati di età pari o superiore a 35 anni e di euro 200,00 per gli avvocati di età inferiore a 35 anni.

La frequentazione del corso e il superamento della selettiva prova finale costituisce il cd. requisito tecnico necessario per poter richiedere l'iscrizione all'associazione Auxilium. Giova infatti ricordare come, a termini di statuto, possono chiedere l'iscrizione all'associazione unicamente gli avvocati iscritti all'Ordine di Bologna, in regola con la quota associativa annuale, che abbiano superato il corso di specializzazione, che non abbiano subito sanzioni disciplinari, anche non esecutive, e che siano in regola con l'obbligo di formazione continua.

In attesa che i primi avvocati portino a termine il corso di perfezionamento, gli ausiliari provvisori – scelti in ragione di comprovata esperienza in ambito di trasferimenti immobiliari – hanno già ricevuto alcuni incarichi da parte dei giudici, nel cui espletamento hanno incontrato difficoltà operative che hanno affrontato e risolto, confrontandosi con il magistrato titolare del procedimento.

Con il nuovo sito dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (la cui attivazione è prevista entro la fine dell'anno) l'associazione Auxilium disporrà di un link dedicato nel quale saranno pubblicati gli atti e i documenti di maggiore rilevanza per l'associazione e, non di meno, l'avvocatura bolognese sarà tenuta in costante aggiornamento sull'attività programmata e svolta dall'associazione. Fin d'ora è possibile contattare l'associazione all'indirizzo di posta elettronica:

auxilium@ordineavvocatibologna.net.

Questi gli accadimenti di maggiore rilievo che, negli ultimi mesi, hanno visto protagonista l'associazione Auxilium, la quale continua a operare allo scopo di garantire la possibilità per la magistratura locale di disporre la nomina di ausiliari avvocati in ogni procedura che ne preveda la possibilità.

UN DECALOGO PER IL CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE

GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI

L'eredità giacente è uno di quegli istituti che poco si studiano all'università. Può sembrare marginale, nell'ambito della normativa del codice civile che dedica all'istituto in tutto cinque articoli (528-532), di cui uno (531) è il semplice richiamo alle norme che regolano la eredità beneficiata in materia di inventario, amministrazione e rendimento di conti. La normativa processuale, poi, è quella che il Redenti (il testo di diritto processuale su cui si è formata la mia generazione) trattava in un capitoletto alla fine del terzo volume, dedicato a procedimenti e provvedimenti vari in materia di successioni. Erano le uniche venti pagine facoltative su un esame di mille pagine, e capirete che quasi nessuno se ne occupava.

E tuttavia, l'istituto dell'eredità giacente è importante. Dal punto di vista teorico, perché incrocia molte delle tematiche generali in materia di successione. Dal punto di vista pratico, perché le eredità che giacciono in attesa (o alla ricerca) di un erede accettante sono molte di più di quanto si immagini. La dott. Rosalba Palazzi, che è il custode e la memoria dell'ufficio che se ne occupa in Tribunale (essendo succeduta nel compito che per tanti anni fu del dott. Antonio Purgato e del dott. Luigi Lombardo) può darcene conto con esattezza.

Le ragioni per le quali una eredità giace sono le più varie. A volte

si tratta dell'eredità di una persona di cui non sono noti parenti; a volte invece i parenti ci sono, ma hanno rinunciato, e non constano chiamati successivi; a volte sono i creditori insoddisfatti del defunto che sollecitano l'apertura di una procedura perché nell'ambito della stessa sia ricercato l'erede ma soprattutto venga possibilmente pagato il credito che vantano.

L'eredità giacente è anche un luogo letterario, perché ha a che fare con un fatto ignoto e misterioso. E stimola anche maldicenze. Una poesia di Giuseppe Giusti, un graffiante poeta toscano ottocentesco, dice:

Dei morti nuovi e vecchi l'eredità giacenti arricchiron parecchi in terra dei viventi.

Noi sappiamo che non è così, e che i curatori si prodigano disinteressatamente o con compenso non pari all'impegno. Ed è nell'ottica del curatore che ho cercato di fissare alcune idee e accorgimenti di tipo essenzialmente pratico, che sottopongo sotto una forma schematica, in dieci punti, che potremmo anche chiamare il decalogo del curatore dell'eredità giacente. Eccole dunque.

1. Il curatore è un amministratore. Chi viene nominato curatore è chiamato ad amministrare un patrimonio, grande o piccolo che sia, nel segmento temporale che va dal momento della sua nomina, successiva alla morte di una persona, al momento in cui quel patrimonio troverà un erede accettante. Se l'erede accettante non si troverà, il patrimonio andrà allo Stato. Insomma, il curatore è nominato per custodire un'eredità, quando vi sia vacanza nel possesso reale dei beni (così nella relazione al codice civile).

Dunque, è un amministratore, non un liquidatore. La liquidazione del patrimonio è una possibilità, non un fatto connaturale all'incarico. L'amministrazione è l'essenza della sua funzione, e al tempo stesso il limite dei suoi poteri (Cicu).

L'art. 783 c.p.c. non contraddice questa idea. Questo articolo dice che il curatore "deve" promuovere la vendita dei beni mobili, entro trenta giorni dacchè è stato fatto l'inventario; mentre la vendita degli immobili "può" essere autorizzata, e soltanto nei casi di necessità o utilità evidente. La vendita dei mobili è, piuttosto che un'operazione di liquidazione dell'eredità, una modalità obbligatoria di conservazione del patrimonio ereditario (Ferri). L'idea è quella di amministrare per conservare un patrimonio, per un periodo transitorio di durata incerta: nel quale la conservazione dei mobili probabilmente si prospetterebbe più complicata e costosa che utile. Tanto è vero che per gli immobili vale il princi-

pio esattamente opposto.

Insomma, la curatela è una forma di "amministrazione controllata" (Natoli), svolta "sotto la vigilanza del giudice (art. 782 c.p.c.).

2. Il curatore amministra i beni di un fratello sconosciuto. Il curatore deve amministrare i beni come se si trattasse dei beni di un famigliare assente, di un fratello, che può arrivare da un momento all'altro. Può essere un fratello che non ha mai conosciuto, o che semplicemente se n'è andato e deve tornare. E l'arrivo o il ritorno sono, nel nostro caso, l'accettazione dell'eredità. Non si sa quanto durerà l'attesa. La durata non è pianificabile; può finire da un momento all'altro, oppure proseguire fino alla devoluzione allo Stato. Non è una attesa all'infinito: non stiamo aspettando Godot, insomma, proprio perché c'è in prospettiva finale la devoluzione allo Stato. Ma è appunto una prospettiva finale, perché scatta solo nel momento in cui si raggiunga la certezza che non c'è proprio nessun avente diritto. Fino a quel momento, il curatore deve custodire l'eredità.

3. Il curatore deve cercare l'ere- de. Nei casi (frequenti) in cui non sia noto, il curatore deve darsi da fare per cercare di scoprire, nei limiti del possibile, se esiste un ere-de del patrimonio che amministra.

Questo è un punto delicato, perché in effetti la legge non lo dice espressamente in nessun luogo. Forse, i dubbi che sono sorti in passato volevano sottolineare i timori di possibili addebiti, mossi ai curatori, di non avere indagato abbastanza, di non essersi dati abbastanza da fare. Ma che il curatore debba dare attenzione, con la diligenza del buon curatore, alla ricerca del destinatario dell'eredità, mi pare fatto che rientra implicitamente nell'essenza dell'incarico. Anche perché all'esito della ricerca sono legate le scelte che andranno compiute, in punto alla decisione di liquidare il patrimonio, e di devolverlo allo Stato.

Chi ha fatto il curatore sa che la devoluzione consiste nel versare tutto l'attivo, trasformato in denaro, all'Intendenza di Finanza, che ha un apposito ufficio in piazza Malpighi. lo non so se esistano norme fiscali che onerano la curatela di vendere tutto e versare i soldi allo Stato. In via sistematica, potrebbe benissimo essere che il curatore immetta direttamente l'amministrazione nel possesso dei beni non ancora venduti. Di fatto, so però che l'amministrazione non è attrezzata a tanto, e di fatto gradisce che la liquidazione avvenga a opera del curatore. E questo è certamente un riconoscimento della trasparenza e garanzia di questo istituto.

4. Il curatore deve giurare. Il primo atto che il curatore deve fare, dopo avere ricevuto la nomina, è quello di prestare il giuramento. A norma dell'art. 193 disp. att. c.p.c, egli deve giurare "di custodire e amministrare fedelmente i beni ereditari". È un atto formale, necessario: secondo Trimarchi, fino a che non l'ha prestato non può fare niente, e gli atti eventualmente compiuti sono parificabili a quelli di un estraneo.

Giura, come il tutore, come l'amministratore di sostegno. È un atto di assunzione di responsabilità, ancora più necessario in quanto l'ufficio di curatore dell'eredità giacente non è obbligatorio. Chi non è in grado, per qualsiasi ragione, può benissimo non accettare. Con il giuramento, il curatore è investito di una funzione pubblicistica, che

viene a emergere con il giuramento. Prima, c'era una situazione di diritti senza soggetto; un patrimonio che heredem non habet sed habere sperat. Dopo la nomina e il giuramento, c'è un ufficio che prende in mano quel patrimonio e che ne assicura la amministrazione.

5. Il curatore deve fare l'inventario. Il secondo atto del curatore è quello di fare l'inventario. Non c'è nulla di nuovo, in questo; e anche il codice si limita a richiamare la normativa dell'inventario in caso di eredità beneficiata. L'inventario è l'elenco di quello che c'è, il più possibile minuzioso. Non è una stima. Certo, nell'inventario si deve dare anche la stima dei beni; ma la sua essenza sta appunto nell'essere il "registro di carico" dell'eredità. E non basterebbe scrivere, come si vede nelle stime o nei verbali di pignoramento: "roba senza valore". Anche la roba senza valore venale è "roba", cui magari il vero titolare potrebbe attribuire un valore grande anche se non economico. Darne atto, nei limiti del possibile, e conservarla è compito del curatore.

6. Il curatore non deve tenere soldi. Nel caso dell'eredità giacente, c'è una norma espressa (art. 529 c.c.) che dice che il curatore è tenuto "a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal Tribunale il denaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili". La norma sembra più rigorosa di quella prevista in materia di tutela e amministrazione di sostegno (art. 369 c.c.), per l'ottima ragione che là si tratta di gestire il denaro di soggetti viventi, che hanno appunto esigenze di vita, mentre qui c'è solo un patrimonio. In via generale, è opportuno che tutte le operazioni di denaro passino attraverso il conto bancario (più

operativo di quello postale).

7. Il curatore non deve fare investimenti. Il tema del cosa fare dei soldi che un curatore (un tutore, un amministratore di sostegno) amministra è stato assai dibattuto, in passato, quando il mercato finanziario imperversava, e sembrava potesse essere un errore quello di non far lucrare, a fin di bene, degli interessi all'amministrato. Scrive Ferri, in commento all'art. 529 c.c., che il curatore può "rendere fruttifero con opportuni investimenti" il capitale: ma lo scrive nel 1968, quando non si era forse neppure immaginato quello che si è visto dopo. lo credo che debba rimanere fermo il concetto che il buon curatore deve conservare quello che c'è, non investire; e dunque tenere gli immobili, tenere per quanto possibile quello che c'è di valore, e al più investire in titoli di Stato.

8. Il curatore deve fare istanze al giudice. È nota la differenza tra ordinaria e straordinaria amministrazione. Il concetto è sempre lo stesso: per l'amministrazione ordinaria non occorre l'autorizzazione del giudice, per la straordinaria sì. Sono atti di ordinaria amministrazione gli atti conservativi, interruttivi della prescrizione (diffide, richieste di pagamenti, ecc.), incasso di fitti o frutti civili, rivendica di beni, esercizio dell'azione negatoria servitutis, il resistere anche in giudizio ad azioni avverse. Sono invece atti straordinari gli atti dispositivi, eventuali transazioni e compromessi, l'alienazione di beni, mobili o immobili che siano. Ci sono poi atti che, secondo alcuni, esorbitano in ogni caso dai poteri del curatore, perché presuppongono l'avvenuta accettazione dell'eredità. Fra questi, l'accettazione o la rinuncia ad altre eredità, o l'esercizio di una petizione di eredità, appunto perché sono diritti personali

di colui che sarà erede accettante. È dubbio per la stessa ragione che il curatore possa esercitare una domanda di divisione (perché no? dico io); è però certo che può essere convenuto dagli altri condividenti nello stesso giudizio.

In via generale, io però credo che il curatore faccia bene, nel dubbio, a chiedere sempre l'autorizzazione al giudice. È certo meglio un'autorizzazione non necessaria, che non nuoce e che al più sarà messa "agli atti", di una omissione foriera di responsabilità.

9. Il curatore deve rendere conto della propria amministrazione.

"Da ultimo", dice l'art. 529 c.c., il curatore deve rendere conto della propria amministrazione. Se ne deduce che l'unico obbligo che il curatore ha è quello di rendere il conto finale della sua gestione, dopo la cessazione dell'ufficio: il quale cessa automaticamente, senza necessità di ordine del giudice, quando l'eredità viene accettata. Detta così, sembrerebbe che la curatela sia quella meno soqgetta a controlli rispetto ad altri uffici simili. Il curatore di eredità giacente, a differenza del tutore e dell'amministratore di sostegno, che amministrano beni di persone viventi con cui ha un rapporto continuo, amministra beni di un defunto nell'interesse di non si sa chi; a differenza dell'esecutore testamentario con amministrazione non ha un erede che lo sorveglia e aspetta; non ha tutta la serie di controlli e di passaggi pubblici che ha il curatore fallimentare; non è tenuto a fare relazioni annuali. È vero che l'art. 782 c.p.c. aggiunge che "l'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice", il quale "quando lo crede opportuno, può prefiggere con decreto i termini per la rappresentazione dei conti della gestione": può

cioè chiedere dei rendiconti allo stato dell'arte. Proprio per questo, io credo che il curatore faccia bene a tenere aggiornato il giudice attraverso le istanze che presenta: che costituiranno un'anticipazione e una semplificazione del rendiconto finale.

10. Il curatore ha diritto a compenso. L'ultimo profilo riguarda il compenso del curatore. La curatela però non è paragonabile a una prestazione professionale ordinaria. Qualunque sia la sorte che avranno in futuro, è pacifico in giurisprudenza che qui non sono applicabili le tariffe professionali, degli avvocati o dei commercialisti. L'attività del curatore va affrontata, a mio avviso, con lo spirito con il quale è stata teorizzato il cosiddetto pro bono: una quota parte del lavoro del professionista dedicato a svolgere attività a favore della collettività, che troverà un compenso solo se la situazione alla fine lo consentirà.

Perchè, infine, l'attività del curatore dell'eredità giacente è davvero un'attività particolare e delicata. Si entra in casa d'altri, nella maniera più indiscreta; si entra da estranei a contatto con la vicenda umana di una persona che non c'è più, che ci parla attraverso le cose che ha lasciato, e che non ha nessuno, se non il curatore, a difenderne la memoria. Il curatore deve dare un volto a quella vicenda umana, immedesimarsene per svolgere il suo compito. Solo così potrà, ad esempio, capitargli di capire che può magari trovare un testamento, e reperire dei beni cui non si era pensato.

In una raccolta di testamenti (o bozze di testamento) reperite e pubblicate da Salvatore De Matteis, che è stato per qualche anno Conservatore dell'Archivio Notarile di Bologna (*Essendo capace di*

intendere e di volere, Sellerio, 1992) ho letto un olografo che finiva così: "Quando sarò morto dovete cercare il mio testamento qui presente dietro all'armadio. Se non lo cercate dietro all'armadio non lo trovate, e allora è inutile che lo cercate".

Ecco, per fare un buon lavoro il curatore deve con pazienza e rispetto immedesimarsi nella persona che ha posseduto quei beni dei quali si occupa.

Ho detto che l'eredità giacente è anche un luogo letterario. E anche un caso immaginario, raccontato in un romanzo, può servire a illuminare un istituto, se ne coglie lo spirito, e se lo racconta bene.

Il collega del nostro Ordine Antonio Olivieri ha scritto un libro che si chiama *Eredità giacente* (Città del Sole Edizioni, 2006), che nel 2008 ha vinto fra l'altro il secondo premio a un concorso letterario denominato "Scrittori della giustizia", promosso dal Centro studi di diritto fallimentare e societario di Roma.

Ne accenno brevemente la storia. che si svolge ai tempi dell'Unità d'Italia. Il protagonista del libro è un cancelliere di Pretura che si chiama Carlo Fleury. Olivieri ci racconta che il Fleury, figlio di un ebanista, dimostratosi fin da bambino incline agli studi, era stato mandato dal padre a studiare in un rigoroso collegio ecclesiastico della Torino sabauda, dove aveva conseguito la maturità classica, indirizzandosi poi agli studi di giurisprudenza. Giunto così nell'età dei diciotto anni, quella delle grandi speranze (o delle grandi aspettative) era rimasto affascinato dalla idee mazziniane, tanto che - quando a Quarto si erano riuniti un migliaio di volontari al seguito di Garibaldi – era fuggito di casa e si era

unito ai Mille.

Sono giornate luminose, quelle della spedizione dei Mille, con la quale risalirà fino al Volturno. Fleury si sente in questa avventura parte di un gruppo che dà l'assalto al cielo; anche se già in lui fa capolino la malinconia che nasce dal vedere anche le ragioni dell'altra parte, e i lutti, e gli opportunismi. È un presentimento, forse, che fra coloro che urlano di volere cambiare tutto (anche quelli che urlano più forte) c'è chi vuole che tutto rimanga come prima. Poi, finito il tempo eroico, ritorna a casa per affrontare una vita fatta di ordinaria quotidianità.

E così Fleury piano piano cerca di adattarsi alla vita di prima, nella Torino divenuta oramai capitale d'Italia. Ma gli studi interrotti sono difficili da riprendere, ed è duro ricadere nella confusione del mondo, dopo essere stati fra la meglio gioventù, allora come oggi. Finisce che, approfittando delle facilitazioni offerte agli ex combattenti, entra nell'amministrazione pubblica, seppure come semplice scritturale. In seguito, sempre per meriti di querra, gli sarà offerta la possibilità di avanzare di carriera diventando cancelliere. Ma fra i posti scoperti non c'è Torino: e allora, piuttosto che rinchiudersi in una delle piccole città nella provincia piemontese, prende una decisione coraggiosa, e opta per la Pretura di Palermo. È certo un atto di fedeltà alla sua giovinezza speranzosa, che gli aveva lasciato un ricordo folgorante della Sicilia di cui - dice Olivieri gli erano rimasti i colori, gli umori, i profumi; dove il cielo era azzurro e terso, e non costantemente velato come nel Piemonte dal quale non si era mai allontanato prima.

È dunque a Palermo, nell'anno 1868, che inizia la storia racconta-

ta: che è la storia della eredità giacente di una contessa benestante, morta improvvisamente, e di cui occorre rintracciare i possibili eredi. Il Pretore dirigente nomina curatore dell'eredità un avvocato onesto, che è appena stato eletto onorevole, e che ha poco tempo da dedicare. Sarà il cancelliere a occuparsi della procedura, facendo l'inventario, e poi occupandosi personalmente - al di là dello stretto dovere d'ufficio - della ricerca degli eredi. La ricerca degli eredi è il cuore del libro ed è raccontata come un vero giallo, il cui esito naturalmente non può essere anticipato qui.

Basta solo aggiungere che, nelle sue indagini, il nostro cancelliere sarà ostacolato da personaggi potenti e troverà aiuto (sempre nei limiti del lecito) in personaggi disparati, scoprendo comunanza di ricordi e di ideali garibaldini.

Infine il cancelliere raggiungerà il suo risultato, e cioè semplicemente consentirà l'applicazione della legge. Ed è bella la figura di questo cancelliere della Pretura, del quale nel libro impariamo a conoscere le speranze, gli ideali, le disillusioni, e che tuttavia continua a custodire dentro di sè rettitudine e fiducia in un ideale alto di giustizia. Ci vuole dire Olivieri, mi sembra, che la fedeltà a un ideale non consiste nell'affermarlo astrattamente, ma nel realizzarlo in quello che ci si trova davanti, nella vita di tutti i giorni. Per questo, si finisce il libro con un sorriso e con un poco di fede in più nella giustizia.

senza schermi i

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

DONATO GAITO

Pubblichiamo una relazione sul primo anno di tirocinio depositata da un praticante insieme al libretto, che ci ha particolarmente colpito per i riferimenti – lucidi e appassionati – ai valori della pratica e della professione forense.

Il tirocinio formativo, o più comunemente la pratica, è un passaggio obbligato per arrivare a conquistare l'abilitazione e quindi il titolo di avvocato.

Da molti è visto come un vero e proprio sacrificio inutile di tempo e da pochi come un mezzo utile e anzi indispensabile per svolgere la professione.

Nel mio caso, nel corso del primo anno di pratica, le due idee di tirocinio si sono alternate al variare del periodo. Infatti, sono passato dal disprezzo totale per questa "formazione finale", perché sfiduciato dall'utilità effettiva di tale formazione, fiorente nella mia mente esclusivamente nel primo semestre di pratica, all'idea opposta, quella secondo la quale la pratica è elemento essenziale e imprescindibile per la formazione del praticante, una volta entrato nell'ottica dell'ingranaggio che regola il mondo del diritto.

In questo periodo, il praticante ha modo di imparare a modellare "l'astratta teoria" secondo le esigenze della "concreta realtà", impara altresì a scrivere, pensare e parlare nel linguaggio giuridico, quindi a vivere il mondo del diritto in tutti i suoi aspetti: fatto di termini, obblighi, divieti, attese e passaggi spesso contorti, ma anche di ragionamento e intuito.

Uno dei primi approcci è stato proprio quello con il giudice. L'udienza, i verbali di udienza e il linguaggio usato dai giuristi è molto meticoloso e la precisione ne fa da padrona incontrastata. Infatti, in queste sedi, il praticante ha modo di capire l'importanza di alcune norme giuridiche, molto spesso sottovalutate dallo studente universitario, ma che acquistano notevole valore in questa sede primaria. Mi riferisco, ad esempio, all'art. 112 c.p.c., che enuncia il principio della correlazione del chiesto e del pronunciato.

Se si fa riferimento, appunto, a questa fase, si capisce che in tale ambito il linguaggio del giurista, sia esso praticante o avvocato, deve essere anzitutto sintetico, ma allo stesso tempo preciso e chiaro, cercando di lasciare quanto più ristretto il margine discrezionale. Questo perché il giudice, proprio grazie a tale norma, ha l'obbligo di valutare solo ed esclusivamente (salvo i casi di deroga) le richieste effettuate e non anche tutto ciò che viene sottointeso o non precisato dalle parti.

Il verbale d'udienza, se vogliamo darne una spiegazione accademica, si può dividere in più sezioni. Sommariamente: troveremo, anzitutto, la prima sezione che si limita a dare atto delle presenze delle parti; una seconda sezione o livello si dispiega poi nelle richieste avanzate dalle parti al giudice: queste possono essere sia di carattere istruttorio

senza schermi

(quali richieste di ammissione di mezzi di prova, richieste di nomina di c.t.u., ecc.) che di mero carattere processuale (ad esempio, richieste di mutamento del rito, questioni di litispendenza, competenza, riunione o separazione di più processi, questioni di nullità o annullabilità del processo, ecc.); troveremo poi una terza sezione che riguarda le controdeduzioni a quanto richiesto da controparte. Terminata tale fase, il giudice dopo avere valutato la fondatezza delle medesime richieste, decide se ammetterle o rigettarle motivando le ragioni della sua valutazione.

Il secondo approccio è proprio quello che riguarda la creazione e l'instaurazione della causa. Mi riferisco alla preparazione degli atti giuridici, e prima ancora, al colloquio con il cliente.

Già dal colloquio il giurista effettua una, seppur grossolana, collocazione dell'ambito di applicazione del caso pratico nelle diverse tipologie di tutela (civile o penale, cognizione o esecuzione, e così via). Una volta avere ristretto il cerchio, al punto tale da avere individuato l'ambito, la competenza e il rito da eseguire, si passa alla preparazione dell'atto.

Il terzo gradino è rappresentato proprio dalla preparazione di un atto giuridico. Qui si dispiegano in modo quasi automatico tutte le conoscenze apprese dall'aspirante giurista nel periodo di pratica e, prima

ancora, accademico.

In questo momento gli attori fondamentali sono: l'intuito, utile al fine di individuare la fattispecie; una logica brillante necessaria per individuare il tipo di atto (ricorso, atto di citazione, denuncia, ecc.) e la capacità di modellare l'astratto nel concreto per inquadrare in modo preciso e calzante il thema decidendum, proprio perché sarà poi questo l'oggetto della decisione del terzo super partes che riveste gli abiti del giudice.

Evitando di calarsi nel dettaglio, poiché rischierei di essere inutilmente ripetitivo, in quanto l'elenco delle udienze correlato con l'oggetto delle stesse e l'elenco degli atti preparati sono facilmente rinvenibili nel libretto di pratica forense, mi limito a parlarne discorsivamente.

Ho avuto modo di assistere, con la presenza del mio dominus, alla preparazione di vari atti e di essere presente alle relative udienze riguardanti contenziosi aventi a oggetto le materie civile e penale.

Qui, le materie che prima trovavo solo nei manuali universitari adesso le vivo. Rimango affascinato dal vedere come il mio dominus applica i vari istituti al caso concreto. In questo modo, proprio quegli istituti che prima rimanevano delle semplici nozioni scritte sui libri di testo adesso prendono vita e cominciano a pulsare dando luogo alla difesa del diritto altrui.

In questi momenti l'intenso interesse ed entusiasmo mi hanno fatto cogliere quella che è l'essenza delle diverse fasi che ruotano attorno alla difesa di un diritto, che va dalla preparazione di un atto giuridico finalizzato ad accedere alla fase davanti al giudice, che è "il cuore del processo", senza che ciò fosse premeditato o cercato.

In sostanza, posso dire senza ombra di dubbio che questo primo anno di pratica mi ha dato modo di crescere sia intellettualmente che professionalmente. Tutto ciò è successo quasi involontariamente e senza rendermene conto. Infatti, solo adesso che mi ritrovo a riflettere mi accorgo che vi è una utilità che va al di là della semplice preparazione professionale e si insidia nella capacità di riflessione, nelle responsabilità che ruotano attorno a tale professione.

Ma il tirocinio formativo non è solo questo! Non mi ha insegnato solo a preparare atti, e a discutere una controversia, ma molto di più. Mi ha insegnato a riflettere e ragionare in modo più acuto e sottile; mi ha insegnato dei valori sia deontologici che morali che gravano sulla mente del "giurista professionale" e, ancora, l'altissimo valore delle responsabilità degli altrui diritti che siamo chiamati a tutelare.

deontologia

QUESTIONI ATTUALI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DELL'AVVOCATO: IL CASO DEL "NEGOZIO GIURIDICO"

Annalisa Atti

La pubblicità degli avvocati: dal ripudio alla guardinga regolamentazione, a cavallo tra vecchio e nuovo secolo

Nel mio intervento vorrei trattare del "negozio giuridico", non nel senso di concetto dogmatico (ormai espunto persino da molta manualistica e dalla trattazione dogmatica civilistica più tradizionali, come non molto tempo fa ricordava il Prof. Galgano), ma di "bottega del diritto", dello studio legale su strada.

Per parlare dello studio legale localizzato in un negozio prospiciente la strada, sotto un profilo non solo deontologico, bisogna però ricostruire una storia, trovare l'inizio di un percorso che comincia qualche tempo prima delle recenti pronunce sul tema emanate da diverse autorità, giudiziaria ordinaria, amministrativa, disciplinare e Garante (l'AGCM).

Penso non sia inutile partire da questa massima di una pronuncia del C.N.F. (n. 56 del 23 aprile 1991): "il ripudio dei mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione e vanto dell'avvocatura italiana che nel corso di decenni ha sempre confermato il rifiuto di forme di emulazione diverse da una dignitosa gara di meriti dimostrata attraverso le opere e lo studio". La pronuncia non risale a ere remote, ma ad appena vent'anni fa; essa esprime un sentire (allora) condiviso di rifiuto della pubblicità da parte dell'avvocato, perché la tradizione, il modo in cui si è (era) sempre svolta la professione liberale, la natura stessa di professione liberale, impongono (imponevano) che l'unica competizione tra esercenti avvenisse mediante una dignitosa gara di meriti basata sulle opere e sullo studio¹, cioè – se mi passate la semplificazione – sui fatti e non sulle parole.

Nel 1991, come molti ricorderanno, non esisteva un codice deontologico forense; la prima formulazione di un *corpus* "normativo" deontologico, in Italia, risale al 1997, ed in esso era previsto il divieto assoluto di pubblicità; questo in conformità – evidentemente – alla tradizione, richiamata nella pronuncia citata, nonché alla giurisprudenza costante del Consiglio Nazionale Forense.

In seguito, l'evoluzione della disciplina è piuttosto veloce; già nel 1999 la formulazione del codice cambia; vi si legge che è ammessa una sorta di pubblicità informativa, il "dare informazioni" sulla propria attività professionale anche attraverso "opuscoli", prima neppure menzionati. Successivamente, nel 2002, viene nuovamente riformulato il canone deontologico, eliminando il divieto tout court di pubblicità, e invece disciplinando minuziosamente la fattispecie, che prescrive quali fossero i mezzi di pubblicità consentita, e quali il contenuto e le modalità di tale pubblicità consentita.

Sostanzialmente, si passa cioè da un generale divieto di pubblicità, con eccezione per i dati di informazione davvero essenziale e la comunicazione di carattere meramente informativo, a una generalizzata previsione di

¹ Cfr. Borsacchi, La pubblicità informativa degli avvocati, in Diritto e formazione, 2008, p. 273.

liceità, sia pure con limitazione a ipotesi specifiche (e individuazione tassativa di mezzi, modi e contenuti leciti dell'informazione). L'evolversi della disciplina di riferimento nel primo decennio del XXI secolo; normativa europea, nazionale e deontologica

Dopo la riformulazione del 2002 succede di tutto: nel 2005 c'è un primo pronunciamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di indagine condotta sui servizi professionali²; essa inaugura la stagione – non conclusa – della lotta di quell'Autorità contro supposte limitazioni alla concorrenza tra professionisti (lotta già a dire il vero presagita sin dal 1997, alla divulgazione dei risultati dell'indagine conoscitiva sugli Ordini e Collegi professionali).

Nel primo decennio del nuovo secolo c'è anche una notevole produzione normativa, e non solo, in ambito europeo, e non solo, anche sui servizi professionali, oltre che in materia generale di *antitrust* e quindi di servizi delle imprese. È però opportuno dire che in più occasioni viene distinto – anche se molti non lo considerano – l'esercizio dell'attività di servizi professionali dall'attività di esercizio d'impresa, come pure la libertà di impresa dalla libertà di svolgimento delle professioni³, in ragione della specificità di queste ultime.

La stessa direttiva Bolkenstein (n. 2006/123/Ce) fa riferimento a tale specificità, laddove prevede, all'art. 24, comma 2, che la comunicazione relativa ai servizi professionali debba rispettare le "regole professionali riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale".

In questa direttiva si parla, ovviamente non a caso, di *comunicazione* e non di pubblicità; l'anno prima, infatti, era stata emanata la direttiva sulle pratiche commerciali sleali del professionista nei confronti del consumatore (n. 2005/29/Ce), che tratta della comunicazione commerciale come insieme, di cui la pubblicità (la comunicazione pubblicitaria) strettamente intesa è una componente, un aspetto, quale comunicazione più strettamente persuasiva che mira a ottenere un vantaggio competitivo (mentre la comunicazione commerciale è un concetto di estensione più ampia)⁴.

Dicevo che la stessa direttiva Bolkenstein, all'art. 24, comma 2, prevede che il messaggio relativo ai servizi professionali debba essere conforme alle regole professionali, cioè (con esplicito riferimento alla specificità della professione) all'indipendenza, all'integrità e alla dignità della professione (oltre che ovviamente rispettoso del segreto professionale). Non c'è uno specifico richiamo all'onore o al decoro della professione, oppure alla lealtà della competizione tra colleghi; però si tratta di valori che ben potrebbero ritenersi sussunti nel generale riferimento a integrità e dignità, come discrimine delle modalità consentite, e lecite, di comunicazione nell'ambito dei servizi professionali.

Sempre nel 2006, come è noto, nel mondo delle professioni, e in particolare in quella forense, è intervenuto in Italia anche il "ciclone" del cd. Decreto Bersani⁵, il quale, oltre ad avere permesso la stipulazione di patti di quota lite nonché essere intervenuto incisivamente sul sistema delle tariffe professionali, ha anche previsto – all'art. 2, comma 1, lett. b) – che fossero abrogate tutte le disposizioni che concernevano il divieto, anche parziale,

² Relazione n. 5690 del 16 novembre 2005, concernente la concorrenza nelle professioni, che si occupa specificamente (anche) di pubblicità dei servizi professionali.

³ Mi riferisco in particolare alla direttiva cd. Zappalà, n. 2005/36/Ce, ma prima ancora e in generale alla Carta dei diritti fondamentali di Nizza, che distingue, rispettivamente agli artt. 15 e 16, la libertà di esercitare una professione dalla libertà d'impresa.

⁴ Nella direttiva n. 29/2005 vi sono alcune previsioni che potrebbero interessare questa discussione: mi riferisco in particolare, ad esempio, alle disposizioni contenute nel negli artt. 21, comma 1, lett. d) e f), comma 2, lett. b), che tuttavia non verranno qui trattate.

⁵ D.l. n. 233 del 4 luglio 2006, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006.

di svolgere pubblicità informativa "circa i titoli e le specializzazioni professionali e le caratteristiche del servizio offerto, il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, il cui rispetto è verificato dall'Ordine".

Il C.N.F., nel medesimo periodo, aveva modificato il previgente testo del codice deontologico, in una prima versione nel gennaio 2006 (con introduzione dell'art. 17 bis, sui mezzi di pubblicità consentiti), poi con ulteriore revisione nel dicembre 2006 a seguito, appunto, del decreto Bersani (i due testi evidenziano una virata dell'impostazione del precetto, da generale previsione di liceità della pubblicità ma limitazione dell'espressione tassativamente a certi modi, a generale liceità della pubblicità con obbligo di indicazione di certi dati, senza più indicazioni tassative di mezzi e modi leciti).

Si potrebbe dire che la formulazione del decreto Bersani è più vicina alle linee ispiratrici della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori che a quelle della normativa sui servizi (anche) professionali; nella prima troviamo, infatti, l'accento sul prezzo e le caratteristiche del servizio offerto, l'enfasi sulla trasparenza del "messaggio"; nella seconda il richiamo al rispetto dell'indipendenza, integrità e dignità della professione, che sono invece del tutto ignorate nella disciplina cd. liberalizzatrice italiana, nonostante essa (all'art. 2) asseritamente si ispiri alla seconda normativa e non alla prima ("In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, sono abrogate...").

Il decreto Bersani detta sostanzialmente tre auspicabili oggetti della comunicazione, ovvero "i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, il prezzo e le modalità di calcolo dello stesso", e due criteri al fine di verificarne la legittimità, cioè il rispetto della trasparenza e della veridicità del messaggio.

Ci si è interrogati, dopo l'emanazione, sulla concreta individuazione e definizione sia degli oggetti, sia dei criteri previsti dal decreto.

In primo luogo, su titolo e specializzazione professionale. Evidentemente, allo stato questo "oggetto" non può riguardare altro che le specializzazioni conseguite a seguito di un corso post-laurea universitario, perché quelle sono le uniche specializzazioni professionali attualmente esistenti, riconosciute e divulgabili come tali. Il quadro potrà essere diverso quando troveranno definitiva regolamentazione le specializzazioni forensi previste dalla legge n. 247/2012, di riforma dell'ordinamento professionale⁶.

Altri oggetti della comunicazione, secondo il decreto Bersani, possono – e anzi dovrebbero – riguardare *a*) le caratteristiche del servizio offerto; ad esempio modalità particolari di svolgimento della professione, quali un'innovativa organizzazione delle comunicazioni, l'offerta di consulenza *on-line*, oppure inusuali modalità di prestazione del servizio, come ad esempio il recarsi presso la sede del cliente, e *b*) il prezzo del servizio e/o le modalità di calcolo dello stesso.

Quanto ai criteri – trasparenza e veridicità – dettati per la valutazione della liceità della comunicazione professionale (valutazione che deve esser compiuta dall'Ordine professionale, anche secondo il decreto Bersani), la veridicità probabilmente è la verificabilità dell'informazione (la verificabilità concreta), la corrispondenza al vero; la trasparenza, invece, oltre a riferirsi certamente alla riconoscibilità come tale della comunicazione commerciale (14), probabilmente potrebbe essere intesa anche come particolare obbligo di disclosure.

Faccio un esempio: pensiamo all'art. 55 del codice deontologico, e alla dichiarazione di indipendenza e di terzietà, rispetto alle parti, ai difensori delle parti e all'oggetto della controversia, che deve rendere l'avvocato

⁶ È noto che, con proprio regolamento approvato il 24 settembre 2010 (e, dunque, prima dell'emanazione della legge n. 247/2012), il C.N.F. aveva introdotto una prima disciplina delle specializzazioni; la normativa regolamentare tuttavia era stata annullata dal T.A.R. Lazio (con la pronuncia n. 5151 del 9 giugno 2011) sul presupposto che il C.N.F. sarebbe carente di potestà regolamentare nella specifica materia della disciplina di particolari requisiti di qualificazione professionale, la quale, in base all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 30/2006, è riservata esclusivamente allo Stato: "La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato".

nominato arbitro. La dichiarazione – tanto più in quanto la circostanza non sia notoria – del legame tra un avvocato e un certo centro di interessi ha un suo significato, ed è un elemento informativo che per un cliente può essere utile conoscere prima. Essere abitualmente avvocato di un'associazione di consumatori, o della Confindustria, è un'informazione non irrilevante, ed è uno degli elementi che, per un avvocato arbitro, dovrebbero essere soggetti a *disclosure*; ma dovrebbero esserlo anche nel normale rapporto tra professionista e cliente perché, se è vero che uno degli elementi fondamentali di possibile stortura del rapporto tra professionista e cliente è l'asimmetria informativa, questa asimmetria c'è sia rispetto a questioni "alte" o "concrete" (ovvero le strategie difensive, la consapevolezza del percorso che si va ad affrontare con il difensore, oppure le caratteristiche della prestazione e i costi), sia rispetto alla consapevolezza dell'indipendenza – o del collegamento – da centri di interesse, o poteri, che potrebbero essere coinvolti nella singola – piccola o grande che sia – controversia di quello specifico cliente.

L'asimmetria informativa (soprattutto quella sulle questioni "alte") in realtà era poi la ragione che si diceva essere la base del divieto assoluto di pubblicità; in una situazione in cui l'avvocato e il cliente si trovano necessariamente in una posizione di squilibrato possesso di informazioni, consentire una comunicazione pubblicitaria indiscriminata, che tratti il servizio professionale come un prodotto qualsiasi, rende il messaggio altamente suscettibile di concretare un'emulazione, anche solo nei limiti del dolus bonus. E quindi rendere lecita la pubblicità tout court non avrebbe portato un miglioramento della conoscenza da parte del cliente, e neppure un miglioramento della competizione tra professionisti, bensì uno scadimento e solamente un indebito vantaggio competitivo, uno sleale vantaggio competitivo, a vantaggio solo di alcuni di essi, quelli più spregiudicati⁷.

Ora il quadro è – come si è visto – diverso. Normativamente e deontologicamente, abbiamo alcuni indici precisi (non sempre collimanti tra loro) su quale contenuto della comunicazione informativa sia consentito e su quali modalità siano lecite. Abbiamo anche posizioni precise dell'AGCM, anch'esse peraltro non sempre collimanti con la disciplina legislativa nazionale e comunitaria⁸.

Poi, il terreno della competizione tra colleghi, oggi, si è anche ampliato, dal piano strettamente e puramente comunicativo della competenza posseduta, a quello delle modalità e del costo dell'attività; e ciò è frutto appunto della "forza" dell'evoluzione normativa e dei provvedimenti dell'AGCM, e della conseguente "debolezza" dell'etica professionale, rappresentata dalla deontologia e dal controllo ordinistico sui comportamenti degli iscritti. Con intuibili rischi, ma ben poche possibilità di contrasto.

Il "negozio giuridico": lo studio su strada tra pronunce disciplinari, sentenze della magistratura e indagini dell'AGCM

È qui che si innesta il tema da cui ero partita, ovvero il "negozio giuridico". Il caso dal quale parte il fiorire

⁷ Borsacchi, cit.

⁸ La lettura dell'allegato al provvedimento n. 19435 pubblicato il 23 marzo 2009, ovvero l'esito finale dell'indagine conoscitiva dell'Autorità sulle professioni, è particolarmente significativa. Vi si legge, innanzitutto, come premessa e indicazione di orientamento programmatico, che "le più significative limitazioni della concorrenza dei servizi professionali consistono nella fissazione e nella raccomandazione dei compensi professionali, nelle restrizioni alla diffusione della pubblicità, nella presenza ingiustificata di regimi di riserva di attività, nelle limitazioni relative all'organizzazione dell'attività professionale. In particolare, è stato evidenziato che non sussiste alcun nesso di causalità tra tariffe uniformi e predeterminate e qualità dei servizi professionali prestati, che la pubblicità dei professionisti, anche di carattere comparativo e diffusa con qualsiasi mezzo di comunicazione, consente di colmare le lacune informative degli utenti nella scelta del servizio e che la più ampia flessibilità dei modelli organizzativi dell'attività professionale permette ai professionisti di disporre di maggiori strumenti per rispondere alla domanda di servizi professionali" (il corsivo è particolarmente importante per gli argomenti che si tratteranno tra poco). Ancora si legge che "l'Autorità non disconosce l'importanza del sistema ordinistico, ma ritiene necessario procedere alla conformazione del sistema ai principi concorrenziali affinché ai professionisti sia riconosciuta ed assicurata la più ampia libertà di iniziativa economica. In questa prospettiva la potestà deontologica deve avere ad oggetto profili etici connessi con il tema della responsabilità professionale, intesa come garanzia del corretto espletamento della professione a tutela della fiducia dei terzi, non dovendo invece incidere sui comportamenti economici degli iscritti".

di pronunce e provvedimenti dell'ultimo periodo è quello dell'A.L.T., "Assistenza Legale per Tutti", uno studio legale localizzato in un negozio aperto sulla strada, con insegna e vetrofania riportanti a grandi caratteri la scritta A.L.T., maiuscola e puntata (come acronimo), e la didascalia sottostante "Assistenza Legale per Tutti" con aggiunta "Prima consulenza legale gratuita". Lo aprono un Consigliere dell'Ordine di Milano e un suo Collega.

Su segnalazione di un altro iscritto all'Ordine di Milano, che lamentava la scorrettezza di tale comportamento, il Consiglio dell'Ordine di Milano trasmette il fascicolo a quello di Brescia (poiché il giudizio disciplinare, nel caso in cui l'incolpato sia un Consigliere dell'Ordine, non può svolgersi nel medesimo luogo). Il Consiglio dell'Ordine di Brescia formula il capo di incolpazione per violazione dell'art. 19 del codice deontologico forense (divieto di accaparramento di clientela), apre il procedimento disciplinare e commina all'esito del dibattimento la sanzione della censura (con decisione del 16 marzo-7 luglio 2009). La decisione è stata confermata dal C.N.F. con sentenza n. 116 del 21 dicembre 2009.

Nella formulazione primigenia del capo, e nella stessa narrativa dello svolgimento del procedimento, traspare abbastanza chiaramente che di primo acchito il comportamento ritenuto più scorretto venne ritenuto l'avere aperto uno studio legale in un negozio sulla pubblica strada; in seguito, in corso d'opera, l'attenzione disciplinare rapidamente si è spostata; ciò perché quello della scorrettezza e indecorosità del negozio sulla pubblica strada è un argomento debolissimo, in quanto, una volta appurato che non si trattava di un luogo pubblico o aperto al pubblico, nel senso vietato dal canone deontologico (all'art. 19, terzo canone), ma semplicemente dell'esercizio della professione in un locale diverso da quello tradizionale, e che era assicurato il rispetto della riservatezza, della privacy e del segreto professionale, obtorto collo si è dovuto "dare conto dell'innovativa particolarità dello studio legale affacciato sulla pubblica via". Lo stesso C.N.F. scriverà, poi, che "la localizzazione dello studio ha rappresentato, nell'economia dell'incolpazione, una semplice articolazione del fatto".

A quel punto, è un'altra parte del capo di incolpazione (e quindi non più l'art 19, terzo canone, ma il precetto principale dell'art. 19) quella che assume rilievo: la "suggestività" del messaggio che viene recepito da chi legge l'insegna e lo slogan. Il provvedimento disciplinare bresciano si incentra sull'analisi delle modalità, nel senso di



forma e contenuto del messaggio; circa la forma, si sottolinea la maliziosità della scritta "ALT", e delle didascalie, che sono veri e propri slogan, quindi immediatamente evocativi; essi mirano a colpire emozionalmente, senza in realtà offrire alcun tipo di informazione trasparente e veritiera a chi legge. Circa il contenuto, la didascalia "assistenza legale per tutti", si risolve in un'indebita, inesatta, inveritiera affermazione (l'assistenza legale, da chiunque e dovunque fornita, è per definizione per tutti). Dunque la scritta ALT, lungi dall'essere, dice la pronuncia, un innocente acronimo, è in realtà uno slogan che ha un immediato effetto sull'immaginario di chi passa, che si sente invitato e invogliato a fermarsi.

Il messaggio "induce a ritenere – in modo emozionale e irriflessivo – che valga la pena di visitare quello che dal complesso della comunicazione appare proporsi come lo studio legale aperto e accessibile a tutti, senza ostacoli, rigidezze e formalità tipiche dello stereotipo legale"; "il messaggio si risolve pertanto non nell'informazione ma nella diretta suggestione", offrendo così un vantaggio competitivo all'agente, in forza di una "comunicazione impropria e decettiva" (la prima consulenza gratuita, che è ritenuta prassi usuale del settore e non vanto esclusivo di quello studio legale) (così la pronuncia del C.N.F.).

Si tratta, in conclusione, di un'attività non di acquisizione di clientela, di per sé lecita se condotta con mezzi conformi alla correttezza e al decoro della professione, bensì di accaparramento di clientela, scorretta e dunque illecita.

La pronuncia del Consiglio dell'Ordine di Brescia della primavera del 2009 è stata, come già detto, confermata dal C.N.F. nel dicembre 2009. Nel mezzo, a giugno, vi è l'apertura di un'indagine da parte dell'AGCM sul Consiglio dell'Ordine di Brescia.

L'Autorità è fedele ai propri diktat; ovverosia gli esercenti la professione sono imprese, gli Ordini sono associazioni rappresentative delle imprese, le pronunce disciplinari sono intese; quindi l'AGCM, partendo dalle proprie note posizioni sui servizi professionali, in particolare quelli legali, sostanzialmente ritiene che il pronunciamento del Consiglio dell'Ordine di Brescia sia un'indebita costrizione, nei confronti degli avvocati, nella scelta delle modalità di espressione comunicativa, e nelle scelta delle modalità di svolgimento della professione: "la decisione adottata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia ... impedisce che il professionista si avvalga nello svolgimento della sua attività delle leve concorrenziali più importanti nel settore dei servizi professionali, quali la libera determinazione del compenso, lo strumento pubblicitario e il rapporto professionista cliente. Essa costituisce, in sostanza, una limitazione alla libertà di iniziativa economica priva dei requisiti di necessarietà e proporzionalità individuati dalla Commissione quali presupposti indefettibili per derogare ai principi concorrenziali, in funzione di tutela di interessi generali di pari rango costituzionale".

La Corte di Cassazione ha invece, con sentenza n. 23287 del 26 ottobre-18 novembre 2010, confermato la pronuncia del C.N.F.

La Corte pone dapprima una premessa: l'art. 38, comma 1, del r.d.l. n. 1578/1933, nel prevedere che siano assoggettati a sanzione disciplinare gli avvocati "che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro della professione", non formula un catalogo di ipotesi tipiche di illecito; è l'organo disciplinare che "concretizza la norma al caso specifico, individuando un precetto per esso", e nel caso di specie il precetto "concretizzato" è "non effettuare alcuna forma di pubblicità con slogan evocativi e suggestivi, privi di contenuto informativo professionale, e quindi lesivi del decoro e della dignità professionale".

Nel merito, la Corte osserva che, se è ben vero che l'art. 2 del cd. decreto Bersani ha abolito i divieti, anche parziali, di svolgere pubblicità informativa dell'attività libero-professionale, altrettanto vero è che "diversa questione è quella che le modalità ed il contenuto di tale pubblicità non possono ledere la dignità ed il decoro professionale, in quanto i fatti lesivi di tali valori integrano l'illecito disciplinare di cui all'art. 38, comma 1, del r.d.l. n. 1578/1933".

Dunque, "non è illegittimo per l'Ordine professionale procedente individuare una forma di illecito disciplinare (non certamente nella pubblicità in sé, perfettamente legittima nel suo aspetto informativo, ma) nelle modalità e nel

contenuto della pubblicità stessa, in quanto lesivi del decoro e della dignità della professione, e non nell'attività di acquisizione della clientela in sé, ma negli strumenti usati, allorché essi non siano conformi alla correttezza e al decoro professionale".

Dunque, la Corte conferma la centralità dell'opera dei Consigli dell'Ordine e il loro essere custodi della "dignità e decoro della professione", intesi quali elementi fondanti e caratterizzanti la stessa. Nulla di diverso, come si è visto, da quanto prescritto dalla normativa comunitaria in materia, là dove si dispone, con esplicito richiamo alle regole professionali (dunque ai codici deontologici), che "gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano dalle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione" (dir. Zappalà). Come si ricorderà, anche l'Autorità Garante formalmente rende omaggio all'opera dei Consigli dell'Ordine, ma con un'affermazione che in sostanza dice altro: "la potestà deontologica deve avere ad oggetto profili etici connessi con il tema della responsabilità professionale, intesa come garanzia del corretto espletamento della professione a tutela della fiducia dei terzi, non dovendo invece incidere sui comportamenti economici degli iscritti".

A me pare che i profili etici della responsabilità professionale (su cui fuori di ogni dubbio sussiste potestà deontologica del Consiglio dell'Ordine) attengano alla fase patologica della professione, e siano cosa ben diversa dalla salvaguardia del decoro e dignità della professione, principi che devono operare e essere tutelati anche e soprattutto nella fisiologia dell'attività professionale quotidiana, anche a fini di prevenzione di degenerazioni patologiche della stessa.

Non rende più chiaro il quadro un'altra pronuncia: quella del T.A.R dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, n. 16 del 12 gennaio 2010.

La sentenza – non particolarmente nota – riguarda l'annullamento di una decisione sanzionatoria dell'Ordine dei medici nei confronti di una pubblicità sanitaria ritenuta non conforme, nella forma e nel contenuto, alle disposizioni (anche deontologiche) vigenti. Dalla pronuncia non è dato capire perché quella comunicazione pubblicitaria fosse stata sanzionata, cioè quale fosse il contenuto della stessa, e perché fosse stata valutata negativamente dall'Ordine dei medici. Si trattava probabilmente di aspetti relativi alla particolare e specifica disciplina della pubblicità sanitaria.

Ma questa sentenza del T.A.R. contiene un'affermazione, di portata generale, che potrebbe essere dirompente: vi si legge che, poiché l'art. 2 del decreto Bersani ha abrogato tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il divieto di svolgere pubblicità informativa, "all'Ordine professionale ... residua soltanto un potere di verifica della veridicità del contenuto della pubblicità (non contestata nel provvedimento impugnato), al fine di effettuare eventuali segnalazioni agli organi competenti in proposito" (dunque all'AGCM, n.d.r.).

Dunque, il T.A.R. dell'Emilia-Romagna sembra "sposare" la linea di chi ridimensiona notevolmente la funzione (verifica del rispetto della sola veridicità, e non anche dei valori etici di indipendenza, dignità e integrità della professione) e i poteri (nessuna potestà di vaglio autonomo, ma solo di segnalazione all'AGCM) degli Ordini professionali.

Le posizioni sono ormai chiare. Si attendono, quanto al "negozio giuridico", le determinazioni dell'AGCM, più per l'interesse che rivestiranno in tema di modo (liceità dell'uso di *slogan*, di messaggi suggestivi) e contenuto della comunicazione pubblicitaria professionale (prezzi, prestazioni gratuite, ad esempio), che per ciò che attiene al luogo di svolgimento della professione (ormai diffusamente prestata in *boutique* del diritto, *negozi giuridici*, studi *A.L.* – senza T., almeno questo – addirittura in *franchising*).

Ma il tema, come si è visto, è più ampio; sono coinvolti gli stessi ruolo e funzione del sistema ordinistico, da qualche tempo oggetto di numerosi tentativi di smantellamento, dovuti a motivazioni forse più aprioristiche che realmente meditate.

Giurisprudenza disciplinare

a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA Presidente Avv. Lucio Strazziari, relatore Avv. Federico Canova

Viola i doveri di lealtà e correttezza (art.6 c.d.f.) e colleganza (art.22 c.d.f.) l'avvocato che, ottenuta sentenza favorevole, intimi formalmente il pagamento delle spese legali di soccombenza non già alla controparte sostanziale bensì al difensore di controparte, anche successivamente notificando nei suoi personali confronti atto di precetto.

Sanzione adeguata è la censura.

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'Avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

"Avere violato i doveri di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.) e i doveri di colleganza (art. 22 c.d.f.), in relazione al rapporto professionale intercorso con l'Avv.*, legale di controparte, perché, pur avendo il Giudice del Tribunale di Bologna – Sezione del Lavoro, condannato parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore dell'*, nella misura di euro 500,00 per spese, diritti e onorari, l'Avv. *, con raccomandata in data 8 gennaio 2003, diffidava direttamente e personalmente l'Avv. * al relativo pagamento e notificava poi allo stesso atto di precetto di pagamento in data 19 settembre 2003.

In Bologna, nelle date 8 gennaio e 19 settembre 2003."

Fatto e svolgimento del procedimento

In data 27 settembre 2003 perveniva a questo Consiglio esposto presentato dall'Avv. * nei confronti dell'Avv. *. L'esponente lamentava che l'Avv. *, da sempre, aveva mostrato, nei propri atti, una profonda avversione nei riguardi dello studio associato di cui l'Avv. * è componente, evidenziando, in particolare, un ultimo episodio.

L'Avv.* esponeva di avere depositato un ricorso in materia previdenziale, dopo la morte della ricorrente stessa, Sig.ra *, che, a suo tempo, gli aveva conferito mandato. L'Avv.* precisava di non essere stato notiziato da alcuno dell'intervenuto decesso della cliente.

A seguito degli incombenti di rito, si costituiva l'*, con memoria in data 9 aprile 2002, per l'udienza del 13 maggio 2002.

In tale memoria, l'Avv. * eccepiva la nullità del ricorso, stante il decesso della ricorrente già a fare data dal 19 gennaio 2001, chiedendo anche la vittoria di spese.

L'esponente riferisce di avere concordato, dopo avere letto la memoria avversaria, con l'Avv. *, per l'*, in sede d'udienza del 13 maggio 2002, di non comparire all'udienza stessa, al fine di determinare la cancellazione della causa dal ruolo, alla successiva udienza che il giudice avrebbe fissato, ex art. 303 e 181, I comma, c.p.c. L'udienza veniva quindi rinviata al 17 maggio 2002.

Gli Avvocati * e * dell'*, dunque, concordavano di non comparire all'udienza successiva,

alla quale, in effetti, l'Avv. * non si presentò.

Tuttavia, a tale udienza comparve l'Avv. *, il quale, nonostante fosse stato informato dell'accordo intercorso con l'Avv. *, per il tramite dell'Avv. *, collaboratore di studio dell'Avv. *, presente solo per discutere altre cause, chiedeva al Giudice di condannare espressamente l'Avv. * al pagamento delle spese legali, stante la nullità del ricorso.

L'Avv.*, in sostituzione dell'Avv.*, nel confermare l'intervenuto decesso della ricorrente si opponeva alla condanna alle spese.

Il Giudice, incurante dell'istanza formulata dall'Avv. *, decideva come da dispositivo, in atti di questo fascicolo, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese.

L'Avv. * compiva poi le seguenti attività: inviava raccomandata a.r. in data 8 gennaio 2003, inusuale tra colleghi, diffidando l'Avv. * personalmente al pagamento, con l'avviso che, in mancanza di pagamento, si sarebbe proceduto al recupero del credito mediante procedura esecutiva; notificava all'Avv. * personalmente, in data 18 aprile 2003, copia conforme della sentenza, munita di formula esecutiva; notificava all'Avv. * personalmente, in data 19 settembre 2003, ulteriore atto di precetto.

L'esponente riteneva che l'Avv. * non avrebbe dovuto disattendere volontariamente gli accordi già presi tra l'Avv. * e l'Avv. *, e che l'Avv. * non avrebbe dovuto diffidarlo a mezzo raccomandata a.r., come se fosse persona tale da negare di avere ricevuto comunicazione da un collega.

L'Avv.* – lamentava l'esponente – aveva agito esecutivamente, privo di un titolo idoneo e valido, posto che il Giudice aveva, ovviamente, condannato non il difensore, bensì la parte ricorrente, senza accogliere l'istanza dell'Avv. * stesso, evidentemente finalizzata a identificare la parte stessa con il difensore.

L'esponente chiedeva, dunque, a questo Consiglio di valutare se i comportamenti dell'Avv.* fossero suscettibili di rilevanza disciplinare, e depositava copia degli atti richiamati.

Disposta una proroga per l'espletamento delle indagini, in data 9 febbraio 2005, l'Avv.* depositava memoria, ricca anche di richiami giurisprudenziali, su espressa sollecitazione scritta in data 11 giugno 2007, a firma del Consigliere relatore subentrato al precedente.

Il 13 dicembre 2007, a mezzo raccomandata a.r., il Consiglio comunicava all'Avv.* di avere deliberato l'apertura di procedimento disciplinare nei suoi confronti, con il capo d'incolpazione sopra riportato.

Analoga informativa veniva indirizzata, a mezzo di distinte raccomandate a.r., il 13 dicembre 2007 all'esponente e il 17 dicembre 2007 al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna.

Con provvedimento in data 12 aprile 2010, il Consiglio, vista la precedente delibera in data 7 aprile 2010, fissava al 12 maggio 2010 l'udienza per lo svolgimento del procedimento disciplinare, ordinando la comparizione dell'Avv. *, per tale incombente, con gli avvisi di rito, avvertendolo della citazione, quale teste, dell'esponente e disponendo la notifica del provvedimento stesso a tutti i soggetti interessati.

In data 14 aprile 2010 veniva sottoscritto da tutti i componenti il Consiglio, per ricevuta, l'avviso di convocazione per la seduta disciplinare fissata.

In data 22 aprile 2010 perveniva al Consiglio comunicazione dell'esponente che rappresentava l'intervenuto venire meno dell'interesse alla celebrazione del procedimento stesso, sia in considerazione del tempo trascorso, sia del fatto che l'Avv.*, in sede di opposizione all'esecuzione, aveva comunicato, tramite l'Avv.*, l'intenzione di lasciar perimere il precetto e di archiviare la pratica di recupero delle spese legali.

L'esponente, dunque, pur confermando la presenza all'udienza, anticipava che in quella occasione avrebbe ribadito e formalizzato la rinuncia all'esposto.

Motivi della decisione

I fatti denunciati dall'Avv. * nell'esposto sono risultati pienamente documentati e confermati anche all'esito dell'istruttoria.

La difesa scritta depositata dall'Avv. * in data 12 luglio 2007 e quella orale svolta in fase di udienza dibattimentale non hanno dimostrato fatti modificativi o estintivi rispetto alle originarie doglianze dell'esponente.

In particolare, si richiamano, a fondamento dell'esposto, le seguenti circostanze:

lisciplin

- 1) con raccomandata a.r. dell'8 gennaio 2003, l'Avv. *, con modalità inusuale fra colleghi, diffidava l'Avv. * a pagare le spese legali di euro 605,87, con intimazione tipica nelle forme e termini normalmente adottati nei confronti dei debitori;
- 2) l'Avv. * notificava il 18 aprile 2002 all'Avv. * copia conforme della sentenza, munita di formula esecutiva;
- 3) l'Avv. * notificava in data 19 settembre 2003 atto di precetto all'Avv. * per euro 270,42.

Nonostante la rinuncia-revoca dell'esposto da parte dell'Avv. * nei confronti dell'Avv. *, dapprima comunicata per iscritto il 22 aprile 2010 e poi confermata verbalmente in sede di seduta disciplinare, il Collegio ritiene, nella specie, sussistere idonea motivazione per la procedibilità d'ufficio.

E ciò, oltre che per prerogativa, facoltà e poteri che spettano al Consiglio dell'Ordine nell'esercizio delle proprie funzioni disciplinari, in forza di una particolare e ingiustificata avversione che è risultato essere stata effettivamente posta in essere dall'Avv. * nei confronti di un collega.

A prescindere, dunque, dalla comunicata determinazione dell'esponente di rinunciare al proprio esposto, il Collegio ha proceduto ugualmente, e ha ritenuto pienamente integrate le violazioni oggetto di contestazione disciplinare.

La sanzione, in considerazione di tutte le circostanze emerse e delle prove documentali, attesa la specificità della condotta e la rilevanza della stessa, deve essere applicata nella misura della censura.

P.Q.M.

Il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni, dichiara l'Avv. * responsabile degli addebiti di cui al capo d'incolpazione e applica la sanzione disciplinare della censura.

Così deciso in Bologna, in data 12 maggio 2010 - 6 agosto 2013.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

. . .

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA Presidente f.f. Avv. Sandro Giacomelli, relatore Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Viola i doveri di probità, dignità, decoro (art. 5 c.d.f.) e di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.) l'avvocato che, sottraendo con l'inganno gli originali dei verbali di un fascicolo di causa, li sostituisca con verbali falsi dallo stesso predisposti nei quali abbia modificato il reale contenuto delle verbalizzazioni d'udienza, e che predisponga e invii al difensore di controparte e al codifensore domiciliatario una sentenza falsa, apparentemente emessa in una causa in realtà non ancora andata in decisione.

Sanzione adeguata è la radiazione.

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'Avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

"A) avere violato i doveri di probità, dignità, decoro (art. 5 c.d.f.), e di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.), nell'avere inviato, per fax, all'Avv. * del Foro di *, che gliene aveva fatto richiesta per produrla in causa civile avanti il Tribunale di *, copia di una sentenza della Corte d'Appello di Bologna (n. */2008 V.G.) in procedimento di delibazione di sentenza ecclesiastica fra i Sig.ri * e *, che non corrispondeva ad alcuna sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, in quanto la relativa causa era ancora pendente, ma che era stata dalla stessa 'ricostruita' falsamente, assemblando parti di altre sentenze della Corte d'Appello;

risprudenza c

in * il 16 settembre 2008;

B) avere violato i doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 c.d.f.), e di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.), in quanto, recatasi il giorno 19 settembre 2008 presso la Cancelleria della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna, dopo avere richiesto di potere avere in visione il fascicolo della causa n. */2007 R.G., e dopo avere ottenuto in consegna il relativo verbale di causa per recarsi a farne fotocopia presso la fotocopiatrice appositamente installata nel corridoio della Corte d'Appello a disposizione degli Avvocati, restituiva poi un verbale di causa che non corrispondeva a quello che le era stato consegnato; e, dopo che le era stata contestata tale circostanza, riusciva, eludendo il controllo del personale della Cancelleria, a gettare, da una finestra di altro Ufficio della Corte d'Appello che si affaccia sulla Piazza dei Tribunali, un foglio di carta appallottolato, che, recuperato da un dirigente della Cancelleria, veniva riconosciuto come il verbale originale della causa, che le era stato consegnato per estrarne fotocopia.

In Bologna il 19 settembre 2008."

Fatto e svolgimento del procedimento

Con un primo esposto pervenuto l'8 ottobre 2008, il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, Dott. Giuliano Lucentini, inviava al Consiglio dell'Ordine – espressamente ai sensi dell'art. 38, co. 2, del r.d.l. n. 1578/1933, come convertito nella legge n. 36/1934 – segnalazione del Direttore della Cancelleria Civile della Corte d'Appello, Dott. Rosa Grazioso, con allegati, "potendosi ravvisare a carico della persona in oggetto (scilicet, dell'Avv. * dell'Ordine di *) ipotesi di illecito disciplinare".

La segnalazione del Direttore della Cancelleria si riferiva a un episodio accaduto il 19 settembre 2008 nella Cancelleria della II Sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna, allorquando l'Avv.* si era presentata richiedendo di estrarre copia dei verbali di un procedimento nel quale la stessa era costituita per l'attore, Sig.*, promossa nei confronti della moglie di questi, Sig.ra *, e avente a oggetto la delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio.

Ottenuto il foglio dei verbali dal funzionario di Cancelleria per poterne direttamente estrarre copia semplice mediante la macchina fotocopiatrice collocata nei pressi dell'ufficio e messa a disposizione dal Consiglio dell'Ordine, l'Avv. * si allontanava per poi rientrare alla Cancelleria, dove consegnava in restituzione, anzichè il foglio dei verbali che le era stato consegnato, un foglio uso bollo consistente in falsificazione dei verbali originali, che erano stati così sostituiti.

Il funzionario di Cancelleria contestava immediatamente l'avvenuta sostituzione all'Avv. *, che respingeva l'addebito e si allontanava. Raggiunta sulle scale da altro funzionario di Cancelleria, l'Avv. * veniva invitata a rientrare in Cancelleria, dove essa faceva effettivamente ritorno.

Approfittando di un momento di assenza del personale di Cancelleria dalla stanza in cui essa si trovava, l'Avv.* si allontanava e veniva sorpresa, all'interno di altra stanza della Cancelleria non aperta al pubblico, nell'atto di gettare fuori dalla finestra un foglio appallottolato che, immediatamente recuperato, si rivelava essere l'originale dei verbali d'udienza, che era stato in precedenza trafugato e sostituito.

In seguito, accorsa la forza pubblica, l'Avv. * veniva identificata, con redazione di annotazione di servizio da parte dei Carabinieri di stanza all'interno del Palazzo di Giustizia.

Con un secondo esposto pervenuto il 13 ottobre 2008, trasmesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *, l'Avv. * del Foro di * inoltrava a quest'ultimo Consiglio l'"atto di denuncia" in data 24 settembre 2008 presentato dallo stesso e dall'Avv. * del Foro di * nei confronti dell'Avv. *.

Nella denuncia, gli Avvocati * e * esponevano che il 17 settembre 2008, in un procedimento pendente innanzi al Tribunale di * fra i coniugi Sig.ri * e * per la modifica dei provvedimenti presidenziali resi nel giudizio di divorzio, il difensore in quella sede del Sig.*, Avv. * del Foro di *, riferendo di averla ricevuta dall'Avv. *, aveva prodotto la copia di una sentenza della Corte d'Appello di Bologna che pronunciava la cessazione della materia del contendere nel procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio.

La circostanza era stata accolta con incredulo stupore, poichè all'Avv.*, che era difensore

isciplin

della Sig.ra * anche nel procedimento di delibazione innanzi alla Corte d'Appello di Bologna, risultava che tale causa fosse lungi dal poter essere già stata decisa, dovendosi ancora celebrare l'udienza per la precisazione delle conclusioni, che era fissata a data ancora non maturata.

Svolti gli opportuni accertamenti dal corrispondente in Bologna dell'Avv. * presso la Cancelleria della Corte d'Appello, era risultato che la sentenza prodotta nella causa innanzi al Tribunale di * era certamente falsa, essendo confermato che il procedimento era in effetti ancora pendente.

Avuta nel frattempo contezza anche dell'episodio oggetto del primo esposto, nel quale l'Avv. * era stata sorpresa nell'atto della falsificazione dei verbali nella medesima causa di delibazione, gli Avvocati * e * si erano risolti a depositare denuncia nei confronti dell'Avv. * alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *.

Con un terzo esposto pervenuto il 13 ottobre 2008, anch'esso trasmesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *, l'Avv. * del Foro di * esponeva di avere ricevuto, nella sua veste di difensore del Sig. * nel procedimento – innanzi al Tribunale di * – per la modifica dei provvedimenti presidenziali resi nel giudizio di divorzio, dall'Avv. * copia della sentenza della Corte d'Appello di Bologna con pronuncia della cessazione della materia del contendere nel procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio, nel quale lo stesso Sig. * era difeso dall'Avv. *.

Ricevuta la copia della sentenza, l'Avv. * provvedeva a depositarla all'udienza del 17 settembre 2008, alla quale il difensore di controparte contestava il fatto che il relativo procedimento potesse essere già stato deciso, dovendosi ancora svolgere l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Nonostante le rassicurazioni in seguito ricevute dall'Avv. * sull'effettiva pubblicazione della sentenza, avendo per via autonoma assunto informazioni presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Bologna, dove le era stato riferito trattarsi di sentenza certamente falsa, l'Avv. * si risolveva a sua volta a presentare esposto nei confronti dell'Avv. *, chiedendo al Consiglio Forense di * di adottare "i provvedimenti opportuni a tutela della dignità e decoro della professione, a quella del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * e alla mia immagine professionale".

Nell'adunanza del 20 ottobre 2008, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna deliberava la riunione dei fascicoli disciplinari aperti sui tre esposti e l'apertura del procedimento disciplinare sugli esposti così riuniti, con i capi di incolpazione sopra riportati, e contestualmente di dare corso alla procedura cautelare di cui all'art. 4 della legge n. 91/1971, sostitutivo dell'art. 43 del r.d.l. n. 1578/1933, dando comunicazione all'Avv. * e al Procuratore della Repubblica con raccomandate a.r. in data 22 ottobre 2008.

Veniva quindi svolta l'udienza cautelare il 24 novembre 2008, alla quale l'Avv. * compariva personalmente, senza assistenza di difensore, e dichiarava: "Relativamente al capo A della incolpazione, preciso che la copia della sentenza mi venne regolarmente rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'Appello di Bologna, anche se successivamente verificai che il procedimento era ancora pendente. Richiesi personalmente la copia della sentenza. Non ho ricevuto l'avviso di deposito della sentenza, ma ciò succede spesso. Non mi spiego come mai mi sia stata rilasciata la copia di una sentenza in un procedimento che ancora non si era concluso. La causa verrà chiamata per la precisazione delle conclusioni nel giugno 2009. Ho anche proceduto alla notifica della sentenza. Non sono in possesso dell'originale notificato della sentenza, ma solo dell'avviso di ricevimento. Non possiedo più l'originale di notifica in quanto lo consegnai, dopo l'estate, all'Ufficio Cassa della Cancelleria della Corte d'Appello di Bologna per l'annotazione del passaggio in giudicato e, quando sono ritornata, non mi hanno permesso di tornarne in possesso. Per quanto riguarda il capo B dell'incolpazione, nego ogni responsabilità. La mattina del 19 settembre 2008, poichè l'Avv. * mi riferiva che, secondo il collega di controparte, la causa era ancora pendente, mi recai alla Cancelleria della Corte d'Appello e chiesi in visione il fascicolo, al fine di estrarre fotocopia del verbale. Il Cancelliere, poichè la fotocopiatrice posta all'ultimo piano della Corte d'Appello non era funzionante, mi consigliò di scendere al primo piano e di servirmi della fotocopiatrice del Consiglio dell'Ordine, cosa che io feci. Ritornai poi al secondo piano, presso la Cancelleria, a restituire il verbale. Fu a questo punto che una Cancelliera mi contestò che quello che io stavo restituendo non era il verbale che mi era stato consegnato. Io insistetti che quello era il verbale che mi era stato consegnato. ... Nulla assolutamente so di un verbale appallottolato che è stato recuperato in Piazza dei Tribunali da un funzionario della Cancelleria e che mi venne detto urisprudenza discipl

essere l'originale del verbale che mi era stato consegnato. Non riesco a darmi una spiegazione di quello che può essere successo ... Quando la Cancelleria mi rilasciò la copia della sentenza, anche se non avevo ricevuto il dispositivo, andai in Cancelleria dove mi venne confermato che la sentenza era già stata emessa e depositata. All'ultima udienza cui partecipai, la causa era stata trattenuta in decisione".

Con provvedimento riservato emesso in data 24-25 novembre 2008, il Consiglio dell'Ordine, "rilevata la gravità della incolpazione riferita ai fatti oggetto dei reati contestati nel procedimento penale pendente a carico dell'incolpata presso la Procura della Repubblica di Bologna; verificato che i comportamenti in oggetto sono stati posti in essere dall'Avv. * nello specifico espletamento della sua attività professionale, in violazione dei principi di probità e di correttezza cui tale esercizio deve sempre ispirarsi; considerato il turbamento che i fatti e le condotte del legale hanno determinato nell'ambito dei rapporti tra uffici giudiziari e classe forense, da sempre improntati a piena lealtà, reciproca fiducia e affidamento assoluto; valutato l'allarme sociale che l'impatto mediatico avuto dalla vicenda ha suscitato nella pubblica opinione, tale da arrecare pregiudizio all'immagine stessa dell'avvocatura", sospendeva in via cautelare l'Avv. * dall'esercizio della professione forense. Il provvedimento veniva notificato all'incolpata il 10 dicembre 2008.

Successivamente, in data 28 gennaio 2009, pervenivano al Consiglio due raccomandate a.r. con l'indicazione dell'incolpata come mittente e indirizzate, l'una, al Presidente e, l'altra, ai Consiglieri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, e entrambe contenenti un foglio interamente bianco.

Con propria raccomandata a.r. in data 13 febbraio 2009, ricevuta il giorno seguente, il Consiglio dava comunicazione di tale circostanza all'Avv. *. La comunicazione non aveva riscontro.

Veniva in seguito fissata l'udienza dibattimentale del 21 luglio 2010, che si svolgeva senza la presenza del P.M. pur ritualmente notiziato, e alla quale l'Avv. * rendeva la seguente dichiarazione spontanea: "Ammetto i fatti che mi vengono contestati e che sono oggetto dei capi di incolpazione, di cui riconosco la gravità. Aggiungo che mi trovavo in un forte stato di disagio personale, causato dalla recente malattia di mio padre (vivo con i miei genitori), ma non riesco ancora a spiegarmi le ragioni del mio comportamento. Mi rendo conto di avere gettato discredito sui miei colleghi e, in generale, sulla classe forense".

L'Avv.* inoltre depositava copia della sentenza n.*/2009 del Tribunale Penale di Bologna, Sezione G.I.P., con la quale alla stessa – imputata dei reati ex art. 490 in relazione all'art. 476 co. 2, 81 cpv. e 61 n. 2 c.p., per l'occultamento dei due verbali d'udienza, ed ex art. 476 co. 2, 482 e 81 cpv. c.p., per la falsificazione dei due verbali – è stata applicata, in accoglimento dell'istanza di rito alternativo ex art. 444 c.p.p., la pena di un anno e sei mesi, con sospensione condizionale e beneficio di legge della non menzione.

In via istruttoria, venivano sentiti quali testimoni la Dott. Rosa Grazioso, Direttore della Cancelleria Civile della Corte d'Appello, e la Sig.ra Graziella Natali, già funzionario della medesima Cancelleria, le quali confermavano integralmente le circostanze oggetto dei capi di incolpazione.

Terminata l'istruttoria dibattimentale, il difensore dell'incolpata, Avv. Ercole Cavarretta, svolgeva argomentazioni a difesa e concludeva chiedendo al Collegio di valutare se il periodo di sospensione cautelare potesse essere ritenuto già pena idonea per i fatti oggetto del procedimento disciplinare.

Motivi della decisione

Le deposizioni testimoniali e l'apparato documentale hanno pienamente confermato i fatti oggetto degli esposti e dei capi d'incolpazione, i quali sono stati peraltro, nella sede dibattimentale, confessati dalla incolpata. Si deve quindi ritenere storicamente accertato che l'Avv.* ha sia confezionato e utilizzato una sentenza falsa, sia sottratto i verbali di causa, tentando di sostituirli con verbali falsi, dalla stessa confezionati.

In particolare, quanto alla prima circostanza, è emerso che l'Avv. * ha confezionato, utilizzando come modello una sentenza ottenuta dalla stessa in altro procedimento della Corte d'Appello di Bologna e avente pari oggetto, una sentenza che aveva la falsa apparenza di definire un giudizio che, tuttavia, era ancora in corso.

La falsità della sentenza è risultata, oltre che dall'incongruità della decisione in una causa nella quale doveva ancora essere celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni, da alcuni elementi formali contraddittori: essa appariva infatti sottoscritta da un giudice (il Dott.*) diverso dal relatore (il Dott.*); il numero di ruolo indicato era del ruolo contenzioso e non di quello di volontaria giurisdizione; la sentenza appariva essere stata incongruamente notificata all'Avv.* di *, che era indicata nella sentenza come domiciliataria ma che in realtà non era costituita per la controparte in quel procedimento (ma in quello, ben separato e distinto, pendente innanzi al Tribunale di *), alla quale peraltro essa risultava essere stata notificata a mani della segretaria, figura professionale non presente nello studio dell'Avv. *; la sentenza, poi, portava un numero progressivo che, in quell'anno, non era ancora stato raggiunto dalle sentenze di volontaria giurisdizione della Corte d'Appello.

Anche la falsità dei verbali che l'Avv. * ha confezionato e tentato di sostituire ai verbali autentici è emersa in maniera evidente: essi erano redatti su foglio uso bollo, mentre l'originale del verbale di prima udienza (sul quale seguiva poi la verbalizzazione dell'udienza successiva) era stato redatto su un modello predisposto dalla Cancelleria; nell'originale del verbale della prima udienza, del 10 aprile 2007, era contenuta la verbalizzazione di eccezioni formulate dalla controparte, che erano totalmente assenti nel verbale falso; anche nell'originale del verbale della seconda udienza, dell'8 luglio 2008, era contenuta una verbalizzazione di eccezioni formulate dalla controparte, che del pari risultavano totalmente assenti nel verbale falso; in quest'ultimo inoltre, si dava atto dell'assenza della controparte, mentre nel verbale originale risultava che assente alla udienza fosse invece stata proprio l'Avv. *, e non la controparte; la data della seconda udienza, nel verbale falso, era stata anticipata dall'8 luglio 2008 al 14 gennaio 2008 (evidentemente per giustificare l'emissione della sentenza falsa, che recava le date del 12-18 maggio 2008), e invece che darsi atto del rinvio all'udienza del 16 giugno 2009 era stato riportato che la causa veniva trattenuta in decisione, su richiesta della sola Avv. *, con rinuncia ai termini per il deposito delle difese conclusive.

Tutte le circostanze emerse convergono nel rappresentare con certezza la condotta dell'Avv. *, che si è concretata mediante più atti realizzati nel tempo. La ripetuta attività pervicacemente finalizzata alla realizzazione di una pluralità di atti giudiziari falsi, alla sottrazione e all'occultamento degli atti originali, all'utilizzazione degli atti falsi in più giudizi, al fine di volerne modificare l'esito, esclude che tale attività deontologicamente (oltre che penalmente) rilevante possa essere stata posta in essere inconsapevolmente, ovvero in un momento di debolezza ovvero ancora possa essere dovuta a occasionalità imprudenza o superficialità.

Essa, al contrario, non può che essere stata frutto di un lucido disegno criminoso (come è stato anche dichiarato nella sentenza penale, che ha riconosciuto la continuazione tra i reati), realizzato con una molteplicità di azioni e nel corso di un prolungato arco di tempo, cui è stato posto termine solamente quando l'incolpata è stata colta nella flagranza del reato, e dopo che la stessa, quando le era stata nell'immediato contestata la sostituzione dei verbali, aveva negato la circostanza e si era allontanata, per poi essere raggiunta e fermata solamente grazie all'intervento del personale di Cancelleria e della forza pubblica.

Non vi sono ragioni che possano giustificare la gravità di una siffatta condotta: le modalità con le quali essa è stata freddamente programmata, attuata e reiterata restituiscono l'immagine di un Avvocato che, travisando il significato stesso del dovere di difesa, appare pronto e disposto a tutto – anche ad attività illecita – pur di procurare un ingiusto vantaggio al proprio cliente e accreditarsi del risultato favorevole.

Nemmeno possono essere valutati a discolpa i presunti motivi di "forte disagio personale" che l'incolpata ha, per la prima volta, addotto all'udienza dibattimentale nel presente procedimento. Al di là dell'irrilevanza di una certificazione medica datata 15 luglio 2010 (cioè, sei giorni prima dell'udienza dibattimentale) attestante che, due anni prima, l'Avv. * "viveva una situazione di forte stress psicofisico ... che ha determinato sindrome depressiva reattiva", non può assumere attendibilità e, in ogni caso, rilevanza tale eventuale circostanza, della quale l'incolpata non aveva fatto cenno alcuno all'udienza cautelare del 24 novembre 2008, e che comunque – ove anche potesse dirsi accertata – non varrebbe a escludere la responsabilità dell'incolpata per avere lucidamente posto in essere la reiterata attività oggetto degli esposti.

Nemmeno può darsi decisiva rilevanza, ai fini dell'eventuale attenuazione della sanzione,

urisprudenza discipl

alle dichiarazioni confessorie tardivamente rilasciate dall'incolpata all'udienza dibattimentale nel procedimento disciplinare. Esse, infatti, appaiono l'inevitabile conseguenza della confessione resa nella sede penale, grazie alla quale l'Avv.* ha potuto ottenere l'accesso al rito alternativo e, così, l'applicazione di una pena ridotta; mentre va ricordato che nessun segnale di pentimento l'incolpata aveva in precedenza mostrato, nè quando la stessa era stata sorpresa nella Cancelleria della Corte d'Appello a sostituire i verbali e a gettare gli originali dalla finestra, nè prima o durante l'udienza cautelare svolta innanzi a questo Consiglio, nella quale anzi essa aveva ostinatamente negato ogni addebito, anche a costo di fornire una rappresentazione dei fatti palesemente contraddittoria, avendo contemporaneamente riferito che doveva ancora celebrarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni ma che all'ultima udienza alla quale aveva partecipato la causa era stata trattenuta in decisione, ovvero collidente con una realtà oggettivamente incontestabile, come il fatto che non poteva certamente essere possibile che la Cancelleria le avesse rilasciato – e nemmeno che l'Avv.* avesse potuto avere motivo di richiedere – le copie di una sentenza che ancora non poteva essere stata emessa, dal momento che la causa, nella quale la stessa Avv.* era costituita, era ancora nella fase della trattazione.

Il complesso dei comportamenti attuati dall'Avv. *, che ha originato anche due diversi procedimenti penali (uno come sopra già definito e altro, per la falsificazione della sentenza, ancora in corso, come riferito dall'incolpata alla udienza dibattimentale), costituisce un manifesto paradigmatico di negazione dei valori e dei doveri deontologici sui quali deve fondarsi l'esercizio della professione forense: con più azioni freddamente programmate e realizzate, l'incolpata ha violato i doveri di dignità, decoro, probità, lealtà e correttezza della professione forense, vale a dire tutti i fondamentali doveri deontologici, significativamente collocati in apertura (articoli 5 e 6) del codice deontologico forense, compromettendo con la propria spregiudicata condotta il rapporto con l'universalità dei soggetti interlocutori del difensore: sia il cliente al quale ha falsamente rappresentato di avere ottenuto una sentenza favorevole; sia il codifensore al quale ha inviato la sentenza falsa carpendone la buona fede; sia i difensori di controparte le cui deduzioni e persino la stessa presenza ha eliminato dai verbali, e che ha cercato di ingannare mediante la indotta produzione della sentenza falsa; sia i magistrati, tanto colui che appare falsamente avere redatto una sentenza in realtà mai emessa, quanto colui che sarebbe stato indotto a emettere una sentenza errata, sul presupposto della falsa pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello; sia, infine, gli uffici di Cancelleria, anche pregiudicando i rapporti di leale collaborazione con l'intera avvocatura, alla quale il personale di Cancelleria si rivolge in buona fede per le quotidiane operazioni di visura dei fascicoli ed estrazione di copie e, in generale, nell'affidamento di intrattenere rapporti con una utenza qualificata e meritevole di attenzione e piena fiducia.

In forza di tutto quanto esposto, il Collegio ritiene che debba essere adeguata la applicazione della sanzione della radiazione, anche nella considerazione dell'irrilevanza del periodo di sospensione cautelare già sino a oggi scontato, avendo tale periodo provvisorio di sospensione dall'esercizio della professione natura e finalità diverse rispetto all'applicazione della sanzione disciplinare.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, dichiara l'Avv. * responsabile degli addebiti di cui ai capi di incolpazione ascrittile e applica la sanzione disciplinare della radiazione.

Così deciso in Bologna, in data 21 luglio - 1° settembre 2010.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Bologna è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense con sentenza del 22 settembre 2011 - 2 marzo 2012.

La sentenza del Consiglio Nazionale Forense è stata confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18701/2012.

. . .

ciplina

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA Presidente Avv. Lucio Strazziari, relatore Avv. Giovambattista Fragomeni

Viola i doveri di segretezza e di riservatezza (art. 9 c.d.f.), con specifico riferimento ai rapporti con la stampa (art. 18 c.d.f.), l'avvocato, difensore della compagnia assicuratrice dell'imputato, che dopo il decesso di questi rilasci interviste alla stampa senza il consenso della vedova ovvero con suo espresso diniego, anche riferendo dichiarazioni a quest'ultima attribuite ma dalla stessa contestate come non veritiere.

Sanzione adeguata, tenuto conto della condotta in precedenza sempre irreprensibile del legale e del corretto comportamento processuale, è l'avvertimento.

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'Avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

dei seguenti addebiti:

"Avere violato i doveri di segretezza e di riservatezza (art. 9 c.d.f.) con specifico riferimento ai rapporti con la stampa (art. 18 c.d.f.):

a) nell'avere rilasciato interviste al giornale "*", comparsa nella edizione del giorno 18 marzo 2004, relativa alla tragica morte del Dott. *, imputato in procedimento penale per responsabilità professionale, e difeso dall'Avv. * nonché dall'Avv. * per incarico conferitogli dalla Compagnia * Assicurazioni; intervista nella quale riportava dichiarazioni attribuite alla moglie del predetto, senza il preventivo consenso della stessa, e senza che la stessa le avesse mai rilasciate; e facilitandone inoltre la identificazione nell'averla indicata come "*";

b) nell'avere rilasciato altra intervista al giornale "*", comparsa nella edizione del giorno 19 marzo 2004, nonostante specifico divieto che gli era stato imposto dai familiari del Dott. *, nella quale richiamava notizie di stampa, del tutto estranee alla sua funzione difensiva, circa le gravi conseguente che il procedimento penale in oggetto poteva avere comportato per il Dott. *, anche sotto il profilo patrimoniale; e aggiungendo valutazioni sugli aspetti penali della vicenda, affermando che, su questo aspetto aveva ottenuto dalla moglie il permesso di parlare; circostanza contestata dall'interessata. In Bologna, nei giorni 18 e 19 marzo 2004".

Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposto pervenuto a questo Consiglio il 7 maggio 2004, la Sig.ra * lamentava alcuni comportamenti scorretti, meglio descritti nel capo di incolpazione, posti in essere dall'Avv.*.

Il Consiglio, in data 8 novembre 2004, consegnava all'Avv.* copia del predetto esposto e costui, in data 8 novembre 2004, depositava memoria difensiva alla quale replicava, con memoria depositata in data 22 luglio 2005, l'esponente.

Il Consiglio, nella seduta del 16 marzo 2009, deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con il capo di incolpazione sopra riportato. Il provvedimento veniva notificato all'Avv. * il 17 marzo 2009.

L'Avv. * non nominava alcun difensore di fiducia, assumendo la difesa in proprio.

Il Consiglio, nella seduta del 16 marzo 2009, stabiliva la celebrazione del dibattimento per l'udienza del 18 maggio 2011. Il decreto di citazione veniva, in data 20 aprile 2011, ritualmente notificato sia all'incolpato che al Procuratore del* di Bologna.

L'Avv. *, in data 2 maggio 2011, inoltrava al Consiglio istanza di differimento d'udienza in quanto impedito a presenziare all'udienza fissata per il 18 maggio 2011.

Il Consiglio, in data 5 maggio 2011, ritenuto fondato l'impedimento dell'incolpato, disponeva il rinvio del procedimento disciplinare all'udienza del 12 ottobre 2011. Il provvedimento di rinvio dell'udienza veniva rinotificato all'incolpato, in data 12 maggio 2011, e al Procuratore del*, in data 11 maggio 2011.

L'Avv. *, in data 6 ottobre 2011, avanzava richiesta di ammissione testi a discarico sulle circostanze di cui al capo di incolpazione, che veniva accolta dal Consiglio con provvedimento

risprudenza

del 7 ottobre 2011.

Il 12 ottobre 2011 si riuniva, in seduta giudicante, il Consiglio dell'Ordine per procedere alla trattazione del procedimento disciplinare. Ivi compariva personalmente l'incolpato. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, come si evince dal verbale d'udienza, alla presenza dell'incolpato, dava lettura dei capi d'incolpazione e il Consigliere relatore, Avv. Giovambattista Fragomeni, svolgeva la relazione sui fatti di cui al procedimento disciplinare.

Il Collegio, poi, procedeva a escutere sia il teste indotto dallo stesso, Avv. *, nonché il teste, Sig. *, indotto dalla difesa. L'Avv. * svolgeva proprie dichiarazioni, come risulta da verbale, nella qualità di incolpato.

A questo punto, il Collegio dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e dava la parola, quale difensore, all'Avv.*, il quale svolgeva argomentazioni a difesa riportandosi ai propri scritti e alle dichiarazioni rese nel proprio interrogatorio e concludeva chiedendo il proscioglimento dal capo di incolpazione per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

Il Collegio si riservava di deliberare. A scioglimento della riserva, il Collegio così stabiliva: "all'esito della espletata istruttoria dibattimentale, ritenuta necessaria la deposizione dell'Avv. * e dell'Avv. *, ne disponeva la citazione, a cura dell'Ufficio, per l'udienza del 16 novembre 2011, e rinviava il procedimento per detto incombente e per la discussione".

Il Consiglio, con provvedimento del 20 ottobre 2011, ritenuta l'impossibilità di tenere l'udienza fissata per il 16 novembre 2011, disponeva il differimento dell'udienza al 28 novembre 2011. In quest'ultima udienza, il Consiglio, con proprio provvedimento, per impedimento del Collegio, disponeva ulteriore rinvio all'udienza del 19 dicembre 2011.

A detta udienza il Collegio procedeva a escutere i testi Avv. * e Avv. *. Escussi i testi, il Collegio giudicante dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e riconcedeva la parola all'Avv. * per le sue ulteriori argomentazioni difensive. Lo stesso concludeva chiedendo il suo proscioglimento per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

All'esito delle argomentazioni difensive, il Collegio, ritualmente ritiratosi in camera di consiglio, ha pronunciato sentenza, come da dispositivo di cui è stata data lettura alla presenza dell'incolpato.

Motivi della decisione

L'Avv. * è stato ritenuto responsabile dell'addebito di cui ai capi di incolpazione.

In base alle valutazioni del Collegio, nei rapporti con la stampa l'Avvocato deve ispirarsi, nel rilasciare interviste, al rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza. Egli, inoltre, non può fornire notizie e/o rilasciare dichiarazioni alla stampa senza il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso.

Dalla documentazione acquisita agli atti e dall'istruttoria svolta, è emerso che l'Avv.* ha rilasciato intervista al giornale "*", in data 18 marzo 2004, relativa alla tragica morte del Dott. *, imputato in procedimento penale per responsabilità professionale, difeso dall'Avv.* nonché dall'Avv.* per incarico conferitogli dalla Compagnia * Assicurazioni, nella quale venivano riportate dichiarazioni, attribuite alla moglie del predetto, in assenza del preventivo consenso, e senza che la stessa le avesse mai rilasciate.

Al riguardo è emerso che l'Avv. * ha richiesto la rettifica al giornale "*" con la quale tassativamente escludeva di avere avuto, diversamente da quanto era emerso nell'articolo, un colloquio con la moglie del proprio assistito, ma tale rettifica, richiesta peraltro solo a seguito della segnalazione dei familiari e limitata a escludere il colloquio con la moglie del Dott. * successivo al decesso dello stesso, non poteva essere sufficiente a esentare la violazione deontologica, prevista dall'art. 18 del codice deontologico, in quanto l'intervista era stata, comunque, rilasciata senza il consenso del cliente.

Per di più, dai documenti in atti e dall'istruttoria espletata, è pacificamente emerso che l'Avv.*, nonostante specifico divieto (cfr. teste Avv.*) impostogli dai famigliari del defunto Dott. *, ha rilasciato altra dichiarazione al giornale "*", comparsa nella edizione del giorno 19 marzo 2004, del tutto estranea alla sua funzione difensiva, riguardante anche gli aspetti patrimoniali che il procedimento penale in oggetto poteva avere comportato per il Dott. *: "non so se ha venduto oppure no la casa: ma se lo ha fatto, non è certamente per pagare le mie parcelle".

In conclusione, il rapporto intrattenuto con la stampa e il contenuto delle dichiarazioni rese alla stessa hanno dato conto e prova dell'approccio improprio con il quale l'incolpato

lisciplinare

ha ritenuto di affrontare il tragico suicidio del proprio assistito, nel momento in cui ha scelto di interloquire, senza il preventivo consenso e addirittura con l'esplicito dissenso dei familiari del cliente, con i media, amplificando, con il supporto di costoro, l'impatto e la portata del caso e senza interesse per il cliente. Un caso giudiziario/umano delicato che avrebbe dovuto imporre moderazione e discrezione semplicemente evitando di riferire e/o interloquire con i giornalisti.

Sul trattamento sanzionatorio. I principi cardine della deontologia nei rapporti con la stampa: discrezione, riservatezza, consenso e interesse del cliente restano violati dai comportamenti dell'Avv.*. Appare, di conseguenza, equa l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento, anche in considerazione della condotta sempre irreprensibile tenuta dal legale e dal corretto comportamento processuale.

P.Q.M.

Il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni, dichiara l'Avv. * responsabile degli addebiti di cui ai capi di incolpazione; e applica la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Così deciso in Bologna, in data 19 dicembre 2011 - 14 marzo 2012.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense con sentenza del 23 marzo - 23 luglio 2013.

La sentenza del Consiglio Nazionale Forense non è stata impugnata.

. . .

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA Presidente f.f. e relatore Avv. Flavio Peccenini

Viola i doveri di dignità e probità (art. 5 c.d.f.), di colleganza (art. 22 c.d.f.) e l'obbligo di soddisfare le prestazioni affidate a un collega (art. 30 c.d.f.) l'avvocato che ometta di corrispondere quanto pattuito o comunque dovuto a un collega che abbia incaricato della redazione di un atto giudiziario, nell'interesse di un cliente dello stesso avvocato mandante.

Viola i doveri di indipendenza (art. 10 c.d.f.) e di evitare incompatibilità ostative alla permanenza nell'Albo (art. 16 c.d.f.) l'avvocato che rivesta la qualità di amministratore delegato di una società di capitali.

Sanzione adeguata, tenuto conto dell'assenza di precedenti disciplinari, è l'avvertimento.

. . .

DECISIONE

nei procedimenti disciplinari riuniti n. * e n. * nei confronti dell'Avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

PD N.*

"Per avere violato i doveri di dignità e probità (art. 5 c.d.f.), di colleganza (art. 22 c.d.f.) e l'obbligo di soddisfare le prestazioni affidate a un collega (art. 30 c.d.f.), avendo omesso di corrispondere quanto pattuito o comunque dovuto all'Avv.*, incaricata della redazione di atto di opposizione a ingiunzione nell'interesse della * s.p.a. nei confronti del Sig. * e altri.

In Bologna, dal 19 marzo 2010 all'attualità, stante la permanenza della condotta." PD N.*

"Per avere violato i doveri di indipendenza (art. 10 c.d.f.) e di evitare incompatibilità ostative alla permanenza nell'Albo (art. 16 c.d.f.), avendo rivestito la qualità di amministratore delegato della * s.p.a., con sede legale in *.

In *, dal 25 marzo 2011 all'attualità."

Fatto e svolgimento del procedimento

Il procedimento n. * trae origine dall'esposto del 27 aprile 2011 dell'Avv. *, la quale ha

urisprudenza discipl

lamentato di non avere ricevuto dall'Avv. * il compenso per la collaborazione alla stesura di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo nell'interesse della * s.p.a., cliente dell'Avv. *, nel contesto di un inizio di collaborazione professionale che, dopo poche altre occasioni, non si era poi sviluppata.

Con comunicazione a mezzo PEC dell'8 gennaio 2013, l'incolpata veniva informata dell'apertura del procedimento disciplinare.

L'Avv. * si difendeva depositando una prima memoria in data 23 gennaio 2013, ricordando di avere presentato in data 12 dicembre 2012 domanda di cancellazione dall'Albo con decorrenza dal 1° gennaio 2013; chiedeva conseguentemente che il Consiglio archiviasse e/o dichiarasse non luogo a provvedere per sopravvenuta mancanza di interesse a procedere.

In data 19 settembre 2013 l'Avv. * presentava una seconda memoria difensiva (cumulativa anche per il procedimento n. *, che era stato riunito al procedimento n. * con deliberazione del Consiglio in data 4 febbraio 2013).

Nella seconda memoria l'incolpata articolava le proprie difese sostenendo: a) di non avere mai conferito alcun incarico all'Avv. *; b) di non avere mai né promesso né pattuito alcunché, riguardo a eventuali compensi da corrispondere alla stessa; c) che, in ogni caso, l'importo richiesto alla cliente sarebbe stato, in virtù di convenzione stipulata tra l'Avv. * e la cliente, superiore a quanto richiesto dall'Avv. *.

L'incolpata sosteneva poi che la violazione addebitata non può sussistere in quanto l'art. 30 c.d.f. non si riferisce all'ipotesi descritta.

Il procedimento n. * a sua volta trae origine dall'esposto datato 2 luglio 2012 del Sig. *, con il quale questi ha segnalato che l'Avv. * svolge l'attività di amministratore delegato della * s.p.a., con sede a *.

Con comunicazione datata 24 settembre 2012, l'Avv. * veniva notiziata dell'esposto e che esso era stato assegnato alla Terza Commissione disciplinare, la quale appurava, con visura in data 14 novembre 2012 presso la C.C.I.A.A. di *, che l'Avv. * effettivamente rivestiva la carica segnalata (carica poi cessata, come da ulteriore visura in data 30 settembre 2013).

Con comunicazione datata 8 gennaio 2013 il Consiglio comunicava all'incolpata l'apertura del procedimento disciplinare.

Con lettera del 23 gennaio 2013 l'Avv. * si difendeva dichiarandosi spiacente per l'accaduto e riferendo di avere ritenuto in buona fede di non avere violato, assumendo l'incarico di amministratore delegato della * s.p.a., alcun precetto deontologico, in quanto la società ha sede a 800 km. di distanza dalla Corte d'Appello di Bologna, nel cui Distretto l'incolpata esercita la sua attività prevalente di Avvocato.

Nella già ricordata memoria cumulativa l'Avv.* si difendeva ulteriormente sostenendo la prevalenza della cancellazione amministrativa (da lei richiesta prima dell'apertura del procedimento disciplinare) rispetto al procedimento disciplinare, e deducendo che, in ogni caso, la partecipazione a un consiglio di amministrazione, anche in posizione apicale, non integrerebbe la situazione di incompatibilità invocata.

All'udienza del 2 ottobre 2013, preceduta dalle notifiche di rito e fissata per la celebrazione del procedimento disciplinare, non comparivano né l'incolpata né il P.M.

Dopo la lettura dei capi d'imputazione, si procedeva all'audizione dell'unica teste, l'esponente Avv. *, che confermava il proprio esposto e aggiungeva di essere creditrice anche di ulteriori somme, sempre per crediti professionali, oltre a quello di cui all'esposto, per varie attività svolte nell'inizio di collaborazione professionale propostole dall'Avv. *, la quale intendeva trasferirsi a * pur continuando a gestire la propria clientela su Bologna.

Chiusa l'istruttoria dibattimentale, il Collegio si riservava di deliberare e, all'esito, decideva come in dispositivo.

Motivi della decisione

La violazione disciplinare di cui al procedimento n.* risulta documentalmente provata con la stessa corrispondenza di provenienza dell'incolpata, che ringrazia l'esponente per la redazione dell'atto (opposizione a decreto ingiuntivo) commissionatale.

Ai fini deontologici a nulla vale che la pattuizione dell'entità del compenso sia contestata, non apparendo credibile la richiesta a un collega di un'attività di collaborazione urgente (come nella specie) del tutto gratuita.

orudenza disciplina

Anche a volere non ritenere applicabile l'art. 30 c.d.f., pur letto nella sua più estensiva interpretazione, permane la violazione degli artt. 5 e 22 c.d.f. e, in particolare, della prima di tali regole deontologiche, per considerare l'incolpata responsabile dell'addebito.

Anche i fatti posti alla base della violazione disciplinare di cui al procedimento n.* risultano provati per tabulas (dalla visura della C.C.I.A.A. di *) e non sono stati smentiti, e anzi confermati, dall'incolpata, allorquando si giustifica dichiarando di avere assunto la carica in buona fede, visti gli 800 km. che separano * da Bologna.

Del tutto priva di pregio appare la richiesta che la domanda di cancellazione dall'Albo, cui dovrà procedere in via amministrativa il Consiglio, precluda l'incolpazione e la celebrazione del procedimento per le violazioni contestate, visto il chiaro disposto dell'art. 37, penultimo comma, della previgente legge professionale forense, che vieta la cancellazione (amministrativa) guando sia in corso un procedimento disciplinare.

Sulla sussistenza della violazione, il Collegio, pur aderendo alla tesi meno restrittiva secondo la quale l'incompatibilità sussiste unicamente nel caso in cui la carica nella compagine sociale venga assunta dall'Avvocato con poteri gestori, quali quelli di un amministratore delegato, non può che esprimersi in senso positivo.

Ritenuto conclusivamente che l'Avv. * sia da considerarsi responsabile per gli addebiti a lei mossi, in considerazione anche del fatto che nei confronti della medesima non sono state pronunciate in precedenza decisioni di accertamento di responsabilità disciplinare, il Collegio reputa idonea la sanzione dell'avvertimento.

P.Q.M.

Il Collegio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, dichiara l'Avv. * responsabile degli addebiti di cui ai capi di incolpazione e applica la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Così deciso in Bologna, in data 2 ottobre 2013 - 20 gennaio 2014.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA Presidente f.f. Avv. Flavio Peccenini, relatore Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Viola i doveri di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.) e di adempimento previdenziale (art. 15 c.d.f.) nonché l'obbligo prescritto all'art. 17 co. 1 della legge n. 576 del 20 settembre 1980, l'avvocato che ometta di inviare regolarmente e tempestivamente il Modello 5 alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, relativo all'ammontare del reddito professionale IRPEF e del volume d'affari IVA prodotto e dichiarato al fisco per l'anno precedente.

Sanzione prevista è la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione.

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'Avv. *, incolpato dei sequenti addebiti:

"Per avere violato i doveri di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.) e di adempimento previdenziale (art. 15 c.d.f.) nonché l'obbligo prescritto all'art. 17 co. 1 della legge n. 576 del 20 settembre 1980, avendo omesso di inviare regolarmente e tempestivamente il Modello 5 alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, relativo all'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari prodotto e dichiarato al fisco per gli anni 2005 e 2006.

In Bologna, dall'anno successivo a quello di riferimento del Modello 5 non inviato e sino all'attualità". Fatto e svolgimento del procedimento

Con raccomandata a.r.in data 22 dicembre 2010, pervenuta il 28 dicembre seguente, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense trasmetteva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna l'elenco degli iscritti all'Ordine "ancora inadempienti all'invio della comunicazione

obbligatoria (art. 17 della legge 576/80) concernente il reddito netto professionale IRPEF e il volume d'affari IVA prodotti nell'anno 2004 (Mod. 5/2005) e/o 2005 (Mod. 5/2006), nonostante le specifiche diffide notificate, con raccomandata a.r., ai sensi dell'art. 9, legge 11 febbraio 1992, n. 141".


Nel prospetto allegato alla segnalazione si dava atto che, per entrambe le annate in contestazione, l'incolpato aveva ricevuto in data 2 gennaio 2010 le relative diffide (cd. "prenotifiche") inviate dalla Cassa Forense e previste dal "Regolamento per l'applicazione della legge 20 settembre 1980, n, 576, artt. 17 e 18 come modificati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141, artt. 9 e 10" emanato con d.m. del 22 maggio 1997.

La segnalazione – proseguiva la comunicazione della Cassa Forense al Consiglio dell'Ordine – doveva "intendersi effettuata ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare espressamente previsto dalla normativa, sopra richiamata, tendente alla sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto dall'esercizio della professione".

Il Consiglio dell'Ordine, con raccomandata a.r. in data 4 gennaio 2011 (ricevuta il 26 gennaio seguente), trasmetteva all'incolpato copia della segnalazione pervenuta dalla Cassa Forense, con invito a "inviare quanto richiesto direttamente alla Cassa, dandocene comunicazione per conoscenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente", avvisando che "decorso tale termine, non ricevendo dalla Cassa conferma della completezza e regolarità della documentazione inviata, ci vedremmo costretti a dover procedere nel senso espressamente richiesto dalla Cassa Forense". Nulla perveniva al Consiglio, né entro il termine assegnato né successivamente.

Con delibera in data 14 gennaio 2013 (regolarmente comunicata all'incolpato con raccomandata a.r. in data 22 gennaio 2013, ricevuta il 5 febbraio seguente, e anche con posta elettronica certificata consegnata in data 30 gennaio 2013), il Consiglio dell'Ordine disponeva l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv.*, formulando il capo d'incolpazione, nominando quale responsabile del procedimento il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e assegnando all'incolpato la facoltà di depositare memoria difensiva entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. L'incolpato non depositava memoria difensiva.

Con successiva raccomandata a.r. in data 2 settembre 2013 (regolarmente ricevuta



sprudenza disciplir

dall'incolpato il 17 settembre seguente e comunicata anche con posta elettronica certificata consegnata in data 11 settembre 2013), il Consiglio dell'Ordine rettificava il capo d'incolpazione, nel testo sopra riportato, assegnando all'incolpato la facoltà di depositare memoria difensiva entro l'ulteriore termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. L'incolpato, nuovamente, non depositava memoria difensiva.

Con delibera in data 15 luglio 2013, il Consiglio dell'Ordine fissava l'udienza dibattimentale al 30 ottobre 2013. La delibera di fissazione dell'udienza veniva regolarmente notificata, tramite Ufficiale Giudiziario, al Pubblico Ministero il 3 ottobre 2013 e all'incolpato il 7 ottobre seguente.

Nell'imminenza dell'udienza, in data 25 ottobre 2013, il Consiglio dell'Ordine indirizzava alla Cassa Forense richiesta di "riscontro della regolarità della comunicazione obbligatoria alla Cassa per i Mod. 5 2005 e 2006" da parte dell'incolpato. Con telefax in pari data, pervenuto il 28 ottobre seguente, la Cassa Forense comunicava che "allo stato, in base alle risultanze dei nostri archivi informatici, l'Avv. * non ha ancora provveduto all'inoltro delle comunicazioni reddituali relative agli anni 2004 (Mod. 5/2005) e 2005 (Mod. 5/2006); resta pertanto confermata la nostra segnalazione ai fini disciplinari".

All'udienza compariva personalmente l'incolpato, che dava atto di non avere nominato un proprio difensore; non compariva il Pubblico Ministero. L'incolpato depositava "copia di lettera inviata dal commercialista dello stesso alla Cassa Forense e datata 21 ottobre 2013", precisando "di non essere in possesso della distinta della raccomandata, poiché in mano del commercialista cui ha dato incarico, in sostituzione del precedente professionista che l'assisteva"; e concludeva chiedendo di essere prosciolto dal capo d'incolpazione per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

Motivi della decisione

L'incolpato ha depositato in udienza la copia di una lettera a propria firma, su propria carta intestata e datata 21 ottobre 2013 (dunque, nove giorni prima dell'udienza), con la quale egli avrebbe inviato alla Cassa Forense una propria "dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente il mio reddito professionale netto e il relativo volume d'affari" in relazione alle "annualità 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012". L'Avv. * ha dichiarato di avere inviato tale dichiarazione alla Cassa con raccomandata a.r., tramite il proprio commercialista, ma non ne ha prodotto l'avviso di ricevimento né la distinta comprovante il relativo invio.

L'incolpato non ha dunque provato di avere assolto, neppure tardivamente, all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 17 della legge n. 576 del 20 settembre 1980. Al contrario, è stata acquisita agli atti comunicazione della Cassa Forense che ha certificato la persistenza dell'omissione delle comunicazioni obbligatorie, smentendo quanto dichiarato dall'incolpato.

La condotta di cui al capo d'incolpazione è risultata provata, dovendo conseguentemente essere dichiarata la responsabilità dell'Avv. * per non avere provveduto, anche nonostante i solleciti, a inviare alla Cassa Forense le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 17 della legge n. 576 del 20 settembre 1980 (come modificato dall'art. 9 della legge n. 141 dell'11 febbraio 1992): ne consegue necessariamente l'effetto, previsto per legge dal comma 5 del citato art. 17, della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato.

P.O.M.

Il Consiglio, visto l'art. 17 della legge n. 576 del 20 settembre 1980, delibera la sospensione dell'Avv. * dall'esercizio professionale a tempo indeterminato.

Così deciso in Bologna, in data 30 ottobre - 4 novembre 2013

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata, ma la sospensione a tempo indeterminato è stata revocata a seguito di (tardiva) regolarizzazione degli obblighi dichiarativi nei confronti della Cassa Forense.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA Presidente Avv. Sandro Callegaro, relatore Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Viola i doveri di dignità (art. 5 c.d.f.), diligenza (art. 8 c.d.f.) e aggiornamento professionale (art. 13 c.d.f.), l'avvocato che ometta di depositare la propria dichiarazione d'onore,

. .

risprudenza

richiesta dal Consiglio dell'Ordine, relativa al triennio formativo concluso e che documenti, solamente all'esito dell'apertura del procedimento disciplinare, la maturazione di crediti formativi in misura inferiore a quella prescritta.

Sanzione adeguata, tenuto conto sia della parziale ancorchè insufficiente maturazione di crediti formativi nel triennio sia dell'assenza di precedenti sanzioni disciplinari, è la censura.

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'Avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

"Per avere violato i doveri di dignità (art. 5 c.d.f.), diligenza (art. 8 c.d.f.) e aggiornamento professionale (art. 13 c.d.f.), non avendo assolto il proprio obbligo formativo triennale di formazione continua professionale, riferito al triennio 2008-2010.

In Bologna, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010."

Fatto e svolgimento del procedimento

All'esito delle verifiche condotte dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna sull'assolvimento da parte degli iscritti dell'obbligo formativo di cui al Regolamento sulla formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007, emergeva che l'Avv. * non risultava avere assolto al detto obbligo, relativamente al triennio formativo 2008-2010.

In particolare l'Avv.*, nonostante gli inviti formulati dal Consiglio dell'Ordine agli iscritti, non aveva depositato la propria dichiarazione d'onore, richiesta dal Consiglio al termine del triennio in questione, con la quale ciascun iscritto soggetto all'obbligo formativo era stato invitato a dichiarare ed elencare i crediti formativi maturati nel triennio, affinchè il Consiglio potesse procedere alla verifica sull'effettivo assolvimento dell'obbligo; né aveva in alcun modo documentato il regolare adempimento dell'obbligo di formazione nel triennio, nella misura prescritta di cinquanta crediti complessivi.

Preso atto del mancato deposito, nell'adunanza del 5 novembre 2012 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'iscritto, con il capo d'incolpazione sopra riportato.

La delibera veniva regolarmente comunicata all'Avv.*, con segnalazione della facoltà, ai sensi dell'art. 47 co. 2 del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934, di far pervenire al Consiglio eventuali richieste istruttorie e di depositare memoria difensiva entro il termine di quindici giorni. L'Avv. * non depositava memoria nel rispetto del termine assegnato.

Con delibera assunta all'adunanza del 17 febbraio 2014, il Consiglio fissava per la celebrazione del procedimento disciplinare la seduta collegiale del 19 marzo 2014, ordinando la comparizione personale dell'incolpato e avvisandolo della facoltà di depositare deduzioni nel termine di dieci giorni, ai sensi dell'art. 48 n. 5 del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934. La delibera veniva regolarmente notificata, a mezzo Ufficiale Giudiziario, all'incolpato e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. L'Avv. * depositava memoria difensiva in data 13 marzo 2014.

Con telefax del 14 marzo 2014 a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine tutti i componenti del Consiglio venivano notiziati della celebrazione della seduta disciplinare, con invito a intervenire.

Nella seduta collegiale del 14 marzo 2014, assente il Pubblico Ministero e sentito l'incolpato, che concludeva chiedendo che non venisse applicata alcuna sanzione disciplinare, il Collegio pronunciava decisione come da dispositivo in calce.

Motivi della decisione

La condotta oggetto del capo d'incolpazione deve dirsi positivamente accertata, non essendo la documentazione depositata dall'incolpato idonea a evitare la pronuncia di mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua nel triennio in contestazione, con maturazione dei cinquanta crediti formativi prescritti.

Con la propria memoria difensiva depositata, l'Avv.* ha dedotto – seppure tardivamente e solamente all'esito dell'apertura del procedimento disciplinare – di avere maturato, nel

triennio 2008-2010, 24 crediti formativi a seguito della frequentazione (che il Consiglio dell'Ordine ha potuto riscontrare) del corso di formazione e aggiornamento del penalista abilitante alle difese d'ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni, organizzato dal Consiglio dell'Ordine tramite la Fondazione Forense Bolognese, purtuttavia maturando crediti in misura insufficiente al puntuale assolvimento del proprio obbligo di formazione continua triennale.

Di nessuna rilevanza è la dedotta circostanza (anch'essa riscontrata dal Consiglio dell'Ordine) della frequentazione, addirittura nell'anno 2004, del corso di formazione e aggiornamento del penalista abilitante alle difese d'ufficio innanzi al Tribunale ordinario, organizzato dal Consiglio dell'Ordine tramite la Fondazione Forense Bolognese, svolto quindi in periodo ampiamente antecedente il triennio in contestazione e che non può in alcun modo essere imputato al triennio 2008-2010.

Del pari, non può assumere alcuna rilevanza la copia, depositata nel corso della seduta fissata per la celebrazione del procedimento disciplinare, della richiesta, inoltrata il 5 ottobre 2009 dall'Avv. * all'associazione * di Reggio Emilia, di iscrizione al "corso di tecnica contrattuale e di approfondimento teorico-pratico per il concorso notarile", non essendo attestati nè l'effettiva e integrale partecipazione a tale evento formativo né l'avvenuto accreditamento dell'evento da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente.

Dall'accertamento della condotta deontologicamente rilevante consegue l'applicazione della sanzione disciplinare, che il Collegio ritiene di poter contenere nella misura della censura in considerazione sia della parziale – ancorchè insufficiente – maturazione di crediti formativi nel triennio, sia dell'assenza di precedenti sanzioni disciplinari.

P.O.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni, dichiara l'Avv. * responsabile degli addebiti di cui al capo d'incolpazione e applica la sanzione disciplinare della censura.

Così deciso in Bologna, in data 14 marzo - 22 aprile 2014.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.



L'INTERMEDIATE MEETING-STAGE 2013 DELLA FEDERATION DES BARREAUX D'EUROPE A CLUJ-NAPOCA (ROMANIA), 17-19 OTTOBRE 2013

Federico Canova Guido Clausi-Schettini

Dal 17 al 19 ottobre 2013 si è tenuto a Cluj-Napoca (Romania) l'"Intermediate Meeting-Stage 2013" della F.B.E.-Fédération des Barreaux d'Europe.


La cerimonia di inaugurazione si è tenuta il 17 ottobre, a seguito di un breve ricevimento di benvenuto del giorno antecedente, presso il Casinò locale. Red Mole, Presidente della F.B.E., ha precisato che l'incontro rappresentava l'evoluzione degli Ordini. La città di Cluj-Napo-

ca, con il proprio Ordine, ha aderito alla F.B.E. nel 2007. Il Presidente ha riconosciuto una pronta e capace efficienza organizzativa, unita a un eccezionale sentimento di ospitalità, e ha ringraziato tutti coloro che hanno contributo alla realizzazione del convegno e, in particolare, il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine.

Red Mole ha poi tracciato gli argomenti e i temi congressuali, quali *"i mezzi alternativi di risoluzione*

dei conflitti come risposta ai problemi di accesso alla giustizia", "le tasse e le spese giudiziarie come ostacolo per l'accesso alla giustizia nell'ambito europeo", nonché i "requisiti per l'accesso alla professione di avvocato come garanzia per una giustizia di qualità per i cittadini: uno studio comparativo".

Red Mole ha evidenziato come sia compito degli avvocati quello di rimuovere gli ostacoli che la socie-



tà pone per l'accesso alla giustizia. La Transilvania, ha aggiunto, ha una fama "sinistra", ma si è detto convinto che i temi del convegno avrebbero provocato un interessante confronto per individuare le modalità di intervento condiviso e unitario per risolvere i problemi degli ostacoli nell'accesso alla giustizia; ha poi concluso il proprio intervento augurando un proficuo lavoro a tutti i partecipanti alla conferenza, ringraziandoli per la loro presenza.

Ha in seguito preso la parola il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Cluj, loana Gidro, che ha definito la città di Cluj come la più ospitale d'Europa; ha rivolto un cordiale saluto ai presenti, sottolineando che si è trattato del primo evento organizzato in Romania. La F.B.E. conta 250 Ordini associati, per un totale di 800.000 avvocati. Cluj si propone di sviluppare e cementare i rapporti professionali, assicurando utili scambi a livello europeo.

Occorre orientare la crescita professionale nello spirito dell'evoluzione e con l'obiettivo di un successo europeo. Si impone una necessaria riflessione, in particolare in Romania, dove ogni anno si iscrivono 500 avvocati in più di cui 50 presso l'Ordine di Cluj. Vi è una emergenza in aumento da parte dei cittadini che determina la necessità di definire rapporti più forti per poter seguire lo sviluppo della professione, che deve rimanere fedele al rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e riservatezza.

Gli avvocati devono rimanere integri, onesti, e dotarsi di una fonte di autoregolamentazione per prevenire i conflitti di interesse. La speranza è che l'incontro congressuale permetta la conservazione di standard professionali, considerando gli elementi essenziali e costanti dell'avvocatura. È poi intervenuto Nazario de Oleaga, Presidente dell'Ilustre Colegio de Abogados del Señorìo de Vizcaya, che ha manifestato il sentimento di onore per poter essere presente in rappresentanza dell'Ordine spagnolo di Bilbao.

Questa la sintesi del suo intervento: i temi e gli argomenti del convegno sono di interesse per tutto il mondo perché coinvolgono sistemi comuni e diffusi. Vi è un obbligo di collaborazione per definire gli argomenti importanti per tutti. La cooperazione degli Ordini consente di elaborare un programma che si rinnova.

Nazario de Oleaga ha inoltre delineato la metodologia delle fasi del convegno, illustrando il contenuto e il formato degli incontri, auspicando soluzioni finali e conclusive. Per risolvere i problemi e i conflitti occorre l'applicazione di un metodo in funzione di un programma. Per esempio, un modo alternativo per la risoluzione dei conflitti è la mediazione. Occorre domandarsi, tuttavia, in che modo la mediazione possa offrire una risposta concreta ai nostri problemi.

Ha in seguito preso la parola Silvia Gimenez-Solina, presidente della Commissione di Mediazione della F.B.E., già Presidente dell'Ordine degli avvocati di Barcellona, in relazione al tema "I mezzi alternativi di risoluzione dei conflitti come risposta ai problemi di accesso alla giustizia"; ha ringraziato l'ordine di Cluj e quello di Bilbao che ha premesso il tema del convegno.

Attesa la particolare rilevanza dell'argomento, e considerata la particolare attualità dell'istituto, si ritiene di riportare di seguito, per intero e fedelmente, la relazione svolta:

"L'Unione Europea approvò nel 2008 un codice di condotta nel quale, come indica nella sua esposizione dei motivi, stabilisce una serie di principi il cui adempimento è lasciato al libero arbitrio dei mediatori individuali sotto la propria responsabilità, che potrà applicarsi a qualunque tipo di mediazione in affari d'indole civili e mercantili.

Soddisfatta la condizione di mediatori degli avvocati, della specificità della sua duplice formazione come avvocato e come mediatore, la sua condotta professionale nei due ambiti, per evitare conflitti d'interesse e incompatibilità e dopo avere visto i differenti codici di condotta o codici di mediazione, è stato proposto il seguente codice di condotta dei mediatori che, racchiudendo nella sua totalità il codice di condotta europeo, sia messo in atto da tutti quelli che ostentano la condizione di avvocati e siano iscritti all'Ordine in qualsiasi collegio professionale che faccia parte della F.B.E.

- 1. Competenza, designazione e onorario dei mediatori e promozione dei loro servizi
- 1.1 Competenza. I mediatori dovranno essere competenti per quanto riguarda la mediazione e dovranno conoscere il procedimento della stessa. Si considereranno fondamentali il possesso della formazione appropriata e l'attualizzazione costante delle proprie competenze teoriche e pratiche, tenendo conto delle normative o dei sistemi vigenti di accreditamento. I collegi professionali dovranno stabilire la formazione specifica della quale devono essere in possesso i mediatori che s'iscrivono al registro dei mediatori, che i collegi professionali possono avere.

Solo i mediatori che abbiano realizzato questa formazione specifica potranno iscriversi nel Registro dei Mediatori degli Ordini professionali.

L'esercizio professionale come mediatore non è incompatibile con l'esercizio dell'avvocatura quando si esercita come mediatore nello stesso territorio in cui si esercita anche come avvocato. 1.2 Designazione. Il mediatore si accorderà con le parti sulle date che gli

siano più convenienti per lo sviluppo della mediazione. Il mediatore si assicurerà di possedere la formazione e le competenze necessarie per portare a termine la mediazione e stimolare la ricerca di una soluzione e l'esito della stessa. A richiesta delle parti, il mediatore fornirà alle stesse l'informazione riguardante la sua formazione ed esperienza.

1.3 Onorario. Se non vi sono state altre disposizioni, il mediatore dovrà informare le parti riguardo a quale forma di remunerazione sarà soggetto il suo intervento. Il mediatore non potrà prendere parte a nessuna mediazione prima che le clausole della sua remunerazione siano state accettate da tutte le parti interessate.

Quando sia riconosciuto il beneficio di giustizia gratuita per il processo di mediazione nello stato, il mediatore vedrà sottomessi i suoi onorari alle quantità che per il suddetto concetto siano riconosciute, sempre che alle parti sia stato concesso il beneficio di giustizia gratuita per il processo di mediazione.

- 1.4 Pubblicità dei servizi del mediatore. I mediatori potranno pubblicizzare i loro servizi, purché lo facciano professionalmente, onestamente e dignitosamente.
- 2 Indipendenza, imparzialità e confidenzialità
- 1.1 Indipendenza. Prima di iniziare o di continuare il suo lavoro, il mediatore dovrà rendere nota qualunque circostanza che attenti o possa attentare alla sua indipendenza o creare un conflitto d'interessi.

Tali circostanze includeranno qualunque tipo di relazione personale o lavorativa con una delle due parti, qualsiasi interesse finanziario o altro di altro tipo, diretto o indiretto, nel risultato finale della mediazione, o che il mediatore, o un membro della sua impresa, abbiano attuato in precedenza a favore di una o varie parti in qualunque circostanza, ad eccezione della mediazione.

In tali circostanze solo il mediatore potrà accettare o continuare la mediazione a condizione che sia sicuro di poter condurre la mediazione con totale indipendenza con lo scopo di garantire la sua completa imparzialità e sempre che le parti lo consentano esplicitamente.

L'obbligo di rivelare informazioni rimarrà durante tutto il processo di mediazione e il mediatore ha l'obbligo di non rivelare i fatti sui quali ha saputo a conseguenza della mediazione.

- 1.2 Imparzialità. Il mediatore agirà con imparzialità verso le parti in qualsiasi momento, e si sforzerà di dimostrare la sua imparzialità, impegnerà se stesso per servire in modo equo tutte le parti durante il processo di mediazione.
- 1.3 Confidenzialità. Il mediatore dovrà rispettare la confidenzialità riguardo ogni informazione, derivata dalla mediazione o relativa alla stessa, inclusa la mera esistenza della mediazione nel presente o nel passato, sempre che non abbia motivi legali o di ordine pubblico in senso contrario. Salvo disposizione legale in contrario, nessuna informazione rivelata confidenzialmente ai mediatori da una delle parti potrà essere rivelata ad altre parti senza autorizzazione.

Nel caso in cui il mediatore, per qualunque motivo, fosse citato come testimone nel processo giudiziale o arbitrale posteriore per un conflitto derivato dall'accordo della mediazione, il mediatore sarà protetto dal segreto professionale, potendo essere esonerato dallo stesso dall'autorizzazione esplicita di entrambi le parti.

Il dovere di confidenzialità del mediatore si estende alle persone che abbiano collaborato con lui durante il processo di mediazione.

La confidenzialità deve essere chiara e il mediatore avrà l'obbligo di fare presente alle parti che questa è obbligatoria durante tutto il processo della mediazione e che la stessa si fa estensiva anche dopo la finalizzazione della mediazione.

Tutta l'informazione che si scambia

durante il processo di mediazione è confidenziale.

- 3. Volontarietà. Le parti si sottometteranno volontariamente al processo di mediazione, potendo desistere dallo stesso in qualunque momento.
- 4. Accordo di mediazione, procedimento e risoluzione del conflitto
- 1.1 Procedimento. Il mediatore si assicurerà affinché le parti comprendano le caratteristiche del processo di mediazione, il suo ruolo di mediatore e quello delle parti nel detto procedimento.

In particolare, il mediatore dovrà assicurarsi che prima dell'inizio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente deciso le condizioni dell'accordo di mediazione, includendo nello specifico le disposizioni relative all'obbligo di riservatezza del mediatore e delle parti.

L'accordo di mediazione figurerà per iscritto, a petizione delle parti.

Il mediatore condurrà il procedimento in maniera appropriata, tenendo conto delle circostanze del caso, dei possibili squilibri del potere, dei desideri che possano esprimere le parti, della legislazione applicabile e della necessità di arrivare ad una rapida risoluzione del conflitto.

Le parti saranno libere di convenire con il mediatore, attenendosi a una norma o in qualsiasi altra maniera, sul modo in cui la mediazione dovrà essere portata a termine.

Se lo considererà necessario, il mediatore potrà ascoltare le parti separatamente.

- 1.2 Sospensione della mediazione durante lo svolgimento della stessa o fine per cause eccezionali. Il mediatore sarà obbligato a sospendere la mediazione o a finire la stessa:
- se la mediazione viene utilizzata per fini inappropriati, contro la legge o delle norme imperative;
- se il comportamento di una delle parti impedisce il corretto svolgimento della mediazione;
- se una delle parti non è parte costruttiva della mediazione, sfruttando la

stessa per ottenere informazioni;

- se una delle parti non rispetta le regole della mediazione precedentemente stabilite;
- se una delle parti smette di presiedere alle sessioni di mediazione per cause inqiustificate;
- se si inferisce l'esistenza di fatti delittuosi o di minacce per la vita o l'integrità fisica di una delle parti, lasciando il mediatore assolto dall'obbligo di riservatezza e dovendo lasciar parte alle autorità competenti;
- se a giudizio del mediatore, per qualunque motivo, la mediazione smette di avere finalità.
- 1.3 Imparzialità del processo. Il mediatore si assicurerà che tutte le parti possano partecipare in maniera effettiva al processo. Le parti potranno accordare con il mediatore, come si deve portare a termine il processo di mediazione.

Il mediatore informerà le parti e finirà la mediazione quando:

- si sia concluso un accordo che il mediatore consideri inapplicabile o illegale, tenendo conto delle circostanze del caso, o quando non si consideri competente per concluderlo;
- il mediatore ritenga improbabile che la continuazione della mediazione porti a un accordo.
- 1.4 Fine del processo. Il mediatore adotterà tutti i mezzi necessari per assicurarsi che le parti diano il loro consenso all'accordo con piena conoscenza e comprensione dei termini dello stesso.

A qualsiasi momento le parti potranno rinunciare alla mediazione senza bisogno di giustificazione.

Il mediatore dovrà informare le parti, a petizione delle stesse e dentro i limiti delle sue competenze, su come formalizzare l'accordo e sulle possibilità che questo possa essere applicato.

Se la mediazione non arrivasse a finirsi, il mediatore non può includere valutazioni sulle cause o l'attitudine delle parti durante il processo di mediazione, dovrà terminare con un atto nel quale faccia constatare che la mediazione fu iniziata ma senza alcun effetto.

- 1.5 Il processo di mediazione non interrompe i termini di caducità o di prescrizione delle azioni, salvo che lo prescrivano espressamente le norme positive o processuali dello Stato.
- 1.6 Esecuzione dell'accordo di mediazione. L'accordo di mediazione sarà esecutabile di conformità con ciò che è stato stabilito nella Direttiva 2008/52 e dalle leggi positive e processuali di ogni Stato.
- 5. Sanzioni per l'inadempimento delle norme di condotta

Un avvocato che esercita come mediatore deve anche rispettare il codice deontologico dell'avvocatura.

Ogni collegio professionale dovrà stabilire il regime sanzionatore applicabile ai mediatori e che dovrà almeno osservare:

- A) Condotte sanzionabili qualificano come:
- 1. molto gravi, per l'inadempimento degli obblighi d'indipendenza, imparzialità e riservatezza, quando le stesse abbiano causato danno a una delle parti;
- 2. gravi: quelle condotte che, inadempienti agli obblighi menzionati come molto gravi, non hanno provocato nessun danno alle parti;
- 3. lievi: l'inadempimento di qualsiasi degli obblighi contenuti nel presente codice di condotta.
- B) Sanzioni
- 1. per mancanze molto gravi, la perdita della condizione di mediatore;
- 2. per mancanze gravi, la sospensione della condizione di mediatore da tre a sei mesi;
- 3. per mancanze lievi, comminatoria per iscritto e/o sospensione della condizione di mediatore da un giorno fino a due mesi e trenta giorni.

Così com'è indicato nell'esposizione, il testo articolato raccoglie le norme di condotta approvate dall'Unione Europea, alle quali si sono aggiunte alcune specialità che sono proprie dei professionisti che esercitano la mediazione e l'avvocatura.

Si propone l'approvazione del testo

articolato che precede, per essere in seguito sviluppato da ciascuno dei collegi che compongono la F.B.E., completato con le specifiche norme di ogni Stato.

L'approvazione di un testo base permette l'uniformità dei mediatori e del processo di mediazione nei suoi aspetti essenziali, estremo che si considera indispensabile per quanto possa essere transfrontaliero in conflitto oggetto della mediazione. Ciò si traduce in un importante elemento di sicurezza per le parti, in quanto si garantisce sulla qualità della mediazione e sulla professionalità dei mediatori."

Ha poi preso la parola Ingrid Aver, Presidente dell'A.V.M. (Anwaltliche Vereinigung für Mediation und Kooperative Verhandeln), per trattare la mediazione civile nei litigi minori, la legge sulla mediazione e l'arbitraggio come risorsa effettiva dopo una mediazione fallita; ha riferito della propria esperienza professionale in cui, nei casi di separazione o divorzio, i clienti esigono una procedura veloce, senza curarsi del disagio e della sofferenza della prole.

Occorre applicare nuovi mezzi per risolvere i conflitti nelle fasi di separazione e divorzio. A Vienna, statisticamente vengono annullati la maggior parte dei matrimoni secondo una percentuale che supera il 50%.

La mediazione non funziona per tutte le coppie. La situazione, in concreto, è complessa. Nella maggior parte dei casi, le persone versano in condizioni emotive tali da non essere in grado di gestire l'evoluzione. Si tratta di dinamiche delicate che non tutti riescono a elaborare secondo un adeguato livello di maturazione personale.

Entra in gioco il "diritto collaborativo" (Collaborative Law – sintagma C.L.), sperimentato in Austria. Tale applicazione presuppone una riflessione realistica dell'approccio.

L'avvocato deve avere una formazione speciale, investigare la causa, affrontare e impostare una vera e propria negoziazione, per giungere a ottenere un consenso.

Gli avvocati si incontrano con le parti e si attivano in funzione di una risoluzione congiunta dei problemi. Gli avvocati fanno parte di una squadra cui partecipano sia psicoterapeuti che altri consulenti, che sono a disposizione delle parti per parlare o discutere.

I professionisti che vengono affiancati ai legali assumono, tecnicamente, una qualificazione e definizione di "formatore", non di psicologi, psichiatri o psicoterapeuti. Ciò per non determinare delle dinamiche di preventivo rifiuto all'approccio e per non spaventare o disincentivare l'impatto.

La figura tecnica di un perito è essenziale per identificare i problemi strutturali, che devono essere individuati adeguatamente per poter impostare una utile negoziazione fra i coniugi per la risoluzione degli aspetti conflittuali. In seguito, si giunge a una fase di tranquillità che non coinvolge stati emozionali forti.

I figli sono posti, normalmente, in mezzo e soffrono, soli, il loro disagio; risentono di una situazione negativa e si interrogano sul loro futuro, da cui non sanno cosa attendersi.

Emerge un'evidente difficoltà di autogestione dello stato di crisi. I consulenti assistono i bambini per trovare i bisogni, i desideri e progettano il futuro, soddisfacendo così le loro esigenze in funzione di una crescita equilibrata. Per affrontare i problemi relativi ai diritti di visita occorre intervenire per regolamentarli in modo conforme alle esigenze di tutti.

La procedura deve, necessariamente, interessare e coinvolgere tutte le parti. Esistono anche professionisti in ambito fiscale che vengono interpellati nella fase del diritto collaborativo per definire i profili relativi alla separazione dei beni ove acquistati in comunione legale.

Gli incontri prima avvengono fra i rispettivi interessati e i professionisti, separatamente, per poi giungere a una ottimizzazione della procedura mediante implementazione, se necessario, di ulteriori procedure con affiancamenti di ulteriori professionisti, e consulenti.

La metodologia è su base consensuale. I legali devono essere informati sul diritto collaborativo che si fonda sulla fiducia. Le parti devono provare la sensazione che il legale che assiste l'altro coniuge è un altro specialista che vuole giungere a definire bonariamente il conflitto. La separazione avviene con una modalità che coinvolge nella discussione tutte le parti, compresi i figli e i consulenti.

Il coordinamento spetta ai due avvocati. La squadra deve essere ben formata e in grado di impiegare l'esperienza che il caso richiede. Viene sottoscritta una convenzione di carattere generico che stabilisce una clausola di riservatezza che consente di ricorrere all'intervento di consulenti. In ipotesi di fallimento della procedura, gli avvocati si impegnano a non assistere le parti nel giudizio per evitare un conflitto di interessi. La soluzione deve necessariamente riguardare anche i bambini.

Esiste una rete estesa di legali che si occupano della materia specifica anche con riguardo ai casi di preliminare accertamento della legge da applicare quando i coniugi siano di Paesi diversi. È in seguito intervenuto Jeremy Ferguson, già Presidente della Devon & Somerset Law Society, Solicitor e Mediator Trainer, che ha riferito del proprio metodo personale di definire la mediazione fra i soggetti coinvolti, ai quali, in caso di mancata predisposizione all'accordo, riferisce, proprio per stimolarle, di avere fretta e di dovere andarsene.

Il Presidente della F.B.E. Red Mole ha svolto diverse riflessioni generali, ponendo molteplici interrogativi, fra i quali; le persone che non hanno fatto studi giuridici possono fare i conciliatori? Ha concluso il proprio intervento precisando che la procedura deve essere attuata e seguita da persone capaci e tecnicamente preparate, perché è essenziale che l'utilità della stessa venga, innanzitutto, compresa e conclusa dalle parti interessate.

In relazione al tema "Le tasse e le spese giudiziarie come ostacolo per l'accesso alla giustizia nell'ambito europeo", ha preso la parola Voicu Dumitru Sarb, avvocato dell'Ordine di Cluj – Napoca, il quale ha riferito l'importanza dell'accesso alla giustizia per ogni paese democratico.

Il diritto all'accesso non è sempre molto chiaro. Nel giugno 2013 la Romania ha adottato una ordinanza applicata alla legge n. 146/1996, che ha stabilito una somma per le tasse giudiziarie diverse a secondo dei casi. Quindi sussiste un modo di tassazione differenziato secondo un livello percentuale che è proporzionato al valore della petizione. L'art. 21 della costituzione prevede che ogni persona può accedere alla giustizia.

È poi intervenuto Paul Dyson, Presidente della Devon & Somerset Law Society, il quale ha presentato la prospettiva del Regno Unito e del Galles, dove non esistono tasse

simili. Le riforme hanno apportato diverse modifiche al sistema, nella ritenuta convinzione sia necessario ridurre i costi e i tempi.

In assenza del relatore Javier Peñalva, ha preso la parola Michael Aver, Vice Presidente della F.B.E., che ha evidenziato la impossibilità per il ceto medio di rivolgersi alla giustizia, a causa della incidenza delle tasse giudiziarie. Gli importi supposti da corrispondersi in proporzione al valore della controversia divengono insostenibili.

Successivamente è stato affrontato il tema "I requisiti per l'accesso alla professione avvocato come garanzia per una giustizia di qualità per i cittadini: uno studio comparativo".

Ha preso la parola Alessandro Garibotti, presidente dell'Ordine degli avvocati di Lucca, che ha illustrato come avviene in Italia l'accesso dei giovani alla professione di avvocato.

Sono, di seguito, intervenuti, per la conclusione della prima giornata dello Stage, Aitzol Asla, coordinatore della Commissione Formazione – Stage della F.B.E., e Aleksandra Siewicka, membro della Legal Advisers of Walbrzych, per un confronto rispetto all'argomento di cui al titolo.

Il 18 ottobre il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Cluj Ioana Gidro ha rinnovato il proprio cordiale saluto di benvenuto augurando una effettiva utilità delle conclusioni del convegno, per tutto il mondo.

Ha ripreso la parola Red Mole, Presidente della F.B.E., per rinnovare i ringraziamenti per l'ospitalità e l'accoglienza. Ha aggiunto che occorre avere il coraggio di ammettere che esistono ostacoli che impediscono accessi alla giustizia; occorre accertare cosa gli avvocati devono e possono fare per rimuovere gli ostacoli.

Il Presidente della F.B.E. ha poi antici-

pato che il programma avrebbe subito alcune variazioni sia di relatori che di modalità, in quanto sarebbe stato proiettato un breve filmato in sostituzione della relazione prevista per la Francia, in persona di Marie France Garcia Bayat, membro della Commissione Internazionale dell'Ordine degli avvocati di Marsiglia.

Ha indi avuto luogo la seduta di lavoro dal titolo "Aspetti generici che impediscono l'accesso alla giustizia", che ha visto quale moderatrice Doina Gherman, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cluj. La moderatrice ha evidenziato i profili di carattere generale di ordine giuridico, processuale, politico, fisico/formale, giungendo a interessare anche le fonti di buone condotte.

È seguito l'intervento di Sara Chandler che ha elencato la tipologia delle persone che non hanno accesso alla giustizia, ricordando, in particolare, le persone analfabete, ignorate completamente dalla giustizia. È necessario attivare progetti e implementarli. Le persone con difetto di udito non hanno accesso alla giustizia, al capitolo della comunicazione e, dunque, dell'interpretazione della norma. Così pure le persone che non comprendono la lingua non hanno accesso alla giustizia che, invece, deve occuparsi di questi problemi e fornire interpreti nelle aule di giustizia.

In Inghilterra si è verificato un insuccesso da parte del Ministero della Giustizia che non pagava i compensi degli interpreti che, dunque, non intervennero più nei processi, impedendo alle persone di comprendere il significato della trattazione del processo. Le persone non hanno i mezzi necessari. I detenuti hanno problemi per reperire i difensori adeguati.

Senza gli avvocati la giustizia non esisterebbe. Il primo valore assoluto ed essenziale nell'amministrazione della giustizia è il rispetto per la dignità di tutti, intesa anche come il diritto ad accedere e poter partecipare alla giustizia in maniera adeguata.

È poi intervenuto Antonio Perdicas, in sostituzione di Javier Rivera, che ha tracciato il panorama in Spagna, riferendo come il procedimento per la regolamentazione di accesso alla giustizia è durato 25 anni. L'obiettivo era quello di favorire il profitto economico del sistema.

L'art. 24 della Costituzione e altri articoli prevedono che i poteri pubblici debbano allontanare gli ostacoli presenti per assicurare ai cittadini il libero accesso alla giustizia. Anche i codici di procedura prevedono tale promozione. Per risolvere e deflagrare i processi ci si può difendere da soli, con evidente risparmio sotto ogni profilo, di economia e di sistema. Le separazioni, anche se non tutte, possono essere definite da un notaio.

Il principio di autodifesa consente un notevole risparmio economico da parte del cittadino. Tuttavia, occorre interrogarsi se l'autodifesa determini, effettivamente, un vantaggio economico. Infatti, il Giudice deve adottare misure giudiziarie personali e adatte al cittadino perché possa stare in giudizio da solo. Ciò, nel concreto, diventa di difficile gestione e non conduce certamente a una effettiva realizzazione del principio di economia.

L'avv. Gianfranco Parenti, del Foro di Lucca, per l'Italia, ha svolto una relazione sugli ostacoli generali che impediscono l'accesso alla giustizia nei paesi del Mediterraneo e in Italia in particolare.

Ha dunque avuto inizio l'ulteriore seduta di lavoro dal titolo "Criteri generali sull'accesso alla giustizia gratuita: a) legislazione e caratteristiche basiche (limiti economici,

ecc.); b) organizzazione dell'ordine: analisi".

Tale sessione ha avuto come moderatore Mirko Ros, già Presidente della F.B.E. e già Presidente dell'Ordine degli avvocati di Zurigo, il quale ha rivolto un cordiale saluto ai presenti, indirizzando i propri ringraziamenti all'Ordine di Cluj, per l'organizzazione e l'ospitalità.

Ha preso la parola per la Polonia Dariusz Gibasiewicz, avvocato di Olsztyn, riferendo che tutti si recano dal legale troppo tardi. Bisognerebbe applicare il principio della prevenzione, come in medicina. La parte non capisce perché in casi analoghi si hanno sentenze diverse. Ciò, per esempio, non favorisce il meccanismo di comprensione del senso di giustizia.

Per il Belgio è intervenuto l'ex decano di Bruxelles, che ha riferito in merito alla legge del 1990 che disciplina l'assistenza legale per coloro che non dispongono dei mezzi economici sufficienti. Il sussidio legale deve essere prestato per garantire un pari livello di dignità per l'accesso alla giustizia. La legge, in Belgio, affida alla competenza degli Ordini la gestione, anche finanziaria, della assistenza legale gratuita che avviene mediante due assi: 1) assolvimento di condizioni di qualità; 2) interventi di avvocati volontari inseriti in elenchi, diversificati, per iscrizione, competenza, materia.

Vi sono poi diversi livelli e forme di

assistenza dedicate a seconda che necessiti una consulenza o una difesa. Le condizioni sociali più difficili sono quelle dei minori, dei portatori di handicap, dei detenuti, dei precari, degli stranieri. Occorre definire dei percorsi di legalizzazione verso un obiettivo di integrazione.

È poi intervenuto Thomas Westphal, Consigliere dell'Ordine degli avvocati di Celle, che ha trattato del diritto di insolvenza e delle relative possibilità di cancellare i debiti a certe condizioni.

Per l'Italia, l'avvocato Roberto Brizio, di Torino, ha illustrato i riferimenti normativi in Italia per il patrocinio a spese dello Stato, specificando i soggetti che ne hanno diritto, le condizioni, le esclusioni,



gli oggetti, i problemi, le procedure e gli effetti.

I lavori congressuali sono proseguiti il 18 ottobre, sul tema della "tutela della vittima del reato e dell'accesso alla giustizia dei minori e dei soggetti deboli". L'avv. Sara Chandler ha presieduto la seduta pomeridiana introducendo il primo relatore, l'avv. Dana Pintea dell'Ordine di Cluj.

Il codice di procedura penale rumeno impone di informare la vittima del reato della possibilità di intervenire nel procedimento e di costituirsi parte civile. E' prevista anche una consulenza psicologica per le vittime di reati molto gravi, quali ad esempio la cessione di stupefacenti e la violenza sessuale. Anche i parenti della vittima del reato di omicidio possono usufruire di tale consulenza gratuita entro il limite di circa 2.000 euro. Altre misure a tutela della vittima sono previste dal 2001 per il reato di traffico di persone. È contemplata, tra l'altro, una procedura per il rimpatrio delle persone offese e il loro ricovero presso case protette.

Per le vittime di violenza domestica è previsto, oltre all'assistenza psicologica e legale, anche l'allontanamento coattivo dell'aggressore dal domicilio. In caso di condanna non vi è la possibilità di sospensione condizionale della pena.

La legislazione rumena assicura una tutela molto ampia alla vittima del reato, consentendole un pieno accesso alla giustizia, almeno sulla carta. E' evidente, infatti, che gli istituti previsti devono fare i conti con le risorse economiche dello Stato, per cui talune tutele non riescono a trovare piena applicazione.

È seguito l'intervento dell'avv. Laura Bruno, Consigliere dell'Ordine degli avvocati di Lecce, che ha riferito sulla situazione italiana, evidenziando in particolare la tutela predisposta per il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), introdotto nel 2009. In base a tale recente normativa, tra l'altro, la persona offesa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal limite di reddito. E' altresì prevista una procedura amministrativa che tende a evitare la reiterazione del reato e la consequente instaurazione del procedimento penale, tramite l'ammonimento. Lo Sportello del cittadino può essere un utile strumento per orientare le vittime di tali odiosi reati e renderle edotte dei propri diritti.

Ha successivamente preso la parola l'avv. Paul Dyson, Presidente della Devon & Somerset Law Society, segnalando innanzitutto che le misure di austerità varate dal Governo hanno reso pressochè impossibile l'accesso alla giustizia per i ceti meno abbienti. Si è arrivati a una situazione nella quale la progressiva diminuzione della capacità finanziaria dello Stato ha portato alla diminuzione dei diritti dei cittadini con modeste possibilità economiche.

Tale situazione è particolarmente evidente nel settore penale. Molte persone arrivano ad autodifendersi in Tribunale, anche in cause abbastanza complesse, non avendo le risorse economiche per fare fronte alle spese legali.

Anche la tutela dei minorenni si è progressivamente ridotta negli anni e purtroppo non si attendono miglioramenti, almeno a breve scadenza. Le conseguenze della crisi economica sono quindi molto gravi nel Regno Unito, comportando una reale perdita dei diritti di ampie fasce della popolazione.

È successivamente intervenuto Antonio Pedices, già membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Biscaglia. La risposta della vittima verso l'autore del reato è un principio storicamente acquisito, ma si è affermato nel modo che conosciamo attualmente a partire dalla Rivoluzione Francese.

Sulla dichiarazione delle Nazioni Unite del 2008 si definisce il concetto di "vittime vulnerabili". Le vittime del reato possono inoltre distinguersi in "visibili" e "invisibili"; compito dell'avvocato è di rendere visibili le vittime invisibili, fornendo un'adeguata risposta alle loro necessità.

Naturalmente, la risposta giudiziaria non può essere la sola, ma deve accompagnarsi a misure sanitarie e sociali. Il primo diritto della vittima è quello di essere informata e l'avvocato dev'essere in grado di fornire tale informazione.

Nella procedura penale spagnola vi sono norme che tendono a favorire il coordinamento dei soggetti che si occupano del detenuto, ma tale coordinamento deve sussistere anche per i soggetti che si interessano della vittima del reato. L'avvocato deve quindi avere un rapporto costante con le istituzioni sociali che tutelano le vittime.

L'avv. Chandler ha quindi tratto le conclusioni, riassumendo i punti comuni delle diverse relazioni, aprendo con il suo intervento il dibattito, che ha portato numerosi contributi da parte dei congressisti.

Al termine dei lavori, l'avv. Michel Auer, Vice Presidente della F.B.E., ha ringraziato gli intervenuti e, in particolare, gli interpreti per l'impegno profuso. Lo stesso ha, inoltre, segnalato il problema delle perquisizioni informatiche negli studi legali austriaci.

ASSISTENZA E DINTORNI

GIOVANNI CERRI

Nel quotidiano divenire di drammi, individuali e collettivi, che spesso porterebbero a gettare alle ortiche telecomandi e giornali, ovvero sperare in atipica censura che privilegi solo buone notizie, sono stato particolarmente colpito da un servizio giornalistico di taglio economico-sociale. Si dava conto dell'indice di vulnerabilità delle famiglie italiane, aumentato al 17% del totale, che va diffondendosi anche nel ceto medio.

In soldoni, il termometro percentuale trova la sua misurazione – recitava il sevizio – nel fatto che molte famiglie sarebbero economicamente impreparate a sostenere spese improvvise di importo superiore a 700 euro, e aggiungeva che nella stessa percentuale si registrano italiani che rinuncerebbero a cure mediche e particolarmente a visite specialistiche. Aggiungo: anche alla tutela giurisdizionale dei propri diritti, proprio per i costi sempre in aumento dell'accesso.

Questa notizia, che allarma, mi porta – quale componente del Comitato dei Delegati alla Cassa Forense – a riprendere con vigore il tema dell'assistenza.

Ho più volte detto che un rimprovero (uno dei tanti) che mi rivolgo consiste nell'avere postergato l'approvazione del regolamento sull'assistenza. L'attenuante la ritrovo nell'emergenza per il Comitato di procedere con il regolamento di cui all'art. 21 della legge n. 247/2012, che con qualche tra-

vaglio ha, alfine, visto la luce, pur nell'attesa, speriamo non messianica, del visto dei Ministeri vigilanti.

Ora più che mai trovo urgente intervenire, considerato che la crisi economica incide sull'indice di vulnerabilità di cui ho riferito e, se è vero che tocca il ceto medio, non risparmia di certo i professionisti in genere e gli avvocati in particolare.

Le benefiche ricadute di snelle misure assistenziali (e non assistenzialistiche, come il Presidente di Cassa Forense vien dicendo) potranno sicuramente calmierare momenti particolari e comunque trovare il punto di equilibrio nel non mortificare la dignità e il decoro nell'esercizio professionale.

Recita un vecchio adagio che "i frati sono ricchi ma il convento è povero". In casa nostra forse è vero il contrario: Cassa Forense è florida e gli avvocati (molti ormai) tirano la cinghia. Non abbiamo timore (non abbiano paura gli iscritti) per la tenuta dei conti e per il patrimonio di Cassa Forense. Noi delegati abbiamo chiaro il rigore sulle economie e quello sui bilanci. Abbiamo approvato gli ultimi bilanci con importanti avanzi di gestione. Temiamo solo di non essere snelli nel raggiungimento degli obiettivi e di non poter cogliere le migliori performances.

Tornando al tema, mi piace dire che parlare di misure di assistenza è come fare testamento: allunga le aspettative di vita e allontana i bisogni. Toccando ferro, dobbiamo avere il polso che Cassa Forense per noi c'è, almeno nei periodi meno brillanti della nostra carriera.

Se la previdenza è il core business di Cassa Forense, l'assistenza è la ragione d'essere del sistema; la solidarietà che la permea e la esalta é l'architrave del sistema costituzionale che all'art. 38 prevede l'obbligatorietà della previdenza come primo pilastro.

Tanto è stato recepito dal nostro legislatore che con la legge n. 247/2012 ha escluso altre forme previdenziali per gli avvocati, allontanandoli dallo spettro della gestione separata dell'I.N.P.S. Con buona pace di chi vuole rincorrere a tutti i costi il sistema contributivo puro - tanti contributi verso, tanto devo ricevere - solo con il retributivo attenuato di Cassa Forense è possibile accantonare gli egoismi e destinare risorse all'assistenza di cui vi è sempre più bisogno, particolarmente in periodi recessivi come quello attuale, che davvero mettono a dura prova il ceto professionale, avvocati compresi.

L'attuale regolamento dell'assistenza, approvato con determina ministeriale del 24 luglio 2006, è piuttosto statico. È necessaria la sua rivisitazione, più duttile, più adeguata ai bisogni, se vogliamo più dinamica e creativa come quella che sta venendo alla luce dopo un monitoraggio presso gli iscritti

e con il forte contributo dei Consigli dell'Ordine che, piace ricordare, sono organi periferici della Cassa e spina dorsale dell'ente.

lo personalmente li vorrei ancora più attivi e, in un domani davvero prossimo, anche sulla scorta dell'incalzante legge professionale, svuotati dei compiti di disciplina ma pieni degli accertamenti sulla continuità professionale, redditi esclusi, potranno particolarmente sulla scorta dell'art. 21 incidere direttamente e più immediatamente sulle regolarità dichiarative e contributive e, speriamo, divenire anche strutture più operative del sistema.

Sognare in grande costa uguale e comporta lo stesso sforzo, e allora ho immaginato da tempo una banca dell'avvocatura con filiali presso i Consigli dell'Ordine anche per incassare i contributi previdenziali e non solo quelli ordinistici, con un riconoscimento di un aggio al pari di quello che è riconosciuto per l'incasso dei contributi del C.N.F. (del resto mi pare che i commercialisti il sogno lo abbiano realizzato). Una specie di banca etica, passatemi il concetto.

Ho sognato che Cassa Forense, particolarmente per il fine assistenziale e mutualistico, possa creare o partecipare a una Cassa Mutua, così fornendo in diretta quelle prestazioni cui gli iscritti anelano, trattamenti sanitari adeguati, convenzioni a basso costo e di qualità, trattamenti odontoiatrici in convenzione, un pensiero per l'età avanzata, e altro ancora che lascio all'immaginazione e alla fantasia creativa di tutti gli avvocati di buona volontà.



Palazzo Baciocchi, sede attuale della Giustizia bolognese. La parte centrale è attribuita al Palladio.

dalle associazioni

IL 57° CONGRESSO DELL'UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS A MACAO

Bruno Micolano

Di ritorno dalla Cina, senza furore ma con grande ammirazione.

Si parte dall'Italia con l'angustia dello *spread*, il debito pubblico che cresce, il deficit, il PIL che cala e si arriva in una realtà dove tutto è in movimento, tutti si danno un grande impegno per il *business*.

Enormi edifici finanziari, sedi di grandi imprese pullulano di gente che lavora alacremente. Sette milioni, tali sono gli abitanti di Hong Kong, si vedono e soprattutto si sentono.

Se si parla con loro ti raccontano di tasse quasi inesistenti (a Macao il 12%) e di grandi guadagni. Se sei giovane e lavori bene, la fortuna – e quindi il guadagno – non potrà mancarti.

Insomma, si respira un'aria di ottimismo e di benessere che, anche se solo per qualche giorno, non può che avere un effetto stimolante.

Il Congresso di Macao è nato quindi sotto questi auspici.

L'U.I.A., in persona del suo Presidente Jean-Marie Burguburu, *ancien Bâtonnier* dell'Ordine degli Avvocati di Parigi, ha giocato una grande scommessa e ha vinto.

L'U.I.A. è l'unica associazione internazionale occidentale che ha avuto il coraggio di fare un proprio Congresso in Cina, per conoscere la realtà professionale cinese e permettere ai propri associati contatti personali altrimenti difficilmente raggiungibili.

Il tema di fondo era quello dei doveri dell'avvocato di fronte alla corruzione e qui il dibattito è stato ampio (tutto il mondo è paese); i maggiori avvocati statunitensi hanno descritto i fenomeni di corruzione negli States e i mezzi per combattere e contrastare tale fenomeno.

I colleghi europei non sono stati da meno e infine i colleghi cinesi ci hanno ampiamente illustrato i doveri degli avvocati in Cina (in particolare, il dovere di denuncia) per un fenomeno che anche da loro è molto sviluppato.

Il secondo giorno si è riunito invece il Senat international des barreaux e il tema è stato altrettanto affascinante: "gli avvocati di fronte al cloud computing".

Spero che molti di voi, che leggete questo articolo, si domandino di cosa stiamo parlando poiché tale è stato lo stato d'animo di chi scrive. Se invece sapete tutto su tale nuova tecnologia scusate le imprecisioni che una neofita farà.

Da quello che ho capito, si tratta



dalle associazioni



di una nuova tecnologia già molto diffusa nel mondo anglosassone e in Europa (da noi pare da un paio di anni).

Tale tecnologia permette di eliminare il computer tenendo solo un video a terminale e tutti i dati dello studio (i vecchi fascicoli) vengono inviati su una "nuvola" (cloud) insieme ad altre migliaia di dati di imprese, altri studi, banche, ospedali: insomma, un magazzino generale che può essere situato nel palazzo di fronte al tuo studio ma anche in Australia.

A questo punto si può ben capire come, se tutto ciò va bene per un'impresa multinazionale, ben difficilmente si accorda con gli obblighi deontologici che noi abbiamo nei confronti dei nostri clienti. Obblighi prima morali che giuridici.

Come posso garantire la segretezza? Come posso garantire che, finita la pratica, il *dossier* sia veramente distrutto? In caso di inchieste penali che possono colpire il *server*, quali garanzie ha l'avvocato che ha affidato i segreti del suo cliente? Questi erano i primi banali interrogativi che ci si poneva, senza pensare se qualche malintenzionato gestisse uno di questi servizi magari dietro la facciata di una più che rispettabile società.

Su tale tema si è aperto il dibattito. Interessante l'intervento del Presidente dell'Ordine di Parigi, il quale, in sostanza, ha detto che non dobbiamo avere paura delle nuove tecnologie: non siamo come i pellerossa che avevano paura del treno a vapore.

Dobbiamo però pretendere che tali nuove tecnologie rispettino i nostri doveri e specificità della professione di avvocato, che – ancora una volta – occorre ribadirlo, non è un'attività commerciale. Quindi, massima apertura ma anche grande attenzione.

Subito dopo è intervenuto il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Torino, il quale ha ribadito che sarebbe opportuno che l'avvocatura si fornisse di un *cloud* (una nuvola) propria senza mischiarsi con le grandi imprese multinazionali, distinguendosi così da chi fa commercio.

Infine, il Presidente dell'American Bar Association, molto esperto in materia, ci ha raccontato dell'uso molto esteso ma anche della grande attenzione che si deve avere nell'uso di un tale nuovo strumento. Avanti quindi, ma con juicio.

A parte questi temi si è parlato ovviamente di diritti umani, con grande attenzione alla situazione dei colleghi turchi. Ma di questo sarà opportuno parlarne più diffusamente in un prossimo articolo.

La chiusura del Congresso ha visto i soliti arrivederci e si è ritornati a casa dopo un lungo e faticoso viaggio aereo (non è vero che la Cina è vicina).

Quest'anno, a fine ottobre, il Congresso sarà in Italia, a Firenze, e si spera che abbia un grande consenso soprattutto da parte dei giovani avvocati, i quali – cloud computing a parte – non possono prescindere dalla conoscenza dell'avvocatura internazionale.

E adesso, dal 29 ottobre al 2 novembre prossimi, tutti a Firenze per il 58° Congresso.

dalle associazioni

PARTIRE DAI DIRITTI

GIOVANNI DELUCCA

L'assemblea annuale degli iscritti è un'occasione utile. Come Sindacato Avvocati lo abbiamo detto, e abbiamo invitato i colleghi a partecipare, perché l'assemblea dovrebbe essere – ed è – il momento più importante per una riflessione collettiva sulla nostra professione. Per chiederci come ci vedono, come siamo, come vorremmo e dovremmo essere.

È chiaro che oggi l'immagine pubblica dell'avvocato è pessima. La normativa si preoccupa di difendere il cittadino dal suo avvocato: impone assicurazioni su tutto, ci imputa la durata dei processi, l'incremento delle liti, ci riduce i compensi e ci obbliga al POS, ci aumenta gli oneri, non ci degna della motivazione delle decisioni.

I nostri assistiti, spesso, sono quelli che attendono il nulla negli spazi temporali tra un'udienza e l'altra, o che attendono in carcere. A loro è spesso estraneo il concetto di giusto processo, ma che se lo conoscono, sentono dire che siamo noi a non renderlo possibile.

Esempi? Lo stato delle carceri, dove la novità potrebbe essere quella di scarcerare i condannati per tenere dentro chi è in attesa di giudizio; le nuove misure sulla giustizia, con la lite temeraria (anticamera della condanna alle spese del difensore) e la creazione di un nuovo ufficiale giudiziario non tanto con i superpoteri, stile Equitalia, ma soprattutto che farà il nostro lavoro.

Ma davvero, per fare tre esempi, non ci colpisce la giustapposizione tra i nostri giusti obblighi assicurativi e la tematica della responsabilità civile del giudice?

O tra la puntigliosa e mutevole formalizzazione tecnica dei nostri atti (penso all'appello) con la altrui possibilità di decidere senza motivazione?

O che ci si contestino i divieti di sosta, con toni puntigliosi, dimenticando dove sono, e come sono dotati gli uffici giudiziari?

Non c'è dubbio che dal quadro generale esce un avvocato preoccupante, dal quale guardarsi, e del quale avere sospetto: comunque non esattamente un professionista intellettuale.

Senso di responsabilità impone di chiederci se anche noi siamo come Jessica Rabbit, e non siamo cattivi, ma sono gli altri a disegnarci così.

I dati sui disciplinari – spesso da noi stessi promossi - un po' di risposta ce la danno, ma non è il punto rilevante. Il punto decisivo – come spesso si dice – è un altro.

Ma noi, di fronte a quanto detto, cosa facciamo? Cosa faccio io? Cioè, oltre a parlarne tra di noi tra corridoi e bar – ripeto – cosa facciamo?

Se noi ci interessiamo poco, nessuno si interesserà, e se lasciamo spazi vuoti, altri li occuperanno. Se non riesco a coinvolgere, non sto facendo bene.

Occorre avere un pensiero, e occorre che il pensiero sia organizzato e produca qualcosa di concreto.

Noi del Sindacato Avvocati ci sforziamo di dire delle cose, di prendere posizione.

Fateci caso, tra le nostre forse troppe e-mail, poche sono pubblicitarie o da intrattenimento ludico o sportivo. Noi proviamo a parlare di quello che succede. Di quello che ci succede. Voi provate a leggerci, qualche volta, e ad esprimere un pensiero. E il dissenso vale tanto quanto il consenso.

Noi tutti siamo cittadini, godiamo di diritti civili, e abbiamo il dovere di esercitarli: in forma collettiva, in forma organizzata, ma anche in forma individuale.

Attenzione, qualcuno dice che il mondo è guidato da una nuova aristocrazia internazionale: noi però non ne facciamo parte. Anzi, spesso, schiacciati nel frullatore di un lavoro sempre più frenetico e veloce, non siamo diversi dal lavoratore alienato della catena di montaggio: catena

di qualità, s'intende, ma con ritmi elevati.

Capisco che questo ragionamento è pessimo, ma il nostro futuro, anche per rispetto ai colleghi giovani che si affacciano alla professione, ce lo dobbiamo costruire noi, assieme, dedicandoci del tempo.

Molti colleghi lavorano per l'avvocatura, in numerosi contesti, sia nazionali che locali. C'è gente che lavora tanto e bene. Ma abbiamo bisogno di concretezza e di formazione.

Vengo al dunque e dico qualcosa di concreto, per indicare quattro possibili azioni:

- dare agli avvocati una formazione sociale forense diffusa, non tanto dedicando eventi formativi alla deontologia, ma ad esempio inserendo in ogni evento formativo un quarto d'ora di attualità, su quel che accade e si fa, perché educare non è riempire un secchio, ma accendere un fuoco;
- mettere al centro degli inter-

venti la dignità professionale, sia tutelandola al nostro interno, intervenendo su chi di noi mina la dignità forense, sia verso i nostri interlocutori, perché un avvocato in udienza o in Cancelleria ha diritto di essere trattato con cortesia e rispetto; e questo deve sempre essere materia di incontro – e se serve di scontro – nelle sedi deputate;

- creare e occupare spazi di mercato facendo leva sulle nostre capacità e professionalità, cominciando dal Tribunale, che deve essere casa nostra; l'associazione Auxilium è un inizio importante, ma gli incarichi giudiziali e questo è un obiettivo occorre siano aperti agli avvocati, e questi per primi;
- occorre dire che Foro, associazioni, Ordine e tutte le mille facce dell'avvocatura si parlino, lavorino assieme in modo concreto, non mettendo in evidenza solo le differenze quando ci sono ma soprattutto gli obiettivi.

E poi il compito di tutti è di scovare, valorizzare e formare quelli che meglio ci possono rappresentare e tutelare: non a una festa, a un convegno o a una manifestazione sportiva (che servono e fanno colleganza, finché ci saranno colleghi, s'intende), ma che ci rappresentino con gli uffici giudiziari, con gli enti locali, in una parola con il mondo reale.

A questo sarebbe dovuto servire la costituzione di commissioni aperte presso l'Ordine. Abbiamo bisogno di rappresentanti formati e solidi, che sappiano lavorare assieme, e non divisi. E, incidentalmente, i nostri rappresentanti li scegliamo noi.

Concludo: ci siamo dimenticati, forse, che il terzo stato, quello dei professionisti, negli ultimi due secoli si è candidato per guidare la società, e lo ha fatto. Credo che uno stesso atteggiamento, dovremmo averlo anche noi, in Italia e a Bologna.

Partendo subito dai diritti, e per prima cosa dai nostri.



AVVOCATI AL TEMPO DELLA CRISI, PERPLESSI

Bruno Sazzini

Molto perdemmo, ma molto ci resta:
non siamo più la forza che nei giorni lontani
moveva la terra ed il cielo;
noi, s'è quel che s'è:
una tempra d'eroici cuori, sempre la stessa:
affraliti dal tempo e dal fato, ma duri sempre
in lottare e cercare e trovare nè cedere mai.
A. Tennyson (Ulisse, Trad. G. Pascoli)

Molto si è scritto sulla crisi attuale dell'avvocatura e non vi è convegno, rivista o documento che non contenga penetranti analisi sulle (con)cause, proponendo soluzioni più o meno concrete e/o innovative.

Senza ripetere quanto già detto, preferisco fissare solo alcuni punti, i più caratterizzanti, in una radiografia della realtà odierna della professione, per capire quali possano essere gli scenari del futuro.

La crisi del ruolo e dell'importanza sociale dell'avvocatura è, innanzitutto, il riflesso della crisi acuta della giurisdizione pubblica.

È stato correttamente osservato¹che l'incapacità e l'inefficienza dell'apparato giudiziario nel dare rapide risposte alla domanda di giustizia e di legalità si è tradotto nello svilimento del professionista che, per cause non imputabili a sé (o non solo), non è più in grado di garantire un servizio ragionevole, come adeguatezza delle risposte e dei tempi, a fronte di costi sempre più elevati.

La difficoltà si è accentuata in questo momento di crisi economica, dove sempre più incidenti sono i costi del sevizio giustizia e del disservizio (le indennità per l'irragionevole durata del processo): per limitare l'accesso alla giurisdizione pubblica con il pretesto della cd. spending review si sono create barriere economiche e procedurali, con l'effetto di una forte compressione della tutela dei diritti dei cittadini e della sostanziale difesa dello status quo dell'apparato burocratico (magistrati e dipendenti).

L'effetto derivato è il venire meno, come valore fondante della comunità Stato, della funzione della giurisdizione pubblica e, soprattutto, dell'idea che in essa trovino tutela i diritti e la regolamentazione delle controversie².

La giurisdizione pubblica diventa così praticabile solo per soggetti qualificati (ad esempio, le imprese) e per materie particolari (penale, famiglia, ecc.), mentre per la maggior parte dei soggetti e delle materie si individuano altri percorsi e istituti (la mediaconciliazione, gli arbitrati, ecc.) utilizzati, con una eterogenesi di fini, per

¹ G.P. Prandstraller, Avvocati, canto funebre della professione, blog "La nuvola del lavoro", Corriere della Sera, 2012.

^{2 &}quot;Si assiste a una regressione della considerazione e della tutela dei diritti. Si è approfondito il solco tra diritto scritto e diritto praticato, tra diritti riconosciuti e diritti garantiti": G. Alpa, Quando la legge oscura il diritto, Il Sole 24 Ore, 18 settembre 2008.

esigenze meramente deflattive.

In questa situazione di sofferenza si colloca il numero sempre crescente degli avvocati iscritti agli Albi (circa 240.000), corpo sociale numeroso, ma non omogeneo per le differenziazioni sempre più accentuate di reddito, età, dimensioni organizzative, sesso, ecc., il che rende ancora più difficile, per una efficace azione sindacale e politica, definire il dato di partenza: una identità comune dell'avvocatura.

Accanto alle *law firm,* alle *boutique* legali e ai grandi studi strutturati con molti collaboratori, esiste la realtà più diffusa (circa il 90%) degli studi mononucleari o con pochi associati.

I problemi all'interno di queste realtà professionali possono essere comuni, ma prevedono soluzioni diverse: il cd. avvocato sans papier, interno al grande studio, non è garantito in termini di futuro o di reddito, tanto quanto il giovane avvocato titolare di un piccolo studio; ma costruire un sistema di garanzie contrattuali o previdenziali per il primo non porta alcun beneficio alla maggior parte dei giovani avvocati esercenti in proprio.

Senza richiamare ulteriormente i dati sui redditi (calanti), la loro diversa distribuzione geografica, il rapporto tra numero di avvocati e PIL delle singole regioni, che diamo come noti³, aggiungiamo solo alcune osservazioni.

In primis, la difficoltà sempre maggiore, per la costante erosione da parte delle altre professioni ordinistiche e non, di mantenere con la committenza un rapporto organico di tipo consulenziale e contrattualistico, confinandosi l'avvocato solo nel settore giurisdizionale.

La seconda valutazione riguarda la funzione indiretta di ammortizzatore sociale che, relativamente a certe fasce di età e in alcune regioni, ha svolto la massiccia immissione negli Albi in uno spaccato sociologico che comprende sia il giovane parcheggiato in attesa dell'esito di altri concorsi (o in attesa di occupazione), sia un vero e proprio sottoproletariato professionale che vive (anche se spesso nasconde fenomeni di elusione ed evasione fiscale) sulla soglia del reddito minimo per quello che una volta era il limite per l'iscrizione d'ufficio alla Cassa Forense (7.000 euro di reddito e 18.000 euro di volume d'affari).

In terzo luogo, si sottolinea la presenza sempre più massiccia di donne nella professione che, però, fatica ancora ad affermarsi, rimanendo confinata, come attestano le statistiche della Cassa Forense, in fasce di reddito medio-basso, vuoi perché essenzialmente interne o collaboratrici di altri studi vuoi per la difficoltà di gestire la carriera professionale e gli impegni familiari, anche per l'assoluta carenza di strumenti assistenziali allo sviluppo (o anche solo di sostegno) dell'attività lavorativa.

Ulteriore riflessione, per capire se l'avvocatura potrà aspirare a essere "padrona del suo destino", va fatta sulla capacità degli enti esponenziali e degli altri soggetti *latu sensu* politici (associazioni, unioni circondariali degli Ordini, ecc.) di dare voce e sostanza al ceto forense nel confronto con la politica e la società civile.

L'avvocatura, unica tra le professioni, si è assunta una soggettività politica per il proprio ruolo sociale di rango costituzionale, e ha avuto nella ricerca dell'unità politica delle varie anime, ancora prima che nella ricognizione delle molteplici realtà culturali e sociali, un'intuizione di assoluto pregio.

Vi è stato, con il nuovo ruolo del Congresso Nazionale Forense e la creazione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, il tentativo di costituire una "rappresentanza corporativa" legittimata a contrattare con lo Stato che governa l'insieme della società attraverso "l'intermediazione degli interessi"⁴.

³ Per un'analisi più dettagliata rimando alle statistiche pubblicate su Previdenza Forense, n. 2/2013.

⁴ Così in F.Galgano, La forza del numero e la legge della ragione, Il Mulino, che continua: "la resa del modello neocorporativo di Stato è garantita dal fatto che la legittimazione a contrattare è riconosciuta a organizzazione di interessi a forte coesione interna, in grado di far rispettare gli accordi sia dai propri componenti che dalla controparte".

L'esperienza per l'impronta democratica e la funzione perequativa tra le varie componenti non si è evoluta, come molti speravano, per l'opposizione sempre più marcata di alcune associazioni e Ordini territoriali (e qui siamo nel campo della mera miopia politica), e per la rivendicazione in capo a un altro soggetto (il C.N.F.) di questa funzione di rappresentanza, incurante delle molte contraddizioni che questa scelta avrebbe implicato.

Sotto questo aspetto, la recente legge di riforma dell'ordinamento professionale è palesemente inadeguata, abito nuovo di foggia antichissima, e rischia di assestare il colpo di grazia alla professione.

Nella riforma il C.N.F. ha un'assoluta centralità sia sotto il profilo della rappresentanza sostanziale sia nella *governance* interna (a scapito dell'autonomia degli Ordini territoriali) in una visione della professione fortemente irreggimentata, burocratizzata e imposta dall'alto in modelli culturali (se non anche organizzativi) non sufficientemente meditati (si pensi alla funzione della formazione e al ruolo delle specializzazioni⁵) né moderni, con nuove risposte per nuove esigenze (si pensi alle società multidisciplinari).

Il risultato finale di questa legge professionale "C.N.F.-centrica" è paradossale nella contraddittorietà degli obiettivi: tutela di una qualità per l'avvocato principalmente finalizzata alla giurisdizione in un momento di crisi della giurisdizione pubblica; espulsione di fatto (all'art. 21) della fascia di sottoproletariato ai margini della professione e dei giovani; incapacità di garantire la tenuta deontologica del ceto professionale, già scarsa; insuccesso, come testimoniato recentemente nelle vicende del regolamento delle società e nell'elaborazione dei nuovi parametri, nell'assumere il ruolo di interlocutore politico (perché, come disse un politico, tutto sommato trattasi di "organo amministrativo sottordinato").

Ricomponendo le tessere del *puzzle*, scopriamo l'immagine complessiva di un'avvocatura che, nella media, vede marginalizzato il proprio ruolo e la propria funzione; con redditi in via di rapido calo per la crisi economica e la non rimuneratività dei parametri (o dei contratti); la difficoltà nell'esercizio della professione nella giurisdizione; l'aumento dei costi, da quelli fissi di studio a quelli per formazione e aggiornamento obbligatori, e oneri previdenziali sempre più gravosi.

Le prospettive, poi, non sono certo incoraggianti: uscire da vecchi schemi legati a una visione ormai idealistica della professione è un percorso lento, soprattutto se condotto allontanandosi dall'attività di tutela dei diritti, in una direzione che, oggettivamente, diventa altra.

Il vero nodo mi sembra sia questo: da una parte il richiamo tradizionale al ruolo dell'avvocato, come colui che ha compito "di rilevare la non chiarezza della legge, la lesione di diritti, l'uso dei rimedi giurisdizionali"⁶, privilegiando la giurisdizione pubblica, con la conseguente necessità di rinforzarla e renderla più accessibile ed efficiente, riproponendo, in termini politici e culturali, la battaglia per l'effettività della tutela dei diritti⁷.

L'avvocato come patrocinante avanti alla giurisdizione contrapposto al giurista, non patrocinante (ma consulente, certificatore, mediatore, ecc.), nella dicotomia della proposta contenuta nelle tesi del Congresso dell'Associazione Nazionale Forense di Rimini nel 2006⁸.

Quella che ieri era una provocazione oggi rischia di essere una divisione concreta e poi una necessità, soprat-

⁵ Si rimanda, per l'attualità, a P. Balsamo, Le tante crisi che intaccano il mondo professionale forense e le future potenzialità del nostro modello di riferimento, Rassegna degli Avvocati Italiani, n. 1/2009.

⁶ G. Alpa, cit.

^{7 &}quot;La tutela dei diritti, anche nella situazione odierna, comporta un necessario riordino delle inefficienze e degli sprechi dell'amministrazione pubblica, nonché l'opportunità di tagli prodromici da un lato alla crescita contro speculazione e depressione economica, e dall'altro a diventare eccellente occasione per una maggiore tutela di quei diritti": G. Rossi, L'etica che ci può salvare, Il Sole 24 Ore, 14 luglio 2012.

⁸ Gli ordinamenti professionali: l'avvocatura, Speciale per il Congresso A.N.F. 2006, pag. 52.

tutto se riflettiamo su come l'avvocato di giurisdizione possa coesistere con l'avvocato che svolge nuove funzioni e nuove competenze ausiliarie nella giurisdizione, assumendo, ad esempio, un ruolo esecutivo in chiave accertativa nell'ambito dei procedimenti giudiziari (possibilità di autenticare firme, divisioni immobiliari, custodie nelle procedure, autorizzazione a emettere decreti ingiuntivi, ecc.), come proposto da qualche studioso⁹.

Le nuove possibilità di lavoro, anche da noi invocate, aggiungono sì competenze alla figura dell'avvocato tradizionale, ma ne elidono specificità, per cui sarà sempre più difficile qualificare (e rappresentare) un unico ceto professionale.

In conclusione: lascio alle valutazioni di ciascuno e al dibattito l'idea di quale possa (e debba essere) l'avvocato del futuro, limitandomi a osservare che ogni scelta non sarà mai del tutto indolore, con il rischio concreto di creare (o aumentare) fratture e divisioni.

L'avvocato di giurisdizione, ad esempio, vorrà valorizzare questa sua specificità a scapito del consulente giudiziario e/o certificatore che, a sua volta, potrà disconoscere la necessità di un'iscrizione all'Albo (la regolamentazione delle associazioni non ordinistiche è legge ed è molto più snella), anche per evitare vincoli (fiscali e previdenziali) che sentirà gravosi ed estranei.

Sviluppi della professione che interferiscono comunque nella vita di tutti: la riduzione della base reddituale, per richiamare solo un aspetto, incide sugli equilibri di medio termine della Cassa Forense e, direttamente, su prestazioni da erogare e contributi da versare.

La riforma della legge professionale non ha risolto nulla e sta ancora alla politica (o meglio ai soggetti che fanno politica) cercare e proporre percorsi concreti per il futuro prossimo, possibilmente facendo tesoro degli errori commessi.



AVVOCATO DI STRADA ONLUS: DIFENDERE I DIRITTI DEGLI ULTIMI SIGNIFICA DIFENDERE I DIRITTI DI TUTTI

Antonio Mumolo

Il progetto "Avvocato di strada" è nato a Bologna alla fine del 2000, con l'obiettivo fondamentale di tutelare i diritti delle persone senza dimora e favorirne il ritorno a una vita comune. Il progetto voleva colmare una lacuna e cioè l'impossibilità per gli homeless di esercitare il diritto di difesa.

Come sappiamo, in Italia la possibilità di ottenere un avvocato di fiducia a spese dello Stato è riconosciuta a tutte le persone che hanno un reddito annuo che non superi i 10.628,16 euro. Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato occorre rivolgersi all'apposito sportello presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, allegando il proprio documento d'identità e la documentazione necessaria ai fini della richiesta. Chi vive in strada, tuttavia, è spesso privo di documentazione di qualsiasi tipo; in genere ha perso la residenza e, molto difficilmente, si recherebbe in un Tribunale. Per guesto, in Italia chi vive in strada, di fatto, non ha nessuna possibilità di usufruire di un aiuto legale e diventa invisibile anche per la legge.

Questa situazione, evidentemente in contrasto con quanto previsto dalla Carta dei diritti europea e dalla nostra Costituzione, ha determinato la nascita dell'associazione "Avvocato di strada".

Poiché lo Stato non è in grado di garantire a ogni cittadino la possibilità di vedere tutelati i propri diritti, alcuni avvocati hanno pensato di dedicare al volontariato una piccola parte del loro tempo, andando in aiuto di chi ha bisogno (il termine avvocato viene dal latino e significa proprio "andare in aiuto di chi ha bisogno").

Difendere i diritti degli ultimi significa, per noi, difendere i diritti di tutti.

In pochi anni, a Bologna, l'associazione è cresciuta molto, grazie sopratutto agli oltre sessanta avvocati che hanno aderito con entusiasmo e passione a questa iniziativa.

Abbiamo pensato che questa esperienza poteva essere replicata in tutte le altre città italiane in cui ci sono persone senza dimora. Abbiamo così iniziato a contattare avvocati e associazioni di volontariato di altre città, proponendo l'apertura di sportelli per la tutela giuridica gratuita e organizzata in favore delle persone senza dimora.

Oggi le sedi di "Avvocato di strada" sono presenti ad Ancona, Andria, Bari, Bologna, Bolzano, Catania, Cerignola, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Jesi, La Spezia, Lecce, Macerata, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza.

Tutte le sedi sono attive all'interno di associazioni di volontariato che si occupano in maniera specifica delle persone senza dimora. Collaborano con l'associazione otre 750 avvocati, tra volontari degli sportelli già aperti e professionisti che si sono dichiarati disponibili a lavorare gratuitamente in caso di domiciliazioni nelle città in cui non è ancora aperto uno sportello.

Prima di aprire una nuova sede viene sempre informato il Consiglio dell'Ordine locale; in alcuni casi il Consiglio dà un assenso informale all'iniziativa, in altri delibera formalmente il proprio assenso con lettere indirizzate ai richiedenti. Nel sito avvocatodistrada.it sono pubblicate alcune delibere il cui contenuto è motivo di orgoglio per tutti i volontari dell'associazione.

Presso i nostri sportelli legali viene effettuata una consulenza e poi, se è necessario procedere giudizialmente, avviene la presa in carico dell'utente che diventa cliente dell'avvocato presente allo sportello; l'attività di ricevimento è posta in essere solo da avvocati o praticanti con pa-

trocinio. Ad altri volontari che si propongono – pensionati, semplici cittadini desiderosi di fare qualcosa per gli altri o studenti di giurisprudenza – chiediamo un aiuto per la segreteria, per l'accoglienza delle persone, per ricerche e pubblicazioni e per le altre attività dell'associazione.

Questa esperienza di volontariato risulta particolarmente utile per gli studenti di giurisprudenza, che possono osservare sul campo il lavoro degli avvocati, affrontano per la prima volta, anche se in maniera indiretta, determinate problematiche legali, e si avvicinano a quella che sarà la propria professione, pronti a diventare gli "avvocati di strada" del futuro.

L'attività svolta dagli avvocati è effettuata a titolo di puro volontariato; nessun avvocato può per-

cepire alcuna utilità e se una controparte è condannata al pagamento delle spese di lite l'avvocato, detratte le spese sostenute, devolve il resto ad "Avvocato di strada" così come previsto dallo statuto dell'associazione.

Ogni anno gli sportelli di "Avvocato di strada" in Italia affrontano oltre duemila casi tra diritto civile, penale e amministrativo.

La prima emergenza affrontata da "Avvocato di strada", purtroppo ancora attuale in molte città italiane, è stata quella legata alla questione della residenza anagrafica. Chi vive in strada a lungo finisce per perdere la residenza in quanto viene cancellato dalle liste anagrafiche.

Forse non tutti sanno che perdere la residenza, in Italia, equivale

a non esistere: molti, infatti, sono i diritti che possono essere esercitati solo se si è iscritti nelle liste anagrafiche della popolazione residente di un comune.

Chi non ha la residenza, infatti, non può votare, non può aprire una partita i.v.a., non può lavorare, non può partecipare ai bandi dell'edilizia residenziale pubblica, non ha diritto ad avere accesso al sistema sanitario nazionale, se non per le cure di pronto soccorso, non può riscuotere una pensione anche se ne avrebbe diritto. La residenza anagrafica in Italia, dunque, è talmente importante da essere garantita a chiunque.

I comuni, che dovrebbero riconoscere questo diritto, strettamente connesso con la situazione di fatto, e cioè il soggiorno nel ter-



Il Presidente dell'Associazione "Avvocati di strada" Avv. Antonio Mumolo con il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz

ritorio comunale, spesso preferiscono negare la residenza a un senza tetto.

Dare la residenza, infatti, significa dover accordare tutta una serie di diritti: il diritto alla casa, al lavoro, agli assegni familiari, ecc. Dunque, si registra una situazione di difficile soluzione, che non si risolve facilmente senza l'intervento di un avvocato.

Non è un caso, quindi, che il primo utente di "Avvocato di strada" si sia rivolto allo sportello per ottenere il riconoscimento della residenza. Questa persona viveva in un dormitorio comunale di Bologna e si è rivolto ai legali volontari di "Avvocato di strada" proprio perché non riusciva a ottenere la residenza anagrafica dal comune, pur avendola chiesta da oltre un anno. Solamente dopo l'intervento degli avvocati, e dopo il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale di Bologna, il comune ha iscritto questa persona nelle liste anagrafiche della popolazione residente.

La prima causa "pilota" di "Avvocato di strada" ha prodotto un grande risultato anche perché, subito dopo, questa persona è riuscita a trovare un lavoro e a riconquistare la sua dignità di cittadino.

Quello della residenza è un problema molto grande, ma è solo uno dei molti problemi di natura legale che vivono quotidianamente le persone senza fissa dimora.

Un altro grave problema è quello relativo alle multe: chi non ha una casa e un posto dove dormire, dove mangiare e dove lavarsi, deve soddisfare i propri bisogni primari in strada. Ma in strada

non si può dormire, non ci si può lavare e, secondo i regolamenti di polizia di molte grandi città, non si può nemmeno mangiare. Se un vigile non multerà mai il turista ben vestito che mangia in strada un panino acquistato, generalmente a caro prezzo, in qualche bar del centro di una qualsiasi città italiana, lo stesso vigile avrà molti meno scrupoli nello scacciare o nel multare un senza tetto malvestito che mangia il proprio pasto racimolato a fatica, che si riposa sotto un portico, o che si lava presso una fontana.

Ancora un esempio: per sfuggire al freddo dell'inverno, spesso i senza tetto si rifugiano sugli autobus generalmente ben riscaldati delle città e passano lì sopra le loro giornate. Naturalmente un senza tetto non può permettersi di acquistare un biglietto, e allora si limita a ricevere dal controllore l'ennesima multa che non potrà mai saldare, e che va ad accumularsi alle altre multe prese in situazioni analoghe.

In breve tempo, chi vive in strada può accumulare molte migliaia di euro di debiti solamente per le multe ricevute. Queste sanzioni, che non vengono pagate per evidenti ragioni di carattere economico, molto presto si raddoppiano, si moltiplicano, sino a raggiungere importi davvero rilevanti. Queste multe non rappresentano un problema per chi vive in strada, ma sono uno scoglio insormontabile per chi dalla strada vuole uscire. Un utente che in passato si è rivolto ad "Avvocato di strada" aveva accumulato un debito di circa 10.000 euro. Una cifra simile sarebbe un problema anche per una persona che ha una famiglia, un lavoro e un reddito normale, figurarsi per chi vive in strada e a fatica cerca di riprendersi.

Gli avvocati volontari affrontano con frequenza anche i problemi correlati alle situazioni in cui versano i figli minori delle persone che vivono in strada. Di regola questi bambini vengono dati in adozione, su consiglio degli assistenti sociali e con decisione del Tribunale per i minorenni.

Gli assistenti sociali e il Tribunale, però, dimenticano troppo spesso che chi vive in strada e si trova in situazioni di grave disagio (alcoolisti, tossicodipendenti o, semplicemente, poveri) ha, di regola, una famiglia alla quale sarebbe più giusto affidare temporaneamente questi minori. Tale soluzione non solo consentirebbe ai piccoli di non perdere le relazioni parentali esistenti, ma rappresenterebbe per i genitori una motivazione forte, tanto da stimolarli a intraprendere percorsi di recupero in prospettiva di una possibile vita futura con i propri figli.

In due casi, raccontati nel libro "I diritti dei minori", i legali volontari di "Avvocato di strada" hanno proposto opposizione al decreto di adottabilità di minori, e in entrambi i procedimenti il Tribunale ha deciso che i bambini venissero affidati ai familiari dei genitori, in un caso ai nonni e nell'altro alla sorella della madre. Nel frattempo i genitori sono entrati in comunità per affrontare un percorso che consentirà loro di ritornare a vivere con i propri figli.

Un altro problema che ha spesso chi vive in strada è quello della separazione. Spesso, per una serie di motivi, occorre ottenere la separazione da un coniuge di cui non si ha più notizia da anni. Una separazione, consensuale o giudiziale, può costare lunghe e dispendiose ricerche e sarebbe impossibile senza l'aiuto di un

avvocato.

Un altro interessante problema che viene spesso sottoposto all'attenzione degli avvocati di strada è quello del foglio di via che, in casi sempre più frequenti, viene usato dal Questore per allontanare dalla città le persone senza fissa dimora.

Il foglio di via, introdotto nel nostro ordinamento per allontanare dalle città i mafiosi e i malviventi, è evidentemente uno strumento che non dovrebbe essere utilizzato nei confronti di persone che non hanno commesso nessun reato e sono cadute in povertà.

Nel 2006 una persona senza dimora a Bologna si è vista destinataria di un foglio di via perché aveva in mano una pistola giocattolo, con regolamentare tappo rosso, con cui faceva finta di sparare ai piccioni. Questo ragazzo stava affrontando un percorso di recupero, seguiva un corso di informatica e non aveva nessun altro luogo dove andare: allontanarlo da Bologna avrebbe significato condannarlo ad altri vagabondaggi.

Grazie all'intervento di "Avvocato di strada", il T.A.R. ha annullato il foglio di via e ha condannato il Questore al pagamento delle spese legali. Il ragazzo è rimasto a Bologna e ha in tale modo continuato il suo progetto di recupero.

I dati dell'anno 2013 dell'associazione hanno mostrato crescono i legali di strada e gli aiuti ai senza dimora, così come aumentano le pratiche e le donne assistite.

Le 2.575 pratiche del 2012 sono diventate nel 2013 2.718, con più civile (per il 47%), internazionale (per il 30%), amministrativo (per il 12%) e penale (per l'11%).

Gli uomini che si rivolgono all'associazione continuano a rappresentare la maggioranza, con il 64%, ma in compenso aumentano da un anno all'altro le donne, dal 30 al 36%, fra le quali molte straniere arrivate in Italia per lavorare come badanti.

Delle 1.263 pratiche di diritto civile aperte nel 2013, la maggior parte riguarda il diritto alla residenza e al lavoro: nel primo caso i comuni interpellati hanno negato la residenza in ben 270 casi, un numero che dal 2011, quando appena superava il centinaio, è andato via via crescendo. Seguono le problematiche di diritto del lavoro, gli sfratti e le locazioni, mentre aumentano rispetto al passato le questioni di diritto di famiglia, con separazioni, divorzi e contestazioni relative alla potestà genitoriale.

Sono invece calate le pratiche di diritto alla protezione internazionale, per l'impegno nel 2012 con l'emergenza Nord Africa. La maggior parte delle pratiche in questo ambito hanno riguardato i permessi di soggiorno e le problematiche legate al loro rilascio o rinnovo, che sono state 313; sopra i cento, invece, i decreti di espulsione e 75 le pratiche legate alla cittadinanza.

Nel diritto amministrativo, il passo dalla sanzione alla cartella esattoriale è breve in più di un caso: dal biglietto dell'autobus non pagato alle bollette di luce e gas. Nel 2013 i controllori degli autobus hanno elevato ben 194 sanzioni a persone prive di dimora perché sorprese senza biglietto sui mezzi pubblici, 60 cartelle esattoriali per il mancato pagamento delle tasse, 33 fogli di via; in totale, un totale di 330 pratiche di diritto amministrativo. I fogli di via sono calati, ma

restano comunque un'anomalia perché dovrebbero essere utilizzati solo per i soggetti pericolosi e non per i senza tetto che vivono per strada.

L'incidenza dei reati, con 296 pratiche, è più bassa rispetto a quella degli illeciti amministrativi: la maggior parte degli assistiti, appena 45, sono persone offese in procedimenti per molestie, aggressioni e minacce, seguono in ordine decrescente i reati legati agli stupefacenti, quelli legati alla tratta e allo sfruttamento sessuale e i reati contro il patrimonio e contro la persona. Tutto il resto, istanze riabilitative, richiesta di pene alternative alla detenzione e debiti per spese di giustizia, sono tutte sotto i 30 casi. Sono aumentati i casi di tratta legata allo sfruttamento sessuale e, pure nell'esiguità, resta alto il numero dei "reati per fame".

Con la crescita dell'associazione si è cercato di intervenire anche sulle nuove forme di marginalità divenute maggiori con l'acuirsi della crisi economica. In particolare, gli anziani e le donne sole sono persone connotate da particolare fragilità: prive di reddito o con un reddito minimo e sprovvisto di rete familiare, versano spesso in condizioni di isolamento e di povertà.

Per questo, "Avvocato di strada" ha realizzato due progetti specifici: il progetto "strada femminile singolare" ha come obiettivo non solo la tutela legale delle donne senza dimora e in condizione di esclusione sociale, ma punta anche a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'esclusione e della tutela dei diritti, cerca di monitore il fenomeno delle donne in condizione di indigenza ed emarginazione.

Il progetto dedicato agli anziani, realizzato sul territorio del Comune di Bologna, ha come obiettivo quello di garantire tutela legale ad anziani senza dimora e in condizione di grave marginalità sociale, al fine di promuoverne il riconoscimento dei diritti e l'accesso a percorsi di reinserimento sociale.

Un capitolo a parte riguarda le donne vittime di tratta che dal sud del mondo o dai paesi dell'Est europeo vengono condotte in Italia con la promessa di un lavoro e vengono poi costrette a prostituirsi. L'associazione, in collaborazione con altre realtà sparse sul territorio italiano che si occupano di queste problematiche, aiuta le donne vittime di tratta nell'ottenimento del permesso di soggiorno di protezione. Per loro, "Avvocato di strada" ha creato un'équipe tutta al femminile, composta da avvocatesse e studentesse di giurisprudenza. Nel 2001 "Avvocato di strada" ha pubblicato l'opuscolo divulgativo "Lascia che la giustizia scorra come l'acqua", che presenta il progetto e illustra le finalità del servizio offerto.

Nel settembre 2003 ha curato la

pubblicazione della guida "Dove andare per...", che fornisce indicazioni utili su dove andare per nutrirsi, vestirsi, lavarsi, dormire, curarsi, trovare un lavoro e, naturalmente, per avere consulenza e assistenza legale.

Nel marzo 2004 ha pubblicato il libro "I diritti e la povertà", Edizioni Sigem, che illustra l'attività svolta nei primi anni e le più importanti conquiste dello sportello.

Nel settembre 2007 ha pubblicato "I diritti dei minori", un libro sull'esperienza di "Avvocato di Strada" e sulle problematiche legali legate al mondo dell'infanzia. In questo testo è riportata una serie di testimonianze che raccontano vicende risolte o da risolvere, relative a minori che vivono in situazioni di forte disagio sociale.

Nel 2011 ha pubblicato "Povertà e cittadinanza", una ricerca realizzata dall'Istituto di Ricerca e Formazione sulle Politiche Sociali I.R.E.S.S. dedicata alle attività portate avanti dai volontari dell'associazione presso le sedi emiliano-romagnole di "Avvocato di strada".

L'associazione "Avvocato di strada" è stata premiata dalla Fondazione Italiana per il Volontariato quale migliore progetto in Italia per l'anno 2001 rivolto alle persone senza dimora.

Negli anni fra il 2007 e il 2001, in occasione della festa della Repubblica, l'avv. Antonio Mumolo, nella sua qualità di Presidente nazionale di "Avvocato di strada" Onlus, è stato invitato al ricevimento tenuto dal Presidente della Repubblica presso i Giardini del Quirinale.

Il Parlamento europeo ha assegnato all'associazione "Avvocato di strada" Onlus il Civi Europaeo Premium 2013. Il premio, istituito nel 2009 dal Parlamento europeo, intende dare un riconoscimento a singoli individui o ai gruppi di persone che si sono impegnate nel promuovere una migliore comprensione reciproca e una stretta integrazione tra i popoli degli Stati membri; che mettono in pratica i valori dell'ospitalità, della solidarietà e della tolleranza o che incoraggiano l'integrazione europea; che traducono in pratica i valori della solidarietà e della cooperazione internazionale.



in Memoria un lemoria



RICORDO DEL PROF. ENRICO REDENTI NEL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE: ENRICO REDENITI

ENRICO REDENTI AVVOCATO*

SANDRO CALLEGARO

Il prof. avv. Enrico Redenti entrò a fare parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nel 1953 e subito venne eletto Presidente, nel corso dell'adunanza del 30 gennaio 1954, succedendo all'avv. Ugo Lenzi.

Nel momento dell'assunzione dell'incarico, il prof. avv. Redenti si preoccupò immediatamente di ringraziare vivamente per l'onore che gli veniva conferito e dichiarò di essere "lieto di poter collaborare primus inter pares con tanti cari colleghi".

Ha poi retto il Consiglio per quattro mandati, sino al 1963, data della sua morte. A lui è succeduto l'avv. Salvatore Mauceri.

Dai verbali del Consiglio emerge un uomo dal carattere affabile e signorile, ma al tempo stesso dal polso fermo e deciso, così come affiora immediatamente dalla lettura del verbale dell'adunanza dell'8 febbraio 1954², la settimana successiva alla sua elezione.

Dallo stesso risulta l'evidente attenzione del prof. avv. Redenti perché venga garantito un corretto ed esaustivo operato del Consiglio dell'Ordine e affinché possano trovare realizzazione tutte le legittime richieste dei colleghi:

- riferisce di avere esaminato i servizi di segreteria e di tesoreria e di averli trovati in ordine soddisfacente;
- a seguito di specifiche lamentele ricevute, incarica il Consigliere Segretario, avv. Riccardo Artelli, di ammonire le impiegate al rispetto dell'orario di lavoro stabilito;
- avendo ricevuto qualche lamentela perché alcune notizie riservate su discussioni avvenute in Consiglio erano giunte a conoscenza di estranei, invita tutti i Consiglieri singolarmente a impegnarsi sul proprio

^{*} Intervento alla consegna del "Premio Redenti", organizzato dall'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna e dalla "Fondazione Redenti", in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna; Bologna, 30 maggio 2013. Per gentile concessione della *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*.

¹ Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, 14 gennaio 1954 – 9 novembre 1956, p. 12.

² Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, 14 gennaio 1954 – 9 novembre 1956, p. 16 ss.

onore al più rigoroso riserbo su tutto ciò che poteva venire da essi appreso nell'esercizio delle loro funzioni e "i Consiglieri, interpellati uno per uno, rispondono: sì";

- istituisce l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e l'avv. Mauceri con funzioni di economo e incaricato anche dell'Ufficio stampa;
- dispone per una pronta revisione degli albi;
- incarica i Consiglieri avvocati Mauceri, Patrignani e Collina di studiare la possibilità di far installare al piano terreno del Palazzo di Giustizia, e possibilmente nella stanza del portiere Angelini, un telefono riservato ai legali;
- istituisce turni di presenza dei Consiglieri;
- invita alla collaborazione con l'Istituto di Applicazione Forense, "che merita di essere nuovamente potenziato" e del quale nel dicembre 1954 diviene Direttore;
- propone al Comune di Bologna l'esproprio del terreno confinante con via Solferino per la realizzazione di locali giudiziari, ottenendo il parere favorevole dallo stesso Comune;
- e, infine, non dimentica aspetti apparentemente marginali quali lo "sport, musica e arte: il Presidente afferma che il Consiglio non deve disinteressarsi dei colleghi che si dedicano allo sport, alla musica e ad altre arti e sarebbe opportuno organizzare e favorire anche tali attività".

Le decisioni sopra ricordate costituiscono una minima parte dell'ampia attività svolta dal Presidente prof. avv. Redenti: infatti, gli episodi storici e piccoli avvenimenti rinvenuti nei verbali del Consiglio, raccolti e conservati in cinque volumi⁴, testimoniano un'attività consiliare capillare e molto attenta, caratterizzata spesso da dure, ma al contempo sempre garbate, battaglie verbali ed epistolari con le "eccellenze" del tempo (il Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale e il Presidente del Tribunale), causate alcune volte da arringhe di P.M. e altre volte di avvocati, più o meno lesive delle rispettive dignità.

Numerosi sono gli interventi del prof. avv. Redenti in merito alla carenza di personale delle Cancellerie, alla mancanza di adeguati spazi per le udienze, alla carenza di magistrati; tutti argomenti di viva attualità che danno un senso di impotenza instillando il desiderio di rassegnazione, che non c'è mai stato allora e che non c'è neppure ai giorni nostri, così come auspicalmente non ci sarà nel futuro.

Particolare attenzione è stata data dal Presidente prof. avv. Redenti anche all'istituzione di vari premi, rivolti soprattutto ai giovani, fra i quali il "Premio Ugo Lenzi", il "Premio Svampa-Tabanelli", il "Premio Cagli", il premio della "Fondazione Vighi".

Ampi spazi sono, inoltre, stati dedicati alla riforma professionale e al progetto di legge Majno, con spunti tanto interessanti quanto ancora oggi attuali⁵.

Sotto la presidenza del prof. avv. Redenti è stato altresì deliberato il primo regolamento disciplinare, articolato in soli tre punti⁶.

L'attuale mobilia che ancora oggi arreda la massima parte del Consiglio è stata progettata e acquistata nel corso della sua presidenza⁷.

3 Vedi nota n. 3.

- 4 Mi riferisco ai volumi dei verbali delle adunanze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, relativi ai periodi 14 gennaio 1954-9 novembre 1956, 29 novembre 1956-4 febbraio 1959, 18 febbraio 1959-3 marzo 1960, 10 marzo 1960-10 luglio 1962, 27 luglio 1962-23 settembre 1965.
- 5 Ampliamente in Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio degli Avvocati di Bologna, 14 gennaio 1954-9 novembre 1956, p. 112.
- 6 Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, 14 gennaio 1954-9 novembre 1956, p. 120.
- 7 Così si legge nel verbale dell'adunanza del 24 giugno 1957, in Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio



Sempre su sua proposta⁸, è stato curato l'allestimento di un "grande album in pelle da collocare su un leggio intonato allo stile della sala, ove raccogliere le fotografie dei Presidenti, di dimensioni 24x30", affidato alla ditta Villani.

Assestata l'organizzazione degli uffici, nell'adunanza del 3 febbraio 1957⁹ pose in evidenza la necessità di istituire l'Ufficio Stampa in seno al Consiglio, rilevando come Bologna risultasse completamente assente in materia di pubblicazioni di carattere forense.

Nei verbali viene dato ampio spazio al disciplinare, alla revisione degli albi e all'opinamento delle parcelle¹⁰.

Infine, durante il suo mandato pose grande attenzione al rapporto tra i colleghi anziani e i giovani professionisti. A tale riguardo il prof. avv. Redenti nell'adunanza del 21 febbraio 1958¹¹ attribuì il compito a due Consiglieri di studiare "la maniera e i mezzi opportuni e adeguati affinché la classe dei giovani colleghi sia accostata a quella degli anziani per una spirituale fusione degli intendimenti e per l'esercizio della professione".

Sempre sotto la sua direzione si evidenziano alcune note di stile che emergono con chiarezza:

- quando l'orientamento del Presidente era divergente da quello della maggioranza dei Consiglieri, Redenti si asteneva dall'esprimere il suo voto per rispetto nei loro confronti;
- se un Consigliere si ammalava, a verbale si riportavano gli auspici per una pronta guarigione e a volte i Consiglieri non mancavano di fargli visita personalmente;
- se un Consigliere era impedito a partecipare all'adunanza, comunicava per iscritto i motivi della sua assenza.

Sotto la sua Presidenza si è svolto a Bologna nel 1957 il IV Congresso Nazionale Giuridico Forense e nel suo saluto di benvenuto ai colleghi provenienti da tutta Italia si legge chiaro il pensiero e la passione per la nostra professione, fondendo scienza e pratica, nella convinzione che la scienza eleva la pratica, come la pratica nutre la scienza: "Le vicende e le glorie forensi perpetuatesi nei secoli fino ai nostri giorni indicano la continuità della funzione, imprescindibile in ogni civile ordinamento e forniscono la prova del suo valore umano e sociale. Qui stanno le patenti della nostra nobiltà di toga; e si sfata la favola sciocca che la pratica del diritto sia intessuta di cabale e di sofismi e che lo studio teorico non sia che sterile dilettazione di accademici. Bisogna che anche i giovani sappiano e sentano che la nostra è una dura e nobile missione e che il premio più alto sta nella conquistata dignità morale e non nei facili successi del giorno".

E poco più avanti: "L'avvocatura non è soltanto una nobile categoria di lavoratori del pensiero, ma è soprattutto un Ordine, cioè una libera adunanza di spiriti vincolati da una spontanea disciplina per l'attuazione delle due supreme aspirazioni dell'animo umano nella convivenza sociale: la libertà e la giustizia".

Leggiamo infine quanto riportato nel libro delle adunanze del 9 ottobre 195712: "L'avv. Bianchedi,

dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, 29 novembre 1956-4 febbraio 1959, p. 66.

- 8 Così risulta dal verbale dell'adunanza del 27 dicembre 1957, in Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, 29 novembre 1956-4 febbraio 1959, p. 121
- 9 Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, 14 gennaio 1954-9 novembre 1956, p. 282.
- 10 In relazione a queste ultime, all'adunanza del 3 febbraio 1956 Redenti pose in evidenza la necessità di istituire una commissione permanente, con membri estranei al Consiglio, al fine di portare al Consiglio stesso le questioni di massima che interessano la materia.
- 11 Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, 29 novembre 1956-4 febbraio 1959, p. 135.
- 12 Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, 29 novembre 1956-4 febbraio 1959, p. 90.

dichiarandosi sicuro interprete dei colleghi tutti, sente il dovere di esprimere il plauso più vivo al Presidente del Congresso Prof. Redenti per la perfetta organizzazione del recente Congresso e per il grande successo riportato e che ha richiamato l'attenzione e l'ammirazione di tutti i colleghi convenuti da ogni parte d'Italia".

L'ultima adunanza alla quale Redenti ha partecipato è stata quella del 27 luglio 1962; nelle poche riunioni successive, sostanzialmente è stata trattata solo materia istituzionale (iscrizioni, cancellazioni, esposti, opinamenti). La sua morte ha lasciato scossa l'intera avvocatura bolognese e nel corso dell'adunanza dell'8 gennaio 1963 "l'avv. Antonio Bianchedi, con commosse parole, ricorda la scomparsa del nostro indimenticabile Presidente al quale tutti i componenti del Consiglio erano profondamente legati da vincoli di deferente affetto e di devota amicizia. Ricorda l'opera insigne del maestro da tutti amato, la sua attività preziosa e appassionata data al Consiglio durante gli otto anni della sua presidenza, il cordoglio unanime che la sua dipartita ha suscitato in quanti gli furono vicini ed ebbero modo di apprezzare le doti singolari della mente e del cuore generoso. Nel reverente pensiero alla sua memoria porge l'espressione del più vivo dolore e dell'accorato rimpianto alla gentile Sig.ra Bianca Redenti e ai familiari dell'amato estinto. Il Consiglio, poi, all'unanimità delibera che nella triste ricorrenza del trigesimo, la figura del grande scomparso sia rievocata nell'aula della Corte d'Assise d'Appello e che l'orazione venga pronunciata dall'avv. Vittorio Malcangi, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, e che a tale cerimonia celebrativa siano invitati gli avvocati e procuratori, i magistrati e le autorità."

Ancora più significative della figura e dell'attività forense del prof. avv. Enrico Redenti sono le parole pronunciate dall'allora Presidente del C.N.F. avv. Malcangi in occasione della ricorrenza del trigesimo, raccolte in un libretto conservato tra gli atti del nostro Consiglio dell'Ordine, che per ragioni di spazio non potrò riportare, rimandando ad altra occasione, che non mancherà, un più ampio approfondimento della figura del prof. Enrico Redenti, avvocato e Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Da sinistra, in primo piano in piedi: l'avv. Angiola Sbaiz, il prof. avv. Raffaele Poggeschi, il prof. avv. Enrico Redenti e l'avv. Federico Masè Dari; in secondo piano, fra l'avv. Sbaiz e il prof. avv. Redenti, si distingue il prof. avv. Piero Calamandrei.



RICORDO DEL PROF. ENRICO REDENTI NEL 50° ANNIVERSARIO DELLA MORTE: ENRICO REDENTI MAESTRO DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE*

FEDERICO CARPI

La Fondazione Redenti, che nasce da un lascito della sig.ra Bianca Paltrinieri, consorte del prof. Redenti, non poteva ignorare la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della scomparsa del medesimo prof. Redenti.

Ho trovato perfetta consonanza nell'Accademia delle scienze, che già ha ricordato Antonio Cicu. Due maestri bolognesi, legati fra loro, che hanno illustrato la nostra Accademia.

Nella mia introduzione, di necessità assai breve, come quella degli altri amici che seguiranno, ho scelto di tenere un basso profilo, perché credo che sia opportuno ricordare alcuni aspetti della vita di Enrico Redenti, soprattutto ai più giovani, che, con nostra gioia, numerosi sono presenti.

Enrico Redenti nasce a Parma il 15 dicembre 1883. Il padre Alberto primeggiava nel foro locale e insegnava all'Università varie discipline, fra cui codice civile, come allora era chiamata.

Morto il padre, la madre Lidia Bissoni, decide di trasferirsi a Roma affinché il figlio possa ivi completare gli studi universitari di diritto. Qui il giovane Enrico incontra personaggi come Vittorio Scialoja, Vincenzo Simoncelli, Cesare Vivante e poi Giuseppe Chiovenda.

Si laurea il 15 ottobre 1904, discutendo con il Simoncelli una dissertazione sui "Magistrati del lavoro". Di qui nascerà il "Massimario della giurisprudenza dei probiviri", pubblicato nel 1906 e ristampato nel 1993 a cura di Severino Caprioli.

Decisivo è l'incontro con Giuseppe Chiovenda, che lo avvia allo studio del diritto processuale civile, nel quale poi primeggerà. Le solide basi storiche, e romanistiche in particolare, si manifestano nel saggio del 1907 su *Pluralità di parti nel processo civile*, argomento su cui pubblica nel 1911 la nota monografia *ll giudizio civile con pluralità di parti*, ristampato nel 1960. Appare evidente nella sua formazione scientifica l'influenza di una personalità come Vittorio Scialoja. Nel frattempo passa un periodo di studio a Berlino, stante l'importanza che ha assunto la dottrina processualcivilistica tedesca.

^{*} Intervento alla consegna del "Premio Redenti", organizzato dall'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna e dalla "Fondazione Redenti", in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna; Bologna, 30 maggio 2013. Per gentile concessione della *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*.

Non trascura, però, gli studi di diritto sostanziale. È infatti caratteristica fondamentale dell'attività scientifica del Redenti quella dell'osmosi fra sostanza e processo, in cui il sistema non è mai sacrificato al senso del concreto.

Ecco le voci del *Dizionario pratico del diritto privato*, lo studio sulla natura giuridica della cambiale, la monografia del 1915, mai uscita in veste definitiva, *La prova della data "riguardo ai terzi"*.

Quanto alla carriera accademica, nel 1908 consegue all'Università di Roma la libera docenza in procedura civile e ordinamento giudiziario, cattedra alla quale viene chiamato il 25 maggio 1908 come professore straordinario dell'Università di Camerino.

Nel 1909 passa a Perugia e nel 1911 a Parma; da qui, nel gennaio 1916, all'Università di Bologna, alla quale restò fedele per tutta la vita, non accettando la chiamata di Napoli, prima, di Roma poi. A Bologna, nel 1930, si laurea con lui ad appena 21 anni un giovane di belle speranze, Tito Carnacini, che gli sarebbe poi stato accanto per tutta la vita, succedendogli nella cattedra e in molte altre funzioni. Nel 1954 è collocato fuori ruolo, nel 1959 in pensione, ed è nominato emerito.

Franco Cipriani, nell'ampio saggio pubblicato sulla *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* nel 2006, rileva che non risulta che Redenti, al momento della chiamata alla cattedra, abbia pronunciato prolusioni, bella usanza, venuta meno con l'Università di massa. Non so se si sia trattato della proverbiale riservatezza o, più semplicemente, che non le abbia pubblicate.

Accanto al diritto processuale civile il Redenti insegna diritto commerciale all'Università Bocconi di Milano dal 1928-29 al 1940-41, pubblicando *Dei contratti nella pratica commerciale* nel 1931 e *Dei contratti di alienazione a titolo operoso* nel 1935.

Subito dopo la caduta del fascismo è nominato rettore, funzione alla quale poca attività dedica a causa della tragedia che colpì il Paese fino alla liberazione.

Membro del consiglio d'amministrazione dell'Università, fonda il Seminario di applicazione forense, poi Istituto di applicazione forense, dotato di autonomia da un decreto reale del 1923, da lui diretto per ventitré anni e a lui dedicato, nel quale tanti avvocati, magistrati e giovani studiosi, sono stati formati.

Membro dell'Accademia dei lincei e dell'Accademia delle scienze di Bologna, al cui rinnovamento nel periodo postbellico collabora, fonda nel 1947 con Antonio Cicu la *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, insieme anche ad Ascarelli, all'epoca ancora in Brasile, ai quali si aggiunge Bigiavi. Presiede per molti anni l'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile e il comitato promotore dell'Istituto internazionale di diritto processuale (oggi Associazione mondiale).

All'avvocatura dedica una parte della sua giornata, ricevendo ammirazione e consensi che lo portano al Consiglio Nazionale Forense e a presiedere il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, che gli dedica un busto a memoria nelle sale della Corte d'Appello.

Redenti partecipa anche a momenti di riforma del diritto positivo. Da ricordare il progetto che porta il suo nome relativo al processo di cognizione e la collaborazione alla discussione del progetto che poi diviene il codice di procedura civile del 1942 e alla stesura delle norme sulla tutela giurisdizionale del codice civile.

Stando a Cipriani, sembra che Redenti sia stato l'unico dei maestri del diritto processuale civile del '900 a essere stato presente nelle varie commissioni di riforma del codice dal 1918 al 1940.

L'attività scientifica si intensifica, anziché diradarsi, come a volte accade con il progredire degli anni. Ai *Profili pratici del diritto processuale civile*, pubblicato per la scuola nel 1938, segue il *Diritto processuale civile* in tre volumi del 1951, che ha avuto più edizioni e, tuttora aggiornato, è utilizzato da studenti e operatori


del diritto. E poi molti altri studi, fra i quali primeggia quell'autentica gemma di cultura che è *Breve storia semantica di "causa in giudizio"* del 1961, nella quale si sente l'influenza della scuola di Vittorio Scialoja.

Ancora oggi, rileggendo l'articolo – del cui manoscritto, redatto su mezza pagina per le correzioni, ho vivida memoria, fra i pacchi di bozze della rivista, che ho cominciato a frequentare qualche anno dopo – si resta sorpresi come, a quasi ottant'anni, egli avesse la forza della ricerca e l'acutezza di un pensiero, foriero di implicazioni notevolissime sul piano della teoria generale, implicazioni non a pieno percepite e valorizzate dalla dottrina successiva.

Enrico Redenti muore nei primi minuti del gennaio 1963.

Numerosi gli scritti in suo ricordo, il più importante del suo allievo e successore Tito Carnacini (La *vita e le opere di Enrico Redenti)*. Ma anche di Salvatore Satta, Elio Fazzalari, Eduardo Grasso, e poi, come ho già detto, di Franco Cipriani.

La città di Bologna, che gli aveva conferito l'Archiginnasio d'oro alla memoria, gli dedica una via che confina con i giardini Margherita.



RICORDO DELL'AVV. LUIGI MARIA ROGARI*

Lucio Strazziari

Caro Luigi Maria,

ci conosciamo da troppo tempo perché tu non sia consapevole del tumulto di sentimenti che pervade il mio animo, e che scuote il cuore e la mente di tutti coloro che sono accorsi per questo momento di così intensa partecipazione nel porgerti il nostro saluto.

Tutti con animo colmo di tanta tristezza per il distacco, ma pieno di riconoscenza per quanto hai donato a chi ti ha incontrato nel cammino della vita.

Te lo diciamo, Luigi Maria: tu lasci un grande vuoto, non solo nel Foro, ma in tutto il nostro mondo giudiziario, per quello che hai rappresentato nei lunghi anni del tuo esercizio professionale.

Tu, figlio di un insigne magistrato, sei stato affascinato dalla grandezza della funzione di difesa dei diritti e della libertà delle persone, che è affidata agli avvocati, non solo e non tanto dalle leggi, quanto dalla storia stessa e dalla cultura del nostro paese.

La professione forense, che hai esercitato dal 14 luglio 1960, quando ti sei iscritto all'Albo, è stata quindi una scelta voluta e ricercata, affrontata con l'entusiasmo dei tuoi giovani anni, con la convinzione che ti animava, pur nella consapevolezza dell'impegno e delle responsabilità che ti preparavi ad assumere.

Da subito ti sei qualificato come penalista di straordinario valore, e hai contribuito a scrivere la storia del diritto penale a Bologna.

La tua preparazione giuridica, la passione e la cura con cui studiavi gli atti dei processi, la scrupolosa ricostruzione dei fatti, cui facevi seguire l'approfondita analisi delle norme di diritto da applicare, con una rigorosa tecnica argomentativa che teneva viva e interessata l'attenzione di chi ti ascoltava, hanno fatto delle tue difese strumento straordinario per esaltare la grandezza dell'avvocatura.

Alla quale tu hai apportato i doni preziosi, non solo delle tue mirabili qualità professionali, ma altresì, e in larga misura, delle tue grandi doti umane di probità, di rigorosa osservanza dei principi dell'etica professionale, di generosità e di disponibilità verso gli altri.

^{*} Orazione funebre pronunciata il 29 agosto 2013, alla Chiesa di S. Girolamo della Certosa.



Sei stato un esempio di cosa significhi, non solo fare, ma essere avvocato.

E lo hanno bene verificato le tante persone che si sono affidate alla tua assistenza. Hanno tutte beneficiato, non solo della tua capacità professionale, ma anche, e sempre, della ricchezza dei tuoi valori umani.

E tanti sono stati i giovani ai quali hai offerto i preziosi tesori della tua preparazione e della tua esperienza, quidandoli con saggezza verso un qualificato e sicuro percorso professionale.

Da qualche tempo ti eri trasferito nella quiete di Milano Marittima per un meritato riposo dopo una vita professionale così intensa e laboriosa, e dopo avere ricevuto dal Consiglio dell'Ordine il riconoscimento della "Toga d'oro" per avere raggiunto il prestigioso traguardo dei cinquanta anni di esercizio professionale.

Ti sei potuto giovare, in questa tua decisione, della presenza e della preziosa attività del tuo carissimo figlio Emilio Paolo, che con la sua capacità e con il suo impegno mantiene intatta la grandezza del tuo nome. E certamente non gli è mancata la tua vicinanza, con il patrimonio della tua esperienza e della tua saggezza.

Ma non ti sei mai cancellato dall'Albo, a conferma che il senso di appartenenza alla classe forense radicato nel tuo animo è stato, ed è rimasto, così forte, da non potere consentire limiti e condizionamenti.

Ora, Luigi Maria, ci hai lasciato nel tuo cammino terreno. Ma se è vero che i valori della rettitudine, del rigore morale, della consapevolezza dei propri doveri, accettati e affrontati con dedizione e con senso di responsabilità, non sono seminati invano, né possono andare dispersi, siamo convinti che del tuo esempio si potranno ancora giovare, non solo quelli come noi che ti hanno conosciuto e che hanno percorso insieme a te il lungo cammino professionale, ma anche coloro che, pur non avendo avuto questo privilegio, sentiranno parlare di te, e di quello che hai rappresentato.

È con questi sentimenti, e con queste certezze, che ti salutiamo, e consentimi di ringraziarti ancora, e particolarmente, con l'animo mio più commosso, per il tuo affetto e per la tua amicizia: sono stati per me doni preziosi nell'assolvimento di quei compiti, professionali e istituzionali, a volte difficili, e sempre impegnativi, che ho affrontato in tutti questi anni.

Alla consorte Maria Teresa, al figlio Emilio Paolo, carissimo collega, e alla nipote Maria Sole, rivolgiamo i sentimenti della nostra più umana solidarietà e, nell'abbracciarvi con tutto il nostro affetto, vi diciamo che dovete essere fieri del vostro Luigi Maria, per quello che è stato, per quanto ha fatto a beneficio, non solo dell'avvocatura e del mondo giudiziario, ma della intera nostra comunità cittadina, per l'eredità dei valori più autentici che vi lascia.

RIRCORDO DELL'AVV. GIULIANO ARTELLI: STORIA DI UN COLPO DI FULMINE

Puccio Germano

Nell'autunno del 1972 ero da una decina di mesi diventato un giovane procuratore legale, che si affacciava alla professione pieno di entusiasmo. Avevo avuto la grandissima fortuna di entrare, subito dopo gli orali dell'esame, quale "sostituto" nello studio dell'avv. Giuseppe Calda, un gentiluomo d'altri (anche rispetto a quelli d'allora) tempi, il che mi assicurava una splendida sistemazione logistica, una struttura organizzativa perfetta, la possibilità di venire a contatto con i casi più disparati e di studiarli, e anche di conseguire redditi più che apprezzabili; il tutto con la più ampia autonomia e con i frequenti apprezzamenti dell'avv. Calda che mi dimostrava, perfettamente ricambiato, attaccamento personale: in altre parole, ero un topo nel formaggio.

Ancora piuttosto incerto se dedicarmi al diritto penale o a quello civile, frequentando giornalmente le aule giudiziarie ero venuto spesso in contatto con colleghi anziani, alcuni prestigiosi; fra questi l'avv. Riccardo Artelli, universalmente riconosciuto fra i penalisti più insigni del nostro Foro, con cui avevo avuto modo di scambiare qualche parola durante una pausa di un mio processo d'ufficio.

L'avv. Artelli si era intrattenuto con me a fumare una sigaretta (allora lo facevamo quasi tutti, senza allontanarci dall'aula) con grande amabilità, mettendomi subito a mio agio e vincendo la mia iniziale soggezione.

Sempre in quei mesi, avevo più volte visto passare nei corridoi, scambiandoci fugaci saluti (qualcuno ci aveva presentati), l'avv. Giuliano Artelli, figlio dell'avvocato Riccardo e, benché molto più giovane, dalla fama quasi altrettanto prestigiosa.

Si muoveva con fatica disinvolta appoggiandosi a un bastone, che gli imprimeva un'andatura ondeggiante e con cui ogni giorno affrontava, avendone facile ragione, la poliomielite che l'aveva aggredito in forma devastante quand'era adolescente.

In autunno, dicevo, venne indetta l'assemblea del mio condominio, cui decisi di partecipare. All'ordine del giorno vari argomenti e fra i presenti il legale del condominio, che si rivelò essere proprio Giuliano Artelli, e ancora oggi mi chiedo cosa ci stesse a fare: un'assemblea condominiale è una delle riunioni meno gratificanti cui nella vita possa capitare di partecipare e io stesso ho cercato di rifuggirle se non proprio costretto da motivi personali o professionali, nè mi sembra di ricordare che gli ultimi ricorressero, perlomeno in modo cogente, per Giuliano. Egli, come avrei avuto modo di apprendere in seguito, pronunciava sempre le due parole "voi civilisti" accentuando la prima per sottolineare come si trattasse di altro da sé e imprimendo al lato destro della bocca una leggera ma inequivocabile curvatura verso il basso che rendeva legittimo il sospetto che covasse una qualche forma di lievissimo disprezzo verso la categoria.

Tant'è: Giuliano c'era, mi riconobbe subito, mi salutò con trasporto, pretese che prendessi posto accanto a lui e mi propose di dare insieme consulenza all'assemblea condominiale, rispondendo a turno ai quesiti che sarebbero stati via via posti. La beata incoscienza della gioventù mi indusse ad aderire entusiasticamente.

Come sa chiunque abbia avuto modo di conoscerlo anche superficialmente, Giuliano grondava, per così dire, carisma e simpatia, da cui mi trovai praticamente inondato.



Con grande piacere constatai che la simpatia era perfettamente ricambiata e fu così che demmo corso a quella consulenza congiunta che avevamo concordato, trasformando quella altrimenti noiosa assemblea condominiale in una (almeno per noi due) stimolante e divertentissima esperienza, al termine della quale ci ritrovammo innamorati, benché entrambi eterosessuali, e comunque amici per la pelle.

Giuliano ignorava il significato delle mezze misure e mi propose quella stessa sera di trasferirmi nello studio che divideva col padre. Nonostante fossi soggiogato, riuscii a mantenere un minimo di lucidità che mi consentì di obiettare che non avrei potuto usufruire di una stanza tutta mia, per cui il discorso fu momentaneamente accantonato e ci limitammo a continuare a vederci e a intrattenerci saltuariamente con reciproco piacere.

Poco dopo l'assemblea condominiale "fatale" l'avv. Riccardo Artelli si ammalò di una malattia che l'avrebbe portato a morte alla fine dell'estate 1973. A settembre Giuliano mi chiamò e mi disse che la mia obiezione purtroppo non aveva più fondamento.

Lo sventurato rispose e, dopo un preavviso (di soli due mesi scarsi, e me ne vergogno ancora) all'avv. Calda, abbandonai la mia invidiabile postazione di topo nel formaggio per iniziare insieme a Giuliano un'avventura entusiasmante durata, finchè le condizioni fisiche lo costrinsero a ritirarsi dalla professione, oltre trent'anni, durante i quali profondo affetto e totale rispetto reciproci non sono venuti mai meno, neppure per un attimo.

Non ho intenzione di celebrarne qui le doti professionali: me ne mancano i mezzi, rischierei la ricaduta retorica e comunque chi ha avuto la fortuna di ascoltarlo sa bene che parliamo di un gigante, che abbinava la logica giuridica stringente all'eloquio elegantissimo che consentiva, e anzi imponeva, di seguirlo fino a che quella logica avesse trovato dimostrazione.

Ho già detto del carisma, sparso inconsapevolmente a piene mani, ma non della signorilità, che non veniva mai meno e che gli consentiva di affrontare con leggerezza ogni argomento, anche il più scabroso, e di praticare il più perfetto e naturale baciamano a ogni signora (non signorina, beninteso) con cui veniva in contatto, dalla più umile alla più blasonata.

Giuliano, per ragioni imperscrutabili, aveva nozioni illimitate nello scibile umano ed era dotato di una manualità finissima, doti che sfruttava per ideare e realizzare progetti quanto mai complessi, che preferibilmente evitava di portare a perfetto compimento: l'impianto elettrico dello studio fu rifatto a distanza di molti anni dalla sua (di Giuliano) posa in opera da un elettricista da me incaricato, che per prima cosa fotografò incredulo la cascata di cavi che scendeva dal quadro di controllo, senza che alcuno fosse in grado di comprendere le logiche che li governavano e rendevano l'impianto perfettamente funzionante.

Anche per questo noi amici lo chiamavamo "mandrache" (senza maiuscola e col ch) e gli avevamo regalato un timbro che qualche volta apponeva vicino alla firma (non negli atti ufficiali).

Profondo conoscitore della storia e della storia dell'arte, Giuliano per anni fu il direttore, impaginatore, linotipista e redattore unico de "Il Gioco dell'Oca", che consisteva in un giornale in cui ciascun numero era dedicato a un determinato periodo storico e conteneva articoli redatti in forma cronachistica o di intervista su fatti o eventi descritti come riferiti all'attualità e illustrati da riproduzioni di mappe o quadri.

A volte il numero era dedicato a un determinato personaggio; memorabile quello su Carlo il Temerario, che Giuliano, non saprei naturalmente dire se a torto o ragione, riteneva non sufficientemente valorizzato dalla storiografia ufficiale.

Quando entrò in vigore la riforma del codice di procedura penale le modifiche, attuate con decreti legge, a volte non convertiti, leggi o decreti legislativi oppure (molto spesso) con dichiarazioni di incostituzionalità, si susseguirono per anni con una cadenza di cui era difficilissimo tenere il passo. Gli operatori, giudici e

avvocati, erano perciò costretti a infarcire i propri codici con l'inserimento di foglietti, cancellature di testi, incollature dei testi nuovi sopra quelli modificati e simili amenità, con il risultato di trovarsi a maneggiare degli strumenti di lavoro orribili a vedersi e scomodissimi, oltre che inaffidabili, da consultare.

I computer erano di diffusione di là da venire, per cui Giuliano si abbonò alla Gazzetta Ufficiale e creò un volume a schede perforate intercambiabili, che venne distribuito a chiunque, giudice o avvocato, ne facesse richiesta (ai moltissimi amici di *default*).

Periodicamente (circa ogni paio di mesi) le parti modificate venivano riportate su nuove schede, che venivano inviate, perché fossero sostituite, tramite posta (non elettronica, che non esisteva) agli "abbonati", che non pagavano canone, ma, se e quando ne avevano voglia, rimborsavano le spese postali, e che raggiunsero il numero di circa un migliaio.

A questo e a molto altro sovrintendeva un Nume Tutelare travestito da segretaria, Germana (nomen omen) Verucchi, con noi da quasi subito e rimasta con me e, come subito si vedrà, con i nostri ragazzi anche dopo il ritiro nel 2004 di Giuliano, che giornalmente seguitò a chiederle per telefono qualsiasi cosa gli venisse in mente.

Mi piace pensare che tra noi si fosse creata una sorta di staffetta, che partiva dal papà di Giuliano, del quale molti anni addietro era stato "sostituto" Ughetto Lenzi, che spessissimo la sera dopo aver lasciato lo studio passava da noi prima di andare a casa, per trascorrere qualche minuto insieme. Caterina, la prima figlia di Giuliano, ha seguito il fascino della cooperazione internazionale, ma la staffetta è ripresa quando oltre vent'anni orsono il secondo figlio Riccardo (che porta il nome del nonno) è entrato in studio, è proseguita quando a lui si è aggiunta la terza figlia Priscilla (per tutti Pilla), per poi concludersi, perlomeno a oggi, con l'arrivo di mio figlio Domenico (Dodi) poco prima che Giuliano fosse costretto a ritirarsi dalla professione dall'aggravarsi delle condizioni di salute.

Alla poliomielite si era infatti aggiunta negli ultimi anni ottanta una cardiomiopatia dilatativa, che nel settembre del 1993 impose il trapianto del cuore, cui Giuliano approdò profondamente debilitato, ma senza perdere per nulla il buonumore per poi, dopo pochi mesi, riprendere la professione e i suoi mille interessi.

Pochi avrebbero scommesso su una lunga sopravvivenza, ma naturalmente Giuliano sorprese tutti. Con il passare degli anni i pesanti farmaci antirigetto, che doveva necessariamente assumere ogni giorno, ne compromisero il fisico, fino a costringerlo alla dialisi, prima due e in seguito tre volte alla settimana.

Con il tempo sopraggiunsero complicanze circolatorie, che imposero l'amputazione di una gamba. Giuliano, che già da qualche tempo era costretto a muoversi su una sedia a rotelle, commentò così la vicenda: "Credevo di uscire dall'ospedale a gambe levate e invece sono uscito a gamba levata". In questo contesto va inquadrato il mio dirgli ogni tanto "Penso che saremo costretti ad abbatterti". Sappiamo che non è stato necessario.

Come chiunque lo conoscesse sa perfettamente, e tutti gli altri possono facilmente immaginare, Giuliano Artelli sapeva essere estremamente convincente per ottenere (subito) ciò che gli veniva in mente (poteva essere una cartuccia per la stampa a colori, come un chilo di canocchie o qualsiasi altra cosa), la pazienza non rientrava fra le sue doti migliori e inoltre teneva moltissimo alla sua autonomia (aveva sempre guidato con grande maestria, perfino per molti anni dopo il trapianto del cuore) e l'avervi dovuto rinunciare gli era costato parecchio.

Qualche tempo fa si era dotato del "carriolo", vale a dire di una carrozzella a motore elettrica con la quale gli era possibile spostarsi dalla sua bellissima casa di campagna, girare per le sue amate colline e anche raggiungere il centro di Bologna, salendo a volte sull'autobus in via Toscana, sempre con l'amato carriolo.



Alla fine della scorsa estate si presentarono problemi respiratori via via aggravantisi e a ottobre, giusto perché gli mancava, dalla gamba amputata partì un embolo al polmone, che ne impose l'ennesimo ricovero in ospedale. La gente normale, sempre che ce la faccia, ci mette in genere molti mesi a venirne fuori. Giuliano in quindici giorni era a casa, naturalmente in convalescenza.

Dimesso il venerdì, la domenica pomeriggio mi telefonò lamentando a gran voce che Maria Rosa (la moglie "Mucci", come solo lui però la poteva chiamare) l'aveva sequestrato in casa e gli impediva, pensate un poco, di uscire con il suo amato carriolo. Giuliano pretendeva che io assumessi una qualche iniziativa, non escluso il ricorso alla forza pubblica, per liberarlo. Tentai senza nessun successo di sostenere che l'atteggiamento di Maria Rosa era da condividere, ma Giuliano mi rimproverò che neppure io fossi disposto ad aiutarlo e mi lasciò bruscamente, senza che io, abituato da quarant'anni di "artellate", dessi grande importanza alla cosa.

Lunedì 11 novembre era una giornata fredda che prometteva abbondante pioggia e Giuliano aveva appuntamento nel primo pomeriggio con l'ambulanza che l'avrebbe dovuto portare alla dialisi, ma sapeva bene che in giornate come quella dalla sommità delle colline avrebbe potuto godere la vista delle Alpi, che per lui costituiva un'attrattiva *cui resisti non potest*.

Maria Rosa uscì a metà mattina e per un poco gli tenne compagnia Marzia, moglie di Riccardo, che verso mezzogiorno si allontanò anch'essa, lasciandolo (finalmente) solo con il badante, del quale Giuliano non ebbe difficoltà ad avere ragione, imponendogli di approntargli il carriolo, con il quale si allontanò dopo avere telefonato per disdire l'appuntamento con l'ambulanza, assicurando che si sarebbe recato, come ogni tanto faceva, alla dialisi con i suoi mezzi.

Come sappiamo, il dolo eventuale è l'elemento psicologico di colui che si raffigura perfettamente quale sarà l'evento che con ogni probabilità conseguirà alla condotta che si prefigge di tenere e tale evento accetta anche se non lo vuole.

lo credo appunto che Giuliano abbia agito con dolo eventuale quando uscì dal viale di casa sulla pubblica via e, invece di girare a destra verso valle e Bologna, girò a sinistra verso monte e le sue amate colline, percorse rilassato sul suo carriolo vari chilometri e scelse senza pensarci più di tanto fra i molti bivi che gli si presentavano, incurante del graduale scemare delle sue poche forze.

Mi sembra di vederlo mentre assapora ogni attimo della sua ritrovata libertà, che gli consente di riempirsi gli occhi dello splendido paesaggio, di respirare l'aria pungente, così diversa da quella viziata dell'ospedale, di sentire sul viso la carezza della brezza fredda e umida che investe lui e l'amato carriolo.

Eccolo arrivare in cima alla collina, imboccare una laterale che si dipana dalla strada pubblica e porta a uno spiazzo da cui partono una strada sterrata e una capezzagna accidentata, imboccare quest'ultima e ritrovarsi in un altro spiazzo fortemente fangoso che offre una vista da mozzare il fiato sulle lontane Alpi e su una vallata esaltata dai colori dell'autunno illuminati da un sole che esaurisce così la sua funzione.

Il carriolo si impantana nel fango e le poche forze si sono ridotte al lumicino, ma non importa più di tanto.

Al termine di una lunga giornata densa di prove, anche durissime, ma ancora più di intense emozioni e di immense soddisfazioni, tutti sentiamo il bisogno di riposarci finalmente e di addormentarci profondamente, dopo avere girato l'interruttore della lampada sul comodino. Così Giuliano ha spento la luce.

Grazie amico mio, è stato un grande privilegio.

RICORDO DELL'AVV. SALVATORE D'ERRICO

Lucio Strazziari

Salvatore d'Errico ci ha lasciato il 15 dicembre 2013, dopo un'esistenza intensamente vissuta, e un percorso professionale lungo e prestigioso.

Nato a Napoli il 7 marzo 1923, si era laureato all'Università di Ferrara nel 1966, e, dopo il periodo di pratica e il brillante superamento dell'esame, si iscrisse all'Albo dei Procuratori del nostro Ordine (che allora precedeva di sei anni l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati) l'11 giugno 1969.

A quell'epoca ero anch'io agli inizi della professione, e, avendo entrambi prescelto, per il nostro esercizio professionale, l'ambito del diritto penale, si instaurò da subito, e facilmente, un rapporto che non si limitava, né si esauriva, nell'ambito della colleganza, ma che ebbe ben presto ad attingere ragioni assai più profonde nella condivisione di valori e di principi, e in una familiarità di rapporti che si sono sempre più radicati nel lungo periodo successivo.

Da subito ero rimasto ammirato dallo stile e dalla dignità dell'uomo, dalla sua affabilità, dalla sua cortesia, dalla sua umanità, che le origini napoletane ammantavano di un fascino particolare, e, perché no, dalle sue battute, pungenti, ma mai demolitrici, e sempre accompagnate da quell'eleganza che rappresenta riconosciuto pregio della migliore cultura meridionale.

Quella stessa cultura che lo rendeva tollerante e comprensivo, ma sempre nel rigore di un'etica professionale e sociale mai tradita.

Ed ecco allora, l'avvocato che ha contribuito a fare la storia del diritto penale a Bologna, nel solco di una tradizione che ha sempre visto il Foro bolognese qualificarsi ai più alti livelli.

Si era imposto e si era distinto da subito, perché del penalista aveva tutte le qualità: preparazione e profonda conoscenza del diritto, che sapeva tradurre in tesi giuridiche ricercate e sostenute attraverso la valutazione scrupolosa e minuziosa del fatto, e la rigorosa attenzione ai profili più squisitamente di diritto.

E nel suo lungo percorso professionale nel quale è rimasto operativo e presente fino all'ultimo (aveva già compiuto i novant'anni, ma continuava a frequentare ancora lo studio) si è sempre mantenuto rigorosamente fedele al grande dovere che la legge affida all'avvocato, quello della difesa, che è e deve essere un diritto di tutti, riconosciuto a livello costituzionale, sul cui perseguimento, in ogni situazione e circostanza, e di fronte a qualsiasi fatto e avvenimento, si misura il grado di civiltà di un popolo.

Questo concetto e questa convinzione erano tanto radicate in Salvatore d'Errico da divenire simbolo, significato e caratteristica fondamentale del suo operare quotidiano e del suo compito di difensore.



Compito che ha sempre svolto con il massimo impegno, convinto, come era, che tutto il possibile dovesse essere fatto fino in fondo nell'interesse del proprio difeso, valendosi di tutti gli strumenti che la legge consente di utilizzare, ma sempre, e comunque, nel rispetto scrupoloso e assoluto di quei principi di lealtà e di correttezza cui Salvatore d'Errico ha sempre ispirato la sua condotta.

E non vi è certamente magistrato, non vi è collega, non vi è cliente che non possa non dare testimonianza del suo rigore, della sua rettitudine, della sua più scrupolosa osservanza della legge, anche nelle vicende giudiziarie penali più gravi e delicate, che a volte assumevano, necessariamente, gli aspetti di un aspro scontro e di vere battaglie.

Ma un altro aspetto voglio evidenziare, particolarmente qualificante di come Salvatore d'Errico ha inteso e di come ha vissuto la professione forense.

Ed è quello di ritenerla un compito e un impegno che non deve essere considerato fine a se stesso, ma che deve consentire e comportare riflessi positivi e concreti nell'ambito del tessuto sociale, e in ogni contesto di riferimento.

Questa particolare funzione di recupero dei valori sociali rispetto al disvalore che ogni comportamento penalmente rilevante rappresenta, ha assunto per Salvatore d'Errico un significato straordinario nella sua attività professionale, e, particolarmente, nella difesa dei più deboli e degli emarginati.

È per questo che a tanti suoi difesi Salvatore d'Errico mancherà molto. Non hanno perduto solo un difensore bravo, impegnato, scrupoloso, ma una persona cui poter fare riferimento anche dopo il processo per i problemi della loro stessa vita.

E tanto ha perduto, non solo il Foro, ma tutto il mondo giudiziario bolognese, che si ritrova più povero certamente di impegno professionale e di capacità processuale, ma anche di quei valori di profonda umanità e di rigore morale che hanno illuminato e guidato la sua attività e tutta la sua vita.

È questa l'eredità che Salvatore d'Errico lascia a tutti, anche a coloro che, pur non avendolo conosciuto, della sua persona sentiranno parlare.

Ma un altro prezioso privilegio Salvatore d'Errico ha concesso all'avvocatura bolognese: la presenza nel nostro Foro dei suoi due figli, Roberto ed Elisabetta, i quali, seguendo le orme del padre, hanno acquisito un ruolo determinante e di assoluto valore come esponenti prestigiosi del diritto penale a Bologna; entrambi hanno, fra l'altro, guidato, come Presidenti, la locale Sezione della "Camera Penale" intitolata al grande professore Franco Bricola.

A Roberto e ad Elisabetta, agli altri figli Alessandro e Stefano, e al fratello Lucio, con la figlia Natalia, che completano un nucleo famigliare tutto dedicato all'esercizio forense, rinnovo, a nome dei Colleghi, le espressioni del nostro cordoglio, nella certezza che la figura del loro padre resterà fulgida e indimenticabile nella mente e nel cuore di tutti.



FRANCO RISCO

Non solo diritto

GIAN FRANCO FUSCO, MUORE L'ARTISTA MA NON DEL SUO AMOR LA POESIA, PENDRAGON, 2013

CHRISTINA VAROUTSIKOU

Prosa fulminea, raffinata e colta. Sullo sfondo, l'eterno dualismo Amore-Morte ($^{\prime}\text{E}\varrho\omega\varsigma$ - $\Theta\acute{\alpha}\nu\alpha\tau\sigma\varsigma$), preannunciato dal suggestivo componimento poetico del titolo, a sua volta anticipatore della magica sintesi di pensiero che caratterizza l'opera intera.

Il lettore accorto potrà intuire che le vicende narrate avrebbero potuto dare vita a un romanzo dal sapore onirico e surreale, mentre invece il nostro collega Franco Fusco ha preferito la forma breve del racconto, offrendoci più storie unite da un doppio elemento di fondo di natura esistenziale, più protagonisti, più finali, più emozioni e, soprattutto, una molteplicità di tecniche letterarie eterogenee.

La raccolta contiene tredici racconti brevi, dedicati a tredici protagonisti, che non sono personaggi comuni o di fantasia, ma grandi personalità del passato: Borges, Joyce, Wilde, Cechov, Kafka, Yoshitohi, Van Gogh, Mozart...

Fra questi giganti dell'arte spicca un soggetto eccezionale, un étranger, che il lettore riconoscerà in Sigmund Freud e che si rivelerà il personaggio centrale nell'economia dell'opera. Non a caso, tutti gli interrogativi suggeriti dall'autore, a partire dal titolo, attraversano massivamente la filosofia freudiana. Il narratore dei suoi personaggi sa tutto, ma non racconta tutto. Apre metaforicamente, per pochi istanti, una finestra sulla loro esistenza per narrare qualche frammento d'amore, qualche frammento di pensiero, per poi richiudere velocemente la finestra, senza fornire risposte perentorie, che vadano oltre la rivelazione della loro identità. Il lettore, però, lo potrà intuire: non è l'amore ad accomunare le esistenze degli eroi di Fusco, bensì, la passiva attesa di qualcosa di ineluttabile.

Le brevi trame dei racconti risultano interessanti e avvincenti, da leggere anche separatamente, ma la vera carta vincente di Fusco è la proposta di un'opera unitaria, caratterizzata da linguaggi disomogenei, "arrangiati" di volta in volta in accordo con la "voce propria" del personaggio raccontato. L'autore offre così ai suoi lettori una costellazione di stili diversi, navigando tra realismo e surrealismo. tra poesia e flusso di coscienza, tra metanarrazione e narrazione cinematografica. Ama giocare con le immagini e la loro sovrapposizione, ed è abile nella distribuzione misurata dei dialoghi e nell'uso del "colpo di scena"; tutti elementi che contribuiscono a creare la tensione drammatica e a tenere il lettore incollato alle sue pagine.

Ogni racconto nasce da un'idea interrogativa, da un enigma. Il meccanismo che l'autore sfrutta per creare la magica intesa con il suo lettore è quello che induce all'attesa della rivelazione, all'"epifania" letteraria, dal sapore Joyciano ed alla conclusione folgorante che smaschera, svela, esclama.

Eppure, dei tredici personaggi del libro nessuno genera più curiosità del quattordicesimo, protagonista anonimo e misterioso dell'ultimissimo racconto.

Il narratore ha scelto di concludere l'opera facendosi accompagnare dal lettore a una "passeggiata" metafisica e surreale, al termine della quale, Walker, il camminatore instancabile, rimarrà senza nome. Di lui si saprà solamente che "amò immortali anime morte e mortali finzioni vive" e si rimarrà in attesa di conoscere codeste mortali finzioni, le uniche in grado di generare la poesia vera, come quella del nostro – bravissimo – Fusco.





JUS BOLOGNA CICLISMO

Manlio D'Amico

Cari amici ciclogiuristi,

la chiusura della stagione 2013 dello Jus Bologna Ciclismo 2013 è stata come al solito straordinaria: tre appuntamenti imperdibili a settembre con il Tour dei Colli Lessini a Verona, il Giro dei Colli Euganei ad Arquà Petrarca, il Giro delle Valli di Comacchio a Molinella.

1) Giro dei Colli Lessini (7 settembre 2013), gemellaggio con i col-

leghi ciclisti del Triveneto: 90 km sulle splendide salite sopra il Lago di Garda, con partenza la mattina presto da Montorio Veronese e, dopo una lunga e impegnativa salita, arrivo a Bosco Chiesanuova ed Erbezzo, con prati verdi e pascoli a oltre 1.200 m. L'ospitalità dei colleghi veronesi ci ha dato la possibilità di conoscere nuove strade e nuovi amici. Ci siamo fatti onore con il nostro campione d'Italia avv. Pietro Marcotullio e i forti colleghi

della squadra agonistica dello Jus Bologna Ciclismo, che ha partecipato con successo al Campionato Italiano Forense A.I.M.A.N.C. (Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti).

2) Giro dei Colli Euganei ad Arquà Petrarca (14 settembre 2013, gemellaggio con i gruppi Jus Ciclismo di Padova, Verona, Bassano del Grappa, Vicenza e Venezia: grande giornata di sport, collegan-





Jus Bologna Ciclismo

za e amicizia ad Arquà Petrarca per l'ormai tradizionale giro dei Colli Euganei. Grazie alla straordinaria ospitalità del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna avv. Sandro Callegaro (indimenticabile il "musso con polenta" della gentile consorte Giovanna), che ci ha permesso di organizzare uno splendido giro sui Colli Euganei, perfettamente riuscito. Un ringraziamento particolare all'avv. Andrea Valerio, che ha disegnato il percorso, e agli atleti della A.C. Bici Verde di Monselice, i nostri "angeli custodi" che hanno dato la possibilità a oltre 60 amici di percorrere in sicurezza i suggestivi Colli Euganei.

3) Cesare Magli Bike Day (28 settembre 2013): grande giornata di sport per i ciclogiuristi dello Jus Bologna alla quarta edizione del Cesare Magli Bike Day, indimenticabile giro cicloturistico nelle valli adiacenti al Delta del Po. Perfet-



Giro dei Colli Euganei – Arquà Petrarca, 14 settembre 2013.

Da sinistra: avv. Pasquale Deninno, avv. Celestino Salami (del Foro di Lugo), avv. Fabrizio Faraci, dott. Bruno Baroni (commercialista), dott. Mirco Novi (marito dell'avv. Barbara Vancini), avv. Andrea Fiume, avv. Manlio D'Amico, dott. Giorgio Verdi (commercialista), avv. Alessandro Lovato, avv. Giovanni Giorgi, avv. Pietro Marcotullio, avv. Gino Martinuzzi, avv. Mario Turco.

ta l'organizzazione dell'avv. Paolo Ghedini, che ringraziamo per la calda e affettuosa accoglienza all'arrivo nel caratteristico borgo di Molinella, deliziati dalle tipiche specialità locali. Ancora grazie a tutti i partecipanti, a Paolo e Beatrice per l'ospitalità, al Sindaco di Molinella Bruno Selva, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (presenti i Consiglieri Alessandro Lovato, Marco D'Apote e il turbo diesel Gino Martinuzzi), all'avv. Guazzaroni di Ancona, campione italiano avvocati A.I.M.A.N.C., alla promessa di Molinella Natascia Grillo, vice campionessa europea

di ciclismo su pista, agli amici della società ciclistica G.C. Argentano, che ci hanno scortato lungo i 108 velocissimi chilometri. Personalmente abbraccio il nostro Presidente onorario avv. Ulisse Melega (il suo discorso rimarrà nella storia dello Jus: D'Annunzio, Garcia Lorca, Schopenhauer, "nell'uomo occorre distinguere ciò che è, ciò che ha e ciò che rappresenta, noi rappresentiamo quello che siamo, ed è per questo che siamo un bel gruppo").

4) Bologna - Campotto - Bologna: la nostra Liegi - Bastogne - Liegi: il 15 marzo 2014 abbiamo fatto la

tradizionale prima uscita ufficiale, con le nuove splendide divise dello Jus Bologna/Want Eat. Sono stati cento velocissimi chilometri che ci hanno fatto volare in un'ora e quaranta minuti a Campotto. Sul famoso ponte, in momentanea assenza del nostro mitico Presidente onorario avv. Ulisse Melega, abbiamo ascoltato il discorso del Tesoriere turbo diesel 3000 avv. Gino Martinuzzi detto Gino, intitolato "Addio alle armi", sul valore dello sport come scuola di vita, ma anche una riflessione sulla nostra salute fisica e... mentale!



Bologna - Campotto - Bologna, 15 marzo 2014.

Da sinistra: avv. Stefano Bargellini, avv. Simone Addario Solieri, avv. Silvia Marzot, avv. Giampiero Barile, avv. Gino Martinuzzi, avv. Nicola Alessandri, dott. Giorgio Verdi (commercialista), dott. Alessandro Tamba (studio del notaio Sertori), avv. Luca De Carolis, avv. Gabriele Giuffredi, avv. Maria Claudia Pantano, dott. Alessandro Baldi (commercialista), dott. Marco Marulli (magistrato), avv. Federico Tonelli (del Foro di Faenza), dott. Andrea Bettazzoni (imprenditore), dott. Giuseppe Giorgi (notaio), dott. Filippo Vittori Venenti (commercialista), dott. Andrea Stella (commercialista), dott. Bruno Baroni (commercialista), avv. Matteo Trentini (del Foro di Forlì), avv. Roberta Maestri, avv. Barbara Vancini. Accosciati, da sinistra: dott. Mirco Novi (marito dell'avv. Barbara Vancini), la mascotte Tommy (figlio di Mirco Novi e Barbara Vancini), avv. Vittorio Casali, avv. Claudio Minghetti, avv. Manlio D'Amico.



JUS BOLOGNA TENNIS

SAVERIO LUPPINO

Come d'incanto, nel 2013 è arrivato il primo trionfo sportivo per lo Jus Bologna Tennis!

Il 29 maggio 2012 nasceva da un'idea, venuta quasi per caso, il desiderio di consolidare le tradizioni sportive tennistiche bolognesi, ricche di successi nel passato, e di emulare quelle degli altri atleti colleghi, calciatori e ciclisti in particolare, costituendo – consentitemi il termine – "per gioco" l'associazione sportiva dilettantistica Jus Bologna Tennis.

Gli originari "magnifici sette" soci fondatori non immaginavano, neanche lontanamente, si potesse da quel dì di maggio, a distanza di poco più di un anno e mezzo, arrivare alla conquista del primo trofeo sportivo interdisciplinare, assegnato agli avvocati bolognesi nella "final four" contro i commercialisti, tenutasi nella magica cornice del circolo C.T.B. dei Giardini Margherita: trofeo che fa bello sfoggio nella ricca bacheca del nostro Consiglio dell'Ordine e si unisce alle numerose vittorie sportive di squadra e dei singoli che

troneggiano presso Palazzo Baciocchi.

La "final four" era nata dall'idea di operare una sfida interdisciplinare che cede opposti – nell'arco di un triennio, termine di assegnazione definitiva del trofeo – i migliori atleti tra avvocati e commercialisti, classificatisi entro i primi quattro posti nei rispettivi e consueti tornei di categoria professionale; sida che presto sarà estesa anche ad altri sport, sempre a livello interdisciplinare.

Il torneo degli avvocati, svolto nella medesima cornice del C.T.B., nasce dal tradizionale impegno sportivo che durante il mese di giugno vede cimentarsi nei rispettivi singolari maschili, femminili, doppio misto e doppio maschile, colleghi, magistrati e personale di Cancelleria, con sempre maggiore impegno e carica agonistica.

Nell'ambito del progetto sportivo intrapreso dallo Jus Bologna Bologna, occorre ricordare come – oltre al tradizionale torneo delle toghe bolognesi, che ha arricchito il proprio tabellone di gara con la presenza di oltre sessanta colleghi, oltre a magistrati e personale delle Cancellerie giudiziarie – l'associazione ha portato avanti, anche grazie al contributo offerto dal Consiglio dell'Ordine, l'ambiziosa partecipazione di una rappresentativa di tennisti bolognesi, tutti facenti parte dello Jus Bologna Tennis, al torneo nazionale A.I.A.T. (Associazione Italiana Avvocati Tennisti).

La squadra ha difeso i colori felsinei e non ha sfigurato contro i forti competitori delle altre regioni partecipanti da tutta Italia, avendo sfiorato, da matricola, l'accesso alle finali nazionali tenutesi a Venezia nel giugno 2013.

Sempre riguardo all'A.I.A.T, rimangono nella mia memoria tanto la vittoria contro i colleghi di Trento quanto la calorosa e accogliente ospitalità dei colleghi aquilani, in occasione della trasferta sportiva fuori casa, che ci ha visto negato l'accesso alle finali ai punti, ma che è stata comunque gradita occasione per consolidare i rapporti di amicizia con la squadra e



da sinistra, gli avvocati giustennisti Marco Stradiotti, Lisa Lecito, Andrea Stasi, Fulvia Castelli, Riccardo Carboni, Saverio Luppino, Domenico Lavermicocca e Andrea Palumbi. per acquisire esempi di sportività, fair play, correttezza: insomma, le regole dello sport rispecchiano quelle della professione.

Nella sua nota autobiografia dal titolo Open, Andre Agassi ha scritto: "il tennis è come la vita quotidiana, dove gli stessi termini adoperati, vantaggio, servizio, break, rispecchiano quella della vita di ogni giorno". In altri termini, nello sport riusciamo a dare il meglio di noi stessi e accompagnare momenti di grande agonismo sportivo al piacere di condividere vittorie e sconfitte con i propri avversari; è proprio lì che il rettangolo di gara rappresenta l'aula della Corte e il nostro avversario il competitore da battere, con rispetto e nel pieno fair play, proprio come nella professione.

Anche quest'anno, sulla scia dell'entusiasmo e del successo sportivo ottenuto l'anno scorso, lo Jus Bologna Tennis rinnoverà la partecipazione all'edizione A.I.A.T. 2014.

Oggi l'associazione vanta circa trenta iscritti, molti dei quali sono non solo semplici appassionati di tennis e amatori, ma veri e propri campioni, che aiutano a mantenere un livello di eccellenza e consentono di raggiungere interessanti risultati sportivi, così come la conquista della coppa "final four" ha dimostrato.

Per molti di noi, adoperando le parole di John McPhee, nel libro edito da Adelphi e titolato "Il tennis ti manda al manicomio", i comportamenti della vita si traducono in campo in uno scontro psicologico nel quale i "meccanismi motori traducono la storia personale e il carattere in colpi e caratteristiche di gioco. Un metodico tenderà a giocare in modo metodico, mentre chi ha estro nella vita lo tirerà fuori anche in campo".

Al di là del magnifico successo sportivo, celebrato anche dalle cronache sportive locali, e della soddisfazione di essersi ripresi il trofeo dopo un anno di "compiuta giacenza" presso la Fondazione dei dottori commercialisti, che lo avevano vinto "ai punti" nella passata edizione dell'anno 2012, con commozione e orgoglio non posso fare a meno di registrare che il migliore traguardo di quest'anno è stato quello di registrare la crescita umana e sportiva di un gruppo di colleghi che un anno fa neppure si conosceva, e che oggi fa fatica a non sentirsi quasi ogni giorno: ne sono esempi le frequenti e-mail, gli sms, per non parlate degli altri network.

Nelle parole di saluto utilizzate nella cerimonia di consegna del trofeo presso il nostro Consiglio dell'Ordine, accompagnate dall'applauso, dall'incoraggiamento e dal sostegno dei nostri Consiglieri, mi piaceva evidenziare come: "un anno fa si fosse costituita un'associazione sportiva, a distanza di un anno si fosse formato un gruppo, oggi si sono strette vere e proprie amicizie", ciò costituendo la riprova che i valori dello sport abbattono ogni ostacolo e consentono di raggiungere ogni traguardo.

D'altra parte, la lealtà, il rispetto reciproco e i numerosi altri valori che lo sport insegna a trasmettere si ritrovano nelle regole della nostra deontologia, alle quali chi si identifica nello sport non fa alcuna fatica a conformarsi.

Mi piace portare a esempio come proprio la costituzione dello Jus Bologna Sport, che nasce dal sodalizio tra i gruppi sportivi costituitisi tra colleghi, abbia costituito occasione d'incontro, di scambio di idee e opinioni, di confronto sui temi riguardanti la professione e sulla testimonianza che l'avvocato può dare attraverso lo sport in ogni ambito cittadino, uscendo dai cliché negativi che le cronache dei quotidiani riservano sempre con maggiore frequenza.

L'esperienza condivisa dello sport con gli altri colleghi, la testimonianza che lo sport può trasmettere a ogni livello e presso chiunque, ci consente di ritrovare facili occasioni di incontro e amicizia, che aiutano senza meno lo stesso esercizio del nostro sempre più difficile mestiere.



Felpe e polo Jus Bologna Sport

Cari Colleghi,

il gruppo sportivo Jus Bologna Sport ha il piacere di proporvi i nuovi capi di abbigliamento (felpe e polo) personalizzati con il proprio logo, che orgogliosamente spicca accanto a quello del Consiglio dell'Ordine. Potrete così distinguervi nel tempo libero e in tutte le discipline che fanno parte dello Jus Bologna Sport.

Il materiale è in vendita presso la Segreteria della Fondazione Forense Bolognese al costo di:

- FELPA: € 55 iva inclusa / € 50 per i Soci della Fondazione Forense e gli appartenenti ai gruppi sportivi Jus
- POLO: € 40 iva inclusa / € 35 per i Soci della Fondazione Forense e gli appartenenti ai gruppi sportivi Ju

Il Direttore della Fondazione Forense Bolognese

Avv. Stefano Dalla Verità

TABELLA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI NON PATRIMONIALI

Pubblichiamo il documento predisposto dai giudici del Tribunale civile di Bologna, redatto sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione dei danni non patrimoniali alla persona, per l'anno 2013 (e vigente anche nel 2014), e dei relativi criteri interpretativi elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano.

Le Tabelle milanesi e i relativi criteri interpretativi, richiamati dal documento del Tribunale di Bologna, sono pubblicati nell'area "Osservatorio sulla giustizia civile" del sito internet del nostro Consiglio dell'Ordine.



TABELLE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA – ANNO 2013

A) Danno non patrimoniale permanente da lesione all'integrità psico-fisica

Sono adottate dal Tribunale di Bologna le tabelle 2013 del Tribunale di Milano (pubblicate in www.ordineavvocatibologna.net, nell'area "Osservatorio sulla giustizia civile") nella formulazione già adottata nelle tabelle 2009, la quale prevede la liquidazione congiunta del danno biologico e del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza soggettiva; tale congiunta liquidazione è effettuata con le modalità illustrate nel **paragrafo I** dei "Criteri orientativi di liquidazione del danno non patrimoniale", redatti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (sempre pubblicati in www.ordineavvocatibologna.net, nell'area "Osservatorio sulla giustizia civile"); in particolare nelle suddette note esplicative viene spiegato che gli importi tabellari equivalgono ai "valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)".

Qualora nel caso concreto il giudice voglia, in relazione alle particolari caratteristiche del caso, riconoscere un aumento personalizzato, sulla base delle peculiari circostanze allegate e provate (anche in via presuntiva), il relativo importo è determinato tenendo conto delle percentuali di cui alla penultima colonna delle tabelle di Milano, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, come illustrato dai citati "Criteri orientativi".

In casi particolari il suddetto aumento potrà prescindere da tali modalità di calcolo.

Le tabelle di legge di cui all'art. 139 Codice Assicurazioni Private sono utilizzate solamente qualora le micropermanenti siano conseguenza di un incidente stradale successivo alla data del 4 aprile 2001 e, laddove tale disciplina non sia cogente, ne va esclusa l'applicazione analogica, con la conseguenza che, in ogni altro caso di micropermanente, devono applicarsi le Tabelle di Milano.

Dato atto che con l'art. 3 L. 189/2012 – c.d. Decreto Balduzzi – i parametri di cui all'art. 139 cit. sono stati estesi anche al "danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria", la disciplina troverà applicazione ai fatti storici verificatisi successivamente al 13.09.2012, data di entrata in vigore della norma, già contenuta nel decreto legge.

Laddove il giudice debba obbligatoriamente utilizzare le tabelle di legge, la sofferenza soggettiva sarà riconosciuta tramite la liquidazione di una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente, compresa tra il 25 e il 50%; al proposito si ritiene che la limitazione alla misura non superiore a un

quinto dell'aumento del danno biologico di cui al co. 3 dell'art. 139 Codice Assicurazioni Private vada riferita unicamente alla personalizzazione inerente a specifici aspetti dinamico-relazionali, e non alla sofferenza soggettiva in esame.

B) Danno non patrimoniale temporaneo da lesione all'integrità psico-fisica

In conformità al **paragrafo II** dei citati "Criteri orientativi" redatti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, si prevede la liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo (comprensivo non solo del danno biologico in senso stretto, ma anche della sofferenza soggettiva); l'importo corrispondente al risarcimento per un giorno di invalidità temporanea al 100% va individuato in una forbice di valori monetari <u>da un minimo di € 96,00 a un massimo di € 144,00.</u> Quale indicazione di massima si evidenzia che il quantum giornaliero liquidato corrisponderà all'importo minimo di € 96,00 qualora si tratti di micropermanenti e non sussistano circostanze particolari.

Qualora invece debba essere applicato il valore di legge, anche tale valore sarà soggetto all'aumento tra il 25 e il 50% di cui sopra, corrispondendo così all'attualità (e cioè nella vigenza dell'attuale decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6.6.2013 che quantifica il danno biologico temporaneo in € 46,20 al giorno) a un importo compreso tra € 57,75 e 69,30.

C) Danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto

In conformità al paragrafo III dei citati "Criteri orientativi" redatti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, si prevede la medesima liquidazione dell'intero danno non patrimoniale, evidenziando che per l'individuazione dell'importo nell'ambito delle previste ampie forbici si farà riferimento alla graduazione di ipotesi di cui all'elencazione riportata in calce (partendo dalla più grave con le altre ipotesi a seguire in ordine decrescente di gravità) e si terrà conto delle circostanze di fatto del caso concreto (tipizzabili nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno con questi ultimi e con il familiare deceduto, nella qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

Infine si concorda con le osservazioni di cui al **paragrafo IV** dei citati "Criteri orientativi" redatti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano con riguardo alla liquidazione del danno al familiare, quale vittima secondaria, per lo sconvolgimento del rapporto parentale.

ORIENTAMENTI DEL TRIBUNALE IN MATERIA DI A.T.P. E C.T.U. PREVENTIVE

Pubblichiamo gli orientamenti processuali uniformi in materia di a.t.p. e di c.t.u. preventiva, come seguiti e comunicati dai magistrati delle sezioni civili del Tribunale.

Appresi tali orientamenti, in parte nuovi, con delibera adottata il 10 febbraio 2014 il Consiglio dell'Ordine aveva espresso "perplessità e preoccupazione per la limitazione dell'estensione del contraddittorio adottata dal Tribunale, in contrasto con il proprio precedente orientamento, anche in relazione alle finalità di deflazione e di conciliazione tipiche dei procedimenti di a.t.p. e di c.t.u. preventiva" e chiesto "che il Tribunale voglia ripensare e modificare il proprio orientamento, come espresso nel documento distribuito".

In seguito al confronto coltivato nella sede dell'Osservatorio sulla giustizia civile, il Tribunale ha operato un parziale ripensamento del nuovo orientamento restrittivo sull'ammissibilità delle chiamate di terzi nelle a.t.p. e c.t.u. preventive, con il quale si valorizzano come elementi rilevanti sia l'eventuale adesione delle parti costituite, sia la disponibilità della parte richiedente l'estensione del contraddittorio ad assumere una quota dei costi della consulenza, e ha emesso la comunicazione integrativa che pubblichiamo di seguito.

Verbale della riunione del 2/4/14

Alle ore 16,30 sono presenti il Presidente del Tribunale Francesco Scutellari e i quattro Presidenti delle sezioni civili De Meo, Liccardo, Drudi e Candidi Tommasi.

In relazione all'eventuale revisione del provvedimento generale su a.t.p. e c.t.u. preventive, tutti i presenti concordano di confermare l'orientamento già assunto secondo cui "per quanto riguarda la possibilità di autorizzare la chiamata in causa di soggetti terzi, questa viene limitata unicamente alle compagnie di assicurazione dei soggetti individuati come parti resistenti dalla parte ricorrente; si opta per tale soluzione in considerazione del fatto che si tratta di strumento processuale in cui l'individuazione dei soggetti responsabili non può che essere delegata unicamente alla parte ricorrente, sia in considerazione dei motivi di speditezza che connotano il procedimento, sia perché è la parte ricorrente a sostenerne il costo"; concordano anche nel consentire l'allargamento del contradditorio, autorizzando ulteriori richieste di chiamata in causa, qualora la parte ricorrente vi acconsenta, oppure qualora la parte resistente richiedente dichiari di accollarsi una percentuale rilevante del costo della c.t.u. (tra il 30 e il 50 %), sempre che la richiesta di chiamata in causa non risulti esplorativa, come per esempio qualora riguardi subappaltatori senza individuazione alcuna dei concreti motivi della loro responsabilità.

moro responsabilità.





DATA ARRIVO

PROT. N. 8127 DATA PROT. 17 DIC 20

Tribunale di Bologna

Il Presidente

comunica all'Osservatorio della giustizia civile di Bologna l'orientamento recentemente assunto, nel corso di una riunione da me presieduta, dai Presidenti delle Sezioni Civili del Tribunale in materia di accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.) e di consulenza tecnica preventiva (art. 696 bis c.p.c.).

In tale sede è stato, anzitutto, affrontato il problema dell'ammissibilità o meno del ricorso formulato in via alternativa ai sensi degli articoli 696 e/o 696 bis c.p.c., ferma restando, in ogni caso, l'ammissibilità della proposizione in forma gradata delle due istanze.

Si è stabilito che, qualora il ricorso sia proposto ai sensi degli articoli 696 e/o 696 bis c.p.c., in via alternativa, il presidente di sezione assegnatario chiederà, prima della fissazione dell'udienza, l'integrazione del ricorso onerando parte ricorrente di individuare, entro il termine di 20 giorni, per quale dei due procedimenti opta in via principale e per quali motivi; dopo l'integrazione verrà disposta la notifica del ricorso, dell'integrazione medesima e del decreto di fissazione dell'udienza.

Con riferimento alla formulazione del quesito si è convenuto che se il ricorso indichi i vizi in via generica, il presidente di sezione assegnatario chiederà alla parte ricorrente, prima della fissazione dell'udienza, l'integrazione del contenuto dell'atto tramite una più specifica individuazione dei vizi lamentati, concedendo sempre termine di giorni 20. In tal modo il quesito potrà essere formulato, nella maggior parte dei casi, con riferimento al ricorso; si è ritenuto possibile anche un eventuale allargamento del quesito agli accertamenti chiesti dal resistente purché strettamente attinenti al quesito posto dal ricorrente.

Andrà in ogni caso richiesto l'accertamento delle cause della situazione prospettata dalla parte ricorrente, anche se non esplicitamente chiesto dalla medesima, dovendosi considerare tale richiesta come implicita.

L'autorizzazione alla chiamata nel giudizio di soggetti terzi dovrà limitarsi unicamente alle compagnie di assicurazione dei soggetti individuati come parti resistenti dalla parte ricorrente; si è optato per tale soluzione in considerazione del fatto che nella richiesta di chiamata in causa l'individuazione dei soggetti responsabili non può che essere delegata unicamente alla parte ricorrente, sia in ragione dei motivi di speditezza che connotano il procedimento, sia perché è la parte ricorrente a sostenerne il costo.

Quanto al termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza si è stabilito che dovrà essere contenuto in cinque/sette giorni dalla data del decreto medesimo in considerazione del fatto che tale termine viene interpretato dalla difesa di parte ricorrente come a beneficio della medesima.

Riguardo all'ammissibilità del procedimento ex articolo 696 bis c.p.c. in materia di responsabilità medica si è confermata la cautela nell'uso dello strumento in considerazione della delicatezza della materia e delle problematiche in concreto presentate.

È stata, infine, ribadita l'inammissibilità del procedimento ex articolo 696 bis c.p.c. nella contumacia della parte resistente e l'inammissibilità della richiesta di chiarimenti al c.t.u..

Francesco Scutellari



NUOVE TABELLE DELLE SPESE LEGALI D'INGIUNZIONE IN TRIBUNALE

Pubblichiamo le due nuove tabelle approvate nella sede dell'Osservatorio sulla giustizia civile, aggiornate con i nuovi parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, delle spese e dei compensi da liquidare nei decreti ingiuntivi, come rispettivamente emessi dal Tribunale ordinario e dalla Sezione Lavoro del Tribunale.

Per gli importi oltre € 1.500.000,00, va tenuto presente che il d.m. n. 55/2014 prevede, all'art. 6, un aumento del compenso nella misura del 30% per ogni raddoppio di valore. Pertanto, lo sviluppo successivo dei compensi è il seguente:

- per capitale da € 1.500.000,00 a 3.000.000,00: compenso € 2.800,00 + 30% = 3.640,00;
- per capitale da € 3.000.000,00 a 6.000.000,00: compenso € 3.640,00 + 30% = 4.732,00;
- per capitale da € 6.000.000,00 a 12.000.000,00: compenso € 4.732,00 + 30% = 6.151,00.

E così via.

A seguito del ripristino delle spese generali forfettarie, anche il testo standard dei decreti ingiuntivi – esecutivi e non esecutivi – è stato aggiornato e inserito nel sistema informatico che genera i decreti ingiuntivi.

In virtù della recente obbligatorietà del deposito telematico dei ricorsi per ingiunzione, non è più necessario depositare i testi standard di decreto, poiché esso – sia esecutivo che non esecutivo – viene automaticamente generato nella Consolle del Magistrato.

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

TABELLA DELLE SPESE E DEI COMPENSI DA LIQUIDARE NEI DECRETI INGIUNTIVI DEL TRIBUNALE <u>ORDINARIO</u>

ai sensi del d.m. n. 55/2014

CAPITALE	ANTICIPAZIONI	NUOVI COMPENSI	TOTALE
Fino a 5.200	76	450	526
Fino a 7.500	145,50	510	655,50
Fino a 10.000	145,50	575	720,50
Fino a 13.000	145,50	635	780,50
Fino a 16.500	145,50	700	845,50
Fino a 20.000	145,50	765	910,50
Fino a 26.000	145,50	890	1.035,50
Fino a 27.000	286	950	1.236
Fino a 31.000	286	1000	1.286
Fino a 38.000	286	1060	1.346
Fino a 45.000	286	1120	1.406
Fino a 52.000	286	1230	1.516
Fino a 60.000	406,50	1280	1.686,50
Fino a 68.000	406,50	1330	1.736,50
Fino a 76.000	406,50	1375	1.781,50
Fino a 84.000	406,50	1425	1.831,50
Fino a 92.000	406,50	1470	1.876,50
Fino a 103.300	406,50	1520	1.926,50
Fino a 115.000	406,50	1565	1.971,50
Fino a 130.000	406,50	1625	2.031,50
Fino a 150.000	406,50	1680	2.086,50
Fino a 180.000	406,50	1735	2.141,50
Fino a 230.000	406,50	1790	2.196,50
Fino a 260.000	406,50	1905	2.311,50
Fino a 300.000	634	1990	2.624
Fino a 365.000	634	2070	2.704
Fino a 430.000	634	2155	2.789
Fino a 500.000	634	2240	2.874
Fino a 520.000	634	2350	2.984
Fino a 800.000	870	2465	3.335
Fino a 1.050.000	870	2575	3.445
Fino a 1.300.000	870	2690	3.560
Fino a 1.500.000	870	2800	3.670

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA TABELLA DELLE SPESE E DEI COMPENSI DA LIQUIDARE NEI DECRETI INGIUNTIVI DEL TRIBUNALE <u>DEL LAVORO</u>

ai sensi del d.m. n. 55/2014

CAPITALE	ANTICIPAZIONI	NUOVI COMPENSI	TOTALE
Fino a 1.100	21,50	225	246,50
Fino a 3.000	49	350	399
Fino a 5.200	49	450	499
Fino a 7.500	118,50	510	628,50
Fino a 10.000	118,50	575	693,50
Fino a 13.000	118,50	635	753,50
Fino a 16.500	118,50	700	818,50
Fino a 20.000	118,50	765	883,50
Fino a 26.000	118,50	890	1.008,50
Fino a 27.000	259	950	1.209
Fino a 31.000	259	1000	1.259
Fino a 38.000	259	1060	1.319
Fino a 45.000	259	1120	1.379
Fino a 52.000	259	1230	1.489
Fino a 60.000	379,50	1280	1.659,50
Fino a 68.000	379,50	1330	1.709,50
Fino a 76.000	379,50	1375	1.754,50
Fino a 84.000	379,50	1425	1.804,50
Fino a 92.000	379,50	1470	1.849,50
Fino a 103.300	379,50	1520	1.899,50
Fino a 115.000	379,50	1565	1.944,50
Fino a 130.000	379,50	1625	2.004,50
Fino a 150.000	379,50	1680	2.059,50
Fino a 180.000	379,50	1735	2.114,50
50no a 230.000	379,50	1790	2.169,50
Fino a 260.000	379,50	1905	2.284,50
Fino a 300.000	607	1990	2.597
Fino a 365.000	607	2070	2.677
Fino a 430.000	607	2155	2.762
Fino a 500.000	607	2240	2.847
Fino a 520.000	607	2350	2.957
Fino a 800.000	843	2465	3.308
Fino a 1.050.000	843	2575	3.418
Fino a 1.300.000	843	2690	3.533
Fino a 1.500.000	843	2800	3.643



PALAZZO DI GIUSTIZIA E UMANITÀ LIMITROFE

SANDRO CALLEGARO

Ricordo la mia passione negli anni '60 per la raccolta delle figurine dei calciatori (il famoso album Panini: quanto rimpiango di non averlo conservato!). Era davvero coinvolgente: l'insistenza con i genitori per l'acquisto di qualche "bustina", i giochi con i compagni (il tiro della figurina contro il muro, la caduta della figurina dal banco, ecc.) per vincere e avere più "doppi" a disposizione per fare gli "scambi" (per Mazzola voglio quattro figurine; celo, celo, celo, mamanca, celo...).

Dopo tale frenetica attività veniva però il momento più bello, quello nel quale nel silenzio della mia camera (quando mia madre pensava studiassi) tiravo fuori il mio album e me lo gustavo, passando minuti e minuti su ogni pagina, su ogni volto di giocatore, e la mattina seguente tornavo a scuola preparatissimo... sulle squadre del cuore: "Negri, Pavinato, Tumburus, Furlanis, Janich, Haller, Fogli, Bulgarelli, Perani, Pascutti...", oppure "Sarti, Facchetti, Burgnich, Picchi, Mazzola, Corso, Suarez...".

Tempi ormai passati e quelle passioni sono anch'esse ormai andate lasciandone emergere altre. I libri hanno preso il posto delle figurine. Li raccolgo e li metto nelle mie librerie, ma non li scambio, non ci gioco e nei ritagli di tempo, in vacanza, appena posso, giro fra i ripiani, ascolto l'ispirazione sull'argomento che mi stimola, scelgo il libro e... me lo gusto.

Ed è così che mi è capitata fra le mani una raccolta di poesie del 2007 di due colleghi di Torino, Paolo Berti e Mario Napoli, dal titolo *"Palazzo di Giustizia e unanimità limitrofe"* (Paola Caramella Editrice).

Ho passato, con questo libro, momenti emozionanti e al tempo stesso allegri e sono davvero grato a Berti e Napoli per quanto realizzato e per l'autorizzazione concessa a pubblicare qualche brano delle loro poesie su questa rivista.

AVVOCATO

Patrono, consulente, difensore, scrittore, teatrante, confessore, negoziatore, paladino, oratore, legale, consigliere, suggeritore, giureconsulto, esperto, attore. Sinonimi sciorinati d'un fiato d'un solo sostantivo: avvocato

GLI IDEALI DEL CLIENTE

Impettito, sicuro, fiero e determinato, ecco il cliente che ho sempre desiderato Si siede e comincia la sua litania, consulta appunti, invade la scrivania.

Alla fine mi chiede, spaccone e severo: "avvocato, si vince, non è vero?; Vada fino in fondo – io sono tosto – sono pronto a tutto, a ogni costo!".

Espongo il mio parere, con molta pacatezza, "si può fare – affermo – ma non ho certezza". L'intrepido è convinto e sbotta soddisfatto: "e sia, si vada avanti, rediga l'atto".

Gli chiedo allora, timido e parsimonioso, di versare un quid, il giudizio è dispendioso; ed egli allora, perduti baldanza e buon diritto, risponde balbettando: "lo paghi lo sconfitto". Ancora una volta le pulsioni e gli ideali nascondono in sé motivi ben veniali. Infatti, il prode eroe di rara intraprendenza mi lascia così senza pagar la consulenza.

IL CIRCO

Giudice, Presidente, relatore, Consigliere, Sostituto, uditore, P.M., G.d.P., Aggiunto, Procuratore, praticante, dottore, avvocato, Cancelliere, Ufficiale, impiegato. E ancora G.I.P., G.U.P., G.O.A., V.P.O., G.O.T. Tutti riuniti per questo grande spot.

Protagonisti, comparse, pur sempre attori, con i registi, gli aiuti e gli sceneggiatori, lavoranti, bestie, presentatori e domatori, acrobati, illusionisti, trapezisti, prestigiatori, musicisti, pagliacci, serpenti e incantatori...

È questo lo spettacolo che giammai fa notizia: signore e signori: "il Circo Barnum della Giustizia".

VUOTO

Corri corri, mattino e sera insequendo la tua chimera Corri corri, indefessamente a curare i bisogni della gente Corri corri, non t'arrestare avrai, poi, tempo per pensare Corri corri, in un perpetuo moto per afferrare, alfine, il vuoto



in copertina:



logo del 140° anniversario della fondazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

